



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

DOSSIER: La Corte Costituzionale ed i ricorsi *anti-Italicum*

- Ord. (Atto di promovimento) n. 69 del 2016 *
- Ord. (Atto di promovimento) n. 163 del 2016 **

SOMMARIO

1. [Legge 6 maggio 2015, n. 52. Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati](#)
2. [Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati](#)
3. [Tribunale di Messina ord. n. 69 del 17/24.2.2016](#)
4. [Tribunale di Torino ord. n. 163 del 05/07/2016](#)
 - 4.1. [Memoria per pubblica udienza del 4 ottobre 2016 nel procedimento n. 163/2016 Reg. ord. nell'interesse degli avvocati on. Felice C. Besostri e Angelo Iannaccone del Foro di Milano](#)
5. [Tribunale di Milano causa R.G. n. 37567/2016 ***](#)
 - 5.1. [Atto di citazione presentato presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 37567/2016](#)
6. [Memoria conclusionale nell'interesse dell'interventore ad adiuvandum avv. Felice C. Besostri presentata presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n.°80217/09](#)
 - 6.1. [Atto di intervento ad adiuvandum dell'Avv. Felice C. Besostri presentata presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n.°80217/09](#)
7. [Elenco dei ricorsi depositati nei tribunali ordinari contro la Legge 6 maggio 2015, n. 52 \(in ordine cronologico di deposito\)](#)
8. [Corte Costituzionale, Ufficio Stampa, Rinvio a nuovo ruolo delle questioni riguardanti l'Italicum \(19 settembre 2016\)](#)
9. [Consiglio dei Ministri n. 132, Comunicato stampa del 26 settembre 2016](#)

* [Reg. ord. n. 69 del 2016](#) pubbl. su G.U. del 06/04/2016 n. 14, in seguito all'ordinanza del Tribunale di Messina 17/24.2.2016, dichiarativa della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle "questioni di costituzionalità sollevate nel giudizio, tutte incidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare". L'Udienza pubblica è stata fissata al 4 ottobre 2016 ed avrà come Relatore il giudice Nicolò Zanon.

** [Reg. ord. n. 163 del 2016](#) pubbl. su G.U. del 27/07/2016 n. 30, in seguito all'ordinanza del Tribunale di Torino del 05/07/2016. L'Udienza pubblica è stata fissata al 4 ottobre 2016 ed avrà come Relatore il giudice Nicolò Zanon

*** RICORSO DEPOSITATO IL 6.11.2015 N.R.G. 64293/15, Sezione 1[^] Giudice assegnatario: Flamini udienza fissata 22.3.2016: concesso termine al 30.4.2016 per note rinviato ad udienza 25.5.2016. Il Giudice con l'ordinanza 21.6.2016 ha dichiarato inammissibile l'azione proposta per mancanza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti ed ha compensato integralmente le spese di lite per la novità della questione trattata (prima del ricorso ex art. 702 bis – promosso nell'ambito dell'iniziativa "avvocati antitalikum" – è stato avviato giudizio con atto di citazione notificato il 23.6.2015 da Zecca + altri, recante N.R.G. 41364/2015 assegnato al Giudice Flamini. All'udienza del 3.3.2016, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Con sentenza N. 3708 del 22.3.2016 il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori per carenza di interesse ad agire). Fonte: <https://1coordinamentodemocraziaconstituzionale.net>.

1. LEGGE 6 maggio 2015, n. 52. Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

LEGGE 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati.
(15600066)

Vigente al: 10-9-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Elezione della Camera dei deputati

1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:
- le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;
 - in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;
 - l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;
 - i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
 - accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);
 - sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;
 - sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima i capolista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
 - i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;
 - la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.

Art. 2

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

- L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), e successive modificazioni, di seguito denominato «[decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#)», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.
- Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83».

2. All'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'[articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277](#). La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione e' attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico».

3. L'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, e' effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 e' determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali e' assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove».

4. All'[articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Puo' altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo».

5. All'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovra' tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi».

6. L'[articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della regione e' costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale».

7. All'[articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «liste di candidati» sono inserite le seguenti: «nei collegi plurinominali»;

b) dopo le parole: «il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «il proprio statuto di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 febbraio 2014, n. 13](#), e»;

c) le parole: «le liste medesime nelle singole circoscrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «le liste medesime nei singoli collegi plurinominali».

8. L'[articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis. - 1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'[articolo 92, secondo comma, della Costituzione](#).

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma».

9. All'[articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione».

10. All'[articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: «La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi»;

b) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, e' composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. A pena di inammissibilita', nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi puo' essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilita' della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non puo' esservi piu' del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unita' piu' prossima»;

d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista e' allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile».

11. All'[articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A pena di nullita' dell'elezione nessun candidato puo' essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato puo' essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o piu' circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali».

12. Al [primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le liste dei candidati nei collegi plurinominali» e le parole: «indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico,» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo della regione».

13. All'[articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, le parole: «della lista dei candidati presentata» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate».

14. All'[articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole da: «riduce al limite prescritto» fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»;

b) dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:

«6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarita' agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:

a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;

b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis».

15. All'[articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), primo periodo, le parole da: «alle coalizioni e alle liste non collegate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alle liste e ai relativi contrassegni»;

b) al numero 2), secondo periodo, le parole: «e sui manifesti» sono sostituite dalle seguenti: «e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, sui manifesti»;

c) al numero 4), le parole: «alla prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla prefettura del comune capoluogo di regione»;

d) al numero 5), primo periodo, le parole: «della prefettura capoluogo della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «della prefettura del comune capoluogo di regione» e le parole: «dei comuni della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei comuni inclusi nei collegi plurinominali».

16. All'[articolo 30, numero 4\), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, le parole: «liste dei candidati della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «liste dei candidati del collegio plurinominale».

17. All'[articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Sulle schede l'ordine delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel

collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza»;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio e' stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale».

18. Il [primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dal seguente:

«Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del collegio plurinominale. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni del collegio plurinominale, dove sono proposti, presentando la tessera elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, previa presentazione della tessera elettorale».

19. All'[articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, le parole: «sezione elettorale nella cui circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «sezione elettorale nel cui collegio plurinominale».

20. All'[articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».

21. Dopo l'[articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e' inserito il seguente:

«Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto e' nullo.

5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo del candidato capolista di altra lista, il voto e' nullo.

6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto».

22. All'[articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, nel terzo periodo, dopo le parole: «a cui e' stato attribuito il voto» sono aggiunte le seguenti: «e il cognome del candidato o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» e, nel quarto periodo, dopo le parole: «dei voti di ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: «i voti di lista» sono aggiunte le seguenti: «e i voti di preferenza».

23. All'[articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), dopo le parole: «dei voti di lista» sono inserite le seguenti: «e dei voti di preferenza»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «per le singole liste» sono inserite le seguenti: «e per i singoli candidati».

24. All'[articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:

«1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

5) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3)».

25. [L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dai seguenti:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

- 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
 - 2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
 - 3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
 - 4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
 - 5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
 - 6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
 - 7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
 - 8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.
2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.
3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.
5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.
6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.
7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.
- Art. 83-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:
- 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;
 - 2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominali, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominali alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;
 - 3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;
 - 4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;
 - 5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente

ciascuna lista, con le medesime modalita' stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.

2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

26. L'[articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente gia' utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.

3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parita' della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne da' immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonche' alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

27. All'[articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, la parola: «circoscrizioni» e' sostituita dalle seguenti: «collegi plurinominali» e la parola: «circoscrizione» e' sostituita dalle seguenti: «collegio plurinomiale».

28. All'[articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze»;

b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.

3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol con metodo proporzionale, il seggio e' attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».

29. La rubrica del [titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

30. All'[articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il numero 1) e' inserito il seguente:

«1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto»;

b) al primo comma, dopo il numero 2) e' inserito il seguente:

«2-bis) le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo»;

c) al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1»;

d) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato».

31. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «Ufficio centrale elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale circoscrizionale»;

b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

«L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;

c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi e' collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali e' collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonche' i seggi provvisoriamente assegnati con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio e' la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale »;

c) al secondo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3)».

32. Nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo l'articolo 93 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 93-bis. - 1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalita' di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista e' collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3 e' determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.

3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali e' fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o piu' liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli e' collegato. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli e' collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora piu' liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o piu' collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato puo' accettare la candidatura in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in piu' di un collegio uninominale o in piu' di una lista circoscrizionale e' nulla. E' nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal contrassegno di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate puo' essere indicato il solo cognome o puo' essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di

presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), e successive modificazioni.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'[articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53](#), e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.

7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.

8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-ter. - 1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.

2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.

3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.

Art. 93-quater. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
- c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
- d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.

5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre all'assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale

dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tale fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre ... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.

7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono: I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale».

33. La tabella A, allegata al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), è sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato 1 alla presente legge.

34. Le tabelle A-bis e A-ter, allegate al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all'Allegato 2 alla presente legge.

35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al [comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.

37. Alla [legge 27 dicembre 2001, n. 459](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della [legge 27 ottobre 1988, n. 470](#). Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'[articolo 1, comma 9, lettera b\), della legge 27 ottobre 1988, n. 470](#), con modalita' definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'Interno»;
- b) all'articolo 12:
- 1) al comma 3, le parole: «che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
 - 2) al comma 5, le parole: «, all'elettore che si presenti personalmente,» sono soppresse;
 - 3) al comma 7, le parole: «alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
- c) all'articolo 13, comma 1, le parole:
«residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3» sono sostituite dalle seguenti:
«ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge»;
- d) all'articolo 14, comma 2, le parole: «dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti:
«degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7»;
- e) l'articolo 19 e' abrogato;
- f) all'articolo 20:
- 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non e' ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonche' negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente legge»;
 - 2) al comma 2, le parole da: «in cui non vi sono» fino a: «all'articolo 19, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1-bis».
38. Sono abrogati l'articolo 1, comma 1, lettera g), e l'articolo 9 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104](#).

Art. 3

Ulteriori modifiche al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#)

1. Al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 42, primo comma, le parole: «, salva la possibilita' di assicurare un accesso separato alle donne» sono soppresse;
 - b) all'articolo 58, secondo comma, le parole: «inumidendone la parte gommata» sono soppresse;
 - c) all'articolo 67, primo comma, numero 2), le parole: «al Pretore del mandamento, il quale» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che»;
 - d) all'articolo 67, primo comma, numero 3), le parole: «al Pretore del mandamento» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta».

Art. 4

Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise e' costituita in un unico collegio plurinominali;
 - b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei piu' alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'[articolo 56 della Costituzione](#). La popolazione di ciascun collegio puo' scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
 - c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536](#), per l'elezione della Camera

dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) sulla base di quanto stabilito dall'[articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come sostituito dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o e' determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536](#), per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;

e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuita' territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio puo' essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536](#), e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia;

f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'[articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277](#), otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in piu' di una circoscrizione provinciale;

g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'[articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38](#).

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione e' chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro venticinque giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(articolo 2, comma 33)

« TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Sede dell'Ufficio
Circoscrizione centrale
circoscrizionale

- 1) Piemonte Torino
- 2) Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste Aosta
- 3) Lombardia Milano
- 4) Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento
- 5) Veneto Venezia
- 6) Friuli Venezia Giulia Trieste
- 7) Liguria Genova
- 8) Emilia-Romagna Bologna
- 9) Toscana Firenze
- 10) Umbria Perugia
- 11) Marche Ancona

- 12) Lazio Roma
- 13) Abruzzo L'Aquila
- 14) Molise Campobasso
- 15) Campania Napoli
- 16) Puglia Bari
- 17) Basilicata Potenza
- 18) Calabria Catanzaro
- 19) Sicilia Palermo
- 20) Sardegna Cagliari ».

Allegato 2
(articolo 2, comma 34)

« Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER
LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella A-ter
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI PLURINOMINALI

Parte di provvedimento in formato grafico
».

fonte: <http://www.normattiva.it/>

2. Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

27/9/2016

*** ATTO COMPLETO ***

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2015, n. 122

Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati. (15G00142)

(GU n.185 del 11-8-2015)

Vigente al: 26-8-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante "Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati";

Visto l'articolo 4, comma 1, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge 6 maggio 2015, n. 52, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla stessa legge 6 maggio 2015, n. 52;

Visto l'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della citata legge 6 maggio 2015, n. 52, che dispone che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la proposta presentata il 27 giugno 2015 dalla Commissione prevista dall'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 52 del 2015, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2015;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Collegi plurinominali

1. I collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati sono determinati secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al presente decreto legislativo.

27/9/2016

*** ATTO COMPLETO ***

Art. 2

Sezioni elettorali riguardanti piu' collegi plurinominali

1. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi plurinominali si intendono assegnate al collegio plurinominale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3

Collegi uninominali della circoscrizione
Trentino-Alto Adige/Südtirol

1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, della legge 6 maggio 2015, n. 52, i collegi uninominali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, e stabiliti in numero di otto, sono riportati nella Tabella B allegata al presente decreto legislativo.

Art. 4

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Boschi, Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Tabella A

Collegi plurinominali

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella B

Collegi uninominali Trentino-Alto Adige/Südtirol

Parte di provvedimento in formato grafico

3. [Tribunale di Messina ord. n. 69 del 17/24.2.2016](#)

N. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2016

Ordinanza del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Messina nel procedimento civile promosso da Palumbo Vincenzo ed altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno.

- Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Lista dei candidati - Attribuzione dei seggi - Soglia di sbarramento.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, lett. a), d) ed e); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 84, comma secondo, come sostituiti dall'art. 2, commi 25 e 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).
- Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Premio di maggioranza.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 1, lett. f); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma secondo, e 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, come modificati dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).
- Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Proclamazione degli eletti - Blocco misto delle liste e delle candidature - Impossibilita' per gli elettori di scelta diretta dei deputati.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 1, lett. g); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 18-bis, comma terzo, primo periodo, 19, comma primo, primo periodo, e 84, comma primo, come modificati dall'art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).
- Elezioni - Elezioni del Senato della Repubblica - Soglia di sbarramento in misura piu' elevata di quella prevista per la Camera dei deputati.
- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), artt. 16, comma 1, lett. b), come novellato dall'art. 4, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).
- Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Applicazione delle disposizioni concernenti l'elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016.
- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 35.

(GU n.14 del 6-4-2016)

TRIBUNALE DI MESSINA
Collegio per le cause in materia di diritti elettorali

Il Tribunale di Messina, Collegio per le cause in materia di diritti elettorali, composto dai magistrati:

- 1) dott. Giuseppe Minutoli, Presidente rel.;
- 2) dott. Antonino Orifici, Giudice;
- 3) dott. Giuseppe Bonfiglio, Giudice;

Esaminati gli atti della causa n. 6316/2015 R.G., sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c., avente ad oggetto "diritti di elettorato attivo e passivo", proposto da Palumbo Vincenzo, Magaudda Tommaso, Ugdulena Francesca, Magaudda Giuseppe, Cotroleo Girolamo, D'Uva Francesco, Gembillo Giuseppe Rocco, Magaudda Paolo Maria, Rao Giuseppe, Villarosa Alessio, Zafarana Valentina, rappresentati e difesi, per procura in calce al ricorso dagli avv. Vincenzo Palumbo, Tommaso Magaudda, Francesca Ugdulena, Giuseppe Magaudda, ricorrenti;

Contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, resistenti;

In esito all'udienza del 12 febbraio 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza:

1. Il thema decidendum.

Con ricorso proposto nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c., depositato in data 24 novembre 2015, i ricorrenti, premesso di essere cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, hanno chiesto a questo Tribunale di:

a) riconoscere e dichiarare il loro diritto soggettivo di elettorato, per partecipare personalmente, liberamente e direttamente, in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, con metodo democratico ed in condizioni di liberta' ed eguaglianza, alla vita politica della Nazione, nel legittimo esercizio della loro quota di sovranita' popolare, cosi' come previsto e garantito dagli artt. 1, 2, 3, 24, 48, 49, 51, 56, 71, 92, 111, 113, 117, 138 Cost. e dagli artt. 13 CEDU (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo), 3 Protocollo Cedu, entrambi ratificati in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) di riconoscere e dichiarare che l'applicazione della legge elettorale 6 maggio 2015, n. 52 ("disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati"), con riguardo alle norme via via citate nel ricorso (oltre che degli artt. 16 e 17 della legge n. 533/1993 in tema di elezioni del Senato), risulta gravemente lesiva dei loro diritti come sopra indicati, ponendosi in contrasto con le superiori disposizioni costituzionali;

c) conseguentemente, in via incidentale, ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza, e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dedotte, disporre la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Si e' costituita l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina per la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno, contestando in toto le domande avversarie.

2. Sulla riserva di collegialita'.

Ritiene il Collegio che la questione prospettata in giudizio (attinente in sostanza ai diritti politici connessi a quel particolare status della persona che inerisce alla qualita' di cittadino-elettore) rientri tra le ipotesi per le quali e' prescritta la composizione collegiale del tribunale, ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.: infatti, si tratta di causa nella quale "e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero" (co. 1, n. 1), a norma dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., secondo cui "Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio: (...) 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone; (...) 5) negli altri casi previsti dalla legge".

Del resto, lo stesso art. 70 prevede come necessario l'intervento del pubblico ministero anche "(...) 5) negli altri casi previsti dalla legge". E per questo aspetto, tenendo conto della normativa prevista per le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilita', decadenza e incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (art. 22. d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150) e di quella per le elezioni del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni), puo' ritenersi che sia un principio di sistema che il pubblico ministero debba intervenire nelle cause in materia di diritti elettorali, tanto piu' laddove - come nel caso in esame - si discuta dei sistemi attraverso i quali vengono formate le supreme assemblee rappresentative del potere legislativo nazionale e in cui e' di tutta evidenza l'esigenza di tutela dell'interesse pubblico sotteso.

Non potendo la procedura semplificata prevista dall'art. 702-bis c.p.c., quanto alla mera articolazione sommaria del rito, scelta dai ricorrenti, incidere sulla riserva di collegialità in esame, che opera sul piano della capacità e composizione del giudice, ne deriva dunque che la pronuncia sull'azione in esame compete al Collegio, nella formazione prevista dalle tabelle di quest'Ufficio per le cause in materia di diritti elettorali.

3. Sulla eccezione di inammissibilità dell'azione perché proposta al di fuori di una determinata consultazione elettorale.

3.1 - L'Avvocatura erariale ha eccepito preliminarmente che l'azione sarebbe inammissibile, in assenza di una condizione di attuale esistenza dell'attivato diritto di elettorato attivo, derivandone la carenza dell'interesse ad agire, non essendo state ancora indette le elezioni politiche e non ricorrendo una prossima competizione elettorale nella quale esercitare il diritto di voto che si intenderebbe leso dalle censurate norme di legge, le quali, peraltro, entreranno in vigore dal 1° luglio 2016. Ne deriverebbe l'irrelevanza delle dedotte questioni di legittimità costituzionale, per impossibilità di accesso diretto degli istanti alla Corte costituzionale con riferimento ad una legge non immediatamente applicabile neppure in astratto.

3.2 - A giudizio del Collegio, anche alla luce delle controdeduzioni svolte dai ricorrenti con la memoria autorizzata, va condiviso l'orientamento giurisprudenziale per il quale "l'espressione del voto - attraverso cui si manifestano la sovranità popolare e la stessa dignità dell'uomo - rappresenta l'oggetto di un diritto inviolabile e "permanente", il cui esercizio da parte dei cittadini può avvenire in qualunque momento e deve esplicarsi secondo modalità conformi alla Costituzione, sicché uno stato di incertezza al riguardo ne determina un pregiudizio concreto, come tale idoneo a giustificare la sussistenza, in capo ad essi, dell'interesse ad agire per ottenerne la rimozione in carenza di ulteriori rimedi, direttamente utilizzabili con analoga efficacia, per la tutela giurisdizionale di quel fondamentale diritto" (Cass. 17 maggio 2013, n. 12060).

Ora, se è vero che la superiore statuizione dei giudici di legittimità ha riguardato un ricorso proposto da un cittadino elettore in relazione ad elezioni per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica che si erano già svolte, e' altresì vero che gli stessi (espressamente riferendosi anche a future consultazioni elettorali) hanno significativamente evidenziato - con iter argomentativo che si condivide integralmente e che va applicato anche alla fattispecie in esame - che:

a) la (indagine sulla) meritevolezza dell'interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell'art. 100 c.p.c., (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall'art. 1322, comma 2, c.c.);

b) ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale, potendosi in verità avvicinare all'archetipo delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive), "è sufficiente l'esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l'attualità della lesione di un diritto (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966)";

c) "l'espressione del voto - attraverso la quale si manifestano la sovranità popolare (art. 1, comma 2, Cost.) e la stessa dignità dell'uomo - costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3, prof. 1 CEDU) e "permanente" dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato di incertezza al riguardo è fonte di un pregiudizio concreto e ciò è sufficiente per giustificare la meritevolezza dell'interesse ad agire";

d) infine, subordinare la proponibilità di azioni come

quella in esame (attinente, come detto, a diritti politici fondamentali della persona quale elettore, con riguardo al diritto di elettorato attivo) "al maturare di tempi indefiniti o al verificarsi di condizioni non previste dalla legge (come, ad esempio, la convocazione dei comizi elettorali) implicherebbe una lesione dei parametri costituzionali (art. 24, e art. 113, comma 2) della effettività e tempestività della tutela giurisdizionale".

Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 1 (pronunciando sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Suprema Corte remittente prima citata), ha statuito l'ammissibilità di una questione relativa a "normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l'incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante"; ha, quindi, aggiunto che "l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte - che «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 1996) - anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976)", essendo necessario tutelare "l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato".

3.3 - Ne' in contrario varrebbe invocare - come ha inteso fare l'Avvocatura dello Stato - la più recente Corte Cost. 15 giugno 2015, n. 110 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia) relativa a future consultazioni, giungendo a conclusioni diverse da Corte Cost. n. 1/2014, in applicazione degli stessi criteri ivi elaborati in tema di pregiudizialità e rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.

Infatti, nell'invocata pronuncia i giudici delle leggi espressamente hanno osservato come la questione sollevata con riferimento alla normativa per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo (oggetto di quel vaglio di legittimità) si differenzia per un profilo determinante - attinente al diverso regime del controllo giurisdizionale sulla relativa vicenda elettorale - da quella inerente le elezioni del Parlamento nazionale (decisa con la citata sentenza n. 1 del 2014), posto che:

a) nell'ipotesi delle elezioni per il Parlamento nazionale (caso deciso nel 2014), il controllo dei risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed è rimesso dall'art. 66 Cost. alle Camere di appartenenza degli eletti, «quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni» (sentenze n. 259/2009 e n. 113/1993): di conseguenza, il vulnus che si lamenta arrecato a un diritto fondamentale, quale è il diritto di voto, da una normativa elettorale che si sospetti costituzionalmente illegittima non potrebbe essere eliminato attraverso lo strumento del giudizio incidentale successivo;

b) al contrario, la legge che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (caso deciso nel 2015) non può ritenersi - come invece è stato affermato dalla legge elettorale per la Camera e il Senato - ricadente in quella «zona franca», sottratta al sindacato costituzionale, che questa Corte ha ritenuto di non poter tollerare, in nome dello stesso principio di costituzionalità: infatti, "le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle relative all'elezione del Parlamento nazionale, possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano".

3.4 - In conclusione, l'azione in esame, proposta da cittadini

elettori, titolari, quindi, del diritto di elettorato attivo (v. certificati elettorali prodotti) e, conseguentemente, legittimati ad agire secondo quanto prima evidenziato, e' ammissibile in astratto, dovendosi quindi passare alla verifica dei presupposti della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate dai ricorrenti.

4. Sulla rilevanza delle questioni prospettate.

Va premesso che, nell'ambito del giudizio preliminare di filtro affidato al giudice a quo per l'accesso alla giurisdizione della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, il requisito della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata esprime - come opportunamente osservato in dottrina - l'indissolubile suo legame con l'esercizio della funzione giurisdizionale, potendo il giudice delle leggi essere investito soltanto di questioni relative a norme legislative di cui il giudice a quo debba necessariamente fare applicazione ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente.

Cio' posto, il merito del presente giudizio, cosi' come delineato in ricorso, e' costituito dall'accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti, costituzionalmente tutelato, di esercitare l'elettorato attivo conformemente ai principi della Carta fondamentale e sovranazionale, con metodo democratico e in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, assertivamente pregiudicato dal nuovo sistema elettorale introdotto con la legge 6 maggio 2015, n. 52.

Sussiste, di conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimita' sollevate: infatti, la risoluzione delle stesse (ove venga riconosciuta anche la non manifesta infondatezza) e' con tutta evidenza strumentale e pregiudiziale alla verifica del petitum richiesto, coincidente con l'accertamento della portata del diritto di voto, ritenuta incerta a causa delle norme censurate.

Non osta a tale valutazione la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme di legge costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi" (Corte cost. n. 4/2000; Corte cost. n. 59/1957). Al riguardo, non puo' non richiamarsi quanto gia' statuito dal giudice di legittimita', secondo cui, premesso che "vi sono leggi che creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, in tali casi l'azione di accertamento puo' rappresentare l'unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela ugualmente efficace e diretta" (Cass. n. 12060/2013 cit.).

Va aggiunto che l'esistenza nel nostro ordinamento di un filtro per l'accesso alla Corte costituzionale (costituito dal giudizio di rilevanza della questione di costituzionalita' rispetto alla definizione di un giudizio comune) non puo' tradursi, a pena di incostituzionalita' della legge n. 87/1953, "in un ostacolo che precluda quell'accesso qualora si debba rimuovere un'effettiva e concreta lesione di valori costituzionali primari": ne consegue che "fallace sarebbe quindi l'obiezione (...) secondo cui l'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente, nella successiva fase del giudizio principale, con l'effetto di escludere l'incidentalita' del giudizio costituzionale. Infatti, il giudizio sulla rilevanza va fatto nel momento in cui il dubbio di costituzionalita' e' posto, dalla cui dimostrata fondatezza (per effetto della sentenza della Corte costituzionale) e' possibile avere solo una conferma e non certo una smentita della correttezza di quel giudizio sulla rilevanza".

Puo', quindi, concludersi sul punto che la proposta questione di legittimita' costituzionale non esaurisce la controversia di merito, che ha una portata piu' ampia, in quanto il petitum oggetto del giudizio principale e' costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto costituzionalmente tutelato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni da cui la

legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto; non v'e' neppure coincidenza (sul piano fattuale e giuridico) tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce il giudizio di merito, la quale ultima, accertata l'avvenuta lesione del diritto azionato, lo ripristina nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale (Cassa n. 12060/2013): infatti, la rimozione del pregiudizio lamentato dagli attoni, frutto di una (gia' avvenuta) modificazione della realta' giuridica, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, necessita di un'attivita' ulteriore, giuridica e materiale, ad opera del giudice di merito, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali (un'attivita' diversa e successiva rispetto all'eventuale accoglimento delle questioni di legittimita' costituzionale), indispensabile per accertare il contenuto del diritto dell'attore (in tal senso, v. in motivazione, Corte cost. n. 1/2014, cit., secondo cui le sollevate questioni di legittimita' costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalita' le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato).

Va poi ricordato che l'ammissibilita' dell'azione introdotta avanti al giudice ordinario non collide con la competenza riservata alle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), la quale non interferisce con la giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei diritti politici in particolare, che e' il giudice ordinario (Cass. n. 12060/2013).

5. I singoli motivi di ricorso. Il primo motivo: la violazione delle norme costituzionali in tema di formazione delle leggi.

5.1 - Affermata in via generale (per le superiori considerazioni) la sussistenza del requisito preliminare della rilevanza delle questioni prospettate (salva la concreta verifica per ciascuna di esse), occorre esaminare i singoli motivi di ricorso, per accertare l'ulteriore requisito previsto dall'art. 23, legge n. 87/1953 per l'accesso alla Corte costituzionale e, cioe', la non manifesta infondatezza dei motivi stessi, intesa quale delibazione (non della probabile incostituzionalita', ma) della mera esistenza del dubbio di costituzionalita' della norma impugnata, senza la possibilita' di una risoluzione della questione sul piano interpretativo.

Non puo' sottacersi in proposito che il giudice a quo non ha il compito di sindacare la legittimita' delle norme censurate, ma, appunto, di verificare che i rilievi sollevati non siano palesemente pretestuosi o del tutto privi di fondamento.

5.2 - Premesso che la violazione delle norme strumentali per il processo formativo della legge e' suscettibile di sindacato costituzionale (Corte cost. n. 3/1957; Corte cost. n. 9/1959), la prima questione sollevata concerne l'asserita violazione dell'art. 72, comma 1 e 4, Cost. (secondo cui la procedura normale - da adottare per le leggi elettorali - prevede che il disegno di legge sia esaminato in commissione e poi dalla Camera o dal Senato, che l'approva articolo per articolo), posto che il d.d.l. unificato A.C. 3-B-Bis e' stato approvato senza la preventiva votazione delle commissioni in sede referente e dopo che il governo aveva posto la questione di fiducia, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, sugli artt. 1, 2 e 4, con voto finale di fiducia il 4 maggio 2015, con unica votazione a scrutinio palese cumulativamente per tutti e tre gli articoli in questione.

Ritiene il Tribunale che la questione - certamente rilevante nel giudizio di merito - sia manifestamente infondata, non emergendo in atti elementi idonei ad introdurre dubbi di incostituzionalita'.

Infatti, dai documenti prodotti dai ricorrenti e legittimamente utilizzabili in questa sede processuale, anche alla luce delle contrarie eccezioni e deduzioni dell'Avvocatura erariale, non risulta dimostrata la dedotta violazione della procedura ordinaria prescritta per le leggi elettorali dall'art. 72 Cost., non emergendo per tabulas che, a seguito della proposizione dal parte del Governo della

questione di fiducia, sia stata omessa la votazione articolo per articolo, previo esame in commissione. Peraltro, gli ulteriori profili prospettati (come quelli inerenti il c.d. Lodo Lotti del 1980, attinente alle disposizioni regolamentari della Camera) non appaiono rilevanti per la questione in esame.

6. Il quarto e il quinto motivo: il vulnus ai principi della rappresentanza democratica: il premio di maggioranza, la mancanza di soglia minima per il ballottaggio, la clausola di sbarramento, i criteri di calcolo delle soglie.

6.1 - Per ragioni di coerenza sistematica nell'esposizione, e' opportuno esaminare a questo punto il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione degli artt. 1, comma 1 e 2; 3, comma 1 e 2; 48, comma 2; 49; 51, comm 1; 56, comma 1 Cost. e art. 3 protocollo CEDU ad opera delle norme denunciate (artt. 1, lett. f) legge n. 52/2015; 1, comma 2 e 83, comma 1, 2, 3, 4 e 5, d.p.r. n. 361/1957, come modificati dall'art. 2, comma 1 e 25, legge n. 52/2015), nella parte in cui - ledendo i principi della rappresentanza democratica, della sovranita' popolare, della pari dignita' e dell'eguale capacita' politica ed elettorale:

a) fanno scattare il premio di maggioranza (con attribuzione di 340 seggi alla Camera) alla lista che ha superato la soglia del 40% dei voti al primo turno di votazione ovvero, in mancanza, alla lista che abbia comunque vinto il ballottaggio tra le prime due liste del primo turno;

b) non prevedono alcuna soglia minima di votanti e di voti validi per accedere al ballottaggio;

c) escludono dall'attribuzione dei seggi le liste che non hanno superato la soglia del 3% dei voti validi;

d) computano nel calcolo delle predette soglie anche i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, pur se gli stessi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati al di fuori delle rispettive Regioni.

In particolare, i ricorrenti evidenziano tra l'altro che l'esigenza di assicurare la governabilita' non possa essere attuata a discapito del principio del pluralismo politico, essendo indispensabile perseguire un certo grado di ragionevolezza nei meccanismi legislativi che tramutino i voti in seggi, soprattutto laddove, come nella legge censurata, si utilizzino cumulativamente e non alternativamente gli strumenti del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento, le quali ultime escludono dalla rappresentativita' parlamentare larghe fasce di elettori, con effetti nefasti sulla liberta' ed eguaglianza del voto.

6.2 - Il Tribunale non ignora il dibattito, soprattutto dottrinale, seguito alle sentenze n. 1/2014 e n. 110/2015 della Consulta ed alla emanazione della legge qui sospettata di incostituzionalita', nel contesto del raggiungimento di quel necessario equilibrio tra l'obiettivo - costituzionalmente legittimo - di assicurare da un lato la stabilita' del governo del Paese e la rapidita' dei processi decisionali (v., in motivazione, Corte cost. n. 1/2014) e dall'altro i principi della rappresentativita', nella consapevolezza - evidenziata da illustri studiosi - che "rappresentativita' e governabilita' sono contenuti fondamentali del principio democratico e che vanno garantite e temperate non solo tramite la legge elettorale, ma nel contesto dell'intero sistema che caratterizza la forma dello Stato e di governo".

6.3 - Cio' posto, ed iniziando ad esaminare i plurimi e complessi profili dedotti con il motivo di ricorso in questione, e' noto che la piu' volte citata Corte cost. n. 1/2014 non ha ritenuto incostituzionale ex se la previsione di un premio di maggioranza, avendo invece censurato l'art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificata dalla legge n. 270/2005, solo in quanto non imponeva, ai fini dell'attribuzione del premio di maggioranza, il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti: in tal modo assegnando automaticamente un numero anche molto elevato di seggi ad una formazione che aveva conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi e realizzando di conseguenza un'illimitata compressione della rappresentativita' dell'assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le

assemblee parlamentari sono sedi esclusive della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Cost.).

In motivazione, i giudici delle leggi osservano come "l'Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, «la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria», posto che, peraltro, la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicita' della scelta legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996)". Ne' potrebbe ritenersi vulnerato da una legge elettorale maggioritaria il principio costituzionale di eguaglianza del voto, che "esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parita', in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961), ma «non si estende [...] al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore [...] che dipende [...] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961)".

In definitiva (avverte Corte cost. n. 1/2014) "il sistema elettorale (...) e' sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' quando risulti manifestamente irragionevole", soprattutto in presenza di un meccanismo premiale che, in astratto, potrebbe essere "foriero di una eccessiva sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si puo' verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilita' con il principio di eguaglianza del voto".

In tale contesto, appare necessario che venga affidato ai vaglio di costituzionalita' il giudizio "se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalita' di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi".

6.4 - Sulla base delle superiori premesse in diritto, occorre verificare se la normativa censurata (nella parte in cui fa scattare il premio di maggioranza, con attribuzione di 340 seggi alla Camera su 630 totali, alla lista che ha superato la soglia del 40% dei voti al primo turno di votazione ovvero, in mancanza, alla lista che abbia comunque vinto il ballottaggio tra le prime due liste del primo turno) possa sollevare un minimo dubbio di conformita' al principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.), che richiede che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (Corte cost. n. 43/1961).

Tenendo conto di quanto evidenziato prima in punto di diritto, non potrebbe dubitarsi in astratto (nel contesto del giudizio di non manifesta infondatezza) della conformita' alla Costituzione della previsione di un premio di maggioranza alla lista che ottenga la percentuale prescritta del 40% dei voti al primo turno: a giudizio del Tribunale, infatti, si tratta di una soglia che non appare irragionevole, nell'ambito della discrezionalita' politica del legislatore, perche' ne' esigua (e, quindi, potenzialmente idonea a falsare eccessivamente il rapporto tra voti e rappresentanza) ne' lontana dalla maggioranza assoluta (e, pertanto, difficilmente raggiungibile), si' da non rendere intollerabile la c.d. disproporzionalita' tra voti espressi e seggi attribuiti.

Tuttavia, anche alla luce del significativamente oscillante dibattito che la dottrina costituzionalistica sta sviluppando sul

tema, la circostanza che non venga previsto un necessario rapporto tra voti ottenuti rispetto non già ai voti validi, ma al complesso degli aventi diritto al voto (una sorta di quorum di votanti), unitamente al fatto che il premio di maggioranza operi anche in caso di ballottaggio (che andrebbe comunque considerato come nuova votazione tra due sole liste, diversa dalla precedente, nella quale è necessario che la lista vincente prenda almeno il 50,01% dei voti rispetto alla lista concorrente) e che vi sia la clausola di sbarramento al 3% (che verrà esaminata di qui a poco), fa sorgere il dubbio della non manifesta infondatezza della questione sollevata (certamente rilevante rispetto alla res iudicanda del giudizio di merito), nella misura in cui - quel premio di maggioranza, come acutamente osservato, in dottrina, finirebbe con il "liberare le decisioni della più forte minoranza da ogni controllo dell'elettorato". Senza dimenticare che, essendo nella riforma costituzionale solo la Camera espressione diretta della rappresentatività popolare, il principio maggioritario non può che essere adeguatamente contenuto.

6.5 - Quanto al profilo della clausola di sbarramento (essendo previsto che ciascuna lista superi almeno il 3% dei voti validi), osserva il Tribunale (condividendo quanto evidenziato in altra autorevole sede) che di per sé la sua previsione obbedisce a criteri aventi elevato tasso di discrezionalità ed opportunità politica, nel contesto dell'esigenza di tutelare la governabilità, evitando un'eccessiva frammentazione del voto (e delle opposizioni), e che la percentuale in questione non è né troppo bassa (si' da essere di fatto irrilevante) né eccessivamente elevata (tale, cioè, da penalizzare troppo il principio della eguaglianza del voto). Non a caso Corte cost. n. 193/2015 (in tema di legge regionale della Lombardia, che esclude le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento) ha affermato che la previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità.

Tuttavia, la sua previsione (che in ipotesi tende a privilegiare i partiti più forti, anche di opposizione) va valutata nell'ambito dell'intero sistema che delinea i criteri di selezione della rappresentanza politica alla Camera: ne consegue che, richiamando quanto prima affermato circa il premio di maggioranza (a sua volta tendente a sovra-rappresentare il partito con più voti) la questione di legittimità sollevata - certamente rilevante rispetto al giudizio di merito introdotto dai ricorrenti - non appare manifestamente infondata nella concatenazione delle motivazioni addotte.

6.6 - Il profilo di incostituzionalità prospettato con riguardo al calcolo delle predette soglie anche con i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, pur se gli stessi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati al di fuori delle rispettive Regioni, appare manifestamente infondato anche in relazione alla genericità delle motivazioni addotte.

7. Secondo motivo: la violazione del principio di sovranità popolare e del principio di rappresentatività, con surrettizia trasformazione della costituzione, al di fuori del meccanismo dell'art. 138 Cost.

Ritiene il Tribunale che sia manifestamente infondata la questione (dedotta con il secondo motivo di ricorso, qui esaminato) concernente l'asserita violazione degli artt. 1, comma 1 e 2, 117, comma 1, e 138 Cost., nonché dell'art. 3 Protocollo CEDU nel senso prospettato dai ricorrenti, secondo cui il complesso delle modifiche alla legislazione elettorale qui censurate (artt. 1, 2 e 4, legge n. 52/2015) e, quindi, il c.d. premio di maggioranza, consentirà alla lista vincente di concentrare nelle sue mani anche il potere di revisionare la Costituzione, trasformandola da rigida (secondo l'originario disegno dei costituenti) in uno strumento flessibile, a disposizione di qualsiasi partito che risulti occasionalmente maggioritario in Parlamento, pur essendo minoritario nel Paese: ciò in palese violazione dei principi di democraticità della Repubblica e di sovranità popolare espressi dalle norme costituzionali prima

indicate.

Infatti, la superiore argomentazione, per il vero, sembra provare troppo, potendosi applicare anche - a legislazione previgente - in caso di coalizioni che comunque raggiungano il quorum previsto dall'art. 138 Cost. (approvazione delle leggi di revisione della Costituzione e delle altre leggi costituzionali in doppia lettura e a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione); ed inoltre, non tiene conto del fatto che (anche a voler prescindere dalla considerazione che la Corte Costituzionale, nella citata sentenza n. 1/2014 non ha escluso per nulla - anzi, richiedendola - la possibilità di prevedere una soglia minima di consensi per far operare il meccanismo del premio di maggioranza) il principio di sovranità popolare ritenuto pregiudicato dalla norma censurata e' comunque fatto salvo dalla perdurante previsione della procedura di referendum confermativo, quale ulteriore garanzia del procedimento di revisione costituzionale.

8. Terzo motivo: il vulnus al principio della rappresentatività territoriale e del voto diretto.

Sostengono i ricorrenti che la nuova normativa (in particolare gli artt. 1, lett. a), d) ed e) della legge n. 52/2015; l'art. 83, comma 1-5, e 84, comma 2 e 4, d.p.r. n. 361/1957, come sostituiti rispettivamente dall'art. 2, comma 25 e 26, legge n. 52/2015), partendo (a differenza di quella pregressa) dalla distribuzione nazionale per approdare a quella circoscrizionale, dia rilevanza al comportamento degli elettori svincolato dal riferimento ad un ambito territoriale, in violazione del principio del voto diretto, con specifico riferimento all'art. 56, comma 1 e 4, Cost., che esprime la necessità che i deputati siano rappresentativi dell'elettorato del territorio nel quale gli elettori di riferimento sono chiamati a votare.

La normativa del 2015, prevede la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, suddivise in 100 collegi plurinominali (fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige) e, nel contesto di un complesso meccanismo di calcolo da parte dell'Ufficio centrale nazionale, nel caso in cui una lista abbia esaurito in una circoscrizione il numero dei candidati potenzialmente eleggibili, i seggi spettanti a quella circoscrizione "carente" vengono trasferiti ad altra circoscrizione in cui vi siano candidati "eccedentari", eleggibili in virtù del trasferimento di seggi.

La questione prospettata, pur nella complessità tecnica del meccanismo elettorale, appare non manifestamente infondata (oltre che certamente rilevante al fine di accertare l'ambito del diritto di elettorato attivo dei ricorrenti), poiché, pur trattandosi di scelte di politica legislativa che, se non palesemente irragionevoli, non possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità, intercetta il dubbio che venga leso il criterio di rappresentatività territoriale che l'art. 56 Cost. (pur senza prevedere l'elezione a base regionale ex art. 57 per il Senato) delinea con riguardo al rapporto tra i seggi da distribuire e la popolazione di ogni circoscrizione. In effetti, la farraginosità della normativa censurata (ampiamente esposta nel ricorso), che sembra consentire, ad esempio, la traslazione dei voti utili per l'elezione da una circoscrizione (che risulti carente di candidati) ad un'altra (che risulti eccedentaria), ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 52/2015, rende, allora, necessario l'invocato sindacato di costituzionalità, al fine di verificare se la scelta legislativa collida con il principio di rappresentatività e responsabilità dell'eletto rispetto agli elettori che lo hanno espresso.

9. Sesto motivo: impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati.

I ricorrenti censurano gli artt. 1, lett. g), legge n. 52/2015, 18-bis, comma 3, primo periodo, d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge n. 52/2015, art. 19, comma 1, primo periodo, d.p.r. n. 361/1957, sostituito dall'art. 2, comma 11, legge n. 52/2015, 84, comma 1, d.p.r. n. 361/1957, modificato dall'art. 2, comma 26, legge n. 52/2015, in quanto, prevedendo il c.d. blocco misto delle liste e delle candidature, la composizione delle stesse liste (un candidato bloccato e gli altri liberi), la

possibilita' per un candidato di essere in piu' liste in un massimo di dieci collegi plurinominali diversi, la scelta dei candidati eletti, partendo dal primo (il capolista bloccato) e poi proseguendo con gli altri, in ragioni dei voti ottenuti, essi violerebbero gli artt. 1, comma 1 e 2; 2; 48, comma 2; 51, comma 1; 56, comma 1 e 4 Cost.: cio' in quanto con tale sistema la grande maggioranza dei deputati (almeno i 100 capolista del partito risultato maggioritario e tutti i 278 deputati dei partiti minoritari) verrebbe automaticamente eletta senza essere passata attraverso il vaglio preferenziale degli elettori, ai quali resterebbe certamente la delusione di vedere che anche molti dei capolista, magari localmente apprezzati, finirebbero per trasmigrare altrove, lasciando il posto a primi dei non eletti, graditi solo al capolista rinunziante o al leader del suo partito. Peraltro, i capolista possono candidarsi in dieci collegi, cosi' realizzando un'insopportabile disparita' di trattamento rispetto agli altri.

Cio' premesso, alla luce delle eccezioni dell'Avvocatura dello Stato, va ricordato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle norme della legge elettorale precedente (art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonche' art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993), in quanto le liste bloccate ivi previste, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza al fine di determinare l'elezione, ma solo di scegliere una lista di partito, cui era rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, avrebbero reso il voto sostanzialmente "indiretto", e, quindi, ne' libero, ne' personale, in violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost.: in tal modo, essendo "un voto per la scelta della lista", quelle norme "escludono ogni facolta' dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che e' sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell'elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che - in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si e' rilevato - contiene un numero assai elevato di candidati, che puo' corrispondere all'intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall'elettore stesso. Una simile disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che e' totalmente rimessa ai partiti". Cio' in quanto "il cittadino e' chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni piu' popolose) di candidati, che difficilmente conosce" (...) individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell'ordine di presentazione, si' che anche l'aspettativa relativa all'elezione in riferimento allo stesso ordine di lista puo' essere delusa, tenuto conto della possibilita' di candidature multiple e della facolta' dell'eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito."

Tenuto conto di tali principi (avendo in sostanza il Giudice delle leggi censurato la scelta bloccata della totalita' degli eletti), occorre verificare se le nuove norme abbiano rispettato il dictum della Corte ovvero se sussistano dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' prospettata.

Cio' posto, osserva il Tribunale che la legge censurata - nell'ambito dei cento collegi previsti sul territorio nazionale - prevede da un lato liste bloccate solo per una parte dei seggi (i 100 capolista) e dall'altro circoscrizioni elettorali relativamente piccole, introducendo, come e' stato notato, un sistema misto, in parte blindato ed in parte preferenziale. Di per se', quindi, le norme potrebbero considerarsi coerenti con le indicazioni della Corte costituzionale. Tuttavia, in ambiti connotati da un'ampia discrezionalita' legislativa, quale quello in esame, la stessa ha avuto modo di sottolineare la necessita' di «operare il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti tenendo conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (ancora C.

Cost. n. 1/2014, nonché n. 1130/1988).

Pertanto, (e questo rileva ai fini del giudizio di non manifesta infondatezza), residua il dubbio - manifestato in dottrina e che questo Tribunale condivide - che possa concretamente realizzarsi per le forze di opposizione (rectius: minoritarie) un effetto distorsivo dovuto alla rappresentanza parlamentare largamente dominata da capilista bloccati, pur se con il correttivo della multicandidatura, ma con possibilità che il voto in tali casi sia sostanzialmente "indiretto", e, quindi, ne' libero, ne' personale, in violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost.

Sotto tale profilo, la questione sollevata - certamente rilevante per il giudizio di merito - merita di essere sottoposta al sindacato del giudice delle leggi.

10. Settimo motivo: violazione del diritto di elettorato passivo ed attivo per possibile sforamento del plenum della Camera dei deputati.

I ricorrenti deducono che l'art. 83, comma 3, d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 25, legge n. 52/2015, e' in contrasto con l'art. 56, comma 2, Cost. (oltreche' con gli artt. 3 e 51, comma 1, Cost.), nella parte in cui consente - per il meccanismo descritto in ricorso - la possibilità di proclamare eletti un numero di deputati superiore a quello di 630 costituzionalmente previsto e cioè da 631 a 639, per effetto della mancata precisazione che i seggi già assegnati con diverso sistema nelle regioni della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige non vanno computati nei seggi da assegnare alle minoranze.

Il motivo e' manifestamente infondato, poiche' - al di là di eventuali imprecisioni della norma - il comma 6 dello stesso articolo (nonche' l'art. 92, comma 1-bis) si preoccupa di chiarire che i voti espressi in quelle due regioni non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale: sicche' e' tutto da dimostrare che sia possibile eleggere un numero di deputati superiore al tetto prescritto dalla Costituzione.

Ad abundantiam, va rilevato come l'asserita illegittimità costituzionale del novellato art. 83, comma 3, possa, invero, essere risolta in via ermeneutica, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, ossia assumendo che proprio il secondo comma dell'art. 56 Cost. valga ad escludere che si possa superare per effetto della legge elettorale il numero di componenti della Camera dei deputati fissato nella Carta costituzionale.

Ne consegue come, seguendo tale impostazione, la normativa vada interpretata ritenendo che in caso di elezione nei collegi di tali due regioni di deputati di liste diverse da quella premiata, questi siano da computare in riduzione ulteriore della quota di seggi da ripartire tra le liste minoritarie nazionali.

11. Ottavo motivo: indizione di un secondo turno di ballottaggio anche quando la lista maggioritaria, pur non superando la soglia del 40% dei voti validi, abbia comunque conseguito almeno 340 seggi.

Con il motivo in esame i ricorrenti paventano la violazione da parte dell'art. 83, comma 1, n. 7, d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 25, legge n. 52/2015, degli artt. 3, 51, comma 1 Cost., nella parte in cui prevede comunque il ballottaggio se nessuna lista ha ottenuto al primo turno il 40% dei voti validi, pur se la stessa abbia già ottenuto n. 340 seggi.

Premesso che gli stessi ricorrenti evidenziano che si tratterebbe comunque di un caso limite, la questione sollevata appare manifestamente infondata, poiche', proprio partendo dall'invocata Corte cost. n. 1/2014, la previsione di un premio di maggioranza alla sola lista che al primo turno ottenga almeno il 40% dei voti (dovendosi in caso contrario procedersi al ballottaggio) costituisce una scelta politica del legislatore per nulla irragionevole, rispetto alla quale l'eventualità paventata in ricorso non appare inficiare i principi costituzionali che si intendono tutelare.

Peraltro, la piena conformità al principio stabilito dal giudicato costituzionale e' da rinvenire nella stessa ratio dello svolgimento del secondo turno per il premio di maggioranza. Avendo l'elettorato scelto al primo turno il proprio rappresentante, il secondo turno svolge in concreto la funzione di coagulare il consenso elettorale su una precisa indicazione di governo, realizzando la massima estrinsecazione del diritto di elettorato passivo.

12. Nono motivo: il vulnus alle prerogative del Presidente della Repubblica.

I ricorrenti deducono che l'art. 14-bis, d.p.r. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 8, legge n. 52/2015, violi l'art. 92, comma 2, Cost. e il loro diritto a partecipare alla vita politica della Repubblica in un sistema di democrazia parlamentare, laddove prevede che "contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica (...)" a cura di persona munita di "mandato da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato": in tal modo verrebbero lese le prerogative del Capo dello Stato, posto che il leader di quello che sarà il primo partito assommera' in se' il potere di nominare la maggior parte dei deputati e, contemporaneamente, di godere di una impropria investitura popolare quale capo del Governo, senza che il Presidente della Repubblica possa disattendere la proposta, a pena di una crisi istituzionale, comportando la novella una surrettizia trasformazione della Repubblica da "parlamentare" a "presidenziale".

Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, a tacer d'altro (ricordando le prassi invalse nella c.d. Prima e Seconda Repubblica), l'inciso (contenuto nella norma contestata) secondo cui "restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92, comma 2, Cost. del Capo dello Stato" costituisce un presidio formale di tutela dei poteri della più alta carica dello Stato, come peraltro affermato espressamente da Cass. n. 12060/2013 in merito ad analoga censura sollevata in quella sede, sicché nessun vincolo (diverso da quelli consolidatisi nella prassi costituzionale) potrebbe derivare dalla indicazione del capo della forza politica di maggioranza.

13. Decimo motivo: violazione del diritto di associarsi liberamente in partiti e per accedere in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive.

Il motivo in esame attiene all'asserita violazione degli artt. 3, 49 e 51, comma 1, Cost. ad opera dell'art. 18-bis d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, lett. b), e comma 36, legge n. 52/2015, nella parte in cui vengono introdotte forme di ostacolo alla nascita e all'affermarsi di nuove forme politiche, attraverso sbarramenti alla presentazione delle liste in sede circoscrizionale ovvero in collegi plurinominali (numero di firme tra 1.500 e 2.000 elettori), che, invece, per irragionevole privilegio, non si applicheranno non solo ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi (secondo la normativa in vigore sino al 30 giugno 2016) ma anche, per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014, oltre che ai partiti rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni.

In sostanza, secondo la prospettazione dei ricorrenti, il privilegio (dell'esclusione della necessità delle firme) se da un lato penalizzerebbe in maniera eccessiva le nuove formazioni politiche (costrette a raccogliere un numero ritenuto alto di sottoscrizioni), dall'altro viene esteso irragionevolmente:

a) anche a soggetti politici già presenti nella legislatura, sulla base di una data (1° gennaio 2014) del tutto arbitraria;

b) ad alcune soltanto delle minoranze linguistiche del Paese (Val d'Aosta e Trentino Alto Adige) escludendo la più grande minoranza presente in Italia, quella sarda, riconosciuta dall'art. 2, legge n. 482/1999).

La questione appare manifestamente infondata, dovendosi condividere le eccezioni dell'Avvocatura dello Stato.

Infatti, per ciò che concerne il primo profilo, la scelta del legislatore di chiedere alle nuove formazioni politiche di dimostrare un minimo di consenso popolare rispetto a chi è già passato attraverso il vaglio delle elezioni non appare per nulla irragionevole, restando affidata alla discrezionalità dello stesso

legislatore anche l'individuazione di un discrimine temporale.

Quanto al secondo profilo (quello delle minoranze), la questione non appare rilevante nel giudizio in questione, promosso da cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Messina, ed a tacere di ogni questione relativa alla particolare rilevanza e tutela che le minoranze linguistiche delle regioni Val d'Aosta e Trentino Alto Adige (e provincia di Bolzano) risultano avere nei rispettivi Statuti speciali rispetto alle altre regioni aventi medesimo regime di specialita' (come lo stesso Friuli o la minoranza albanese in Sicilia o Calabria e così via).

14. Undicesimo motivo: violazione del diritto dei ricorrenti di agire in giudizio per la tutela dei loro diritti in materia di atti preliminari e successivi alle elezioni politiche.

Con il motivo in esame i ricorrenti lamentano l'asserita violazione degli artt. 3, 24, 49, 51, 111, comma 1 e 2, 113, comma 1 e 2, Cost. e 13 CEDU ad opera della mancata attuazione, con il c.d. codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010) della delega prevista dall'art. 44, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, per quanto concerne il contenzioso elettorale nazionale: ne deriverebbe che una lista esclusa dalla competizione elettorale non avrebbe possibilità di ricorrere in giudizio, dovendosi accontentare di esperire le inutili procedure presso le commissioni elettorali, che sono organi essenzialmente amministrativi.

La questione è manifestamente infondata, poiché, anche a tacere del fatto che involge la previsione della c.d. autodichia prevista dall'art. 66 Cost., rientra nella discrezionalità del potere legislativo prevedere forme ulteriori e diverse di tutela, senza che ne derivi, a legislazione invariata, un inammissibile vuoto di tutela (Cass. ord. 15 febbraio 2013, n. 3731, secondo cui "le sopravvenute disposizioni del codice del processo amministrativo (emanato con d.lgs. n. 104 del 2010) in tema di contenzioso sulle operazioni elettorali, ed in particolare gli artt. 126 e 129 del cit. codice che, rispettivamente, fissano la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia e disciplinano la tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori, lungi dall'implicare l'attrazione nell'ambito della suaccennata giurisdizione di controversie attinenti alla fase preparatoria delle elezioni politiche nazionali, confermano come il legislatore abbia inteso escludere da quell'ambito simili controversie; infatti, le citate disposizioni sono state emanate dal Governo in attuazione della legge n. 69 del 2009, art. 44, con cui al medesimo Governo, delegato a provvedere al riordino del processo amministrativo sul contenzioso elettorale, era stata data espressamente la facoltà d'introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti gli atti del procedimento preparatorio per l'elezione delle due Camere del Parlamento; delega, tuttavia, non esercitata su questo punto, avendo il Governo deciso di disciplinare solo il contenzioso elettorale riguardante le consultazioni amministrative, quelle regionali e quelle europee, ed avendo invece, quanto alle elezioni politiche nazionali, espressamente motivato nella relazione accompagnatoria al decreto delegato la propria scelta di non innovare la situazione preesistente, tenuto conto dei vincoli temporali posti dal citato art. 61 Cost.; a questa scelta non è verosimilmente estranea neppure la considerazione che, pur se nella veste formale di organo amministrativo, l'Ufficio elettorale centrale, per la sua stessa composizione e per la sua collocazione, sul piano sostanziale offre un livello di tutela per molti versi già equiparabile, nell'ambito della fase preparatoria delle elezioni, a quello di una vera e propria tutela giurisdizionale").

15. Dodicesimo motivo: irragionevolezza delle soglie di accesso al Senato.

Ancora, i ricorrenti censurano la previsione delle soglie di sbarramento previste in misura più elevata per elezioni del Senato rispetto a quelle della Camera dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 533/1993, novellato dall'art. 4, comma 7, legge n. 207/2005 e dall'art. 17, in base ai quali, in ciascun ambito regionale, per poter accedere alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste debbono raggiungere almeno il 20% dei voti validi; le singole liste

facenti parte delle stesse coalizioni debbono conseguire almeno il 3% dei voti validi, mentre le liste non coalizzate devono conseguire almeno l'8% dei voti validi. Cio' premesso, essi sostengono che le superiori previsioni appaiono irragionevolmente diverse rispetto alla Camera dei deputati, pregiudicando l'obiettivo della governabilita', per la possibilita' del raggiungimento di maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, in tal modo ponendosi in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, comma 2, 49 e 51 Cost. e rendendo comunque piu' difficile l'elezione al Senato, con irragionevole compressione del diritto di elettorato passivo.

La questione appare non manifestamente infondata.

Gia' la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 (che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l'Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione) ha osservato che, nonostante rientri nella discrezionalita' delle scelte politiche riservate al legislatore ordinario differenziare i sistemi elettorali dei due rami del Parlamento, essa ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente i principi di proporzionalita' e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

E' cio' che puo' sospettarsi nel caso in esame, nella misura in cui la palese diversita' di sistema elettorale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, "rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato" (in motivazione la predetta sentenza) e, in definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilita' della maggioranza parlamentare e del governo.

16. Tredicesimo motivo: irragionevole applicazione della nuova normativa elettorale per la Camera a Costituzione vigente per il Senato.

I ricorrenti, per ultimo, si dolgono che l'art. 2, comma 35, legge n. 52/2015 (secondo cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016) si ponga in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, comma 1, 49, 51, comma 1, 56, comma 1 Cost., nella misura in cui, in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilita', per la coesistenza di due diverse maggioranze. La dedotta incostituzionalita' discenderebbe dalla mancata previsione del differimento dell'entrata in vigore della legge n. 52/2015 al momento in cui verra' attuata la riforma costituzionale indicata.

Anche tale questione (che pur involge scelte di carattere politico rientranti nella responsabilita' del legislatore che sfuggono al sindacato di costituzionalita', non apparendo irragionevoli due sistemi elettorali parzialmente diversi per rami del Parlamento che hanno differenti composizioni e caratteristiche, pur nell'attuale sistema di bicameralismo perfetto), non e' manifestamente infondata, essendo anche rilevante per la decisione del presente giudizio, tenuto conto delle osservazioni svolte con riguardo al dodicesimo motivo.

17. Conclusioni.

In conclusione, ritenute manifestamente infondate le questioni prospettate ai motivi nn. 1, 2, 7, 8, 9, 10 ed 11, sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalita' sollevate nel giudizio, tutte incidenti sulle modalita' di esercizio

della sovranità popolare, aventi ad oggetto:

1. gli artt. 1, lett. a), d) ed e) della legge n. 52/2015; l'art. 83, comma 1-5, e 84, comma 2 e 4, d.p.r. n. 361/1957, come sostituiti rispettivamente dall'art. 2, comma 25 e 26, legge n. 52/2015, per violazione dell'art. 56, comma 1 e 4, Cost.

2. gli artt. 1, lett. f) legge n. 52/2015; 1, comma 2 e 83, comma 1, 2, 3, 4 e 5, d.p.r. n. 361/1957, come modificati dall'art. 2, comma 1 e 25, legge n. 52/2015), per violazione degli artt. 1, comma 1 e 2; 3, comma 1 e 2; 48, comma 2; 49; 51, comma 1; 56, comma 1 Cost. e art. 3 protocollo CEDU;

3. gli artt. 1, lett. g), legge n. 52/2015, 18-bis, comma 3, primo periodo d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c), legge n. 52/2015, art. 19, comma 1, primo periodo d.p.r. n. 361/1957, sostituito dall'art. 2, comma 11, legge n. 52/2015, 84, comma 1, d.p.r. n. 361/1957, modificato dall'art. 2, comma 26 legge n. 52/2015, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 2; 2; 48, comma 2; 51, comma 1; 56, comma 1 e 4 Cost.

4. gli artt. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 533/1993, novellato dall'art. 4, comma 7, legge n. 207/2005 e dall'art. 17, per violazione degli artt. 1, 3, 48, comma 2, 49 e 51 Cost.

5. l'art. 2, comma 35, legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 1, 3, 48, comma 1, 49, 51, comma 1, 56, comma 1 Cost.

Non si ravvisa l'esigenza di pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza su quotidiani nazionali, come richiesto dai ricorrenti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Messina, pronunciando sul ricorso ex art. 702-bis c.p.c. iscritto al n. 6316/2015 R.G.;

1. Dichiaro rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dai ricorrenti, aventi ad oggetto:

a) gli artt. 1, lett. a), d) ed e) della legge n. 52/2015; l'art. 83, comma 1-5, e 84, comma 2 e 4, d.p.r. n. 361/1957, come sostituiti rispettivamente dall'art. 2, comma 25 e 26, legge n. 52/2015, in relazione all'art. 56, comma 1 e 4, Cost.

b) gli artt. 1, lett. f), legge n. 52/2015; 1, comma 2 e 83, comma 1, 2, 3, 4 e 5, d.p.r. n. 361/1957, come modificati dall'art. 2, comma 1 e 25, legge n. 52/2015), in relazione agli artt. 1, comma 1 e 2; 3, comma 1 e 2; 48, comma 2; 49; 51, comma 1; 56, comma 1 Cost. e art. 3 protocollo CEDU;

c) gli artt. 1, lett. g) legge n. 52/2015, 18-bis, comma 3, primo periodo, d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 10, lett. c) legge n. 52/2015, art. 19, comma 1, primo periodo d.p.r. n. 361/1957, sostituito dall'art. 2, comma 11, legge n. 52/2015, 84, comma 1, d.p.r. n. 361/1957, modificato dall'art. 2, comma 26, legge n. 52/2015, in relazione agli artt. 1, comma 1 e 2; 2; 48, comma 2; 51, comma 1; 56, comma 1 e 4 Cost.;

d) gli artt. 16, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 533/1993, novellato dall'art. 4, comma 7, legge n. 207/2005 e dall'art. 17, in relazione agli artt. 1, 3, 48, comma 2, 49 e 51 Cost.

e) l'art. 2, comma 35, legge n. 52/2015 in relazione agli artt. 1, 3, 48, comma 1, 49, 51, comma 1, 56, comma 1 Cost.;

2. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

3. Sospende il giudizio in corso;

4. Manda alla cancelleria:

a) di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

b) di notificare la medesima ordinanza alle parti del presente giudizio, compreso il Pubblico Ministero;

c) di trasmettere gli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni, alla Corte Costituzionale.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del

Tribunale, collegio per le cause elettorali, in data 17 febbraio 2016.

Il Presidente est.: Giuseppe Minutoli

fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it/>

4. [Tribunale di Torino ord. n. 163 del 05/07/2016](#)

N. 163 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2016

Ordinanza del 5 luglio 2016 del Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Ciotti Luigi Pio e altri contro Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno.

Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "Italicum") - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Ripartizione proporzionale ed assegnazione dei seggi tra le restanti liste.

- Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f) e 2, comma 25, [sostitutivo dell'] art. 83, in relazione al novellato comma 5], del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)].

Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. "Italicum") - Previsione per il deputato eletto in piu' collegi plurinominali dell'obbligo di dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinomiale prescelto e, in caso di mancata opzione, previsione del sorteggio.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 85, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).

(GU n.30 del 27-7-2016)

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Prima Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 27796/2015 promossa da:
Ciotti Luigi Pio, codice fiscale CTPLG45P10G642I, con l'Avv. Lamacchia Roberto;
D'Orsi Angelo, codice fiscale DRSNGL47A01G834Z, con l'Avv. Lenti Ennio;
Novelli Diego, codice fiscale NVLDGI31E22L219D, con l'Avv. Lenti Ennio;
Alfonzi Daniela, codice fiscale LFNDNL57B46L219K, con l'Avv. Lenti Ennio;
Caputo Antonio, codice fiscale CPTNTN49R12E033R, con l'Avv. Lenti Ennio;
Bruzzone Emanuele, codice fiscale BRZMNL48T10A479X, con l'Avv. Lenti Ennio;
Naggi Giovanni Pietro Enrico, codice fiscale NGGGNN41D28L219A, con l'Avv. Lenti Ennio;
Ortona Guido, codice fiscale RTNGDU47C16L750V, con l'Avv. Lenti Ennio;
Dogliani Mario, codice fiscale DGLMRA46L06L219F, con l'Avv. Lenti Ennio;
Cottino Gastone, codice fiscale CTTGTN25B08L219I, con l'Avv. Lenti Ennio;
Pallante Francesco, codice fiscale PLLFNC72E07L219Y, con l'Avv. Lenti Ennio;
Pepino Livio, codice fiscale PPNLVI44T12B720R, con l'Avv. Lenti Ennio;
Revelli Marco, codice fiscale RVLARC47T03D205J, con l'Avv. Lenti Ennio;

Dadone Fabiana, codice fiscale DDNFBN84B52D205Y, con l'Avv. Lenti Ennio;
 Brunazzi Marco, codice fiscale BRNMRC42A26L219W, con l'Avv. Lenti Ennio;
 Algostino Alessandra, codice fiscale LGSLSN70T69L219Y, con l'Avv. Lenti Ennio;
 Di Giovine Alfonso, codice fiscale DGVLSN543A15E716G, con l'Avv. Lenti Ennio,
 attore

contro Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, C.F., con l'Avv. Avvocatura dello Stato Torino, Ministro dell'interno pro-tempore, C.F., con l'Avv. Avvocatura dello Stato Torino, convenuto.

Il Giudice dott. Maria Cristina Contini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23 marzo 2016, ha pronunciato la seguente ordinanza:

In fatto

I ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino, nelle forme di cui agli articoli 702-bis e ss. c.p.c., il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore e il Ministro dell'interno pro-tempore chiedendo che venga accertato il diritto di «votare conformemente alla Costituzione» lamentando la lesione di tale diritto ad opera di specifiche norme della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 (il c.d. Italicum) che hanno sostituito o modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957 e le residue norme della legge elettorale n. 270/2005 che aveva modificato il Testo Unico per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993.

Hanno precisato di essere tutti cittadini italiani iscritti alle liste elettorali e quindi legittimati a far valere il diritto allo svolgimento di un procedimento elettorale regolare tale intendendosi quello che rispetta i diritti garantiti dalla Costituzione e in particolare il diritto di voto definito dall'art. 48 secondo comma a mente del quale «il voto e' personale ed eguale, libero e segreto».

In ordine alla possibilita' di introdurre la domanda di accertamento di cui sopra nelle forme del rito sommario hanno specificato che oggetto della domanda era soltanto l'accertamento della violazione del loro diritto di votare secondo i dettami della Costituzione qualora si fosse andati al voto con applicazione delle disposizioni sospettate di illegittimita' costituzionale.

Non e' stata invece proposta alcuna domanda inerente lo «status» di elettore di ciascuno dei ricorrenti, con conseguente sussidiarieta' dell'azione cosi' presentata ex art. 50-ter c.p.c., la cui decisione era attribuita in via generale al Tribunale in composizione monocratica per la quale era possibile adottare il rito sommario.

Sempre in via preliminare i ricorrenti hanno argomentato in ordine alla sussistenza del loro attuale interesse ad agire tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma I lettera c) della legge n. 52/2015 che dispone: «la Camera dei deputati e' eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016» evidenziando che la legge e' stata promulgata ed e' entrata in vigore e, inoltre, con la promulgazione del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122, la legge ha avuto parziale attuazione, con la suddivisione dell'Italia in circoscrizioni e collegi.

In forza dell'art. 2, comma 36 della legge n. 52/2016, le disposizioni ritenute lesive del proprio diritto di voto avrebbero trovato applicazione in occasione delle «prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

Dunque i ricorrenti evidenziano che le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento saranno regolate da tali disposizioni e che sussiste il loro interesse attuale a vederne accertata la contrarieta' a Costituzione, prima ancora che vengano indette elezioni dato che la semplice entrata in vigore del testo di legge contestato comportava di per se' la lesione del diritto di voto.

Indicate specificamente le norme di legge e i parametri

costituzionali ritenuti violati hanno concluso in via preliminare per l'accertamento della violazione del loro diritto di voto, previa rimessione delle questioni così sollevate alla Corte costituzionale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno si sono costituiti concludendo per l'infondatezza del ricorso.

Hanno eccepito la carenza di interesse ad agire ex art. 100 codice di procedura civile in quanto la nuova legge elettorale non era ancora entrata in vigore, essendo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016 e non potendosi, pertanto postulare che una norma di legge non entrata in vigore possa ledere un diritto.

Nel merito hanno eccepito che tutte le censure di costituzionalità erano manifestamente infondate, posto che, in estrema sintesi la nuova legge elettorale per l'elezione della Camera di deputati:

- Realizza l'obiettivo (costituzionalmente rilevante) della governabilità ed efficienza decisionale con riduzione del numero delle formazioni politiche in Parlamento (con la soglia di accesso al 3% e con l'attribuzione di un premio di maggioranza alla sola lista e non alle coalizioni);

- La legge n. 52/2016 è in stretta correlazione con la modifica del bicameralismo perfetto ed ha lo scopo di evitare il rischio di differenti maggioranze nei due rami del Parlamento.

Sentite le parti all'udienza del 23 marzo 2016 il Giudice si è riservato di provvedere.

In diritto

La corretta instaurazione del giudizio nelle forme di cui agli artt. 702-bis e ss. codice di procedura civile e la sua decidibilità da parte del Tribunale in composizione monocratica, ex art. 50-ter c.p.c..

I ricorrenti hanno esposto chiaramente di voler proporre un'azione finalizzata all'accertamento della portata del loro diritto di voto, ritenuta incerta e comunque soggetta a limitazioni a causa delle disposizioni introdotte con la legge n. 52/2016 e di volerne ottenere la riespansione quantomeno con la reviviscenza delle disposizioni vigenti a seguito dalla emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014.

È chiaramente esposto nel ricorso introduttivo che i ricorrenti intendono proporre la medesima azione di accertamento proposta nel procedimento nel corso del quale erano state sollevate dalla Corte di cassazione, con ordinanza 17 maggio 2013, le questioni di legittimità costituzionale che avevano portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014 con cui era stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 83, comma 1, n. 5 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, dell'art. 17, commi 2 e 4 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica) e degli articoli 4, comma 2 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'art. 14 comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Le norme adottate dal legislatore dopo tale declaratoria di incostituzionalità, con la legge n. 52/2016 non vengono ritenute lesive, invece, dello status di elettore di cui ciascuno dei ricorrenti si afferma titolare e che non ritengono in sé violato dalle disposizioni contenute nella legge in questione che, invece, viene ritenuta pregiudizievole del pieno esercizio del diritto di voto.

Non trattandosi quindi di azione avente ad oggetto l'accertamento della esistenza, inesistenza o di limiti alle prerogative che discendono dallo status di elettore, essa non ricade nell'ipotesi di cui all'art. 50-bis n. 1 codice di procedura civile che riserva al Collegio la decisione delle cause nelle quali sia obbligatoria la partecipazione del P.M..

Non rientrando la presente controversia, per le questioni

prospettate, in nessuna delle altre ipotesi di c.d. riserva di collegialità, essa è senz'altro decidibile dal Tribunale in composizione monocratica, secondo la clausola generale contenuta nell'art. 50-ter codice di procedura civile e, per questo, deve ritenersi correttamente instaurata nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., come chiaramente previsto dal primo comma della norma in questione.

L'interesse ad agire

La parte convenuta ha contestato l'interesse ex art. 100 codice di procedura civile dei ricorrenti, in considerazione del fatto che la legge n. 52/2015 non sarebbe entrata in vigore, essendo applicabile a decorrere dal 1° luglio 2016.

L'eccezione non è fondata.

La legge n. 52/2015 è entrata in vigore, ossia ha assunto forza di legge dello Stato, a far data dal 23 maggio 2015, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2015.

È stata esclusivamente differita la sua applicabilità, prevista, per le disposizioni di cui all'art. 2, a partire dal 1° luglio 2016 (come disposto dall'art. 2 comma 36).

Gli attori lamentano quindi l'incertezza, nei termini che si sono esposti, della reale portata del loro diritto di voto come confermato da un corpus di norme già in vigore e la cui applicabilità, benché differita al prossimo mese di luglio, non è discutibile, trattandosi di disposizioni che, già in vigore, regoleranno certamente la prossima competizione elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati.

Sussiste quindi, ed è attuale, l'interesse dei ricorrenti ad ottenere la pronuncia di accertamento di cui si è detto prima ancora che la legge sia applicata, ossia prima ancora che vengano convocati i comizi elettorali.

Sul punto è condivisibile l'argomentazione svolta dalla parte ricorrente secondo cui vi è interesse a tale accertamento anche e - soprattutto - prima della competizione elettorale, in quanto una volta emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe più uno spazio di tutela effettiva per l'elettore che non potrebbe ottenere pronunce giurisdizionali che incidano sulle elezioni, anche se svolte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali (tale è appunto la situazione che si è verificata nel giudizio che ha portato alla citata sentenza n. 1/2014).

La sentenza n. 8878/2014 emessa dalla Corte di cassazione dopo la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale conferma che l'eventuale accertamento della lesione del diritto di voto come conseguenza della ritenuta illegittimità costituzionale di alcune norme elettorali non può che portare ad un ripristino futuro della pienezza di tale diritto, non potendo tale accertamento toccare gli esiti delle elezioni che si erano tenute sotto la vigenza delle norme dichiarate incostituzionali (si veda la sentenza n. 8878/2014 prodotta dalla parte ricorrente).

La rilevanza

La valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità impone al giudice di verificare se sussista un collegamento giuridico tra la norma sospettata di non essere conforme a Costituzione e la domanda su cui il giudice è chiamato a decidere.

Deve in sostanza sussistere un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la questione di legittimità costituzionale sollevata in un determinato giudizio e la sua decisione.

Occorre quindi chiedersi se, nel presente caso, l'eventuale accoglimento delle questioni di costituzionalità prospettate dai ricorrenti possa avere effetti nella presente controversia.

Ritiene il Giudice che la risposta debba essere affermativa.

Come insegna la Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 17 maggio 2013, n. 12060 l'azione che, come quella promossa dagli odierni ricorrenti, è volta a soddisfare non tanto l'esigenza di «sapere ... di non poter esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma ... di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante

un'attività' ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali» non è un'azione di mero accertamento, ha ad oggetto una questione non astratta né ipotetica ed essa non si risolve, in se' considerata, in «una mera richiesta di un parere legale al giudice».

È infatti individuabile una autonomia tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che dovrebbe definire il giudizio di merito, posto che quest'ultima dovrebbe accertare l'avvenuta lesione del diritto azionato e dovrebbe, in ipotesi di accoglimento della questione di costituzionalità, ripristinare tale diritto «nella pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale» con l'eliminazione dall'ordinamento delle norme ritenute lesive della posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti, di elettori che intendono esercitare il loro diritto di voto in conformità ai precetti costituzionali.

Come statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 59 del 1957 «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale sul quale il Giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi».

Deve pertanto escludersi, anche nel presente caso, che la proposta questione di costituzionalità esaurisca in se' ogni aspetto della controversia di merito, per le ragioni esposte in identico caso nella citata ordinanza della Corte di cassazione ed essa pertanto deve dirsi dotata di quel vincolo di pregiudizialità costituzionale necessaria che la rende rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 a mente del quale «l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale ... emette ordinanza con la quale ... dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso».

La legge n. 52/2015 e la riforma costituzionale: individuazione del corretto parametro di valutazione della conformità a Costituzione della legge elettorale

È noto che il Parlamento ha approvato (in prima deliberazione al Senato nella seduta del 13 ottobre 2015 e dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016) un testo di legge di riforma costituzionale.

Il testo non è entrato in vigore essendo sottoposto a referendum, ex art. 138 Costituzione, la cui data non è stata ancora fissata e che dovrebbe, comunque, tenersi entro l'autunno del 2016.

La riforma costituzionale attualmente in itinere prevede, per quanto di rilievo nel presente procedimento, il superamento del c.d. bicameralismo perfetto con l'adozione di un bicameralismo «differenziato» che conferma l'articolazione del Parlamento in due rami, la Camera dei deputati e il Senato, ma che nel nuovo assetto avranno composizione diversa e funzioni in gran parte non coincidenti e, in particolare, non parteciperanno più in modo paritario alla funzione legislativa.

È previsto che la Camera dei deputati che «rappresenta la Nazione» sarà titolare del rapporto fiduciario con il Governo, oltre che della funzione di indirizzo politico e di controllo dell'operato del Governo e manterrà la titolarità della «produzione» legislativa.

I componenti della Camera saranno eletti con il sistema previsto dalla legge n. 52/2015.

Il Senato sarà invece, la camera di rappresentanza degli enti territoriali, con funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, oltre che con l'Unione europea, e non avrà più, salvo alcune specifiche materie, una potestà legislativa.

È prevista l'eliminazione dell'elezione di questa Camera a suffragio universale e diretto: sarà infatti composto da 95

senatori, rappresentativi delle istituzioni territoriali e 5 senatori di nomina Presidenziale, i primi saranno eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni nei rispettivi territori.

Il disegno di riforma costituzionale mantiene il sistema bicamerale perfetto in sede di produzione legislativa solo in via residuale, per determinate categorie di leggi, previste espressamente dalla Costituzione.

L'evidente strumentalità della nuova legge elettorale rispetto al previsto, ma non ancora attuato, quadro di riforme istituzionali a livello costituzionale, dato che appunto si limita a disciplinare le regole per l'elezione della Camera dei deputati, ha indotto pressoché tutti i commentatori, ed anche i ricorrenti, a valutarne la tenuta Costituzionale non solo sulla base del testo della Carta fondamentale oggi vigente, ma anche e soprattutto in base all'assetto istituzionale che risulterà dalla (eventuale) entrata in vigore del disegno di riforma.

Viene infatti evidenziato che in un sistema come quello sopra delineato, il legislatore dovrebbe tenere conto, in modo ancora più attento, del rispetto della sovranità e rappresentatività popolare espressi attraverso il diritto di voto, rispetto alle esigenze di governabilità, essendo ormai la sola Camera dei deputati ad essere rappresentativa della Nazione in quanto l'unica eletta direttamente e a suffragio universale.

Osserva il Tribunale che tali condivisibili valutazioni non potranno, nel presente procedimento, assumere rilievo quali parametri di verifica di conformità alla Costituzione delle norme censurate dai ricorrenti, in relazione al diritto di voto come delineato dall'art. 48 Costituzione, per l'evidente ragione che non è possibile, oggi, prendere in considerazione un testo della Costituzione non ancora in vigore e la cui entrata in vigore è, inoltre, solo eventuale, dipendendo essa dall'esito del referendum costituzionale di cui si è detto.

Per tali ragioni non verranno esaminate né prese comunque in considerazione le argomentazioni svolte dai ricorrenti e dalla dottrina che ha dibattuto su questi temi, dell'eventuale conformità a Costituzione della legge n. 52/2015 nelle parti censurate, rispetto a un testo della Costituzione non attualmente in vigore. Le singole censure di illegittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti.

La parte ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge elettorale n. 52 del 6 maggio 2015 in relazione a più articoli della Carta costituzionale.

Dette censure sono articolate in tredici motivi che saranno esaminati in modo analitico e separato (ad eccezione dei motivi 4 e 12, nonché 10 e 13, che saranno, invece, esaminati «a coppie», per ragioni di chiarezza), incominciando da quelli che il Tribunale ritiene essere manifestamente infondati (n.ri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 e 13), per trattare infine i motivi 6 e 8, rispetto ai quali il dubbio di illegittimità non appare manifestamente infondato.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la legge n. 52/2015 sia stata approvata con una procedura diversa da quella imposta, per la legge elettorale, dalla Carta costituzionale all'art. 74 comma 4.

La censura dei ricorrenti secondo cui l'approvazione della legge n. 52/2015, alla Camera, con l'adozione da parte del Governo della «questione di fiducia» ex art. 116 Regolamento parlamentare violerebbe la procedura di formazione della legge elettorale prevista dall'art. 72 commi 1 e 4 Costituzione appare manifestamente infondata.

I ricorrenti muovono dal presupposto che la procedura di approvazione della legge con «riserva di assemblea» prevista dalla norma costituzionale citata sia, nella sostanza, incompatibile con la procedura prevista dall'art. 116 Regolamento parlamentare nell'ipotesi (non regolata direttamente, né espressamente prevista dalla Costituzione) che il Governo ponga «la questione di fiducia» sulla procedura di approvazione di una legge sottoposta all'esame del Parlamento quando questa legge, per la materia che è destinata a

regolare, sia una «legge elettorale», intendendosi per tale quella che, come la legge n. 52/2015, detta le regole per la configurazione del sistema elettorale, ossia individua le «formule dei sistemi elettorali» (cit. Sentenza Corte costituzionale 1/2014) attraverso le quali si stabilisce in via generale in che modo «ciascun voto contribuisce ... alla formazione degli organi elettivi» (stessa sentenza).

Tale asserita incompatibilità non appare sussistere, per le ragioni che seguono.

L'art. 72 prevede, al primo comma che: «ogni disegno di legge, presentato a una Camera e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale»; al terzo comma prevede che: «può' altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera se il governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto».

Il quarto comma prevede che: «la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale ...».

Ritengono i ricorrenti che per la legge elettorale non possano essere adottate procedure diverse da quella definita «normale» dall'art. 72 Costituzione che prevede l'esame diretto del testo da parte della Camera, con approvazione articolo per articolo e votazione finale.

La procedura speciale prevista dall'art. 116 Regolamento della Camera, in quando si discosterebbe da tale paradigma, non potrebbe essere applicata per la formazione della legge elettorale, non avendo il Governo, in questo caso, la corrispondente prerogativa.

È noto che per gli articoli 1, 2 e 4 della legge n. 52/2015 il Governo ha effettivamente posto la «questione di fiducia» così adottando, alla Camera, la procedura prevista dal Regolamento parlamentare art. 116 comma IV che prevede, quanto alla procedura per il «mantenimento di un articolo», che la votazione avvenga sul singolo articolo «dopo che tutti gli emendamenti sono stati illustrati» e che, in caso di approvazione «gli emendamenti stessi si intendono respinti».

Secondo la medesima disposizione, quando venga posta «la questione di fiducia» la votazione avviene per appello nominale, con facoltà per un solo deputato per ciascun gruppo di rendere dichiarazioni di voto.

L'art. 116 Regolamento della Camera non indica, al quarto comma, la legge elettorale tra le materie per le quali viene espressamente esclusa la possibilità di adottare la descritta procedura di voto (ossia per le quali il Governo non può porre la «questione di fiducia»).

L'art. 49 dello stesso Regolamento prevede, invece, che sulle leggi elettorali (così come su altri «argomenti») la votazione debba avvenire a scrutinio segreto ma solo se ne venga fatta esplicita richiesta.

L'art. 24 comma 12 stesso Regolamento prevede inoltre che quando un progetto di legge debba essere votato a scrutinio segreto non possa essere oggetto di contingentamento dei tempi (salvo diversa unanime delibera della Conferenza dei capigruppo).

Le norme regolamentari citate devono essere lette congiuntamente e, dal loro combinato disposto, si ricava, per quanto concerne il voto di approvazione alla Camera di una legge elettorale, che il Governo può porre la questione di fiducia, e quindi ricorrere alla speciale procedura di voto indicata dall'art. 116 del Regolamento per la quale, tuttavia, può essere richiesta (ma deve appunto esserlo) la votazione a scrutinio segreto, invece che per appello nominale, con conseguente divieto, in tal caso, di contingentamento dei tempi di discussione.

Questa procedura non si discosta, in termini sostanziali, dalla

c.d. procedura «normale» prevista dall'art. 72 commi 1 e 4 Costituzione.

Infatti la procedura c.d. «normale» di cui al primo comma prescrive che la votazione avvenga «articolo per articolo e con votazione finale» ed essa consiste in una riserva all'assemblea dell'esame diretto e della approvazione del testo di legge la cui ratio e' quella di assicurare che su certi argomenti vi sia ampia e piena partecipazione alla formazione della legge anche da parte delle minoranze.

Tale riserva di assemblea, nella sostanza, viene assicurata anche dalla procedura di cui al citato art. 116 comma IV del Regolamento parlamentare in quanto esso prevede che si proceda, come e' in effetti avvenuto, all'esame del singolo articolo e degli emendamenti, con votazione sul singolo articolo (con decadenza automatica degli emendamenti solo in caso di voto favorevole all'articolo).

Con il secondo motivo la parte ricorrente censura gli articoli 1, comma 1 lettera f) nella parte in cui prevede che «sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi» e 2 comma 25 capoverso «art. 83» con particolare riferimento ai commi: 1 numeri 5 e 6, 2, 3 e 4 in relazione agli articoli 1 comma secondo e 61 Costituzione.

Le norme prevedono, molto in sintesi, che vengono attribuiti «comunque 340 seggi» (il c.d. premio di maggioranza) alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi.

Ne viene censurata l'irrazionalità in quanto nulla viene disposto per regolare l'ipotesi in cui due liste raggiungano, nella stessa tornata elettorale, «almeno il 40% dei voti validi» con conseguente diritto, per ciascuna di esse, di vedersi attribuire il premio di maggioranza, cosa però non possibile, non potendosi attribuire un numero di seggi superiore a quello massimo e immutabile previsto dalla Costituzione.

La parte ricorrente sostiene che in tale ipotesi la questione non potrebbe essere risolta in via interpretativa senza violare comunque le stesse disposizioni di legge in quanto:

- Sarebbe assurdo e irrazionale interpretare la norma non attribuendo a nessuna delle due liste la vittoria e, quindi il premio di maggioranza;
- Sarebbe arbitrario attribuire il premio di maggioranza alla lista che risultasse vincente anche per un solo voto (in quanto nulla prevede la legge);
- Sarebbe arbitrario e non conforme alla legge indire il turno di ballottaggio in presenza di due liste che hanno superato lo sbarramento del 40% (essendo invece il ballottaggio previsto solo in caso di mancato raggiungimento di questa soglia).

La questione, come posta, e' manifestamente infondata.

Si deve anzitutto osservare che la parte ricorrente muove da un presupposto non condivisibile e non conforme ai generali canoni interpretativi di una disposizione normativa.

Infatti viene censurato, per irrazionalità, l'art. 1 comma 1 lettera f) nella sola parte in cui prevede: «la presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni stabilisce: ... sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale almeno il 40% dei voti validi ...».

In realtà la norma prosegue prevedendo che: «o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di appiamento tra i due turni di votazione».

L'interprete deve quindi farsi carico, prima di tutto, di verificare se il testo normativo possa essere interpretato in modo da ricavare la norma che regola il caso apparentemente non disciplinato e solo ove ciò non risultasse possibile potrebbe effettivamente essere sospettata di non conformità a Costituzione secondo il canone della razionalità (argomento ex articoli 1363 codice civile 1367 codice civile anche con una finalità conservativa, come previsto dall'art. 1369 c.c., oltre che in base al generale dovere del Giudice di individuare, tra le varie opzioni possibili, l'interpretazione che risulti conforme alla Costituzione).

L'art. 1 lettera f) legge n. 52/2015, letta per intero, indica che la soglia di «almeno» il 40% e' quella che consente l'attribuzione del premio di maggioranza, in presenza della quale e' escluso il ricorso al turno di ballottaggio.

Tuttavia la medesima disposizione contiene un criterio di indubbio carattere generale, che e' quello della prevalenza della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Tale criterio e' menzionato espressamente per identificare il vincitore del premio di maggioranza al turno di ballottaggio ma esso e' certamente utilizzabile, proprio per la sua valenza generale, nell'ipotesi prevista dai ricorrenti, ossia del superamento da parte di due liste dello sbarramento del 40%.

In tal caso la norma non potrebbe che essere interpretata ritenendo che debba essere considerata vincitrice, con diritto di accedere al premio di maggioranza, quella tra le due liste che abbia ottenuto, rispetto all'altra, il maggior numero di voti.

Non si vede, per contro, quale sia l'ostacolo a questa interpretazione, pure presa in considerazione dalla parte ricorrente, che del tutto apoditticamente, afferma che si tratterebbe di ipotesi «non prevista» (quella, teorica, di prevalenza di una lista sull'altra, anche per un solo voto).

La ratio della disposizione e' infatti quella di attribuire il premio di maggioranza (a fini di stabilita' e di «governabilita'» alla lista o gruppo di liste collegate (l'apparentamento e il collegamento tra liste e' infatti espressamente vietato per il solo turno di ballottaggio) che abbia ottenuto piu' voti.

E' allora corretto e conforme alla Costituzione interpretare la disposizione, leggendola nella sua totalita', nel senso che essa prevede che in caso in cui due liste raggiungano la soglia del 40% al primo turno, il premio di maggioranza debba essere attribuito alla lista che, cosi' come previsto per il turno di ballottaggio, ottenga un numero di voti superiore rispetto all'altra.

Si deve del resto osservare che la verifica del raggiungimento della soglia del 40% viene effettuata sulla base della cifra elettorale nazionale raggiunta da ciascuna lista (v. art. 2 comma 25 (contenente la riformulazione dell'art. 83 del decreto Presidente della Repubblica n. 361/1957), dato che viene ottenuto dalla «somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno», ma e' ben possibile che si tratti di liste che, in termini assoluti, hanno ricevuto un differente numero di voti (espressi e validi, evidentemente).

Con il terzo motivo si censurano gli articoli: 1 comma 1 lettera f, 2 comma 25 capoverso «art. 83» numeri 5 e 6, commi 2 e 5; capoverso «art. 83-bis» commi 1, numeri 1, 2 e 3 e 4 della legge n. 52/2015 in relazione agli articoli 1, 3, 48, 49, 51 e 67 della Costituzione.

I ricorrenti prendono in considerazione la possibilita' che, in presenza di una forte dispersione del voto verso liste che non raggiungano la soglia del 3%, si verifichi il caso che una lista ottenga 340 seggi al primo turno, ma che non raggiunga la percentuale del 40%.

Si sostiene che, in questo caso, non si potrebbe attribuire il premio di maggioranza (per difetto del presupposto del raggiungimento di una soglia di almeno il 40%) e ne' si potrebbe applicare la norma di «salvaguardia» prevista dall'art. 83 comma 1, n. 7) che consente di mantenere ferma l'attribuzione dei 340 seggi conquistati al primo turno costringendo tale lista, oggettivamente maggioritaria, al ballottaggio.

Si produrrebbe allora l'effetto - irragionevole e contraddittorio rispetto ai fini dichiarati dal legislatore - di costringere una lista che ha gia' la maggioranza dei seggi a confrontarsi al ballottaggio con la seconda lista per numero di voti.

L'irragionevolezza e la contraddittorieta' denunciate dai ricorrenti, inoltre, sarebbero ancor piu' evidenti qualora, all'esito del suddetto ballottaggio, risultasse vincente la lista che al primo turno aveva preso meno voti dell'altra.

Anche questo motivo appare manifestamente infondato essendo basato su una interpretazione non conforme al dettato normativa.

L'art. 83, comma 1 numeri 3, 4, 5, 6 e 7 prevede che l'ufficio centrale nazionale, dopo avere determinato la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, procede al riparto dei seggi tra le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi e le liste rappresentative delle minoranze linguistiche, ottenendo così il «quoziente elettorale nazionale».

Con la divisione della cifra elettorale nazionale per il quoziente ottenendo così il numero di seggi da attribuire a ciascuna lista.

Effettuata tale operazione, verifica se la lista con maggiore cifra elettorale abbia raggiunto il 40% dei voti validi espressi (ipotesi prevista dal n. 5) e verifica se tale lista abbia ottenuto almeno 340 seggi e, qualora una lista abbia ottenuto 340 seggi «resta ferma l'attribuzione dei seggi» effettuata in base al n. 4.

La norma indica quindi che, nel caso in cui una lista al primo turno non abbia raggiunto il 40% dei voti, calcolato ai sensi del n. 2 del nuovo testo dell'art. 83 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 (che è il comma 25 dell'art. 2 legge n. 52/2015) ma abbia conseguito «almeno 340 seggi» (avendo così la maggioranza) dei seggi alla Camera, tale attribuzione viene mantenuta ferma (in base appunto al n. 7 dell'art. 83), il che significa che essa non viene messa in discussione per il fatto di non avere raggiunto anche la soglia del 40% dei voti validi.

Questo significa, non apparendo altrimenti la disposizione citata avere un significato, che in tale ipotesi la lista o coalizione di liste che abbia ottenuto tale risultato, non è costretta ad andare al ballottaggio.

In sostanza le norme in esame, lette nel loro insieme, indicano che il premio di maggioranza debba essere attribuito alla lista che raggiunga il 40% dei voti validi espressi (ovvero, in caso di parità, a quella che abbia ottenuto il 40% e il numero di voti più alto in termini assoluti) ma che non abbia anche conseguito 340 seggi.

Se però una lista, pur al di sotto della soglia del 40% ha ottenuto comunque 340 seggi, non vi sarà necessità di costringerla al ballottaggio in quanto il risultato che il legislatore ha inteso conseguire con il premio di maggioranza, al primo o al secondo turno, è stato già raggiunto in via diretta da una delle liste in competizione.

Vanno quindi disattese le censure proposte dai ricorrenti che muovono dal presupposto che si ritiene errato e non sostenibile con una adeguata interpretazione delle norme, secondo cui il mantenimento della attribuzione dei 340 seggi ottenuto direttamente da una lista sarebbe soggetto all'ulteriore requisito del raggiungimento anche della soglia del 40% dovendosi, in tal caso andare necessariamente al ballottaggio per attribuire il premio di maggioranza.

Si ritiene, per tutte le ragioni che si sono in precedenza esposte, che l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente, estremamente formalistica, condurrebbe ad una applicazione irrazionale delle citate disposizioni, che finirebbe per disattendere il risultato dei voti espressi e favorirebbe l'applicazione di un meccanismo correttivo in vista della governabilità, quale è appunto l'attribuzione del premio di maggioranza, in un caso in cui di tale correttivo non vi è necessità.

Con il quarto motivo viene censurata l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 legge n. 52/2015 per violazione dell'art. 138 della Costituzione.

Con il dodicesimo motivo viene censurata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 comma 8 legge n. 52/2015 e degli articoli 14 e 14-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 per violazione dell'art. 92 Costituzione.

I due motivi vengono accorpati.

Con il quarto motivo i ricorrenti espongono le ragioni per le quali, in generale, si debba ritenere incompatibile l'impianto complessivo della legge elettorale in esame «con la forma di governo parlamentare vigente in Italia a norma di Costituzione» dato che, secondo le nuove disposizioni elettorali il Presidente del Consiglio dei ministri verrebbe «eletto» - da un punto di vista sostanziale, non formale, in via diretta contestualmente al Parlamento, con

conseguente svuotamento delle prerogative del Presidente della Repubblica in materia.

Affermano infatti che: «con un premio di maggioranza attribuito ad una sola lista vincente, con indicazione sulla scheda del Capo di quella stessa lista e seguito di un ballottaggio, le dette prerogative del Presidente della Repubblica risultano sostanzialmente annichilite. Si è di fronte, nei fatti a una quasi elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, circostanza che necessariamente produce un mutamento della forma di governo, da parlamentare ad un premierato assoluto tendenzialmente presidenzialistico, ma senza i contrappesi della forma di governo presidenziale classica (USA)», con conseguente surrettizio mutamento della forma di governo, aggirando la procedura prevista dall'art. 138 Costituzione.

Con il dodicesimo motivo si sottolinea che l'indicazione della «persona da loro indicata come capo della forza politica», specialmente in caso di ricorso al turno di ballottaggio comporta, in sostanza, un mutamento della forma di governo da parlamentare a presidenziale in quanto il «programma elettorale» di cui al comma 1 dell'art. 14-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 non è altro se non il programma del partito che quella lista (o coalizione di liste) esprime.

Pertanto in caso di attribuzione del premio di maggioranza in sede di ballottaggio (al quale non possono accedere coalizioni di liste, ma solo le due liste risultate vincitrici al primo turno) la pretesa di affermare, come fa il primo comma del nuovo art. 14-bis, che «restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92 secondo comma della Costituzione» sarebbe una vacua formalità, essendo stato, in realtà, completamente svuotata tale prerogativa, non potendo far altro, il Capo dello Stato, se non prendere atto del risultato del primo turno ovvero del ballottaggio.

Osserva il Tribunale, prima di esaminare nel merito la censura, che i motivi come configurati appaiono di dubbia rilevanza.

Infatti le questioni così sollevate, a differenza delle altre (per le quali valgono le generali considerazioni sulla rilevanza che si sono svolte in precedenza) non attengono al modo in cui viene esercitato il voto rispetto al parametro costituzionale di uguaglianza e libertà posto dall'art. 48 secondo comma della Costituzione, riguardando invece l'asserita restrizione, o meglio eliminazione, di una prerogativa attribuita dalla Costituzione al Presidente della Repubblica che secondo il disegno costituzionale vigente - viene esercitata solo dopo che il corpo elettorale si è espresso: L'art. 92 comma II prevede che: «il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri».

Non si comprende come l'eventuale violazione del disposto dell'art. 92 Costituzione, anche letto in relazione all'art. 138 Costituzione, possa, nella presente controversia, tradursi in una restrizione del diritto di voto che è la posizione soggettiva che i ricorrenti assumono essere stata lesa dalle norme in esame e rispetto alla quale viene chiesta tutela avanti a questo Tribunale.

Al contrario, ne viene prospettato un eccessivo ampliamento, là dove, secondo i ricorrenti, viene attribuito al corpo elettorale il potere di nomina diretta del Presidente del Consiglio dei ministri.

A prescindere da ogni valutazione in ordine alle conseguenze che una simile disposizione possa avere sulla «forma di governo», non appare apprezzabile la violazione, da parte delle disposizioni censurate, delle prerogative assicurate all'elettore dall'art. 48 Costituzione.

Ma anche ritenendo che rientri nella definizione di voto «uguale» e «libero» il diritto dell'elettore di esprimere un voto i cui effetti siano prevedibilmente limitati alla scelta dei rappresentanti della Camera, senza che ad esso e al suo esito siano collegabili effetti diretti sul potere di nomina attribuito al Presidente della Repubblica, le censure svolte dai ricorrenti appaiono manifestamente infondate.

Si osserva, inoltre, che benché con il dodicesimo motivo si censuri espressamente la non conformità a Costituzione anche

dell'art. 14 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, di esso e del suo contenuto non viene fatta menzione nei ritenuti motivi di illegittimità Costituzionale, interamente dedicati al primo comma dell'art. 14-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, introdotto con la legge n. 52/2015.

La norma in questione, inoltre, inserita nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica dedicato al «procedimento elettorale preparatorio» regola le modalità di deposito, presso il Ministero dell'interno, dello statuto e dei simboli che i partiti politici o i gruppi politici organizzati intendono presentare nei collegi.

Tale disposizione non contiene norme che incidano di per sé sulla determinazione del voto in uscita rispetto al voto in entrata e non pare pertanto neppure idonea a ledere, per gli aspetti prospettati dai ricorrenti, il loro diritto di voto nel senso di cui si è detto in precedenza.

Il suo inserimento nel dodicesimo motivo deve allora essere ricondotto a un mero errore materiale.

In ogni caso di essa non si terra' conto nell'analisi dei motivi quarto e dodicesimo, in quanto neppure i ricorrenti si dolgono in modo specifico del suo contenuto.

La censura cade, invece, sull'art. 1 lettera f (premio di maggioranza) letto in combinazione con l'art. 2 nella parte in cui modifica l'art. 14-bis primo comma nella parte in cui prevede che, contestualmente al contrassegno, i partiti o i gruppi organizzati che si candidano a governare devono depositare il programma elettorale nel quale «dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» con la precisazione che «restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92 secondo comma, della Costituzione».

Ricordano i ricorrenti che questa norma deve essere considerata insieme alle disposizioni che attribuiscono il premio di maggioranza (al primo turno o al ballottaggio) in forza delle quali all'esito del voto c'è necessariamente una lista vincitrice, anche qualora non abbia ottenuto la maggioranza dei voti potendo, anzi, attribuirsi la vittoria sulla base di percentuali di consenso anche di molto inferiori al 40%.

In questo caso, per effetto della preventiva indicazione del capo della forza politica che tale lista incarna, vi sarebbe una automatica «designazione» del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ciò comporterebbe una sostanziale privazione del potere di nomina attribuito al Capo dello Stato dall'art. 92 con conseguente surrettizio mutamento della forma di governo, senza tuttavia il rispetto della procedura di revisione di cui all'art. 138 Costituzione.

Tale rilievo, ad avviso dei ricorrenti, dimostrerebbe ulteriormente l'avvenuta violazione dell'art. 72 commi primo e quarto Costituzione, in sede di approvazione della legge n. 52/2015 per mancato rispetto delle procedure normali di formazione della legge elettorale laddove contiene in sé la modifica di norme costituzionali.

Si deve obiettare che non vi sono effettivi margini per dubitare della violazione delle prerogative del Capo dello Stato ad opera delle norme sopra citate, lette in combinazione tra loro, non solo per l'espressa salvaguardia di esse che si ricava dall'inciso «restano ferme ... » (che pare addirittura ultronea, dato che non potrebbe una norma di rango inferiore modificare la norma costituzionale che viene riconfermata).

Infatti, oltre a quanto già evidenziato sul medesimo tema dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 23/2011, non vi è nelle norme sospettate di illegittimità costituzionale alcuna disposizione testuale dalla quale si possa far discendere l'esistenza di un vincolo derivante dall'indicazione del capo della «forza politica» alla quale si riferisce o si ispira la lista che viene depositata (art. 14-bis primo comma) e che poi risulti vincitrice e il potere di nomina del Presidente del Consiglio da parte del Capo dello Stato.

Si deve inoltre considerare che la prerogativa del Presidente della Repubblica di cui si discute è, sulla base dello stesso attuale disegno costituzionale, intrinsecamente connessa al risultato

della competizione elettorale posto che, ferma restando l'assenza di vincoli formali nella scelta del Presidente del Consiglio dei ministri, la nomina così effettuata costituisce un atto di un procedimento complesso, dato che il Presidente del Consiglio così nominato potrà insediarsi, con il Governo, solo dopo e se avrà ottenuto la fiducia delle due Camere (art. 94 Cost.).

Questo significa che il potere di nomina non può che essere esercitato tenendo conto necessariamente del risultato elettorale, dovendo il nominato confrontarsi con il gradimento del Parlamento, indubbiamente influenzato dalla sua composizione, quale risultata dall'indicazione del corpo elettorale.

Sulla base delle norme censurate, che in nulla mutano tale disegno (quanto alla necessità della fiducia del Parlamento e alla necessità che il Presidente del Consiglio venga scelto tenendo conto della concreta possibilità di ottenere tale fiducia dal Parlamento), l'unico dato certo da esse ricavabile è che la lista vincitrice ha già indicato colui o colei che - verosimilmente - in quanto capo della corrispondente forza politica, verrà indicato al Capo dello Stato come futuro Presidente del Consiglio in sede di consultazioni.

Non vi è, nelle norme in esame, alcun automatismo che imponga, invece, al Presidente della Repubblica di nominare alla Presidenza del Consiglio proprio la persona indicata come capo della forza politica della lista vincitrice.

Anche in caso di vittoria al primo o al secondo turno di una sola lista, il Capo dello Stato, in sede di nomina ex art. 92 II comma Costituzione potrà e dovrà tenere conto di tutte le variabili pertinenti quali, ad esempio, le eventuali cause di ineleggibilità sopravvenute o l'esistenza di gravi ragioni di opportunità in presenza delle quali il Presidente della Repubblica ben potrebbe, senza incorrere in alcuna violazione della legge elettorale, chiedere alla forza politica vincente l'indicazione di un nome alternativo o lui stesso individuare un'altra soluzione.

Per tutte queste ragioni i motivi quarto e dodicesimo appaiono irrilevanti ovvero manifestamente infondati.

Con il quinto motivo si censurano gli articoli:

1 lettera f), 2 commi 1 e 25 capoverso «art. 83» legge n. 52/2015 (ossia il nuovo testo dell'art. 83 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957) in relazione agli articoli 1, 3, 48 comma II, 51, 56 comma I e 122, 2 Costituzione.

I ricorrenti, in sintesi, denunciano la non conformità a Costituzione di tali disposizioni nella parte in cui prevedono di attribuire il c.d. premio di maggioranza (attribuzione di 340 seggi) alla lista che abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi e al contempo stabiliscono una soglia di accesso minima del 3% di voti validi per accedere alla distribuzione dei seggi.

La combinazione di tali meccanismi produrrebbe effetti irragionevolmente distorsivi dell'uguaglianza del voto, in quanto si finirebbe con l'attribuire irrazionalmente il premio di maggioranza e verrebbero lesi anche i principi di rappresentanza democratica e di divieto di mandato imperativo.

Sarebbe, infatti, sproporzionato attribuire il premio di maggioranza, pari a oltre il 14% dei voti validi, a una lista che non ha ottenuto la maggioranza dei consensi senza neppure tenere conto del fatto che la lista premiata abbia conquistato seggi nella circoscrizione estero fino al numero di 12.

A sostegno della tesi della assoluta irrazionalità delle disposizioni in esame i ricorrenti richiamano quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2014 che, quanto al parametro che anche il legislatore deve rispettare, ha ricordato che l'obiettivo, certamente di rilievo costituzionale, che è quello di garantire, con le norme che disegnano il sistema elettorale, la stabilità di Governo e l'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, non è tale da giustificare qualsiasi sacrificio di altri interessi e valori che pure hanno rilievo costituzionale.

In quella occasione la Corte aveva ritenuto che la funzione rappresentativa dell'assemblea parlamentare, così come l'uguaglianza del diritto di voto, pur potendo subire delle limitazioni in vista di quel valore, dovrebbero essere sacrificati nella misura minima

possibile, per non incorrere in una profonda e inammissibile alterazione tra il voto espresso e la rappresentazione che di esso si da nella composizione assembleare.

Ritiene il Tribunale che il motivo sia manifestamente infondato, tenuto conto del tenore delle disposizioni censurate e anche alla luce dei principi dettati dalla citata sentenza della Corte costituzionale.

Le norme in esame in fatti stabiliscono, a differenza di quelle dichiarate illegittime dalla sentenza in questione, che il premio di maggioranza non sia svincolato dal raggiungimento di una soglia minima di consenso elettorale.

Tale soglia, come osservato da coloro che hanno preso parte al dibattito dottrinario seguito alla approvazione della legge, non e' - in termini assoluti - cosi' bassa da essere ragionevole, rappresentando il 40% dei consensi che la lista (o la coalizione di liste) al primo turno deve conquistare con il raggiungimento della cifra nazionale piu' alta che si calcola sulla base dei voti validi espressi.

La dottrina che si e' specificamente occupata di verificare, in concreto, se le norme della legge n. 52/2015 che attribuiscono il premio di maggioranza alla lista che abbia ottenuto il 40% dei voti validi espressi, presenti i medesimi sintomi di irrazionalita' che avevano caratterizzato le disposizioni previgenti ha escluso, conti alla mano, che si possa ipotizzare una eccessiva distorsione tra il voto espresso e la sua rappresentazione in termini di seggi attribuiti, in virtu' del premio di maggioranza, ad una lista che non ha ottenuto la maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori.

Si deve infatti muovere dall'insegnamento della sentenza n. 1/2014 a mente della quale: «.... l'Assemblea Costituente "pur manifestando, con l'approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell'elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria" ... pertanto la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicita' della scelta legislativa ... il principio costituzionale di eguaglianza del voto ... esige che l'esercizio dell'elettorato attivo avvenga in condizione di parita', in quanto "ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi" ... ma "non si estende ... al risultato concreto della manifestazione di volonta' dell'elettore ... che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni elettorali. Non c'e', in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale in quanto quest'ultima lascia alla discrezionalita' del legislatore la scelta del sistema che ritenga piu' idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico. Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalita' legislativa non e' esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalita' quando risulti manifestamente irragionevole».

In questa logica, anche un sistema maggioritario, in se' considerato, e' conforme alla Costituzione purché il legislatore non superi il parametro della ragionevolezza, adottando disposizioni che evitino una eccessiva sovra rappresentazione della lista alla quale viene attribuito il premio di maggioranza, cosa che produrrebbe un'eccessiva distorsione tra voti espressi e attribuzione dei seggi, il che comporterebbe un'effettiva lesione del principio di uguaglianza del voto.

L'adozione di norme che prevedono, a certe condizioni, l'attribuzione di un premio di maggioranza, pur comportando inevitabilmente una sovra rappresentazione di una lista (che non aveva la maggioranza, ma la ottiene grazie al «premio») e una corrispettiva limitazione del principio di uguaglianza del voto, non possono di per se' essere ritenute incostituzionali se si mantengono

all'interno di un criterio di ragionevolezza che la Corte verifica sulla base del c.d. «test di proporzionalità».

Questo test verifica se la norma censurata, come configurata dal legislatore e secondo le modalità di applicazione stabilite sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra misure più appropriate, prescrive quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi».

Come indicato dalla dottrina che tale specifico tema ha affrontato, si può allora senz'altro muovere da una definizione di voto «uguale» (ossia conforme a una Costituzione che contempla il modello elettorale maggioritario) per cui è tale quel voto che contribuisce in modo «uguale» alla formazione degli organi elettivi.

Risponde a tale definizione il voto unico in entrata.

Non vi sono dubbi sul fatto che le norme di cui si discute prevedano voti «unici» in entrata (non essendo prevista la possibilità di voti multipli: un voto che vale più di 1, ovvero voti plurimi: aventi diritto al voto che lo possono esercitare più di una volta nella stessa tornata).

È voto «uguale», secondo questa definizione, anche quello che «in uscita» non abbia un identico peso sul risultato concreto della votazione, dovendosi diversamente ipotizzare che la Costituzione che lo prevede non contempli un sistema elettorale maggioritario, ma solo sistemi privi di qualunque correttivo di questo voto anche in uscita, il che non è nel nostro sistema, come appunto chiarito dalla Corte costituzionale.

Il limite costituzionale è dato, in questo caso, dalla adozione di sistemi che limitano ragionevolmente tale inevitabile distorsione (insita in ogni sistema maggioritario che preveda l'attribuzione di un premio di maggioranza) e, sempre sulla scorta dei principi di ragionevolezza ricavabili dalla citata decisione della Corte costituzionale, si può senz'altro assumere come parametro di valutazione dell'entità della distorsione il peso che in uscita ha il voto unico in entrata.

Si può sicuramente dire di essere in presenza di una eccessiva distorsione di rappresentatività del voto, quando il voto unico in entrata, espresso dagli elettori a favore della coalizione vincente, destinata a ricevere il premio di maggioranza, finisca per valere più del doppio rispetto ai voti espressi dagli elettori a favore delle altre liste o coalizioni di liste, destinate ad essere escluse dal premio di maggioranza.

I costituzionalisti che hanno commentato la sentenza n. 1/2014 hanno, infatti, condivisibilmente evidenziato che la Corte, quando ha affermato che gli effetti del premio di maggioranza non possono distorcere eccessivamente l'esito del voto, ha evidentemente voluto dire che la vittoria conseguita con il premio di maggioranza deve, per essere razionale e non eccessivamente distorsiva dei risultati del voto, dipendere più dal numero di voti ottenuti che dal premio di maggioranza il cui peso, in sostanza, non può essere maggiore del peso del consenso che quella lista (o coalizione di liste) si è conquistato attraverso le urne.

Traducendo in formule questo principio, è necessario che il sistema elettorale sia tale da mantenere un rapporto quantitativo tra il valore del voto individuale in entrata espresso a favore di chi si vede attribuito il premio di maggioranza e quello espresso a favore di chi da tale premio resta escluso in misura sempre inferiore a 2.

In sostanza l'attribuzione del premio di maggioranza non può comportare che il voto unico dato dall'elettore alla coalizione vincente valga o «pesi» più di due voti.

L'art. 1 lettera f) legge n. 52/2015 prevede che vengano attribuiti 340 seggi (ossia il 55% del totale di 618 seggi, cui si devono aggiungere i 12 seggi riservati alla Circostrizione estero) alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi, con attribuzione in via automatica di un premio del 15% a fronte del conseguimento del 40% dei voti validi di lista.

Questo significa che la percentuale di distorsione del voto espresso a favore della lista vincitrice è pari a 1,375, dato che il 55% dei seggi viene attribuito a chi ha ottenuto il 40% dei voti.

Invece il voto «perdente» ha un coefficiente di sotto

rappresentazione pari allo 0,75, dato che il restante 45% dei seggi viene distribuito a chi si è aggiudicato il restante 60% dei voti validi.

Il voto unico in entrata a favore della lista vincitrice per effetto del premio di maggioranza viene effettivamente sovra rappresentato, come lamentano i ricorrenti, ma non in modo tale da vanificare un effettivo rapporto di rappresentatività tra seggi conseguiti in base ai voti espressi e quelli conseguiti per effetto del premio di maggioranza.

Si ritiene pertanto che il test di ragionevolezza previsto dalla Corte nella sentenza n. 1/2104 sia positivamente superato dalle norme censurate che, per tutte le ragioni esposte, non possono dirsi distorcere in modo eccessivo, in «uscita» l'uguaglianza del voto unico e uguale espresso in «entrata».

Con il settimo motivo i ricorrenti censurano gli articoli:

1 lettera b) per le parole «... salvo i capilista nel limite di 10 collegi» c) per le parole «... dapprima i capilista nei collegi, quindi ...»; 2 comma 26 capoverso «art. 84» comma 1 per le parole «... a partire dal candidato capolista ...» e comma 2 per le parole «... a partire dal candidato capolista» della legge n. 52/2015 nonché dell'art. 59-bis commi da 1 a 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2015 come novellato dall'art. 2 comma 21 legge n. 52/2015.

In relazione agli articoli: 2, 48 II comma, 51 primo comma e 67 Costituzione.

Le disposizioni citate vengono ritenute non conformi a Costituzione in quanto consentono solo a determinate categorie di candidati, scelti dai partiti senza alcuna forma di controllo esterno o di trasparenza del relativo procedimento, di essere eletti prescindendo completamente dall'esistenza di una indicazione di voto in loro favore da parte degli elettori.

Si tratta dei candidati ai quali la forza politica che presenta una lista alle elezioni della Camera attribuisce la posizione di «capo lista», consentendo all'elettore di esprimere «sino a due preferenze per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista».

Le stesse disposizioni consentono inoltre, in via eccezionale, ai soli candidati che siano anche «capi lista» di candidarsi simultaneamente in più collegi, fino al limite massimo di 10.

Il nuovo testo dell'art. 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57 ai commi da 1 a 3 stabilisce:

al comma 1 che il voto espresso a favore del capo lista (cioè con il segno di voto tracciato sul nominativo del candidato capo lista) senza tracciare un segno sul contrassegno della lista, valga come voto a favore della lista, al comma 2 che se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima si intende che abbia votato per la lista stessa;

al comma 3 che se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista medesima.

I capi lista, inoltre, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2 comma 26 (ossia il nuovo testo dell'art. 84 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957) si vedono attribuire per primi (in precedenza cioè sugli altri candidati della stessa lista ma in posizione successiva alla prima) i seggi che la lista da loro capeggiata si è conquistata, conteggiati secondo quanto previsto dall'art. 83-bis stesso decreto.

Sostengono i ricorrenti che queste disposizioni, esattamente come aveva fatto la legge n. 270/2005, privano di libertà l'elettore, dato che il descritto meccanismo dei c.d. «capilista bloccati» consentirebbe ai partiti di scegliere, prescindendo completamente dalla volontà espressa dall'elettore, circa 300 deputati e richiamano sul punto le motivazioni con cui la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014 aveva dichiarato illegittime le disposizioni della precedente legge elettorale che non consentivano agli elettori di esprimere preferenze e che inoltre imponeva loro la scelta di un elenco bloccato di candidati e che pertanto alteravano per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza

tra elettori ed eletti.

Il motivo e' manifestamente infondato.

Prima di esaminarlo si deve rilevare che non e' chiara la ragione di sospetta illegittimita' costituzionale dell'art. 59-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57 II comma, dato che la norma in esso contenuta si limita a contenere indicazioni volte a rendere inequivoco che il voto espresso con una certa modalita' (voto espresso con un segno tracciato «su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima») deve intendersi come voto validamente espresso in favore della lista.

Tale disposizione non regola in via diretta e speciale lo «statuto» dei capi lista, questione che, invece, i ricorrenti sostengono sia stata regolata dal legislatore in modo lesivo del loro diritto di voto uguale e libero.

Di tale disposizione non si terra' pertanto conto nell'esame del motivo.

Nel merito si deve, anzitutto, escludere che il principio affermato con la citata sentenza n. 1/2014 possa essere trasposto, tal quale, alle disposizioni della legge n. 52/2015 in quanto esse hanno sostanzialmente modificato il sistema delle liste previsto dalla legge previgente.

Nel sistema precedente non era possibile esprimere nessuna preferenza e l'elettore era costretto a votare in blocco per una lista relativamente lunga di candidati, sicche' per effetto delle candidature multiple (previste anche dalla legge precedente) e della possibilita' per l'eletto in piu' di un collegio di optare «per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni di partito», veniva alterata in modo serio la stessa possibilita' di ipotizzare che si costituisse realmente un rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti.

Diversa e', obiettivamente, la condizione di voto delineata, per questi profili, dalla legge n. 52/2015 in quanto l'art. 14-bis lettera c) prevede che «ogni lista, all'atto della presentazione, composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista e' formata da un numero di candidati pari almeno alla meta' del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale...» il che comporta la possibilita' di presentare liste relativamente «corte», con specifiche ulteriori disposizioni volte a salvaguardare la parita' di genere nell'accesso alle cariche elettive.

Come previsto, inoltre, dall'art. 2 comma 21 legge n. 52/2015 (testo dell'art. 59-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957) l'elettore puo' esprimere fino a due preferenze, mentre l'eventuale preferenza espressa per il capolista, senza segno sul contrassegno della lista, vale come voto a favore della lista stessa.

Il complesso delle disposizioni censurate non esclude pertanto l'esistenza di un effettivo rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti, proprio in quanto e' previsto, a differenza della legge precedente, che si possano esprimere fino a due preferenze.

Queste preferenze non sono in assoluto vanificate dal meccanismo dei c.d. «capilista bloccati» che permette la loro elezione per primi rispetto ai candidati che li seguono in lista dato che in caso di candidature plurime, il capolista dovra' poi optare per un solo collegio, cosi' dando luogo alla elezione del candidato non capolista negli altri collegi (la norma che regola tale meccanismo di opzione sara' esaminata a parte, in quanto oggetto di un autonomo motivo di censura).

Non e' chiaro in che modo i ricorrenti siano giunti a determinare il numero di 300 candidati che con il descritto sistema i partiti riuscirebbero, secondo quanto prospettato, a «imporre» agli elettori a prescindere dalla loro volonta'.

L'effetto distorsivo lamentato dai ricorrenti da un punto di vista numerico, non e' pertanto evidente, risultando oscuro il criterio con cui e' stato determinato.

La dottrina che si e' occupata di verificare l'impatto che il meccanismo dei capilista bloccati potra' avere sulla composizione della Camera eletta con le disposizioni in esame, ha evidenziato che

le norme citate saranno destinate a condizionare maggiormente l'accesso alla carica di deputato per i candidati espressi dai partiti minori dato che, evidentemente, maggiore è il numero di seggi che una lista si è aggiudicata e minore è il numero di capilista eletti, specie se quella lista avrà utilizzato nella massima estensione la possibilità delle candidature multiple, mentre è certamente inversa la situazione dei candidati espressi da liste di minoranza, dato che minore sarà il numero di seggi disponibile, con una prevedibile maggiore concentrazione di capilista eletti.

Si deve inoltre osservare che la facoltà accordata ai partiti, di consentire, con il sistema delle candidature bloccate, l'elezione di alcuni candidati, come sottolineato dalla dottrina, non può essere considerata del tutto priva di giustificazione, in quanto consente non solo, come prospettato dai ricorrenti, di operare candidature «calate dall'alto» attraverso procedimenti di selezione non trasparenti e comunque non prestabiliti dalla legge, ma anche di consentire, in questo modo, l'accesso alle cariche pubbliche a soggetti che, pur potendo dare il loro importante contributo alla vita parlamentare, potrebbero non essere, per la loro estrazione e formazione, particolarmente adatti a contendersi i voti in campagna elettorale (ad esempio come si potrebbe ipotizzare in presenza di candidature espresse dal mondo del mondo accademico o dell'arte, prive però di esperienza politica militante).

Inoltre queste candidature sono pur sempre, attraverso il voto di lista, sottoposte alla scelta degli elettori.

È insita una certa, ma non irragionevole, distorsione del voto in un sistema che, come quello in esame, contempli una speciale categoria di candidati (i capilista) che possono essere eletti grazie al solo voto di lista, e le cui possibilità di elezione vengono rafforzate con la possibilità di estendere territorialmente la candidatura.

Per tali ragioni le censure di non conformità alla Costituzione prospettate dai ricorrenti con riferimento alle disposizioni in esame devono dirsi manifestamente infondate.

I ricorrenti concludono evidenziando inoltre che: «i candidati capilista e gli altri non concorrono alle cariche elettive in condizione di uguaglianza, con lesione dell'art. 51 comma 1 Costituzione».

Appare evidente però che sotto questo profilo la questione prospettata è priva di rilevanza in quanto, come più volte si è ricordato, essi lamentano la restrizione del loro diritto di voto attivo, non già delle eventuali restrizioni che derivano, dalle disposizioni censurate, all'esercizio del diritto di elettorato passivo, tutelato appunto dall'art. 51 comma 1 Costituzione.

Con il nono motivo viene censurata l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 comma 25 legge n. 25/2015, 83 comma 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 per violazione dell'art. 56 comma II Costituzione, articoli 2 commi 29, 30, 31 e 32 legge n. 52/2015 in relazione agli articoli 3, 48 e 51 Costituzione oltre che dell'art. 1 comma 1 lettera f) legge n. 52/2015 nella parte in cui non prevede l'esclusione dalla partecipazione al voto al turno di ballottaggio gli elettori della Regione Valle d'Aosta e Trentino Alto-Adige in relazione all'art. 3 Costituzione.

Tale disposizione non è menzionata dai ricorrenti, ma si evince dal contenuto del nono motivo, il cui contenuto si articola in tre distinte questioni, espresse per la verità in modo assai sintetico.

Anzitutto, secondo i ricorrenti, il procedimento di ripartizione dei seggi disciplinato dalle sopra indicate disposizioni sarebbe congegnato in modo tale da condurre, in concreto, a una possibile attribuzione di un numero di seggi superiore al numero totale fissato dalla Costituzione (630).

Questo potrebbe infatti verificarsi, secondo quanto prospettato, nel caso in cui, per i nove collegi uninominali attribuiti a VDA e TAA (rispettivamente 1 + 8) siano proclamati vincitori candidati espressione di liste risultate minoritarie su base nazionale.

Il motivo, come articolato, è manifestamente infondato.

L'argomentazione dei ricorrenti, infatti, non tiene conto del dato insuperabile costituito dal numero massimo di 630 deputati, compresi i 12 della Circostrizione estero indicato nella norma

costituzionale che si assume violata e del fatto che, per questo, il dato numerico in questione costituisce il canone ermeneutico che non può non guidare l'analisi delle disposizioni della legge n. 52/2015.

Nelle norme sospettate di illegittimità costituzionale non vi è un espresso riferimento al numero di seggi che a seguito dei conteggi debba essere attribuito alle liste che partecipano alla loro distribuzione.

Questo comporta che, come evidenziato dalla dottrina che si è occupata di questo aspetto della nuova legge elettorale, le norme dettate in ordine al modo in cui si deve operare il conteggio della quota dei seggi da ripartire tra le liste minoritarie su base nazionale, debbano necessariamente essere interpretate in conformità al ricordato precetto Costituzionale e quindi, nel caso prospettato dai ricorrenti, che i seggi attribuiti a tali liste siano da computare in riduzione ulteriore della quota di seggi da ripartire tra le liste minoritarie nazionali, al fine di evitare di dover proclamare eletti ulteriori deputati (eletti nei collegi di VDA e TAA) fino a superare il limite di 630 deputati.

La seconda parte del motivo censura l'asserita irrazionalità delle previsioni dettate per il solo TAA nella parte in cui stabiliscono, solo per i voti espressi dagli abitanti di questa regione, che l'attribuzione dei corrispondenti seggi avvenga con la «previsione di 8 collegi uninominali e 3 deputati di recupero proporzionale», ipotesi non prevista per nessun'altra regione italiana, neppure per le altre regioni a statuto speciale e non giustificabile neppure dalla presenza di una minoranza linguistica riconosciuta (per quanto riguarda la VDA, i ricorrenti riconoscono che «la riserva di collegi uninominali» per quella regione costituisce una «soluzione obbligata».).

Anche per questa parte il motivo appare manifestamente infondato.

Infatti la scelta del legislatore di dotare la regione TAA di una peculiare modalità di attribuzione dei seggi trova fondamento razionale nel fatto che la regione TAA è costituita da due Province Autonome in una delle quali (Trentino Alto Adige) la porzione di popolazione di lingua germanofona e ladina costituisce sì una minoranza linguistica a livello nazionale ma che è, al contempo, rilevante maggioranza all'interno del corrispondente territorio.

Secondo la dottrina, questa particolare conformazione etnico-linguistica della regione implica la necessità di garantire, in particolare in Alto Adige, la giusta rappresentanza alla minoranza nazionale di lingua tedesca, e contemporaneamente anche alla minoranza locale di lingua italiana, nel quadro di una legge elettorale con premio nazionale di maggioranza.

In tale quadro di particolare complessità (unica fra le venti circoscrizioni elettorali del Paese), si può senz'altro affermare che il c.d. «recupero proporzionale» concorra ad evitare che chi è minoranza linguistica in quel territorio non trovi alcuna rappresentazione.

Non si rileva pertanto alcuna evidente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 ed anche di uguaglianza del voto di cui agli articoli 48 e 51 Costituzione.

Con la terza parte del motivo i ricorrenti censurano le disposizioni della legge n. 52/2015 nella parte in cui consentono (ossia non vietano espressamente) agli elettori delle regioni Valle d'Aosta e TAA di partecipare all'eventuale turno di ballottaggio nonostante essi eleggano tutti i loro rappresentanti al primo turno, in modo indipendente dall'esito del voto su base nazionale (sotto il profilo del conseguimento già al primo turno del premio di maggioranza).

Si ritiene che tale sia, infatti, il contenuto del motivo in esame così espresso dai ricorrenti: «Gli elettori di VDA e TAA eleggono i loro rappresentanti al primo turno ... ma hanno il privilegio di partecipare al secondo turno di ballottaggio per decidere come debbano essere governati gli altri italiani».

Il denunciato «privilegio» che avrebbero gli elettori di questi due collegi, di disporre di un «primo voto» tale da determinare con precisione il risultato elettorale locale e di un «secondo voto» finalizzato all'attribuzione del premio di maggioranza sul piano nazionale, non tiene però conto delle misure di carattere

compensativo che il legislatore ha avuto cura di introdurre.

Il rilievo sul piano nazionale dei voti espressi dagli elettori del VDA e del TAA e', infatti, compensato dalla previsione secondo la quale i seggi guadagnati in quelle due circoscrizioni da candidati collegati ad una lista che abbia vinto il premio di maggioranza sono scomputati dal traguardo dei 340 seggi.

Con il decimo motivo si censura l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1) lettera a), e) e i) e art. 2 commi 1, 2, 3, 4, 5, 25 capoverso «art. 83» commi 1 numeri 3, 6, 29, 30, 31 e 32 della legge n. 52/2105 in relazione agli articoli 1, 2, 3, 6, 10, 11, 48, 49, 51, 117 comma II lettera f) Costituzione nella parte in cui non tutelano in modo effettivo e attivo le altre minoranze linguistiche riconosciute (diverse cioe' da quelle francofone e germanofone e ladine residenti in VDA e TAA) per le quali non sono previste disposizioni specifiche idonee a dare effettiva rappresentativita' agli elettori appartenenti a tali minoranze.

Ritengono infatti i ricorrenti che la disposizione di cui all'art. 83 comma 1 numero 3 a mente della quale l'Ufficio elettorale nazionale: «individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione medesima», non sia idonea a superare tale mancanza di effettiva tutela in quanto il descritto peculiare sistema di conteggio dei voti si applicherebbe solo per le liste che siano espressione di minoranze linguistiche che risiedano in regioni a statuto speciale e solo a condizione che il relativo statuto ne preveda in modo specifico una particolare tutela.

Verrebbero conseguentemente esclusi da tale speciale sistema di conteggio tutti gli elettori che abbiano votato per liste espressione di minoranze linguistiche (riconosciute) presentate in regioni non ad autonomia speciale, ovvero in quelle regioni ad autonomia speciale che nulla prevedano sul punto, sicche' forse solo la minoranza linguistica slovena residente in Friuli Venezia-Giulia sarebbe tutelata dal combinato disposto delle disposizioni statutarie regionali e dal citato art. 83 primo comma n. 3) legge n. 25/2015.

Con il tredicesimo motivo viene censurata l'illegittimita' costituzionale della TABELLA A approvata dall'art. 1 decreto legislativo n. 122/2015 per violazione dell'art. 76 Costituzione e dell'art. 4 della legge n. 52/2015 per violazione degli articoli 1, 2, 3, 6, 48, 49 e 51 Costituzione.

L'art. 4 legge n. 52/2015 contiene una delega al Governo per la «determinazione dei collegi plurinominali», da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, secondo i criteri dettati dalle lettere da a) a g) dell'art. 4.

La delega e' stata attuata con il decreto legislativo n. 122/2015 che ha individuato i confini «geografici» di detti collegi, contenuti nella Tabella A approvata con l'art. 1 del decreto in questione.

Lamentano i ricorrenti che nel dare attuazione alla delega il Governo avrebbe disatteso (ossia non applicato) i criteri di cui alle lettere c) (ultimo periodo) e g) con violazione, quindi, della delega.

La mappa dei collegi plurinominali che si ricava dalla Tabella A, inoltre, non solo violerebbe la delega, ma produrrebbe anche una violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche.

Molto in sintesi, secondo quanto prospettato, sarebbero stati separati comuni caratterizzati dalla presenza di determinate minoranze linguistiche, con l'effetto pratico di «annacquare» il peso del voto in uscita (cio' avverrebbe, in particolare, per la minoranza di lingua slovena, nonostante il riconoscimento da parte della Regione ad autonomia speciale), tenuto conto della soglia di sbarramento posto dall'art. 83 primo comma n. 3 che le liste rappresentative di minoranze linguistiche devono superare per concorrere alla ripartizione dei seggi alla Camera.

I motivi decimo e tredicesimo, in quanto vertono sul comune argomento della distorsione del voto in uscita dovuto alle norme dettate per la tutela delle minoranze linguistiche in sede

elettorale, devono essere esaminati congiuntamente.

Tali motivi appaiono, anzitutto, privi di rilevanza ed essi sono, in ogni caso manifestamente infondati per come prospettati.

La rilevanza

Come si è accennato i ricorrenti lamentano la restrizione del loro diritto di voto secondo i parametri della uguaglianza e libertà, che sarebbe stato ingiustamente compresso da molte norme della legge n. 52/2015 sospettate di essere non conformi alla Costituzione.

Nessuno dei ricorrenti afferma di appartenere a una minoranza linguistica riconosciuta dalla legge e nessuno di loro è residente in FVG ovvero nella Regione Sardegna (dal complesso dei motivi emerge, infatti, che i ricorrenti riconoscono la correttezza delle disposizioni che agevolano le minoranze linguistiche insediate in VDA e TAA, mentre lamentano l'irragionevolezza delle norme che vanificano il riconoscimento operato a livello di statuto speciale dalla regione Friuli in favore della minoranza slovena e l'irragionevolezza delle norme che non attribuiscono alcun correttivo al voto espresso in favore delle liste che siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge nelle regioni a statuto ordinario e nella regione Sardegna il cui statuto speciale nulla prevede sul punto).

Si legge, alla pag. 92 del ricorso, a conclusione della illustrazione delle ragioni per le quali il nuovo disegno dei collegi plurinominali comporterebbe nei fatti in una consapevole distorsione del voto espresso in favore delle liste rappresentative di tali minoranze: «... le minoranze linguistiche riconosciute e tutelate dalla legge n. 482/1999 sono state suddivise in due collegi in Piemonte, Puglia e Calabria. Le considerazioni che precedono vengono qui richiamate dai ricorrenti anche se non specifiche della Regione di appartenenza dei ricorrenti. In ogni caso, vale il principio per cui la violazione di norme costituzionali in materia elettorale, anche se non produttiva di conseguenze dirette sull'esercizio del diritto dei ricorrenti al voto uguale e libero diretto, lede, pur sempre e per tutti gli elettori/elettrici - in via mediata - il diritto ad un voto conforme a costituzione. Il principio di tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 Cost. rappresenta il superamento delle concezioni nazionalistiche dello stato ottocentesco e si situa ad un punto di incontro con altri principi fondamentali: quello pluralistico ex art. 2 Cost. e quello di uguaglianza ex art. 3 Cost. Ne consegue che la violazione della norma costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche si qualifica direttamente e contemporaneamente come violazione degli articoli 2 e 3 Cost. non solo con riferimento diretto agli appartenenti a dette minoranze linguistiche ma pure con riferimento, seppur mediato, a tutti gli elettori ...».

Si osserva che i ricorrenti sono tutti residenti in Piemonte sicché appare poco spiegabile l'affermazione secondo cui l'accorpamento di collegi plurinominali che ha interessato anche le minoranze linguistiche riconosciute e insediate in Piemonte, sarebbe un fatto che non interessa la regione nella quale risiedono i ricorrenti.

Nonostante questa affermazione contraddittoria i due motivi evidenziano, come riconosciuto in sostanza dalla stessa parte ricorrente, l'assenza di una violazione diretta del diritto di voto da ciascuno espresso per effetto delle norme censurate con i motivi in esame.

La prospettata restrizione del voto a causa della sostanziale impossibilità, che deriverebbe dalle nuove disposizioni dettate dalla legge n. 52/2015 (e decreti attuativi), di raggiungere per le liste espressione di minoranze linguistiche diverse da quelle presentate in VDA e TAA di raggiungere la soglia di accesso del 3% (in quanto calcolata su base nazionale) ovvero del 20% per la sola minoranza slovena, ma sulla base di un disegno dei collegi plurinominali fortemente penalizzante per tale minoranza) non riguarderebbe pertanto in via diretta la posizione giuridica fatta valere dai ricorrenti nel presente giudizio.

I ricorrenti manifestano, non a caso, in relazione alle norme censurate con i motivi in esame, un interesse mediato e quindi di mero fatto, ad ottenere un giudizio di legittimità costituzionale di

norme che tutelano interessi costituzionali dei quali essi non sono titolari ma solo portatori quali cittadini italiani, e non quali elettori interessati dalla applicazione proprio delle disposizioni censurate.

E' allora evidente che le norme in questione non sono rilevanti ai fini della decisione della presente controversia, basata sulla asserita restrizione del diritto di voto spettante ai ricorrenti quali «semplici» cittadini e non quali elettori che sono anche appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge che esprimono un voto in una regione non a Statuto speciale.

Le disposizioni censurate non potranno, per questo, trovare applicazione diretta nella presente controversia, non contenendo il paradigma in relazione al quale si valuterà l'ampiezza e l'uguaglianza del diritto di voto da loro espressa, ferma restando l'esistenza di un generico interesse (che però non può trovare tutela giurisdizionale e quindi non può condurre all'invio delle norme sospettate di illegittimità alla Corte costituzionale) al rispetto, quali cittadini italiani, delle minoranze linguistiche anche qualora ad esse non si appartenga.

La manifesta infondatezza di entrambi i motivi

Quand'anche si ritenesse, invece, che il diritto fatto valere dai ricorrenti alla espressione di un voto uguale e libero, ricomprensivo anche l'interesse ad esprimerlo con le restrizioni che da esso possono derivare (in uscita) dalla necessaria adozione di norme speciali che tutelano interessi di rilievo costituzionale, quali le norme dettate a tutela del voto espresso dagli appartenenti a minoranze linguistiche, entrambi i motivi, per come prospettati, sono manifestamente infondati.

Il decimo motivo muove dal presupposto, che non può dirsi condivisibile, proprio alla luce del parametro generale di uguaglianza (art. 3 Costituzione) che tutte le minoranze linguistiche del Paese - per tali intendendosi quelle formalmente riconosciute dalla legge n. 482/99 debbano necessariamente trovare rappresentanza in Parlamento (nella specie alla Camera), a prescindere dalla loro consistenza numerica rispetto al territorio nel quale sono insediate e che costituisce la base per il conteggio dei voti al fine di attribuire i seggi alla Camera.

Si deve considerare che, in linea generale, e' principio ragionevole che un determinato gruppo di cittadini che appartenga a una minoranza riconosciuta (come appunto gli appartenenti alle minoranze linguistiche) per avere una propria rappresentatività elettorale debba necessariamente avere una determinata consistenza numerica rapportata al territorio in cui detta minoranza e' insediata (v. anche in generale quanto disposto dall'art. 56 IV comma Costituzione).

Diversamente, attribuendo cioè una rappresentatività elettorale che di tale dato non tenga conto (che cioè non determini con criteri appropriati il «peso» in uscita espresso da questo gruppo di cittadini) si avrebbe il prevedibile e irrazionale effetto di attribuire al voto espresso dal cittadino che a tale minoranza appartiene un valore superiore a 2 o comunque nettamente superiore a 1, ossia al valore numerico che deve essere attribuito a un voto «uguale».

Gli stessi ricorrenti riconoscono che vi sono nel nostro Paese minoranze linguistiche insediate in determinati territori la cui consistenza numerica e' estremamente esigua.

Qualora venisse adottato un criterio che, con gli opportuni correttivi, consentisse a ciascuna minoranza linguistica riconosciuta di esprimere un proprio rappresentante in Parlamento, sarebbe evidente l'alterazione del peso del voto in uscita espresso dagli appartenenti a tale gruppo linguistico rispetto a quello espresso da un «normale» elettore, tale da superare di gran lunga il rapporto di ragionevole correzione del voto in entrata uguale a 1 con il voto in uscita uguale a 1.

Questo implica che non necessariamente l'assenza di appositi contrappesi correttivi per favorire la rappresentanza degli appartenenti alle minoranze linguistiche costituisce violazione dei precetti costituzionali volti alla tutela delle minoranze, essendo rinvenibili le ragioni per le quali tale correzione, in certi casi,

porterebbe a una eccessiva e irragionevole sovra rappresentazione del voto degli esponenti di tali minoranze.

Gli stessi ricorrenti, pur ricordando che vi sono alcuni specifici casi in cui alcune minoranze linguistiche godono di un simile strumento di correzione, non si fanno carico di indicare in modo oggettivo per quali ragioni i rappresentanti delle minoranze linguistiche da essi menzionate, in particolare quelli insediati nella Regione Piemonte, avrebbero in concreto una consistenza numerica significativa.

Si deve infatti rilevare che nei casi previsti dalle norme censurate (minoranze linguistiche presenti in VDA e TAA oltre che la minoranza slovena per il caso del Friuli) gli appartenenti a tali gruppi linguistici nei territori di riferimento rappresentano un numero significativo della popolazione lì insediata tale da essere in sostanza la maggioranza.

Rispetto a questi gruppi (specie VDA e TAA) senza un adeguato correttivo del voto da loro espresso, vi sarebbe in effetti una ragionevole distorsione tra il voto in entrata e il voto in uscita per quel gruppo di elettori, in maggioranza nel territorio che costituisce il collegio elettorale ma che mai potrebbe rappresentare tale propria condizione a livello nazionale.

E' pero' indubbio che non tutte le minoranze linguistiche riconosciute presenti in Italia abbiano tale peculiare condizione e i ricorrenti non indicano quali tra esse soffrano di una irragionevole sotto rappresentazione a causa delle norme elettorali censurate.

Non appare allora di dubbia costituzionalità la disposizione contenuta nell'art. 83 comma 1, n. 3 che prevede che l'ufficio centrale nazionale, nell'individuazione la soglia di accesso da parte delle liste rappresentative di minoranze linguistiche ne tiene conto esclusivamente nelle regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche e non, evidentemente, nelle regioni ad autonomia speciale che tale tutela non prevedano (come ad esempio il caso dello Statuto della Regione Sardegna, menzionato dalla parte ricorrente) e nelle regioni a statuto «ordinario» nelle quali siano insediate minoranze linguistiche riconosciute dalla legge n. 482/99.

Per le ragioni appena esposte deve in conclusione escludersi l'irrazionalità di norme che tale correttivo non attribuiscono alle liste per il solo fatto di essere espressione di una minoranza linguistica.

Con l'undicesimo motivo i ricorrenti censurano gli articoli 2 comma 10 e comma 36 legge n. 52/2015 e 18-bis commi 1 e 2 (?) in relazione agli articoli 3, 48, 49 e 51 Costituzione, nonché 24, 113 Costituzione e 13 CEDU.

I ricorrenti lamentano infatti che in modo del tutto irragionevole i nuovi soggetti politici che intendono partecipare alla competizione elettorale, per poter presentare le loro liste devono munirsi di un numero di firme di elettori iscritti nelle liste elettorali (di comuni compresi nei Collegi nei quali si intende partecipare) ricompreso tra 1.500 e 2 mila firme ovvero, in caso di scioglimento della Camera di deputati prima di 120 giorni, da un numero pari alla metà delle firme richieste in via ordinaria.

Invece nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti e gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei Comizi, ovvero per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 14-bis (a condizione che il collegamento venga fatto con due partiti o gruppi politici che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo).

Il tutto con l'adozione di criteri di esenzione disomogenei e contraddittori rispetto allo scopo dichiarato di garantire la governabilità.

Come emerge dalle motivazioni esposte a sostegno del motivo in esame, i ricorrenti evidenziano che le disposizioni censurate lederebbero il diritto dei partiti alle pari opportunità nelle competizioni elettorali in violazione degli articoli 3, 48, 49 e 51 della Costituzione e lamentano inoltre l'assenza di un «giusto processo» (o meglio di un rimedio effettivo ex art. 113 C.E.D.U.) che

consenta ai partiti esclusi per insufficienza di firme di ottenere tutela giurisdizionale con ulteriore violazione degli articoli 24 e 113 Costituzione, atteso che il Governo, nuovamente violando l'art. 76 Costituzione, non aveva attuato i principi contenuti nella legge delega n. 69/2009 art. 44 comma 2 lettera b) che avrebbe consentito l'impugnazione delle operazioni elettorali preparatorie, tra le quali le ammissioni e le esclusioni di liste per il Parlamento.

Tale effettiva tutela non sarebbe oggi garantita dalla «abnorme estensione dell'autodichia ex art. 66 Costituzione» che tale competenza attribuisce attualmente alla Camera.

Il motivo e' privo di rilevanza e comunque manifestamente infondato nel merito.

Sulla rilevanza appare sufficiente osservare che le disposizioni censurate pongono - piu' che limiti - alcune condizioni per la legittima presentazione delle liste che intendono partecipare alla competizione elettorale.

L'eventuale lesione che da tali disposizioni deriverebbe riguarderebbe, proprio per come prospettata, la lesione del diritto di elettorato passivo, subita dai gruppi di cittadini che a causa delle disposizioni censurate non potrebbero presentare se non entro i limiti individuati dal legislatore, liste legittimate alla partecipazione elettorale e quindi alla raccolta di voti validi.

Gli odierni ricorrenti, pero', hanno adito questo Tribunale facendo valere la loro posizione di elettori attivi, il cui diritto ad esprimere, nei termini piu' volte ricordati, un voto uguale e libero sarebbe stato violato dalla legge n. 52/2015.

Non viene fatta invece valere la posizione di cittadini che aspirano alla presentazione di liste che a causa delle disposizioni censurate verrebbero illegittimamente (ossia irragionevolmente) pregiudicati nel diritto di partecipare alla competizione elettorale.

Ancora una volta, quindi, le norme in esame produrrebbero, al piu', una violazione mediata del diritto di voto attivo, dato che esse non precluderebbero ne' l'esercizio del diritto di voto in quanto tale ne' ne distorcerebbero il risultato in uscita per effetto di meccanismi di conteggio, ma ne limiterebbero la possibilita' di scelta, riducendo l'ampiezza dell'offerta elettorale, non potendosi esprimere il voto se non per le liste che riescano a soddisfare tutti i criteri di ammissibilita' richiesti dalle norme della cui legittimita' si dubita.

Il motivo e', comunque, manifestamente infondato.

Esso infatti muove dal presupposto, non condivisibile in quanto apodittico, secondo cui sarebbe in se' irragionevole porre qualsiasi limitazione in sede di presentazione delle liste che possono contendersi il voto.

Il diritto dei cittadini di aggregarsi in gruppi che esprimono liste che aspirano a raccogliere le preferenze degli elettori ben puo' subire limitazioni ragionevoli in vista di un altro valore di rango costituzionale, quale e' quello della governabilita' che, per quanto attiene l'adozione delle regole che disciplinano le modalita' di presentazione delle liste elettorali, ben puo' avere lo scopo di evitare, a monte, una eccessiva frammentazione del voto che deriverebbe, appunto, da un sistema di regole che consentisse un accesso illimitato e indiscriminato di qualsiasi gruppo alla competizione elettorale.

I criteri individuati dal legislatore del 2015 non appaiono in se' irragionevoli ne' appaiono irragionevoli i criteri che distinguono tra liste che devono legittimarsi con l'acquisizione di un certo numero di firme e liste che ne sono esentate.

La raccolta delle firme e' infatti un criterio pertinente, in quanto espressione di radicamento del gruppo nella societa' civile, e non e' pertanto arbitrario adottare criteri di selezione «dal basso» ossia rimessa a cittadini «selezionatori» che poi saranno (come i ricorrenti) gli elettori attivi, dei gruppi legittimati a partecipare alla competizione.

La soglia numerica minima di firme indicata dal legislatore in termini assoluti non viene in se' censurata dai ricorrenti, e non puo' dirsi in se' abnorme o comunque tale da ostacolare in modo serio l'accesso alla competizione elettorale.

Neppure puo' dirsi irragionevole l'adozione dei criteri in

presenza dei quali le liste vengono invece esentate, trattandosi di criteri che si fondano su una preesistente legittimazione dovuta al voto validamente espresso precedentemente in loro favore e che ne ha consentito l'accesso alla Camera nazionale ovvero al Parlamento europeo.

Appare inoltre manifestamente infondata la pretesa dei ricorrenti di censurare le norme in esame sulla base della asserita illegittimità (questa è in sostanza la valutazione che viene espressa dai ricorrenti in relazione all'art. 66 della Costituzione) di una norma costituzionale che fino ad oggi avrebbe, in estrema sintesi, consentito di privare i partiti o i movimenti che intendono partecipare alla competizione elettorale di avere un effettivo rimedio giurisdizionale in caso di non ammissione delle loro liste nella fase preparatoria della competizione.

Con il sesto motivo vengono censurati: l'art. 1, comma 1 lettera f); art. 2 commi 1, 25 capoverso «art. 83» della legge n. 52/2015 e 93 comma 2 n. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 relativamente al turno di ballottaggio in relazione agli articoli 1, 3, 48 II comma, 49, 51, 56 commi I e IV 67 Costituzione e art. 3 del Protocollo addizionale CEDU nella parte in cui disciplinano il turno di ballottaggio e l'attribuzione, all'esito del premio di maggioranza.

Ritengono i ricorrenti che il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra liste, violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza del voto in quanto consente l'attribuzione del premio con modalità che, senza adeguati correttivi, rischiano di premiare in modo abnorme una forza politica addirittura in modo inversamente proporzionale al grado di consenso ricevuto.

L'effetto fortemente e irragionevolmente distorsivo del voto espresso sarebbe dovuto al fatto che:

- le disposizioni in esame attribuiscono il premio di maggioranza sulla base dei voti validi espressi nel turno, senza porre un correttivo quale, ad esempio, il raggiungimento di un quorum minimo al primo turno, con la conseguenza che potrebbe risultare vincitrice al ballottaggio una lista che in termini assoluti (per voti espressi in suo favore) è in realtà minoritaria;

- il voto dei cittadini che avesse scelto la lista di minoranza (tale al primo turno) finirebbe, con l'esito del secondo turno, ad esprimere un voto di valore più che doppio rispetto al voto espresso dai cittadini che avessero, invece, votato altre liste (nel ricorso viene fatto l'esempio della lista che va al ballottaggio avendo ottenuto, al primo turno, il 25% dei voti, e che vincerebbe il turno di ballottaggio ottenendo 186 seggi di «premio» che le farebbero conseguire il 54% dei deputati; in tale situazione le altre liste, che rappresenterebbero il 75% dei voti validi espressi nella competizione, si vedrebbe attribuita la restante quota minoritaria di seggi, pari a 278).

Il che comporterebbe la violazione del principio di uguaglianza del voto e di rappresentatività democratica dell'assemblea eletta con tale sistema.

Si ritiene non manifestamente infondato il motivo nei termini che seguono.

Come i ricorrenti ricordano, il legislatore, nel determinare i modi con i quali attribuire il premio di maggioranza deve operare in modo tale da contemperare in modo ragionevole i due contrapposti interessi di pari rilievo costituzionale che sono il principio di rappresentatività e il principio di governabilità.

Conseguentemente, provvedendo sul testo della legge n. 270/2005, la Corte costituzionale ha statuito che: «il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270/2005, in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio è pertanto tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di uguaglianza (art. 48 comma II, Cost.). Esso infatti pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con

pari efficacia alla funzione degli organi elettivi ... ».

La dottrina ha ritenuto che il principio così espresso abbia portato all'individuazione di un limite costituzionalmente necessario per la legittima attribuzione del premio di maggioranza, dal quale il legislatore non può prescindere in sede di adozione di una legge elettorale che intenda garantire la governabilità attraverso questo specifico meccanismo.

Tale limite intrinseco dovrebbe imporre al legislatore di adottare, in tali casi, tutti i correttivi necessari ad assicurare che il premio di maggioranza (che consiste nella attribuzione del numero di seggi necessario a raggiungere, secondo la legge n. 52/2015, il 55% dei seggi alla Camera) vada attribuito alla formazione che tale limite ha almeno raggiunto, se non superato.

Il quadro complessivo della legge n. 52/2015 prevede che la governabilità sia garantita, nel caso in cui nessuna delle liste che partecipano alla competizione elettorale si aggiudichi la maggioranza dei seggi alla Camera, con l'attribuzione del premio di maggioranza alla formazione che abbia raggiunto almeno il 40% dei voti validi espressi.

Nel caso in cui nessuna lista raggiunga almeno il 40% dei voti, è previsto un ulteriore turno elettorale strutturato secondo il modello (tra i tanti possibili) del ballottaggio di tipo binario, al quale hanno diritto di partecipare le sole prime due liste che al primo turno abbiano raggiunto il maggior numero di voti, con espresso divieto di collegamento tra liste o apparentamento tra i due turni di votazione, con esclusione della possibilità di esprimere preferenze e con conteggio dei voti che tiene conto soltanto dei voti validi espressi nel turno di ballottaggio.

Nel dibattito seguito all'adozione della legge n. 52/2015 si è evidenziata la profonda differenza del meccanismo di voto del primo turno rispetto all'eventuale turno di ballottaggio.

Infatti nel primo turno all'elettore è consentito esprimere il voto per la formazione politica nella quale maggiormente si identifica e in tal modo si esprime nella massima ampiezza, il voto di rappresentanza.

Nell'eventuale turno di ballottaggio di lista (quale è appunto quello previsto dalla legge in esame) gli elettori vengono chiamati a esprimere un voto, volto alla identificazione della lista che, tra le due «superstiti» del primo turno, sarà chiamata a governare, con evidente maggiore compressione del voto di rappresentanza, proprio per la inevitabile riduzione delle opzioni tra le quali l'elettore può scegliere, oltre che per l'espresso scopo delle tornate elettorali (nella quale, infatti, non si esprimono preferenze).

In caso di ballottaggio, dunque, il premio di maggioranza verrà attribuito a chi ha ottenuto, nella seconda tornata, la maggioranza dei voti validi espressi quale conseguenza diretta di una scelta degli elettori che è però, in questo caso, l'esito necessitato che deriva sia dalla limitazione dei soggetti nei confronti dei quali si può esprimere il voto (due liste essendo espressamente vietato l'apparentamento o la coalizione) sia dalla scelta di conteggiare detta maggioranza sui voti validi espressi nella tornata, senza dare alcun peso al raggiungimento, ad esempio, di un determinato quorum di votanti tra gli aventi diritto.

Le caratteristiche del turno di ballottaggio delineate dal legislatore del 2015 hanno quindi indotto la dottrina a riflettere sul se si possa effettivamente dirsi rispettato il sopra ricordato principio costituzionale del necessario rispetto di un limite ontologico di rappresentanza del voto in presenza del quale possa essere attribuito, a una sola lista, il premio di maggioranza, senza incorrere in censure di irragionevolezza e di eccessiva distorsione del voto.

Gli studiosi hanno, come è noto, espresso opinioni differenti che possono essere molto sinteticamente riassunte nell'esistenza di due contrapposti filoni interpretativi.

Un primo filone evidenzia il fatto che il turno di ballottaggio (come delineato dalle norme in esame) non può essere, per definizione, sospettato di violare il ricordato principio costituzionale di rappresentanza del voto in quanto, in questa tornata, tutti gli elettori sono chiamati ad esprimere il loro voto

tra due liste in vista della governabilità' (piuttosto che della rappresentatività', intesa come identificazione tra voto espresso in favore di una formazione più vicina alle idee dell'elettore) e in tal caso, il premio di maggioranza viene attribuito a chi si conquista il consenso del 50% + 1 dei voti espressi nel turno di ballottaggio, soglia questa indubbiamente ragionevole per vedersi attribuire il premio di maggioranza alla Camera, che consentirà quindi del tutto legittimamente a quella formazione di governare avendo il pieno controllo dell'assemblea.

Un secondo filone evidenzia, invece, la sostanziale artificiosità della maggioranza del 50% + 1 che scaturisce dal turno di ballottaggio come disegnato dalla legge n. 52/2015, in quanto si tratterebbe di una maggioranza solo virtuale perché priva, se non adeguatamente corretta, di una effettiva valenza rappresentativa del corpo elettorale, tale per cui finirebbe, nonostante il dato formale, per non essere rispettato il principio immanente alla Costituzione, per cui il premio non potrebbe essere ragionevolmente attribuito alla formazione che non abbia ricevuto una certa soglia «critica» di consensi.

Si ritiene maggiormente convincente questo seconda corrente di pensiero.

Infatti essa si fa carico di dare consistenza effettiva al principio espresso dalla Corte costituzionale secondo cui senza una soglia minima di voti che sia espressione di rappresentatività della forza politica, l'attribuzione ad essa del premio di maggioranza non può dirsi rispettosa di tale principio.

Il legislatore si è limitato, infatti, a prevedere che accedano al secondo turno le sole due liste più votate al primo turno, purché abbiano raggiunto almeno la soglia del 3% (ovvero del 20% nel caso di liste espressione di minoranze linguistiche). Così facendo ha implicitamente riconosciuto, da un lato, che sussiste un problema della rappresentatività delle liste ammesse al ballottaggio, da misurare sulla base dei voti riportati nella prima tornata elettorale.

D'altro lato però il parametro utilizzato è quello, diverso, delle soglie minime previste in generale dalla legge elettorale in esame, per partecipare alla attribuzione dei seggi, criterio adottato per scoraggiare una eccessiva «polverizzazione» del voto.

Nel valutare l'effettiva forza rappresentativa del 50% + 1 dei voti espressi al ballottaggio si deve anche considerare che è previsto che tale maggioranza venga calcolata sui voti validi espressi, il che finisce per non dare alcun rilievo al peso dell'astensione, che potrebbe essere anche molto rilevante quale prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell'offerta elettorale nel ballottaggio.

Il sistema del ballottaggio, quindi, nonostante si tratti di una tornata di votazioni radicalmente differente dal primo turno, mantiene la stessa base di calcolo del voto, non contiene regole che consentano di rafforzare l'elemento di rappresentatività del voto e, anzi, adotta disposizioni che allontanano da questo obiettivo, dato che solo per questa fase il legislatore pone un esplicito divieto di appattamento o coalizione tra liste.

Tale divieto, evidentemente espressione di un favore per la governabilità' (ritenendosi più stabile una maggioranza ottenuta da una sola lista, invece che da una coalizione di liste) risulta tuttavia irrazionale in quanto rende il voto espresso al turno di ballottaggio eccessivamente sbilanciato in favore di tale valore, a scapito del valore - di rilievo costituzionale - della rappresentatività del voto che viene, in tal modo, eccessivamente compresso proprio in vista della sua idoneità a far conseguire alla lista vincitrice il controllo della Camera dei deputati.

Senza l'adozione di meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto (ovvero senza l'eliminazione del divieto di cui si è detto) l'attribuzione del premio di maggioranza alla sola lista che, all'esito del ballottaggio, si aggiudichi il premio di maggioranza finisce per essere svincolata dalla esistenza di parametri oggettivi che consentano di affermare che lista vincitrice ha ottenuto quella «ragionevole soglia di voti minima» in presenza della quale è

possibile la legittima attribuzione del premio di maggioranza.

Appare allora non manifestamente infondato il dubbio di conformità a Costituzione espresso dai ricorrenti, in relazione agli articoli 1 II comma, 3, 48 II comma Costituzione, la' dove essi evidenziano, in accordo con le opinioni espresse da molti costituzionalisti, che l'attuale sistema, privo di correttivi, pone il concreto rischio che il premio venga attribuito a una formazione che e' priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale.

Con l'ottavo motivo i ricorrenti censurano la non conformità, rispetto agli articoli 48 e 51 Costituzione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 11 Legge n. 52/2015 «sulle candidature multiple» nella parte in cui consentono al candidato capolista in piu' collegi «di optare ad elezione avvenuta con successo, per un collegio piuttosto che per un altro», senza dare indicazioni sulle modalita' di esercizio di detta opzione e cosi' influenzando in modo arbitrario e potenzialmente molto «pesante» sul voto di preferenza espresso dagli elettori a favore di un candidato che, senza l'opzione del capolista, verrebbe senz'altro eletto avendo raggiunto il numero maggiore di preferenze rispetto agli altri competitori della sua stessa lista.

Si deve preliminarmente osservare che i ricorrenti non hanno indicato in modo completo le norme che, a loro dire, comporterebbero una lesione del diritto di voto uguale e libero.

Infatti l'art. 2 comma 11 citato dai ricorrenti regola il c.d. sistema delle candidature multiple ma nulla dice riguardo alla scelta dell'eletto nell'ambito di tale sistema. La disposizione della legge n. 52/2015 che attiene alla liberta' (assoluta) di opzione per il candidato plurieletto di scegliere, tra i vari collegi nei quali egli puo' aspirare all'elezione, va invece rinvenuta nel successivo comma 27 del medesimo art. 2 cit. che, nel mantenere ferma la disposizione contenuta nell'art. 85, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, apporta ad essa esclusivamente le variazioni testuali necessarie ad armonizzarla alle altre modifiche apportate dalla legge.

L'art. 85 (unico comma) decreto del Presidente della Repubblica n. 361/57, come modificato dalla legge n. 52/2015, cosi' dispone: «il deputato eletto in piu' collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga, mancando l'opzione si procede al sorteggio».

Con questa precisazione, si puo' pertanto ritenere che, attraverso il motivo qui esaminato, i ricorrenti abbiano lamentato l'illegittimita' costituzionale di tutte le disposizioni teste' richiamate che, nel loro combinato disposto, consentono ai soli candidati capilista di candidarsi in piu' collegi (fino ad un limite massimo di 10 come si e' detto in precedenza) ed attribuiscono loro, nel caso conseguano la proclamazione in piu' di un collegio, di optare senza alcun vincolo per il collegio nel quale vogliono ricollegare la loro elezione.

Il motivo, nei termini suindicati, non appare manifestamente infondato, limitatamente alla disposizione che consente di operare la scelta del collegio senza alcun tipo di vincolo, mentre il motivo non appare fondato nella parte in cui viene censurato (nuovamente) in se' il sistema della candidatura «bloccata o multipla»: censura che e' gia' stata esaminata in precedenza, laddove si e' proceduto all'esame del settimo motivo per dichiararne la manifesta infondatezza.

Una volta che sia stata, dunque, riconosciuta la non irragionevolezza della candidatura multipla per una sola categoria di candidati (i capilista) e sottratti questi ultimi al voto di preferenza da parte dell'elettore, e' giocoforza ammettere la necessita' di un meccanismo di scelta che trovi applicazione nel caso in cui, all'esito del voto, il candidato capolista risulti eletto in piu' collegi.

Due sono gli effetti pratici che questa scelta comporta: il capolista decade automaticamente nei collegi diversi da quello prescelto ed in questi si procede pertanto all'attribuzione dei seggi in modo «normale» secondo i voti di preferenza che i candidati non capolista si sono aggiudicata ed in ragione dei seggi disponibili; nel collegio prescelto, invece, i candidati che abbiano riportato piu' preferenze possono aspirare all'elezione solo qualora vi siano

ulteriori seggi disponibili.

Questi effetti, proprio a ragione della loro inevitabilita', obbligano a spostare l'attenzione sulla scelta dell'eletto, da cui essi discendono: una scelta che il legislatore elettorale affida in tutto e per tutto alla mera decisione dell'eletto.

L'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 - come novellato dalla legge n. 52/2015 - non contiene, infatti, alcuna disposizione che vincoli l'opzione del candidato capolista plurieletto a qualsivoglia criterio oggettivo e predeterminato ma la rimette ad una mera valutazione di opportunita' da parte del candidato stesso.

Il dubbio di incostituzionalita' di questa norma e', evidentemente, distinto da quello gia' affrontato circa le candidature «plurime e bloccate» e riguarda, appunto, il momento della scelta del capolista e le modalita' disegnate dal legislatore per il suo esercizio.

Il Tribunale non puo' non rilevare, su questo specifico tema, che il voto di preferenza viene, in questi casi, sostanzialmente annullato nel collegio optato dal capolista. In virtu' dell'opzione, anzi, e' del tutto possibile che il candidato che abbia ricevuto molte preferenze (addirittura il piu' votato in assoluto) sia surclassato da uno o piu' candidati di altri collegi, con meno preferenze. L'assenza di qualsivoglia criterio al quale il capolista debba ispirarsi nella scelta rende impossibile per l'elettore effettuare valutazioni prognostiche sulla «utilita'» del suo voto di preferenza, dato in favore di un candidato che faccia parte di una lista con capolista candidato anche in altri collegi, non potendosi effettuare alcuna previsione circa le modalita' con cui, all'esito del voto, quel capolista esercitera', in caso di vittoria plurima, la sua scelta.

Imprevedibilita' ulteriormente confermata dal meccanismo alternativo alla scelta, costituito dal sorteggio.

Ne' il contenuto inequivoco dell'art. 85 cit. consente di intravedere una interpretazione che superi i rilievi che si sono esposti.

La scelta del collegio nel quale il candidato plurieletto vorra' conseguire la proclamazione, in quanto rimessa al suo mero arbitrio, si concreta in una distorsione tra il voto di preferenza espresso dagli elettori e il suo esito «in uscita» in quel collegio che appare irrazionale rispetto al diritto di uguaglianza e liberta' del voto, in quanto lede in modo eccessivo tale diritto, senza che vi sia un altro correlativo valore di rilievo costituzionale da salvaguardare. Ne' puo' invocarsi, in proposito, il valore della governabilita' perche' questo, al piu', viene in considerazione laddove il legislatore ha dato il giusto rilievo, con il sistema del «blocco» della candidatura del capolista e con la possibilita' di operare anche una candidatura multipla, all'interesse delle forze politiche che esprimono le liste elettorali di riservare, in caso di vittoria elettorale, un seggio sicuro alla Camera a favore di personalita' da loro prescelte.

Appare, invece, eccessivamente sproporzionato perseguire il valore della governabilita' oltre che con il descritto sistema di garanzie delle candidature bloccate e multiple, con un ulteriore meccanismo che consente, senza una specifica ragione, di escludere dal Parlamento (quale che sia la ragione che in concreto guida la scelta del candidato plurieletto) un candidato senza che tale scelta sia condizionata dal numero di voti di preferenza ottenuti dal candidato destinato all'esclusione, ovvero da altro sistema che consenta di salvaguardare nel massimo grado possibile il voto di preferenza espresso dagli elettori in favore di chi non e' capo lista.

Non e' quindi manifestamente infondato il dubbio sollevato dai ricorrenti in ordine alla non conformita' agli articoli 3 e 48 comma II Costituzione dell'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall'art. 2 comma 27 legge n. 52/2015 nella parte in cui attribuisce al capolista eletto in piu' collegi la facolta' di optare in modo illimitato (se si eccettua il limite temporale di 8 giorni) e cioe' non vincolandola a criteri oggettivi e predeterminati, rispettosi - nel massimo grado possibile - della

volontà espressa dagli elettori.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, devono essere dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate nel giudizio, tutte indidenti sulle modalità di esercizio della sovranità popolare (art. 1 Cost., comma 2, 3, 48 II comma Cost.), aventi ad oggetto:

- l'art. 1 comma 1 lettera f) [sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione] e art. 2 comma 25 «art. 83» [relativamente al novellato comma 5: «Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.»], della legge n. 52/2015;

- l'art. 85 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall'art. 2 comma 27 legge n. 52/2015.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli articoli 1 comma 2, 3 e 48 comma 2 Costituzione, le questioni di legittimità sollevate in relazione agli articoli:

1 comma 1 lettera f) della legge n. 52/2015;

2 comma 25 «art. 83» della legge n. 52/2015 in relazione al novellato comma 5;

85 decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957 come modificato dall'art. 2 comma 27 legge n. 52/2015.

Manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati e alle parti del presente giudizio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazione, alla Corte costituzionale.

Sospende il giudizio in corso.

Si comunichi.

Torino, 5 luglio 2016

Il giudice: Contini

fonte: <http://www.gazzettaufficiale.it/>

4.1. [Memoria per pubblica udienza del 4 ottobre 2016 nel procedimento n.163/2016 Reg. ord. nell'interesse degli avvocati on. Felice C. BESOSTRI e Angelo IANNACCONE del Foro di Milano](#)

CORTE COSITUZIONALE

MEMORIA PER PUBBLICA UDIENZA 4 X 2016

nel procedimento n.163/2016 Reg. ord. (G.U. 27/07/2016 1 SS. n.30)

nell'interesse degli avvocati on. **Felice C. BESOSTRI e**

Angelo IANNACCONE del Foro di Milano, che si difendono in proprio, costituiti con atto datato 29 luglio 2016 indicando ex art. 5 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale del 7 ottobre 2008 la PEC XXXXX per la ricezione delle comunicazioni.

Vista la comunicazione della fissazione della Pubblica Udienza del 4 ottobre 2016 le parti intervenienti intendono contribuire alla decisione della Corte Costituzionale con questa Memoria e partecipando alla discussione con le modalità e per il tempo, che questa Corte vorrà concedere.

I°-Peculiarità dell'intervento

I soggetti intervenienti sono soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, cioè l'accertamento del loro diritto di votare in conformità alla Costituzione (Corte Cost. sent. n. 279/2006), al pari dei ricorrenti nel giudizio *a quo*. Gli intervenienti ritengono, inoltre, di vantare una posizione giuridica qualificata in rapporto alla questione oggetto del giudizio di costituzionalità (ord. 389/2004), in quanto cittadini elettori, cioè appartenenti al corpo elettorale, che è espressione del popolo, titolare della sovranità ex art.1 c. 2 Cost. nell'esercizio del diritto di voto, che è una delle forme precipue, in cui la sovranità è esercitata in una democrazia rappresentativa con forma di governo parlamentare. Infatti, con altri cittadini elettori residenti nel distretto della Corte d' Appello di Milano hanno depositato in data 6 novembre 2015 un ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. presso il Tribunale Civile di Milano (doc.1). Il ricorso assegnato alla Prima Sezione Civile, G.U. Flamini con il N.R.G 64293/15 è stato deciso con Ordinanza del 21 giugno 2016 (doc. 1 Mem. cost.), che è stata tempestivamente impugnata (doc. 2 Mem. cost.) con atto notificato il 22 luglio 2016 e il relativo giudizio pende innanzi alla Corte d'Appello Civile di Milano, con il N. R.G. 3435/2016 . Il giudizio di appello non è stato sospeso o rinviato in attesa della decisione di questa Corte nel proc. n. 163/2016 Reg. Ord..

Come si può desumere dall'atto introduttivo del giudizio presso il Tribunale di Torino il ricorso di Milano è nel suo complesso identico e fa parte di una serie di ricorsi ex art. 702 *bis*

c.p.c. o atti di citazione (Tribunali di Genova e Napoli) presentati in 23 Tribunali di città capoluogo di Corte d'Appello. Tranne in due casi Torino e Messina (che presenta una sua autonoma redazione e una decisione in rito non condivisa dai giudici, che si sono espressi sul punto, compresi quelli che hanno dichiarato i ricorsi inammissibili, Tribunali di Ancona e Milano, o infondati, Tribunale di Catanzaro), chiamati alla stessa pubblica udienza del prossimo 4 ottobre non sono state emesse ordinanze ex art. 23 legge n. 87/1953, ma 3 ordinanze di rigetto, cioè oltre che dal Tribunale di Milano (doc. 1 Mem. cost.) dai Tribunali di Ancona (doc. 2) e Catanzaro (doc. 3). Delle altre azioni proposte 2 risultano formalmente rinviate a data successiva all'udienza del 4 ottobre 2016, anche con espresso riferimento al *referendum* ex art. 138 Cost., come ad esempio deciso dal Tribunale di Bari (doc. 4). Il Tribunale di Genova ha emesso una sentenza parziale sulle eccezioni pregiudiziali di inammissibilità respingendole (doc.5) Negli altri 15 casi sui ricorsi il giudice unico si è riservato e si è in attesa dello scioglimento della riserva, la più antica è del 3 febbraio 2016, ovvero non è stata ancora tenuta la prima udienza, per i due ricorsi depositati dopo la faticosa data del 1° luglio 2016. Sulla ammissibilità di ricorsi depositati prima del 1° luglio c.a. o sull'interesse a ricorrere ex art. 100 c.p.c. Sono questioni affidate ai giudici, in 4 casi d'appello e possono essere rilevanti per questo giudizio soltanto se venisse accolta l'eccezione di inammissibilità svolta nell'atto d'intervento dall'Avvocatura dello Stato, per non esserci stati atti applicativi della legge n. 52/2015 e quindi lesione dei diritti costituzionali dei ricorrenti. A questa eccezione si replicherà a tempo debito brevemente.

Queste notizie sono fornite alla Corte Costituzionale perché evidenziano che una tutela effettiva e efficace, che significa anche tempestiva, come richiederebbero l'art. 13 della CEDU e lo stesso art. 113 Cost. non è agevole, anche per la mancanza di un giudice competente per la violazione di diritti fondamentali e che la tutela accordata dalla sentenza n. 1/2014 e dalla Connessa n. 8878/2014 della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, risultando limitata alle leggi elettorali per il Parlamento, dopo la sentenza n. 110/2015 in tema di elezioni dei parlamentari spettanti all'Italia nel Parlamento Europeo, che è stata interpretata al di là della fattispecie decisa, ma applicabile a tutti i casi in cui sia teoricamente possibile impugnare le operazioni elettorali, compresa la proclamazione degli eletti innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 126 e ss. del Titolo VI - Contenzioso sulle operazioni elettorali del c.p.a. Approvato con D.lgs n. 104/2010 in attuazione della norma di delegazione ex art. 76 Cost. data con l'art. 44 legge n. 69/2009. Di questo sono testimonianza le decisioni prese dal Tribunale di Firenze (doc.6.) e da quello di Bari (doc. 7), che hanno interpretato decisioni di inammissibilità come rigetto e hanno esteso il giudicato ad altre fattispecie senza sottoporle alla Corte Costituzionale. Una complicazione per avere una tutela tempestiva, effettiva ed efficace è stata provocata dalla scelta di adire più Tribunali, perché hanno messo in luce che in questioni nuove non vi siano opinioni omogenee neppure in rito. La scelta di non agire giudizialmente presso un solo tribunale è derivata dalla esperienza, per alcuni degli avvocati coinvolti personale e diretta. L'azione di accertamento del diritto di votare secondo Costituzione in relazione alla legge n. 270/2005 era stata proposta, da avvocati e cittadini elettori di diverse regioni italiane, con atti di

citazione innanzi al Tribunale Civile di Milano nel 2008, la sentenza di rigetto impugnata innanzi alla corte d'Appello di Miano nel 2011, che confermava il rigetto nel 2012 e soltanto dopo in ricorso in Cassazione si otteneva l'ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 12060/2013, che dava luogo alla storica sentenza n. 1/2014 e infine alla sentenza della Cassazione Civile n. 8878/2014. Le leggi elettorali di Camera e Senato come modificate dalla legge n. 270/2005 erano state applicate alle elezioni generali del 2006 e 2008 prima della proposizione dell'azione di accertamento e nel 2013 in pendenza di giudizio: non si voleva attendere 6 anni per avere un giudizio di costituzionalità sulla legge n. 52/2015, che anche in caso di successo si sarebbe svolto dopo le elezioni del 2018 o addirittura del 2023. La nuova iniziativa giudiziale ha, comunque, prodotto in poco più di un anno 2 remissioni alla Corte Costituzionale, che saranno decise dopo la pubblica udienza del 4 ottobre p.v., 3 decisioni di rigetto, tutte appellate ed una sentenza parziale sulle eccezioni pregiudiziali. Nessuna decisione è passata in giudicato nemmeno sul rito, che per il Tribunale remittente di Messina era di competenza collegiale e con evocazione obbligatoria del PM. Se questa decisione avesse fatto scuola sarebbero stati azzerati tutti gli altri 20 giudizi pendenti, perché 18 erano stati proposti con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. e nei 2 instaurati con atto di citazione non era stato citato il PM. Sul punto non si è formato alcun giudicato, ma paradossalmente le ordinanze di rigetto hanno dovuto essere motivate anche sul punto della competenza del giudice monocratico, che non sono state ovviamente appellate sul punto. Per dare un'idea delle sabbie mobili nelle quali si devono muovere i ricorsi abbiamo avuto due decisioni contrapposte. Il tribunale di Brescia in composizione collegiale con ordinanza ben motivata ha stabilito che la competenza fosse monocratica perché ex art. 70 c.p.c. le cause da decidere in composizione collegiale, come deroga al principio del Giudice Unico, sono tassative e che la presenza obbligatoria del PM ex art. 50 c.p.c. non sussistesse (doc. 8). In altro Tribunale, quello di Potenza, era presa la decisione contraria: in un ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., già assegnato a giudice unico, si decideva di assegnarlo al Tribunale in composizione collegiale previa integrazione del contraddittorio con l'ufficio del PM (doc. 9). Successivamente il Tribunale di Potenza in composizione collegiale con ordinanza del 16/06/2016 deposita il successivo giorno 8/07/2016 (doc. 10) dichiarava che “**Sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti**” (pag.3) e che “**La circostanza che l'entrata in vigore[*sic!*] delle norme censurate sia stata individuata all'1.07.2016 è del tutto irrilevante**” (pag.4) e disponeva una sospensione impropria in attesa del giudizio sull'ordinanza di Messina con rinvio al 06/12/2016.

Attesa la peculiarità della situazione gli intervenienti si affidano al prudente apprezzamento della Corte Costituzionale, ricordando che in un giudizio di ammissibilità di quesiti referendari furono ammessi per la prima volta partiti e movimenti politici organizzati, un gruppo parlamentare del Senato della Repubblica e un singolo elettore. La loro presenza ha contribuito a quel passaggio delle sentenze n. 15 e 16 del 2008, sui sospetti di costituzionalità di un premio di maggioranza svincolato da una soglia in voti o seggi, che ha dato spunto alle azioni giudiziarie concluse con sentenze n. 1/2014 della Corte Cost. e n.

8878/2014 della Corte di Cass. Prima Sez. Civile. Come cercheremo di illustrare è in gioco la *salus Rei Publicae* nell'intreccio tra legge elettorale e *referendum* ex art. 138 Cost..

II°-Legge elettorale e Revisione costituzionale

Nel dibattito in corso in questa fase pre-referendaria i sostenitori del Sì tendono a escludere un rapporto stretto tra legge elettorale (Atto Camera n. 3 e aggregati) e revisione costituzionale (testo in G.U. serie generale 15 aprile 2016, n. 88) , cui ha dato avvio il ddl costituzionale di iniziativa governativa (Atto Senato n. 1429) presentato in data **8 aprile 2014** (doc. 11), che, invece, sono, a nostro avviso in stretto rapporto e non solo di successione temporale. Il disegno di legge iniziale(doc. 12) del testo, conosciuto come *Italicum*, prevedeva una nuova legge elettorale per i due rami del Parlamento, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, fino allo stralcio dell'art. 2 del testo unificato approvato in sede referente dalla Prima Commissione della Camera con deliberazione dell'Assemblea del **11 marzo 2014** (doc.11). La revisione costituzionale è stata presentata poco meno di un mese dopo lo stralcio della parte relativa all'elezione popolare diretta del Senato, stralcio derivante dall'impossibilità di trovare un algoritmo, che assicurasse la stessa maggioranza, **non effettiva, ma premiale**, nei due rami del Parlamento, anche nel caso che i due corpi elettorali, differenziati dal diritto attivo di voto, votassero per le stesse liste in identica percentuale. Nella legge elettorale ci sono norme che incidono sulla forma di governo e sui rapporti fra organi costituzionali e, sul funzionamento di istituti come l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 c.2 Cost. rev.) o la sua messa in stato d'accusa (art. 90), formalmente, quest'ultimo, non oggetto di revisione, e, infine, la composizione della Corte Costituzionale (art.135 c.6 rev.). La legge n. 52/2015 contiene, quindi, norme **in materia elettorale**, come indica il suo Titolo *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati, ma anche in materia costituzionale*.

II.1 Sulla forma di governo: La sua appartenenza alla materia costituzionale non è in discussione, basta la consultazione di un qualsivoglia manuale di diritto costituzionale italiano e/o comparato. Nel sommario di un pregevole articolo della prof.ssa Lara Trucco¹ si legge : “Pur restando nel solco della forma parlamentare disegnata dalla Costituzione, la forma di governo italiana è toccata dalla riforma per effetto principalmente dell'introduzione di un bicameralismo differenziato: in particolare, si registra l'esclusiva valorizzazione dell'asse Camera dei deputati-Governo con l'estromissione dal rapporto fiduciario del Senato. Possono segnalarsi, quali altri elementi di novità, il potenziamento dell'iniziativa legislativa del Governo ed avvisaglie di un qualche confinamento del ruolo del Presidente della Repubblica nel quadro di una ricentralizzazione delle competenze legislative. Ma più che sulla forma di governo astrattamente considerata, potrebbero rivelarsi determinanti per il suo concreto regime gli esiti del sistema di elezione della Camera dei Deputati (cd. “*Italicum*”), se dovesse superare prima della sua applicazione il percorso ad ostacoli che ad esso si prospetta.”

¹“Governo: va ancora di moda Westminster?” in *Gli Speciali della Giurisprudenza Italiana*, 2016-pp. 5-18 (doc. 14)

In astratto se le forme di governo si riducono all'essenziale della doppia figura di Capo dello Stato e Capo del Governo ai vertici dello Stato e dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra governo e assemblea legislativa, sono forme di governo parlamentare anche le forme di governo semi-presidenziali come quella francese della V Repubblica, come di contro è una forma di governo presidenziale quello elvetico, anche in assenza di un'elezione diretta del Capo dello Stato collegiale, ma i cui membri sono eletti uno per uno dal Parlamento in seduta comune. La forma di governo non prescinde dal sistema politico, quindi dal ruolo dei partiti nel sistema elettorale. Importante è quindi la percezione dell'opinione pubblica e degli attori politici, sociali ed economici, di quale sia l'organo costituzionale che traccia di fatto l'indirizzo politico e sia in grado di assumere le decisioni più rilevanti in assenza di contropoteri effettivi in grado di condizionarlo. Se per conseguire un risultato ci si rivolge ad un membro del Parlamento o ad un gruppo Parlamentare ovvero ad un membro del Governo o addirittura al Presidente del Consiglio dei Ministri, tanto più se a dispetto del nome costituzionalmente corretto (art. 92 Cost.) viene percepito come Primo Ministro o addirittura come il *Premier*, a prescindere dalla formale invarianza degli artt. 92 e 93 Cost..

Di questo è ben consapevole uno dei padri o zio della legge elettorale, il prof. D'Alimonte, che in un articolo del Sole 24 Ore del 26 aprile 2015, intitolato "*Gli elettori sceglieranno chi governa ma il sistema non sarà presidenziale*" (doc. 13) scrive, che, essendo improbabile che un partito o una lista riesca a vincere le elezioni al primo turno raccogliendo il 40% dei voti², «sarà più frequente il caso in cui le due liste più votate al primo turno si sfideranno al ballottaggio, Questa sfida a livello nazionale mette nelle mani degli elettori l'enorme potere di scegliere "direttamente" chi li governa». Poiché il Capo del governo e maggioranza parlamentare saranno scelti dagli elettori al momento del voto, e non dai partiti dopo il voto e che "**Questa è l'essenza dell'Italicum**": «*Va da sé che se la scelta di fronte agli elettori è tra due leader e due partiti, sarà il leader del partito vincente a diventare capo del governo. Certo, la nomina spetterà sempre al presidente della Repubblica. Ma sarà una nomina "obbligata". Dunque, è vero: il meccanismo previsto dall'Italicum introduce l'elezione "diretta" del capo del governo. Anche se formalmente la scelta degli elettori non si configura come tale, sostanzialmente lo è. E in politica la sostanza conta quanto la forma. Se non di più. Ecco perché un sistema elettorale potente come l'Italicum influirà non solo sulla dinamica della competizione politica, ma anche sul funzionamento concreto delle istituzioni della Repubblica, in particolare Parlamento e Presidenza*» (p. 1-doc.13). Dunque anche per uno dei suoi autori/inspiratori un politologo, come per la prof.ssa Trucco, la legge elettorale incide su materia costituzionale. Nello scritto citato della prof.ssa Trucco il § 7, «**Segue. L' "Italicum": il "cuore" della nuova forma di governo**» (pp.14-15-doc.14) individua sul versante della cosiddetta "governabilità" la verifica «*della sorte dell'attuale cumulo, nella medesima persona, della carica di Presidente del Consiglio e di quella di Segretario Nazionale del partito "di maggioranza"*», perché il controllo dell' Esecutivo sui lavori parlamentari³ «*che dell'approvazione dell' "Italicum" ha costituito la premessa, nello stesso "Italicum" potrebbe trovare un fondamentale strumento di consolidamento.*». Una via italiana al modello

² Si badi bene che si tratta del 40% dei voti validi espressi, quindi conteggiando anche le schede bianche e quelle per liste sotto la soglia di accesso del 3%, che possono rappresentare una quota anche importante del corpo elettorale, mentre al ballottaggio vanno le due liste più votate, tra quelle ammesse alla distribuzione dei seggi.

³ Compresa la richiesta del voto di fiducia su tre articoli alla Camera dei Deputati in violazione dell'art. 72 c.4 Cost..

*Westminster*⁴ ? Gli intervenienti ne dubitano, in quanto in tutti i paesi caratterizzati da un *Premier* o *Kanzler/in* forti il sistema politico è caratterizzato da partiti forti, ben strutturati ed organizzati, in grado di sostituire il/la *leader*: non è il caso italiano, nel quale i partiti sono deboli. Il potere del Presidente del Consiglio/Segretario nazionale del partito beneficiario del premio di maggioranza è un potere di fatto, non validato da norme, scritte o no, di rango costituzionale come è il caso del/la Cancelliere/a tedesco e del/la *Premier* britannica. Non si dubita, anche in critici della revisione costituzionale, che la forma, ma solo la forma, di governo sia rimasta parlamentare, in quanto le relative norme del **TITOLO III-II Governo, SEZIONE I-II Consiglio dei ministri** non sono state modificate ad eccezione degli artt. 94 e 96 Cost. con l'eliminazione dei riferimenti diretti o indiretti al Senato della Repubblica. Il Presidente del Consiglio non ha ottenuto né di poter sostituire ovvero proporre di sostituire i ministri, né di promuovere lo scioglimento anticipato. Non si è introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva, così cara al modello tedesco e che in Germania ha dato ottima prova, come fattore di stabilità degli esecutivi, neppure di quelli regionali, preferendo la formula *simul stabunt, simul cadent*, che accentua il ruolo del vertice esecutivo a scapito dell'assemblea legislativa. In generale il rafforzamento del ruolo del Presidente del Consiglio, nell'intreccio tra legge elettorale e revisione costituzionale non deriva da suoi nuovi e maggiori poteri, quanto, piuttosto dall'indebolimento del Parlamento e della Presidenza della Repubblica⁵ ottenuto con norme oblique e più come effetto indiretto della legge elettorale sulle norme costituzionali, come vedremo in prosieguo.

III° Sulla forma partito: tra leader e capo politico della lista. La legge elettorale, con questo mi riferisco al T.U. per l'elezione dei deputati, DPR n. 361/1957, è nelle norme di principio perfettamente aderente all'art. 49 Cost., perché il riferimento è sempre a “*i partiti o movimenti politici organizzati*”, sia che intendano presentare liste di candidati (art. 14 T.U.) ovvero che si candidano a governare (art. 14 bis T.U.). Per l'art. 49 Cost. è un diritto di tutti i cittadini “*di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale*”, che in una repubblica democratica con forma di governo parlamentare è il principale esercizio della sovranità che appartiene al popolo nelle forme e nei limiti della Costituzione (art. 1 c. 2 Cost.). La formula costituzionale è molto pregnante in quanto l'espressione che la sovranità **appartiene** al popolo è molto più vincolante di espressioni del tipo **promana** o **deriva** dal popolo, ma nel contempo esclude anche forme plebiscitarie per cui quando il popolo si esprime a maggioranza può decidere o ratificare quel che vuole: **forme** e **limiti** sono stabiliti direttamente dalla Costituzione.

In realtà il T.U. dà per scontato che esista una legge di attuazione dell'art. 49 Cost. perché sia la presentazione del contrassegno (art. 15 T.U.), che della designazione dei rappresentanti del partito o del gruppo per ogni circoscrizione (art. 17) sia effettuata da persona munita di

⁴ In tal senso, ad es. A. Barbera, *La nuova legge elettorale e la “forma di governo” parlamentare*, in *Quad.Cost.*, 2015,666 (nota 87, p.14-doc. 14).

⁵ Cfr. S. Gambino, *Revisione costituzionale e riforma elettorale. Dalla democrazia costituzionale a prospettive post-costituzionali per la democrazia italiana?*, in *dirittiregionali.it*,361; e sull'accentuazione degli elementi personalistici della contesa e sulla violazione della libertà di voto nella procedura di approvazione cfr. F. Lanchester, *Un contributo per il discernimento costituzionale*, in AIC Osservatorio Costituzionale, del 13/4/16

mandato autenticato da notaio, del presidente o segretario del Partito, con l'art. 2 c. 7 lett.b) della legge n. 52/2015 si è imposto il deposito al Ministero oltre che del contrassegno del « proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,»

Invero con la legge n. 270/2005 veniva introdotto nel D.P.R. 361/1957 un «Art. 14-*bis*. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come **unico** capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92 della Costituzione. .

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma

. 5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

In seguito alla mancanza di previsione di coalizioni, il nuovo art. 14 bis DPR n.361/1957 prevede che *“i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica”*. Apparentemente nulla è cambiato, se non la cancellazione della previsione di indicare *“il nome e cognome della persona da loro indicata come **unico** capo della coalizione*. Solamente, come dice un noto detto inglese che *“il diavolo si annida nei dettagli”* non si è tenuto conto del fatto che nel DPR n.361/1957 all'art. 14 tra i vari divieti posti ai simboli dei partiti o movimenti politici organizzati non è posto alcun divieto, a tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica ex art. 92 Cost., di inserire sulla scheda elettorale, all'interno del contrassegno della lista, anche il nome del leader della forza politica e la funzione cui aspira. Per tale via finirà certamente per comparire sulla scheda elettorale il nome del candidato premier, con l'indicazione della carica (si ricorda, nel recente passato, il contrassegno della forza politica “Il Popolo della Libertà” con l'indicazione “Berlusconi Presidente”), che peraltro era una delle forze politiche coalizzate e non l'unica. E' innegabile quindi che subito

dopo la consultazione elettorale emergerà una lista vincitrice e l'indicazione precisa del capo della forza politica, che ha espresso quella lista, quale soggetto che ha superato vittoriosamente la competizione elettorale proprio in posizione di futuro capo dell'esecutivo. Sappiamo che in passato l'indicazione proveniente dal corpo elettorale è stata giudicata compatibile (Corte Cost sentenza n. 23/2011)⁶ con le prerogative del Presidente della Repubblica ex art. 92 Cost., perché intesa quale mera "anticipazione" del risultato delle future "consultazioni", che in caso di coalizioni vincitrici avevano comunque un senso seppur ridotto, in quanto ci si era presentati con il nome di **un capo unico della coalizione**. E' ben vero che la presentazione di una lista è sempre stata prevista in alternativa ad una coalizione, ma a causa del forte meccanismo premiale, annullato con la sentenza n. 1/204, nelle elezioni del 2006, 2008 e 2013 la competizione è sempre stata tra coalizioni, cioè tra liste composite, che unite soltanto o prevalentemente dallo scopo di ottenere il premio di maggioranza non hanno garantito la stabilità degli esecutivi sia nel 2006, che nel 2008, il che ha consentito al Presidente di riassumere in pieno le proprie prerogative presidenziali. Le elezioni del 2013 hanno dimostrato che quel meccanismo premiale non era in grado di assicurare stabilità degli esecutivi dando luogo a una trasmigrazione tra gruppi e schieramenti di maggioranza ed opposizione che è difficile seguire. Il capo della coalizione ha perso importanza politica e quindi il nuovo assetto si gioca sulla coincidenza tra segretario o presidente del partito, cioè dal solo soggetto teoricamente legittimato a presentare liste di candidati compresi i capilista e il capo della lista, che come figura distinta dal leader del partito non si giustificerebbe, se la lista fosse espressione di un partito o movimento politico organizzato, ma come nel passato non è così, perché accanto alle previsioni normali si è sempre favorito la presentazione di contrassegni composti, rappresentativi di più partiti e forme di collegamento tra liste anche per beneficiare dell'esenzione dall'obbligo di raccolta di firme, cui non sfugge anche l'*Italicum*, grazie al combinato disposto dell'art. 2, c.36 della legge n. 52/2015, come norma transitoria e dell'art. 18 bis T.U. come modificato dall'art. 2 c. 10 della legge n.52/2017 e delle possibilità di collegamento delle liste di candidati dei collegi uninominali della Val d'Aosta e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che concorrono ex articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'art. 2 c. 25 della legge n.52/2015 alla determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Non vi è quindi nessuna garanzia che ad un'unica lista, che concorra alle elezioni corrisponda un solo partito o movimento politico organizzato. **Se questo fosse stato il caso non si giustifica la previsione di un capo della lista, se non al fine attraverso un ballottaggio, cui partecipa la lista, di cui è leader del Partito per statuto e capo della**

⁶ "Né può ritenersi che l'esercizio di un simile potere, nelle ipotesi in cui l'impedimento consista nello svolgimento di funzioni di governo, sia di per sé lesivo delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri, o si ponga in contrasto con il principio della separazione dei poteri. Va detto, innanzitutto, che la disciplina elettorale, in base alla quale i cittadini indicano il «capo della forza politica» o il «capo della coalizione», non modifica l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, operata dall'art. 92, secondo comma, Cost., né la posizione costituzionale di quest'ultimo". <http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0023s-11.html>

forza politica ex art. 14 bis T.U.⁷, con la facoltà che nel contrassegno compaia il suo nome ed anche la carica cui aspira, di ottenere una consacrazione popolare, assimilabile ad un'elezione diretta, che accompagnata da un premio di maggioranza di 340 seggi su 630 fa un unico soggetto, che possa chiedere e ottenere la fiducia. Tale fatto gli garantisce, comunque, di escludere/condizionare le prerogative costituzionali ex art. 92 Cost. anche senza contare su eletti nella circoscrizione estero e nei collegi uninominali di Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Si tratta di un'inammissibile sostituzione della forma di governo e di incidenza sulle prerogative del Capo dello Stato con una legge ordinaria. Un annullamento parziale della legge elettorale limitato al premio di maggioranza attribuito in seguito a ballottaggio, prospettato dall'ordinanza del Tribunale di Torino a giudizio degli intervenienti non sarebbe sufficiente a rimediare al vulnus all'ordinamento costituzionale perpetrato.

IV° Premio di Maggioranza, Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Repubblica

L'art. 1 c.1 lett. f) della legge n. 52/2015 stabilisce: “f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione⁸”: il premio è, quindi, in misura fissa di seggi indipendentemente dal fatto che sia conseguito al primo turno. Sono esclusi dal meccanismo premiale i 12 seggi della Circoscrizione Estero della Camera dei Deputati ex art.56 c. 2 Cost. e pertanto il premio di maggioranza di 340 seggi, riguarda 618 deputati, secondo i complessi calcoli dell'art. 83 T.U, come sostituito dall'art. 2 c. 25 della legge n. 52/2015, con l'ulteriore complicazione costituita dai 9 collegi uninominali di Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol, che eleggono anch'essi al primo turno complessivamente 12 deputati, come la Circoscrizione Estero. Partiti e movimenti politici organizzati tra loro collegati, per esempio che facciano parte della maggioranza di governo uscente possono decidere di presentarsi con un'unica lista, che possa trovare l'equilibrio tra le diverse anime attraverso il meccanismo dei 100 capolista, la cui elezione è garantita, e il collegamento con le candidature nei collegi uninominali di Val d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Una tale strategia conviene soltanto se si punta a raggiungere/superare il 40% dei voti validi al primo turno. Nel caso che l'obiettivo non sia realistico conviene allora che le liste che presentino candidati nei collegi uninominali non facciano alcuna dichiarazione di collegamento. In tal caso, i voti conseguiti nei collegi uninominali non si conteggiano ai fini dell'art. 83 c.6 T.U, come modificato dall'*Italicum*, ma i seggi sono comunque assicurati e gli elettori delle due regioni privilegiate partecipano, a differenza degli appartenenti alla Circoscrizione Estero, al

⁷ Se le parole hanno un senso se la lista fosse espressione di un partito o movimento politico organizzato nella legge sarebbe definito come ***capo del partito o del movimento politico organizzato*** e non come ***capo della forza politica***.

⁸ Nel primo testo unificato dell'*Italicum* approvato in Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, invece, “Come già anticipato, qualora nessuna lista o coalizione di liste abbia raggiunto almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi, si procede al ballottaggio e alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al tale turno viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi”.(Relazione p. 12, col. II-doc. 12)

ballottaggio, quindi i loro voti non sono perduti. Ottenuta la nomina formalmente nel rispetto dell'art. 92 Cost. il capo della forza politica con il più alto quoziente elettorale al primo turno o vincitrice del ballottaggio forma un governo, che può contare almeno su 340 deputati, quale che sia stato il consenso in percentuale di voti al primo turno. Nella formazione del Governo non né vincolato alla lista vincitrice, ma potrà/dovrà tenere conto delle indicazioni date dalle liste sopra soglia del 3% e di quelle che hanno presentato candidati nei collegi uninominali, che quindi dispongono di deputati aggiuntivi rispetto ai 340 della lista vincitrice. Nella formazione del Governo il Presidente del Consiglio può tenere conto anche delle liste rimaste sotto soglia, che abbiano dato favorevole dichiarazione di voto per il secondo turno, ma per il ragionamento qui svolto non ha importanza. L'art.90 Cost. non è stato oggetto di revisione, quindi la maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica non è stata cambiata, ma in termini numerici sì. A Costituzione vigente invariata il Parlamento in seduta comune è composto da 630 deputati e 315 senatori elettivi e nel caso concreto di 2 senatori di diritto e 4 a vita: la maggioranza assoluta, quindi non può essere inferiore a 473 voti calcolando solo gli elettivi ovvero 477, nel caso che si ricostituisca il plenum dei senatori ex art. 60 c.2 Cost.. In caso di approvazione della revisione costituzionale la maggioranza assoluta scende drasticamente, perché Camera e Senato totalizzano complessivamente 730 membri, cui si aggiungono soltanto i senatori a vita (quelli di nomina presidenziale sono ricompresi nel numero dei senatori): la maggioranza assoluta diventa di 367 voti. La lista maggioritaria della Camera dei Deputati, che corrisponda o no ad un solo partito, per raggiungere la maggioranza assoluta deve conquistare soltanto 26 voti: un obiettivo facilmente raggiungibile se si considera che la lista che abbia conquistato il 40% dei voti validi o vinto il ballottaggio avrà sicuramente degli eletti nella Circoscrizione Estero o un collegamento politico con gli eletti nei collegi uninominali, ma anche ammesso che governi in solitario è sufficiente che conquisti 26 senatori tra sindaci e consiglieri regionali, appartenenti allo stesso partito del Capo del Governo e comunque ricattabili perché in scadenza di mandato o, come i sindaci in numero di 21, sensibili alla benevolenza finanziaria del governo. In ben 10 circoscrizioni senatoriali (8 Regioni e 2 Province autonome) su 21 ci sono due senatori e in altre 2 tre⁹, di cui uno sindaco. Il consigliere regionale senatore è soggetto a frequenti rinnovi e quindi è condizionabile. Per la prima volta nella storia della nostra democrazia repubblicana un solo partito/lista, che risponde al Presidente del Consiglio ha alla portata di mano la possibilità di mettere in stato d'accusa o di minacciare di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica. Se poi si tratta di una maggioranza di governo, più ampia della lista di maggioranza tributaria del premio potrebbe quasi prescindere dal Senato **Risulta evidente che lo squilibrio numerico i tra i due rami del Parlamento ed il premio di maggioranza in misura fissa di seggi della Camera dei deputati ha introdotto un grave squilibrio tra organi costituzionali, tra i due rami del Parlamento, che concorrono ancora paritariamente alle modifiche della Costituzione e all'approvazione delle leggi costituzionali(art. 70 Cost. rev.) e tra il Parlamento e la Presidenza della Repubblica, rispetto al disegno dei padri e delle madri costituenti.**

⁹ Tabella seggi Senato Regioni (doc. 15)

Per l'intreccio tra la legge elettorale *Italicum* e la revisione costituzionale soggetta a referendum ex art. 138 Cost. non solo è aumentato il condizionamento del Presidente del Consiglio e della sua maggioranza premiale, quindi artificiale, sul Presidente della Repubblica in carica, ma anche l'elezione del futuro Presidente, quando quello in carica sia cessato per qualsivoglia ragione, compresa la volontà di non sottostare ad un eventuale procedimento di messa in stato d'accusa¹⁰. L'art. 83 Cost., a differenza del 90 Cost., è stato cambiato in misura consistente, passando da due scrutini a maggioranza dei 2/3 dell'assemblea a tre e dal quarto scrutinio non è più sufficiente la maggioranza assoluta, bensì, ai sensi del nuovo secondo periodo del secondo comma dell'art. 83 Cost. rev., **“la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea”**, cioè 438 voti al netto dei Senatori di diritto. Con il solo premio di maggioranza alla Camera di 340 seggi occorrerebbero il voto compatto del Senato. La situazione cambia a partire dal settimo scrutinio perché **“è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti”** (terzo periodo del secondo comma art. 83 Cost. rev.), senza previsione di alcun quorum di partecipazione ovvero la precisazione che i tre quinti fossero almeno pari alla maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune. La preoccupazione degli intervenienti non è tanto che attraverso promesse o pressioni si abbassasse il numero dei votanti per favorire la lista detentrici del premio di maggioranza e i suoi alleati di governo, ma il fatto che il detentore/controllore del premio di maggioranza alla Camera possa scegliersi il suo candidato ed imporlo, ma che è matematicamente in grado di escludere che possa essere eletto un candidato sgradito. Sottraendo dal totale del Parlamento in seduta comune i 340 seggi restano 390 componenti, 392 con 2 senatori di diritto insufficienti per raggiungere i tre quinti. L'aspetto inquietante è che il detentore/controllore dei voti di blocco non ha nessuna ragione di temere lo stallo. **Contro ogni logica di garanzia, infatti, le funzioni sostitutive e di supplenza del Presidente della Repubblica non spettano più al Presidente del Senato**, cioè del ramo del Parlamento composto da 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da 5 senatori nominati dal Presidente della Repubblica tra cittadini illustri ai sensi dell'art. 59 Cost.. Il supplente del capo dello Stato è ora il Presidente della Camera dei Deputati, cioè l'espressione della maggioranza parlamentare generosamente premiata con le elezioni svolte con l'*Italicum*. **La nostra Costituzione disegna un equilibrio, fra organi costituzionali e fra le due Camere una loro alterazione non può essere il frutto di una legge ordinaria e di una revisione costituzionale che formalmente non incide sulla forma di governo e sulle prerogative del Presidente della Repubblica, che sono obiettivamente ridotte a simulacro per la nomina del Presidente del Consiglio e che lo sottopone alla sua vigilanza per la facilitazione della messa in stato d'accusa**

V° Premio di maggioranza in misura fissa di seggi: un'insanabile contraddizione costituzionale.

¹⁰ Sia chiaro che gli intervenienti non prospettano, anzi escludono, che vi siano timori di una messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica e che promotore sia il Presidente del Consiglio, ma evidenziare una possibile situazione di conflitto tra organi costituzionali al vertice della Stato dopo che la revisione costituzionale entrasse in vigore e ci fosse stata una elezione con la legge n. 52/2015 nel test vigente al 4 ottobre 2016, cioè prima dell'esame e della decisione della Corte Costituzionale.

Gli intervenienti come tutti i cittadini italiani sono interessati all'efficienza e all'efficacia dell'azione governativa, di esse la stabilità è una componente, ma non esclusiva e neppure, in astratto preponderante, anzi l'instabilità di un governo incompetente è il pericolo maggiore. Gli intervenienti sono anche interessati a non vedere diminuita il loro diritto alla rappresentanza. In breve i principi affermati nella sentenza sono condivisi e si è promossa, insieme con altri cittadini elettori di diverse parti d'Italia, un'azione per l'accertamento del proprio diritto di votare secondo Costituzione in quanto sostanzialmente l'*Italicum* presenta gli stessi vizi di costituzionalità della legge n. 270/2005, soltanto con una dose di furbizia maggiore e di ipocrisia. Certamente i collegi sono di dimensione ridotta da tre a nove e in due regioni vi sono addirittura 9 collegi uninominali, e in Trentino-Alto Adige si eleggono 11 deputati, 8 direttamente e 3 con recupero proporzionale di rispettabile entità, molto superiore al 25% del *Mattarellum* (legge n.277/1993), perché pari al 37,5%. Le liste di candidati sono corte, ma questo avvantaggia ancora di più il capolista, la conoscibilità è assicurata, ma a maggior ragione deve essere garantita la libertà di scelta in quanto per l'art. 48 c. 2 Cost. il voto è **personale** e per l'invariato art, 56 c. 1 Cost. **diretto**. Le concrete modalità di voto sono contenute nell'art. 59 bis T.U. come modificato dall'art. 2 c. 21 legge n. 52/2015¹¹. Il capolista beneficia di tutti i voti dati alla lista compresi quelli espressi con il solo voto di preferenza, anche se i voti così espressi fossero la maggioranza assoluta dei voti espressi o per assurdo la quasi totalità. Il candidato/a che si attiva per ottenere voti di preferenza personali, che si trasformano in voti di lista, per ogni voto conquistato contribuisce in prima istanza all'elezione del capolista: la violazione dell'art.51 c.1 Cost. è evidente, perché non sono candidati in condizione di eguaglianza. Della violazione dell'art. 48 c. 2 e dell'art. 56 c. 1 Cost. si è già detto.

Per le concrete modalità di attribuzione dei seggi occorre esaminare con attenzione gli artt. 77 e 83 T.U. come modificati rispettivamente dai commi 24 e 25 dell'art. 2 legge n. 52/2015, la distribuzione dei seggi avviene a livello nazionale dopo aver verificato che la lista non rappresentativa di una minoranza linguistica in una regione a statuto speciale abbia superato il 3% nazionale. Quindi una lista che fosse maggioritaria in un collegio o in una circoscrizione non produrrebbe eletti, con l'effetto che in quel collegio o circoscrizione vi sarebbero degli eletti, grazie al comportamento di elettori di collegi e circoscrizioni nei quali non erano candidati. Per motivare la sentenza n. 1/2014 la Corte Cost. è stata costretta a fare riferimento a giurisprudenza del *Bundesverfassungsgericht-BVerfG* (Tribunale Costituzionale Federale) in quanto giudice costituzionale di un ordinamento simile al nostro e con una norma in tema di elezioni, l'art. 38 *Grundgesetz* (Legge Fondamentale) sovrapponibili al nostro

¹¹ 21. Dopo l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente: «Art. 59-bis. - 1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa. 3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

art. 48 c. 2 Cost., del quale la *BverfG* dà una rigida interpretazione dell'aggettivo diretto (*unmittelbar*) eguale (*gleich*), come nel caso dei cosiddetti mandati aggiuntivi¹².

Non si vuole mettere in discussione la legittimità in astratto di un premio di maggioranza ma di quello concretamente deliberato alla luce della Costituzione e dei principi della sent. n. 1/2014. Sorprende che il premio sia lo stesso sia se sia stato conquistato al primo turno con almeno il 40% dei voti validi ovvero quale che sia stata la percentuale del voto al primo turno in caso di vittoria nel ballottaggio tra le due liste più votate, tra quelle sopra soglia di accesso. Nel testo unificato iniziale (doc. 12) invece, molto opportunamente si distingueva tra il premio al primo turno con il 35% a una lista o coalizione di 340 seggi ovvero in seguito al ballottaggio ridotto a 327. Un premio inversamente proporzionale al consenso elettorale collide con ogni criterio di ragionevolezza e sconfessa l'eguaglianza del voto e di condizioni di eguaglianza delle candidature in quanto i candidati della seconda miglior lista ammessa al ballottaggio hanno maggiori *chance* di essere eletti con un minor numero di voti. **Tuttavia la contraddizione maggiore è quella con il divieto di mandato imperativo ex art. 67 Cost.** Se l'elezione, grazie al premio di maggioranza, comporta l'obbligo di votare la fiducia del capo, che sia stato nominato Presidente del Consiglio o i provvedimenti presentati dal suo governo ai sensi dell'art. 72 c. 7 Cost. rev. come essenziali per il programma di governo od anche di non presentare mozioni di sfiducia. La violazione dell'art. 67 Cost. è pacifica, perché è escluso che l'obbedienza ad una maggioranza costituisca osservanza dell'art. 54 Cost. di svolgere una funzione pubblica con disciplina ed onore.

VI° L'Ordinanza del Tribunale di Torino e le norme correlate

L'Ordinanza del Tribunale di Torino critica il sacrificio della rappresentanza, che è massimo nel caso di attribuzione del premio a lista vincitrice di un ballottaggio. La previsione di un turno di ballottaggio tra le due liste più votate, per attribuire irragionevolmente lo stesso premio di maggioranza di 340 seggi è un espediente per eludere il principio enunciato nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 15 e 16 del 2008, 13 del 2012 e affermato nella sentenza n. 1/2014 dell'incostituzionalità di un premio di maggioranza in assenza della previsione "di una soglia minima in voti o seggi".

Nessuna soglia di accesso è prevista per il turno di ballottaggio, né per le singole liste, né per il complesso delle 2 liste ammesse e neppure un quorum minimo di partecipazione elettorale degli aventi diritto, escludendo in radice che ci sia una proposta di governo accettabile dagli elettori per giustificare il sacrificio del principio della rappresentanza e dell'uguaglianza di voto: dove un ballottaggio è previsto sia pure tra candidati (Francia), vi è sempre un riferimento tra percentuale di voto e sua corrispondenza ad un quota di cittadini iscritti nelle liste elettorali. Altra anomalia del turno di ballottaggio è che da esso sono esclusi

¹² Sentenza del Secondo Senato del 3 luglio 2008 - 2 BvC 1/07, 2 BvC 7/07, https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2008/07/cs20080703_2bvc000107.html e ancora più di recente la sen. del Secondo Senato del 25 luglio 2012 - 2 BvF 3/11 -- 2 BvR 2670/11 -- 2 BvE 9/11 - https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/fs20120725_2bvf000311.html

gli elettori della Circoscrizione estero, ma invece sono ammessi gli elettori della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol, che hanno eletto i loro 12 deputati al primo turno, esattamente come la Circoscrizione Estero di ben maggiore consistenza numerica del corpo elettorale, pur non partecipando “*alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale*” (art. 83 c. 6, ult. periodo T.U.). L'art. 1 c. 1 lett.a) legge n. 52/2015 prevedeva norme speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol. Tali norme sono precisate dall'art. 2 c. della legge n. 52/2015, che integra l'art. 2 T.U. aggiungendo alla fine il comma: «1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico». Il capitolo VI del T.U è stato integrato/modificato dai commi 29-32 dell'art. 2 della legge n. 52/2015 e presentano particolarità che collidono con gli artt. 3, 48 e 51 Cost. e che si riflettono sul turno di ballottaggio, pur eleggendo la totalità della loro rappresentanza al primo turno. Con il Senato della vigente Costituzione erano previste norme speciali per la Val d'Aosta e il Molise, ma con norma di rango costituzionale (art. 57 c. 3 Cost.), nessuna eccezione era prevista per la Camera dei Deputati. Orbene agli intervenienti pare che siano violati elementari principi di eguaglianza dei cittadini di fronte al voto e grazie ad una legge ordinaria. Questi privilegiati eleggono direttamente e liberamente i propri rappresentanti alla Camera, quelli del Trentino-Alto Adige beneficiando di un recupero proporzionale, la loro rappresentanza non è toccata dal premio di maggioranza, è previsto soltanto che si conteggino nei seggi della lista beneficiaria del premio di maggioranza se il candidato si presenta con lo stesso contrassegno ovvero la lista si colleghi ad un candidato. Partecipino al ballottaggio e quindi determinano la rappresentanza nelle altre 18 circoscrizioni e negli altri 100 collegi. Il loro voto pesa il doppio dei normali cittadini. Sono Regioni a Statuto speciale o Province autonome abitate da minoranze linguistiche con una tutela speciale elettorale con la legge n. 18/1979 per il Parlamento europeo per la minoranza francese della Val d'Aosta, quella tedesca della Provincia di Bolzano, ma anche la slovena del Friuli Venezia Giulia

VII° L'intervento dell'Avvocatura dello Stato

Tamquam non esset

IX° Autoremissione e Conclusioni

1. L'ordinanza del Tribunale di Torino del 05/07/2016 (notificata alla cancelleria di codesta Ecc.ma Corte il 20/07/2016, Reg. ord. n. 163 del 2016) sollevava - in ordine alla risoluzione della causa Ciotti Luigi Pio e al altri 16 C/ Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'Interno - incidente di costituzionalità avente ad oggetto alcune delle Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati recate dalla legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. “*Italicum*”). I due profili, che secondo il Tribunale torinese meritano lo scrutinio di codesta Ecc.ma Corte, attengono:

- da un lato agli artt. 1, comma 1, lett. f) e 2, comma 25 [sostitutivo dell'art. 83, in relazione al novellato comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361] della legge n. 52/2015 (recante il premio di maggioranza, con attribuzione di 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio; ripartizione proporzionale ed assegnazione dei seggi tra le restanti liste);

- dall'altro lato all'art. 2, comma 27 [modificativo dell'art. 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361] della legge n. 52/2015 (recante la previsione per il deputato eletto in più collegi plurinominali dell'obbligo di dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinomiale prescelto e, in caso di mancata opzione, la previsione del sorteggio).

I parametri invocati dal magistrato torinese, per lo scrutinio, si fondano sugli artt. 2, 3 e 48, comma secondo della Costituzione, in ordine alla lesione di diritto fondamentale della persona, alla violazione del principio di uguaglianza ed alla lesione del principio della libertà ed uguaglianza del voto. A pagina 31 dell'ordinanza la prima delle due censure si appunta sul mancato rafforzamento – ad opera del sistema del ballottaggio - dell'elemento di rappresentatività del voto: vi si stigmatizza, anzi, che la legge impugnata sul punto “adotta disposizioni che allontanano da questo obiettivo, dato che solo per questa fase il legislatore pone un esplicito divieto di apparentamento o coalizione tra liste. Tale divieto, evidentemente espressione di un favore per la governabilità (ritenendosi più stabile una maggioranza ottenuta da una sola lista, invece che da una coalizione di liste) risulta tuttavia irrazionale in quanto rende il voto espresso al turno di ballottaggio eccessivamente sbilanciato in favore di tale valore, a scapito del valore – di rilievo costituzionale - della rappresentatività del voto che viene, in tal modo, eccessivamente compresso proprio in vista della sua idoneità a far conseguire alla lista vincitrice il controllo della Camera dei deputati”.

Si tratta, con tutta evidenza, di considerazioni strettamente correlate con quella – di cui pure l'ordinanza fa menzione a pagina 12 – secondo cui «in caso di attribuzione del premio di maggioranza in sede di ballottaggio (al quale non possono accedere coalizioni di liste, ma solo le due liste risultate vincitrici al primo turno) la pretesa di affermare, come fa il primo comma del nuovo art. 14 *bis*, che “restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'art. 92 secondo comma della Costituzione” sarebbe una vacua formalità, essendo stato, in realtà, completamente svuotata tale prerogativa, non potendo far altro, il Capo dello Stato, se non prendere atto del risultato del primo turno ovvero del ballottaggio».

Il giudice di Torino ha disatteso la parte di questa considerazione che atteneva all'articolo 92 Cost. in quanto manifestamente infondata, ma ha eluso l'altra parte che - nella circostanza di un premio di maggioranza attribuito ad una sola lista vincente – paventa “un mutamento della forma di governo, da parlamentare ad un premierato assoluto tendenzialmente

presidenzialistico, ma senza i contrappesi della forma di governo presidenziale classica (USA), con conseguente surrettizio mutamento della forma di governo, aggirando la procedura prevista dall'art. 138 Costituzione”.

La rilevanza di tale profilo della questione - che al giudice di Torino, in quella sede, appariva dubbia - non lo è per codesta Ecc.ma Corte, che nella veste di giudice *a quo* dinanzi a sé stessa può agevolmente apprezzare la non manifesta infondatezza della doglianza in ordine alla violazione del disposto dell'art. 1 e 138 della Costituzione e come essa si riverberi sulla risoluzione della questione sottoposta da Torino. Pregiudiziale allo scrutinio sollecitato dal remittente è, infatti, accertare se la stessa legge n. 52 del 2016 - nella sua interezza e per le motivazioni di seguito indicate - abbia alterato la forma di governo parlamentare, tutelata dalla rigidità della Costituzione (articolo 138) e dalla disposizione secondo cui “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1, c. 2 Cost.); tra le forme ed i limiti, infatti, vanno sicuramente annoverati quelli dettati dall'articolo 72, quarto comma della Costituzione, secondo cui la “procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale (...)”.

Si rappresenta che, ai fini del giudizio sulle questioni proposte con le ordinanze in premessa, è pregiudiziale valutare la legittimità costituzionale della legge n. 52 del 2016 in riferimento agli articoli 138, 1 secondo comma e 72 quarto comma Cost., secondo quanto richiesto dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, che ammette l'autorimessione per la legge contiene la disposizione impugnata, quando lo scrutinio si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale (tra le tante, sentenza n. 195 del 1972; nonché [ordinanze n. 42 del 2001](#); [n. 197](#) e [n. 183 del 1996](#); [n. 297](#) e [n. 225 del 1995](#); [n. 294 del 1993](#); [n. 378 del 1992](#)).

2. Essendo il Parlamento il cuore del sistema democratico costituzionale rappresentativo, da cui tutti gli altri organi politici derivano, la compromissione della Sua funzione legislativa riverbera direttamente sull'intera comunità politica, sia quando essa si manifesti come Corpo elettorale che deve eleggere *democraticamente, liberamente ed egualmente* i suoi rappresentanti in Parlamento (e quindi la legittimazione ad agire dei singoli cittadini, dei partiti e movimenti politici), sia quando si manifesti come libero associazionismo per la determinazioni di vari obiettivi politici da far perseguire dai parlamentari e dalle forze politiche, in un Parlamento dotato di un effettivo potere politico costituzionale e non subordinato al Governo nello stesso esercizio della propria funzione legislativa (e quindi - di nuovo - la legittimazione ad agire dei singoli cittadini, dei partiti e movimenti politici, nonché degli altri enti esponenziali di interessi politici diffusi). Si tenga a mente, infatti, che secondo l'art. 1 comma 2 Cost. la sovranità è attribuita al *Popolo* in varie *forme* e determinati *limiti*.

Il pericolo che si fronteggia va letto nel contesto in cui il nuovo sistema concede il premio di maggioranza ad una sola lista: la Camera, con i suoi 630 deputati - in virtù delle

competenze ad essa assegnate dal nuovo dettato della Costituzione, così come verrebbe delineato in caso di approvazione del testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016 - potrebbe senza difficoltà decidere, a maggioranza, in merito a tutte o quasi tutte le cariche istituzionali. Il sistema complessivo risulterebbe quindi privo di bilanciamento, ovvero di quei pesi e contrappesi necessari per garantire l'equilibrio politico istituzionale tra poteri, e tra le diverse forze politiche in campo, a piena garanzia del popolo sovrano.

L'esigenza del bilanciamento tra i poteri è stata storicamente affermata da codesta Ecc.ma Corte fronteggiando l'uso incostituzionale della decretazione d'urgenza: ne sono derivate la graduale chiusura alla possibilità di reiterazione dei decreti legge non convertiti, la difesa dell'omogeneità dei decreti-legge sia dalla carenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza¹³ che dalla "deformazione" della natura tipica della legge di conversione¹⁴. Eppure, l'atavico desiderio dell'Esecutivo - di appropriarsi della funzione legislativa del Parlamento - non si limita all'abuso della decretazione d'urgenza: la medesima modalità, censurata con la citata sentenza n. 32 del 2014, vale per la trattazione di moltissimi disegni di legge ordinaria, spesso di iniziativa del Governo. Anche per loro si è data ulteriore attuazione alla prassi, anch'essa incostituzionale, della posizione della questione di fiducia su di un maxi-emendamento presentato direttamente in Aula dal/per conto del Governo.

L'illegittimità costituzionale, di una simile prassi di approvazione, viene esaltata quando si sottopone a scrutinio il momento genetico della legge 6 maggio 2015, n. 52, avendo la presidente Boldrini ammesso il voto di fiducia su materia costituzionale ed elettorale: l'art. 72 Cost. non parla di disegni di legge costituzionali ed elettorali, ma usa la più ampia espressione "in materia costituzionale ed elettorale", e ciò come riconoscimento del fatto che il sistema politico è strettamente connesso con il sistema elettorale e che la guisa in cui si bilancia rappresentatività e governabilità – al di là della forma prescelta, di legge ordinaria – entra a far parte della Costituzione in senso materiale. Invece, la trattazione del disegno di legge - che ha dato luogo alla legge detta *Italicum* - aggira del tutto la procedura di revisione *ex art.* 138 Cost., come già sottolineato da numerosi Autori (cfr. per tutti, Claudio De Flores, *La riforma della legge elettorale*, in *Costituzionalismo.it*, 18 maggio 2015). La forma di governo è materia sostanzialmente costituzionale: la violazione delle procedure parlamentari necessitate costituzionalmente – ad opera dell'occasionale maggioranza che esprime il governo – è sia la causa che l'effetto del profondo squilibrio dei poteri che si produce con la legge elettorale¹⁵,

¹³ Sabino Cassese, *Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale*, Il Mulino, 2015, pp. 53, 72, 86-87, 94, 172 e *passim*

¹⁴ V. Antonello Lo Calzo, *I profili procedurali della conversione in legge e gli effetti applicativi della decisione nell'ottica della Corte costituzionale (osservazioni alla sentenza n. 32 del 2014 alla luce della sentenza n. 237 del 2013)*, in Consulta online, 2015.

¹⁵ Dimostrato dal fatto che, dopo l'annullamento della precedente legge elettorale del 2005 ad opera della sentenza n. 1/2014, il Senato ha surrogato 6 senatori (Domenico Auricchio è subentrato ad Alessandra Mussolini; Laura Fasiolo ad Isabella De Monte, Paolo Tosato a Massimo Bitonci; Bartolomeo Amidei a Pierantonio Zanettin; Stefano Bertacco a Maria Elisabetta Alberti Casellati; Mara Valdinosi a Rita Ghedini) e la Camera 26 deputati (Paolo Rossi in sostituzione della deputata Simona Bonafè; Roberto Occhiuto in sostituzione del deputato Lorenzo Cesa; Settimo Nizzi in sostituzione del deputato Salvatore Cicu; Nicola Ciraci in sostituzione del deputato Raffaele Fitto; Emiliano Minnucci in sostituzione del deputato Enrico Gasbarra; Giuseppe Romanini in sostituzione del deputato Kashetu detta Cécile Kyenge; Vanessa Camani in sostituzione della deputata Alessandra Moretti; Francesco Prina in sostituzione della deputata Alessia Maria Mosca; Anna Maria Carloni in sostituzione del deputato Massimo Paolucci; Camilla Sgambato in sostituzione della deputata Pina Picierno; Lorenzo Becattini in sostituzione del deputato Biffoni; Federico Massa in sostituzione del deputato Decaro; Giovanni Lolli

per cui gli evocati parametri della Costituzione comportano la necessità dell'autorimessione. Ciò a tutela del ruolo del Parlamento di concorrere a determinare la vita politica nazionale, nella forma di governo parlamentare razionalizzato delineata dal Costituente quando ha disposto:

- che in Italia “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione” (art. 1, c. 2 Cost.);
- che tutti i poteri dello Stato derivano dal popolo direttamente, come il Parlamento, o indirettamente quando sono eletti dal Parlamento (Capo dello Stato) o al Parlamento rispondono (Governo);
- che persino il potere/ordine indipendente (potere giudiziario - Magistratura) emette le sue sentenze in nome del popolo italiano;
- che l'espressione più alta della partecipazione è costituita dal procedimento elettorale;
- che il Parlamento è il cuore del sistema democratico costituzionale;
- che la governabilità non deve interferire in alcuna maniera sulle modalità di costituzione del Parlamento, né sulle Sue funzioni; bensì che essa possa ottenersi semplicemente inibendo l'uso incostituzionale della questione di fiducia, che consente al Governo di assommare in sé anche la funzione legislativa;
- che la governabilità, *stricto sensu*, possa ottenersi in via piana - come sostenuto da Mortati in Costituente - dando una durata prefissata al Governo che abbia ricevuto la fiducia delle Camere (anche riunite, come proponeva Tosato) o con l'istituto della sfiducia costruttiva ovvero intervenendo sulla costituzione dei gruppi parlamentari vincolandoli a liste di candidati presentate nelle elezioni delle Camere e restringendo i mutamenti della loro composizione successivamente alla loro costituzione all'inizio della legislatura e prevedendo un trattamento differenziato per i parlamentari non iscritti come nel Parlamento Europeo. Soltanto a titolo esemplificativo si è voluto accennare a soluzioni, che assicurino la stabilità degli esecutivi senza dover necessariamente distorcere l'uguaglianza del voto e la rappresentanza¹⁶;
- che l'effigie della governabilità nasconde, negli ultimi decenni, la sostanza di un Governo che svolge la funzione esecutiva con atti di legge, cioè, alterando e cancellando la gerarchia delle fonti, ed usa il Parlamento come paravento per coprire politicamente con un tale

in sostituzione del deputato Giovanni Legnini; Trifone Altieri in sostituzione del deputato Antonio Leone; Giovanni Falcone in sostituzione del deputato Renato Balduzzi; Gianluca Fusilli in sostituzione del deputato Giovanni Lollì; Marco Bergonzi in sostituzione della deputata Federica Mogherini; Paola Boldrini in sostituzione della deputata Emma Petitti; Ludovico Vico in sostituzione del deputato Massimo Bray; [Andrea Maestri](#) in sostituzione del deputato [Lapo Pistelli](#); [Beatrice Brignone](#) in sostituzione del deputato [Enrico Letta](#); [Giovanni Palladino](#) in sostituzione del deputato [Luciano Cimmino](#); [Antonio Cuomo](#) in sostituzione del deputato [Fulvio Bonavita](#); [Maurizio Baradello](#) in sostituzione del deputato [Paolo Vitelli](#)), applicando nella più totale indifferenza le norme annullate, *tamquam non esset* la decisione della Corte Costituzionale.

¹⁶ Su questo v. Argondizzo, *Bicameralismo. Modesta proposta*, in «Mondoperaio» n. 12/2014.

Organo collettivo (rispetto alla occhiuta opinione pubblica), le proprie scelte - operate nei singoli gabinetti ministeriali, piuttosto che in Consiglio dei ministri - in merito al miglior reperimento, allocazione ed impiego delle risorse pubbliche, scelte sulle quali il Parlamento non ha alcuna voce in capitolo;

- che “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.) e, pertanto, se vuole rappresentare la nazione, il mandato gli deve essere conferito attraverso un procedimento elettorale conforme a Costituzione: è importante sottolineare che la rappresentanza della Nazione spetta ad ogni membro del Parlamento e non all’organo parlamentare. Alla stessa stregua la Nazione è rappresentata dal corpo elettorale e da ogni membro dello stesso;
- che l’esercizio della sovranità presuppone che la legge elettorale sia conforme alla Costituzione, altrimenti non sarebbe esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione;
- che il corpo elettorale, al pari del Parlamento, del Governo e del Capo dello Stato debba essere qualificato come organo costituzionale¹⁷;
- che la sovranità è indivisibile e pertanto quella in capo al popolo appartiene al singolo elettore come appartenente al Corpo elettorale, ed anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2 Cost.);
- analogamente, che ciascun membro del Parlamento, possa e debba agire per Esso.

3. Giusta la recente giurisprudenza costituzionale sulla conoscibilità dei vizi *in procedendo* della procedura legislativa (v., da ultimo, la sentenza n. 32 del 2014)¹⁸, ma anche visto il mutato atteggiamento sulla «giustiziabilità» dei regolamenti parlamentari¹⁹, si sottopone a codesta Ecc.ma Corte la valutazione, circa la violazione dell’articolo 70 e dell’articolo 72 della Costituzione nella procedura di approvazione della legge.

Il Governo, per accelerare il procedimento di approvazione e proteggerlo dai franchi tiratori in votazioni a scrutinio segreto, ha imposto alla Camera la votazione con la

¹⁷ Mauro Volpi in *Diritto Pubblico Comparato*, Torino, Giappichelli, 2007, p. 369.

¹⁸ Una tematica non sconosciuta all'estero: cfr. Sophie Hutier, *“Le contrôle de la procédure parlementaire par le Conseil constitutionnel”*, tesi discussa l'11 luglio 2015, Aix/Marsiglia, Istituto [Louis Favoreu \(Groupe d'Études et de Recherches comparées sur la Justice Constitutionnelle\)](#). V. anche Damien Chamussy, *La procédure parlementaire et le Conseil constitutionnel*, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 38 (Dossier : Le Conseil constitutionnel et le Parlement) - janvier 2013.

¹⁹ Michela Manetti, *La Corte costituzionale ridefinisce l'autonomia delle Camere (ben oltre i regolamenti parlamentari e l'autodichia)*, Rivista AIC, ottobre 2014: con la sentenza n. 120 del 2014 «è ammesso “in linea di principio” il sindacato sulle disposizioni regolamentari adottate ai sensi degli artt. 64 e 72 Cost., disposizioni ritenute in passato assolutamente insindacabili». La Corte Cass., SS. UU. Civ., ord. 19 dicembre 2014, n. 26934 ha in proposito dichiarato che “né appare concretamente ipotizzabile che l'autonomia del Senato, che certamente ha una posizione garantita di alto profilo in ragione della centralità e della primazia del Parlamento, possa bilanciare, fino a comprimerlo del tutto, il diritto alla tutela giurisdizionale”: un discrimine tra tutele - in base ad una tesi “funzionalista” - era stato proposto dal disegno di legge n. 1560/XVI del senatore Maritati, allegato agli atti del ricorso che ha dato luogo alla citata ordinanza di rimessione n. 26934/2014, ma codesta Ecc.ma Corte ancora non ha depositato la relativa sentenza nonostante l'udienza svoltasi il 19 aprile 2016.

“questione di fiducia”²⁰. La Costituzione prevede, all’art. 94, c. 1., che il Governo deve avere la fiducia delle due Camere e che ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia, mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Accanto alla mozione di fiducia/sfiducia prevista dalla Costituzione i Regolamenti delle Camere hanno da tempo introdotto la “questione di fiducia” che il Governo può porre per far approvare senza intoppi una legge ritenuta di massima importanza o addirittura dirimente (come l’*Italicum*): ciò avviene con la messa al voto palese di uno o più testi, su cui è posta la “questione”, in modo che bastano una o più votazioni per approvare l’intera legge (per l’*Italicum* all’ultima lettura della Camera le questioni votate furono tre).

Questo meccanismo si differenzia non poco dal normale procedimento legislativo: con la “questione di fiducia” infatti, la legge viene votata a blocchi di articoli, presentando un emendamento che raggruppi gli articoli sui quali viene chiesta la fiducia, secondo la prassi del Senato della Repubblica, od articolo per articolo (art. 116 Reg. Camera): ne deriva che decadono tutti gli emendamenti presentati dai singoli parlamentari, i tempi della discussione vengono limitati e ai deputati o senatori non resta che esprimersi con un sì o con un no²¹. Nella seduta del 27 aprile 2015 della Camera dei Deputati la presidente Boldrini, rispondendo alle critiche rivolte dal deputato Crippa (M5S) all’ammissione della questione di fiducia posta sulla legge elettorale n. 52/2015, affermò che il Governo, per sua prerogativa costituzionale, può porre la fiducia in ogni fase del procedimento legislativo, a norma dell’art. 116, comma 4, del Regolamento della Camera, il quale non comprende la materia elettorale tra quelle escluse dalla stessa prerogativa del Governo.

La Presidente, on. Boldrini, incorse in un evidente errore: ella non tenne in alcun conto della gerarchia delle fonti tra Costituzione e Regolamenti parlamentari. Infatti l’art. 116 Cost. non comprende la materia elettorale, né quella costituzionale, non a motivo che essa non rientra tra le materie escluse per le quali non è possibile porre la questione di fiducia ma, invece, perché essa non rientra tra le materie per cui la questione di fiducia può venir ammessa. Il procedimento legislativo per le leggi elettorali è regolato direttamente dalla Costituzione all’art. 72, comma 4, ove si dice che “la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale...”. Non è un caso che il Costituente abbia utilizzato la locuzione “in materia”: intendendo prescindere dal *nomen juris* dei disegni di legge, egli intendeva indicare un corpus di norme che facciano sistema e che, quale che sia la loro veste legislativa, attengono alla forma di governo e con essa vivono, in essa si legano e di essa si alimentano; le medesime che, se alterate nel loro interno equilibrio, spiegano un effetto pernicioso - e potenzialmente mortifero - sulla sopravvivenza della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione.

²⁰ Verbale seduta n. 417 di martedì 28 aprile 2015 della Camera dei deputati.

²¹ Si tratta, in verità, di una prassi controversa cui hanno fatto ricorso sia i governi di centro-destra che quelli di centro sinistra, bollata da insigni costituzionalisti come Ainis, Rescigno, Labriola, e persino censurata dal Presidente della Repubblica Ciampi nel messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004, ma che tuttora sopravvive.

La legge n. 52/2015 è intitolata “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati” e incide sulla materia costituzionale “forma di governo”²². Ognuno comprende che “procedura normale”, c.d. riserva di legge di assemblea, significa votare articolo per articolo, emendamento per emendamento, con votazione finale (cfr. art. 72 primo comma, Cost.).

Ciò premesso, dato che il detto modo di procedere non è stato rispettato per la legge elettorale qui censurata, essendo stata chiesta la fiducia nella seduta n. 417 di martedì 28 aprile 2015 - questione di fiducia posta su ben 3 dei 4 articoli del ddl, ottenuta nelle successive sedute - ne deriva l’illegittimità della medesima Legge per violazione dell’art. 72, quarto comma, Cost.

La lamentata violazione di tale norma costituzionale, che disciplina autonomamente le modalità di approvazione delle leggi speciali – tra le quali quella elettorale – ricade di certo sotto il controllo della Corte, come da molto tempo ha statuito la giurisprudenza costituzionale²³. È giurisprudenza risalente nel tempo, ma mai sinora smentita o messa in dubbio.

Per intendere che cosa sia “procedimento normale”, non ci si può limitare al primo comma dell’art. 72 Cost., ma occorre far riferimento ai Regolamenti parlamentari. Rilevante sul punto è la decisione conosciuta come “Lodo Iotti”: «... *A norma di regolamento e in base al precedente del 23 gennaio 1980, gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli non possono essere né svolti né posti in votazione, quando, precedentemente alla loro trattazione, il Governo abbia posto la questione di fiducia. Infatti, nella citata seduta del 23 gennaio scorso, il Presidente ebbe a dire testualmente: « dopo aver consultato la Giunta per il regolamento sui problemi regolamentari posti a seguito della dichiarazione del Governo di porre la questione di fiducia sull’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto - legge in esame, e premesso che la questione di fiducia è stata posta prima del passaggio all’articolo unico, e quindi prima dell’illustrazione degli emendamenti (e che ciò non ha alcun precedente, vigente il nuovo regolamento), ritengo: 1) che l’ordine del giorno di non passaggio all’esame dell’articolo unico non possa essere svolto e posto in votazione, poiché precluderebbe, con un voto libero, anche a scrutinio segreto, la decisione della Camera ai sensi dell’articolo 94 della Costituzione; e dell’articolo 116 del regolamento; 2) che **la questione di fiducia, modificando in base all’articolo 116 l’ordinario procedimento di discussione e di approvazione dei progetti di legge, dà vita ad un iter autonomo e speciale, come confermato dalla sua stessa collocazione nella parte terza del regolamento [grassetto nostro].** L’illustrazione degli emendamenti, considerato anche l’obbligo costituzionale della Camera di pronunciarsi comunque ed esplicitamente sulla fiducia, assume pertanto il carattere di una discussione politica,*

²² Il primo ministro è di fatto eletto direttamente, grazie ad un ballottaggio, cui si accede senza *quorum* di partecipazione al voto e/o di percentuale delle liste ammesse, ma formalmente facendo salve le prerogative del Presidente della Repubblica come prevede la forma di governo parlamentare: quella scelta dai padri costituenti. Malgrado l’art. 92.2 Cost. potrebbe il Capo dello Stato nominare Presidente del Consiglio dei Ministri un personaggio diverso da quello indicato come capo politico della lista, che dispone almeno di 340 seggi su 630 della Camera? No! Lo scriveva sul Sole 24 Ore del 26 aprile 2015 il prof. D’Alimonte (che ha svolto un ruolo non secondario nella genesi del disegno di legge governativo che ha dato luogo alla legge n. 52/2015). Quindi è di tutta evidenza che è cambiata la forma di governo: questa passa da parlamentare a un premierato assoluto.

²³ Corte Costituzionale, sentenze nn 9/1959 e 3/1957.

tendente ad influire sullo stesso voto di fiducia: non è riferibile quindi, in alcun modo, all'articolo 85, ma va disciplinata alla luce del principio generale di cui all'articolo 43, secondo il quale non si può parlare più di una volta nel corso della stessa discussione, sia pure senza limiti di tempo»²⁴.

Non è un caso che la “riserva di Assemblea” sia disposta al quarto comma dell'articolo 72 Cost. anche per i disegni di legge elettorali: è infatti acquisizione condivisa in dottrina che la legge elettorale politica, anche senza avere la veste formale del rango costituzionale, ed anche le garanzie rafforzate, sia un costitutivo essenziale della Costituzione materiale nonché della forma di governo. Andrebbero pertanto estesi alla materia elettorale tutti i riguardi previsti e ricavabili dal complesso dei principi e procedure costituzionali per la revisione costituzionale, specificamente in merito all'estraneità della materia elettorale dall'indirizzo di governo, e quindi in merito al divieto della questione di fiducia su di essa, come sulla materia costituzionale *tout court*²⁵. Del resto, anche in dottrina si è stigmatizzato che una vera e propria trasformazione - in negativo della legge elettorale, da neutra a politica - si è «resa manifesta quando sulla legge elettorale il governo ha posto la questione di fiducia, con una mossa che ha due soli precedenti: la legge Acerbo, e la cosiddetta “legge truffa”, che meritano una considerazione ravvicinata»²⁶. Il Presidente del consiglio in carica *pro tempore*, signor Matteo Renzi, recentemente - in sede ufficiale e nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri - ha dichiarato tra l'altro: «*Il punto vero però è che **le riforme costituzionali non fanno mettere le fiducia [grassetto nostro], ma hanno restituito fiducia agli italiani***»²⁷. Se le riforme costituzionali “non fanno mettere” la fiducia, questo vale per l'art. 72 c. 4 Cost. anche per quelle elettorali.

È solo in questa legislatura che la questione di fiducia è stata posta su leggi elettorali, pur essendosene susseguite parecchie nel settantennio repubblicano. I precedenti di voti di fiducia su leggi elettorali sono pochi ed inquietanti. Fu posto per la legge “Acerbo” del 18 novembre 1923, n. 2444, che prevedeva l'assegnazione dei 2/3 dei seggi alla lista più votata purché avesse superato almeno il 25% del totale dei voti validi espressi. Con tale legge, che peraltro prevedeva il voto di preferenza, a differenza di quella annullata parzialmente con la sentenza n. 1/2014, si votò il 6 aprile 1924.

Il secondo precedente con la legge elettorale del 31 marzo 1953 n. 148, definita “legge truffa” dalle opposizioni, che assegnava il 65% dei seggi al gruppo di liste collegate, che avesse ottenuto il 50%+1 dei voti validamente espressi: quindi un premio alla maggioranza assoluta. La ragione dell'opposizione era motivata dall'entità del premio, che avvicinava la coalizione vincitrice al 66% dei seggi, il *quorum* che avrebbe consentito di escludere il referendum approvativo previsto dall'art. 138 Cost.. I premi delle leggi n. 270/2005 e n. 52/2015 trasformano invece in una maggioranza assoluta calcolata nel 54% dei seggi, 340 su 630, **una maggioranza relativa**, che è sempre **una minoranza assoluta**.

²⁴ Resoconti stenografici (estratti) delle sedute della Camera dei deputati del 25 settembre 1980 e del 23 gennaio 1980.

²⁵ Le riforme costituzionali, almeno in una democrazia liberale ed in tempi ordinari, non sono oggetto di programma di governo, per cui cfr. Giampiero Buonomo, *Le due maggioranze*, in «Mondoperaio» n. 6/2014.

²⁶ Carlo Galli, *Metamorfosi. Sulla nuova legge elettorale*, pubblicato su *Centroriformastato.it* il 18 maggio 2015.

²⁷ Legislatura 17^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 563 del 20/01/2016.

Questo secondo precedente - che sarebbe l'unico in epoca repubblicana - è in realtà un "non precedente": il Presidente del Senato accolse la richiesta di De Gasperi (di estendere a questo tipo di leggi la questione che, in epoca statutaria, riguardava essenzialmente l'inserimento all'ordine del giorno di un disegno di legge alla cui approvazione la maggioranza annetteva valore determinante per la sua stessa sopravvivenza) con le parole: *"Quindi questo non rappresenta un precedente."*²⁸. Il medesimo Presidente il giorno dopo così qualificò la ricostruzione dell'evento: *"sen. FORTUNATI. Io so che secondo la prassi parlamentare, nel processo verbale normalmente le interruzioni non sono registrate. Mi pare, però, che nella seduta di ieri è partita da lei, onorevole Presidente, una interruzione, durante le comunicazioni del Presidente del Consiglio, di notevole rilievo e di estrema gravità. Mentre il Presidente del Consiglio parlava, ella, in maniera chiara e compresa da tutta l'Assemblea, così lo interrompeva: «Quindi questo non costituisce un precedente?». Io le chiedo, onorevole Presidente, che questa sua richiesta, che non ha avuto dal Presidente del Consiglio alcuna risposta, sia registrata a verbale. PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, le posso garantire che nel resoconto stenografico questa interruzione è stata registrata. Comunque, il processo verbale sarà rettificato nel senso da lei richiesto. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato."*²⁹.

Com'è noto - e si è sopra accennato - il Regolamento del Senato non conosce la sistematizzazione di diritto positivo della questione di fiducia, data dall'articolo 116 del Regolamento della Camera. Questo non può però certo significare che in un ramo essa è consentita e nell'altro ramo essa non fa precedente. Né può avere senso il comportamento del Governo, che l'ha posta alla Camera e non l'ha posta al Senato. Per una ricostruzione normativa che abbia un senso, occorre riferirsi al sistema, il quale, va ricordato, non solo riconosce una specificità ai disegni di legge di cui all'articolo 72 Cost., ma la rende anche conoscibile e giustiziabile dalla Corte costituzionale. Infatti, la legge n. 400 del 1988 esclude tutte le materie sotto riserva di assemblea (comprese quindi le leggi elettorali) dal contenuto dei decreti-legge, e di ciò in sede di conversione diventa giudice la commissione Affari costituzionali. Non è solo oggetto del sindacato sui presupposti del testo licenziato dal Governo: quando si è cercato di eludere la 400 - col "riversarne" i contenuti vietati, sotto forma di emendamento parlamentare al disegno di legge di conversione - si è incorso nella censura espressa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2014. Quindi c'è un minimo comun denominatore procedurale, che i disegni di legge con riserva di assemblea comportano: quando attengono sulla materia costituzionale "forma di governo", la "procedura normale" comporta il divieto di porre la questione di fiducia. Limite che è stato riconosciuto dal Presidente del consiglio esplicitamente sulle leggi di revisione costituzionale, ma implicitamente quando ha scelto di non porla sulla legge elettorale al Senato. Averla posta alla Camera, quindi, è gravemente eccentrico rispetto al sistema e contrario alle stesse premesse della posizione del Governo.

Questi in Senato ha cercato di supplire all'indisponibilità dello strumento della fiducia, ricorrendo ad altri artifici: ma la c.d. riserva di legge di assemblea significa votare articolo per articolo, emendamento per emendamento, con votazione finale (cfr. art.72 primo comma,

²⁸ SENATO, CMLIII seduta domenica 8 marzo 1953 - Pomeridiana - Presidenza del Presidente PARATORE.

²⁹ SEDUTA CMLIV lunedì 9 marzo 1953 - Antimeridiana - Presidenza del Presidente PARATORE.

Cost.), e, anche senza la fiducia, la violazione di questo principio c'è stata anche alla Camera alta, e non è stata meno grave.

Se Sparta (la Camera dei Deputati) piange, Atene (il Senato della Repubblica) non ride, perché la violazione dell'art. 72 c. 4 Cost. è stata perpetrata anche nella Camera alta. Il 22 aprile 2015 i lavori della Prima Commissione in sede referente della Camera dei Deputati si concludevano regolarmente con il mandato al relatore³⁰. Invece, la lettura del Senato del disegno di legge n. 1385 si era traumaticamente conclusa in Commissione il 17 dicembre 2014 senza alcun voto per il mandato al relatore e che la riassunzione in Assemblea, decisa il 19 dicembre successivo con una decisione a maggioranza della Conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, ha “incardinato” il provvedimento in Aula per quella stessa notte al solo scopo di privare la sede referente di un margine temporale di esame (visto che poi, in concreto, questo ha avuto luogo in Assemblea soltanto dal 7 gennaio 2015). Non solo l'utilizzo dei poteri di riassunzione in Assemblea da parte della Conferenza rappresenta un classico caso di sviamento di poteri: esso³¹ frustra lo scopo stesso dell'articolo 72 comma quarto della Costituzione.

Come s'è detto, in Senato nella seduta del 17/12/2014 i lavori sono aggiornati a successiva seduta³². Il 19 dicembre 2014 in aula si lesse il calendario dei lavori imposto a maggioranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari³³. La proposta era di prevedere la discussione della legge elettorale con voto finale per i giorni 19/12/2014, 07/01/2015 e 08/01/2015³⁴. Nella discussione questa fretta viene contestata ma non essendoci mai una maggioranza per la modifica del calendario la conclusione è che «PRESIDENTE. Ringraziamo la senatrice Finocchiaro per tutto il lavoro svolto. In relazione a quanto riferito dalla stessa senatrice Finocchiaro, **non essendosi concluso l'esame in Commissione**, il disegno di legge sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.»³⁵. La fase referente, nella lettura del Senato, non si è conclusa con il mandato al relatore e quindi l'art. 72 c. 4 Cost. non è stato rispettato.

Al fine di accelerare l'approvazione del testo, e arginare l'ostruzionismo, si è pensato, poi, di presentare un “super-emendamento”, il n. 1.103 a firma del senatore PD Stefano Esposito che, grazie a un *escamotage* procedurale, ha inserito nel testo della legge un preambolo (art. 01) riassuntivo dei caratteri essenziali della legge elettorale e delle modifiche che s'intendevano apportare in Senato (diventato l'art. 1 della l. n. 52/2015). Contrariamente alla funzione propria degli articoli introduttivi – in cui sono indicate le finalità della legge e i principi generali cui il Legislatore s'ispira –, l'“emendamento Esposito” ha, così, premesso alla legge

³⁰ BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, 429 seduta del 22/04/2015, COMUNICATO, pag. 13.

³¹ Unitamente alle citate, discutibili tecniche di esame assembleare, per le quali si veda *Italicum, canguri e scavalchi: gli emendamenti azzeccagarbugli* in Golem-informazione 22 gennaio 2015, consultabile anche alla URL <http://www.ilparlamentare.it/2015/01/italicum-canguri-e-scavalchi-gli-emendamenti-azzeccagarbugli/>.

³² Legislatura 17 dicembre 2014 - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 233 del 17/12/2014-cfr. pagg. 3-5.

³³ 368ª seduta pubblica resoconto stenografico venerdì 19 dicembre 2014: cfr. pagg. 5-23.

³⁴ V. pag. 6 del doc. ultimo citato.

³⁵ V. pag. 23 del doc. ult. cit.

un elenco dettagliato di norme, che si riferivano a più articoli del testo pervenuto dalla Camera e ai relativi emendamenti e che ne ha cristallizzato l'impianto, con l'effetto immediato di far decadere 35.80035 dei 48.000 emendamenti presentati e il risultato finale di fissare in un'istantanea i caratteri essenziali della nuova legge elettorale, prima e a prescindere da ogni dibattito in Aula sul merito della legge. La inusuale procedura, per la sua violazione delle regole parlamentari³⁶, ha attirato l'attenzione degli studiosi: *«Il primo dei rilievi critici circa la procedura imposta al Senato riguarda l'ammissibilità di un emendamento volto a premettere un "articolo-quadro" al d.d.l. che, più che stabilirne i principi, ne sancisca in via preliminare e definitiva l'assetto normativo. Il Regolamento del Senato non prevede nulla a riguardo ma, disciplinando all'art. 102 i criteri di "Votazione degli articoli e degli emendamenti", stabilisce alcuni importanti principi circa le modalità e l'ordine di votazione di articoli ed emendamenti, proprio a garanzia della trasparenza delle votazioni, del corretto svolgimento dei lavori dell'Aula e della 'disponibilità' delle proposte di legge alla dialettica fra maggioranza e opposizioni. Stabilisce il comma 1: "La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono", specificando al comma 2 che "qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso" e ancora, al comma 3, che "gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso".»³⁷.*

In pratica è violato l'art. 102 del Regolamento del Senato con gli stessi effetti di un maxi-emendamento sul quale chiedere la fiducia, che è vietata dall'art. 72 c. 4 Cost.. Nello stesso senso conclude l'autrice scrivendo: «Dichiarando prima ammissibile e poi approvando l'"emendamento Esposito", infatti, con una sola mossa di "scacco al re" (o al Parlamento) si è violato l'art. 72, 4° comma Cost. – nella parte in cui prevede che i disegni di legge in materia elettorale siano discussi e approvati "articolo per articolo e con votazione finale" – e i principi del diritto parlamentare, così come codificati nei regolamenti di Camera e Senato, laddove, proprio in attuazione dell'art. 72 Cost., stabiliscono che l'esame e la discussione della proposta di legge vanno garantiti anche tramite il diritto di poter presentare all'Aula emendamenti al testo di legge e di poterli porre in votazione, senza che nessuno degli strumenti posti ad argine dell'ostruzionismo possa impedire o condizionare, a monte, lo svolgimento di un dibattito libero e plurale sui singoli e diversi contenuti della legge da approvare»³⁸.

Potrebbe apparire ozioso o inane contestare in sede giurisdizionale i frutti di una consolidata concezione di piena autodichia parlamentare, nel valutare il peso dei precedenti nella procedura legislativa³⁹. Eppure, qui si contesta che precedenti vi siano: è solo in questa legislatura che gli emendamenti premissivi sono stati utilizzati allo scopo di violare l'obbligo costituzionale di votare articolo per articolo i testi delle proposte di legge.

³⁶ Si tratta di criteri risalenti a Condorcet e consacrati nel "Metodo Bentham" per classificazioni definitive delle proposte concorrenti (v. Giovanni Piccirilli, *L'emendamento nel processo di decisione parlamentare*)

³⁷ A. Falcone, *La riforma elettorale alla prova del voto in Senato: il super-emendamento premissivo e il voto 'bloccato' sulla proposta di legge*, Rivista AIC, 1.2015, OSSERVATORIO COSTITUZIONALE Marzo 2015, pagg.10-11.

³⁸ Falcone, *op.cit.*, pagg. 14 e 15.

³⁹ Cfr. artt. 100-102 Reg. Senato e artt. 83-93 Reg. Camera (e in particolare art. 85-bis).

Lo dimostrano vistosissime violazioni del “Metodo Bentham”: *ex multis*, a fronte del testo delle previsioni contenute nel citato “emendamento Esposito”⁴⁰, vi erano sicuramente almeno due emendamenti più distanti⁴¹ dal testo del disegno di legge elettorale oggetto della discussione nell’Assemblea del Senato⁴²: eppure la Presidenza del Senato pose ai voti per primo l’emendamento Esposito, dichiarandoli conseguentemente preclusi ed impedendo così all’Assemblea di pronunciarsi su proposte logicamente anteriori. Si tratta, giova rammentare, della stessa Presidenza del Senato che – un anno dopo, ma nella stessa legislatura – fu oggetto di una serie di pubblici ringraziamenti in Assemblea⁴³ per aver preannunciato (in

⁴⁰ 01.103 [Stefano ESPOSITO](#): “All’articolo 1, premettere il seguente: art «Art. 01. (Elezione della Camera dei deputati) 1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle norme per l’elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce: (...) f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione; (...)”.

⁴¹ 01. 104 [CORSINI, GOTOR](#): “All’articolo 1 premettere il seguente: «Art. 01. - 1. Dopo l’articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, è inserito il seguente: "Art. 14-ter. - 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo"». Conseguentemente all’articolo 1, sopprimere il comma 8”.

1.10 (testo corretto) Calderoli, Bisinella: “Sostituire l’articolo 1 con il seguente: «Art. 1. (Modifiche al sistema per l’elezione della Camera dei deputati) 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti al territorio delle province. Fatta salva l’attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata con sistema proporzionale con attribuzione di un premio di maggioranza ai sensi degli articoli 77, 83 e 84 e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. 2-bis. Il premio di maggioranza di cui al comma 2 è attribuito alla lista o alla coalizione di liste che ha conseguito il maggior numero di voti validi, pari o superiore ad almeno il 40 per cento. Qualora tale percentuale non sia raggiunta da nessuna lista o coalizione di liste, il premio di maggioranza è attribuito tramite un secondo turno di ballottaggio su scala nazionale alla lista o alla coalizione di liste che è risultata più votata tra le prime due liste o coalizioni di liste al primo turno di votazione"; (...)”

⁴² V. articolo 1 comma 17 dell’Atto Senato n. 1385 (*Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*, come approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Cirielli; Piccchio; Bersani ed altri; Francesco Saverio Romano; Migliore ed altri; Lenzi; Zampa e Marzano; Zampa e Ghizzoni; Martella; Francesco Sanna; Bobba ed altri; Giachetti ed altri; Giorgia Meloni ed altri; Rigoni ed altri; Rigoni ed altri; Nicoletti ed altri; Martella ed altri; Vargiu; Burtone ed altri; Balduzzi ed altri; Laffranco ed altri; Vargiu; Toninelli ed altri; Porta ed altri; Zaccagnini ed altri; Valiante ed altri; Lauricella; Michele Bordo; Marco Meloni ed altri; Di Battista ed altri): “L’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dai seguenti: «Art. 83. -- 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: (...) 2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; (...)»”.

⁴³ Senato della Repubblica, XVII legislatura, 581ª seduta pubblica, resoconto stenografico, 24 febbraio 2016: “CATALFO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per aver tenuto ieri una Capigruppo informale e aver fatto sapere a tutti i Capigruppo che i sette emendamenti premissivi al disegno di legge Cirinnà sono inammissibili. (...) ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo solo perché rimanga agli atti. (...) Visto e considerato che, in base alle dichiarazioni del Presidente del Senato di ieri nella Capigruppo informale, abbiamo quanto meno reso virtuoso il percorso e immaginando, a questo punto, la caduta di tutti gli atteggiamenti ostruzionistici, quelli già dichiarati dalla Lega e quelli *in nuce* per gli emendamenti canguro o similcanguro o premissivi (si era aperta, quindi, la strada per un dibattito, chiaro, sereno, maturo di fronte al Paese sui contenuti del disegno di legge Cirinnà), non vorremmo che, alla sua conclusione - finalmente cominciava in maniera comprensibile per i cittadini - ci trovassimo di fronte a un maxiemendamento sul quale immediatamente si pone la fiducia. Non vorremmo, cioè, che, di fronte a un’apertura del Presidente del Senato, vi fosse un’immediata e rinnovata chiusura della maggioranza e del Governo rispetto al dibattito che ci attendevamo di fare in Aula. (...) DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, la riunione dei Capigruppo è stata un po’ imbarazzante nella ricerca di perdita di tempo, perché è evidente a tutti che vi sono contrasti e che ancora non si è trovata la quadra sul maxiemendamento. Signor Presidente, anche oggi sui giornali qualcuno la accusa di non aver reso note prima le inammissibilità degli emendamenti. A quanto pare si continua, però, a voler dilazionare nel tempo le comunicazioni all’Assemblea a proposito delle inammissibilità. (...)” Senato della Repubblica, XVII legislatura, 582ª seduta pubblica,

conferenza dei Capigruppo, sulla programmazione dei lavori del disegno di legge Cirinnà sulle unioni civili) che non avrebbe ammesso la presentazione di emendamenti premissivi, operando una moral suasion sulla maggioranza che evidentemente non ritenne di esercitare un anno prima sulla legge elettorale.

Ad una disamina letterale, sistematica, giuridica, storica, e per il merito dello specifico disegno di legge, risulta anche che l'applicazione più propria della cosiddetta "regola del canguro" - vale a dire alla votazione delle parti comuni degli emendamenti, con conseguente effetto preclusivo sugli emendamenti successivi in caso di reiezione - abbia precluso l'esercizio in Senato (nell'ultima lettura del disegno di legge elettorale in quel ramo del Parlamento) della potestà di iniziativa dei parlamentari (di cui all'articolo 71, comma 1 Cost.), tutelata costituzionalmente anche nella forma di emendamenti. Nella seduta dell'Aula del Senato del 27 gennaio 2015, in cui venne approvato il disegno di legge A.S. n. 1385 "*Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati*", venne modificato il testo in votazione, con una votazione per alzata di mano su di proposta di coordinamento formale C1 (testo 2) che nascondeva emendamenti mai votati (violando direttamente la struttura complessa prevista per l'iter legislativo dall'articolo 72 Cost., nella quale deve essere garantito il pieno esercizio delle potestà riconosciute dall'articolo 71, comma 1 Cost.; cfr. *supra*).

Analoga valutazione si sottopone a codesta Ecc.ma Corte – circa la violazione dell'articolo 70 e dell'articolo 72 della Costituzione – in ordine al fatto che, ad una disamina letterale, sistematica, giuridica, storica, e per il merito dello specifico disegno di legge, risulta che la sostituzione dei membri delle Commissioni affari costituzionali delle due Camere - al fine di scegliere membri dello stesso gruppo parlamentare *toto corde* proni all'indirizzo governativo in materia costituzionale - abbia precluso l'esercizio in Parlamento (in ciascuna lettura del disegno di legge elettorale ed in quelle finora compiute del disegno di legge costituzionale) della libertà da vincoli di mandato dei parlamentari (di cui all'articolo 67 Cost.), tutelata costituzionalmente anche nella libertà di votare difformemente da indicazioni dei gruppi parlamentari, o peggio delle frazioni partitiche in Consiglio dei ministri. Incidentalmente, va notato come il corrispondente tedesco del nostro art. 67, cioè il loro art. 38, comma 1 frase

resoconto stenografico, 25 febbraio 2016: "CANDIANI (*LN-Aut*). (...) L'unico risultato finale è un ulteriore deperimento della credibilità dell'Istituzione che dovrebbe difendere. E non sappiamo e non sapremo mai realmente se quegli emendamenti cosiddetti canguro sarebbero stati inammissibili o meno, perché l'abbiamo letto solo sui giornali: non c'è stato un provvedimento formale del Presidente che ne ha dichiarato l'inammissibilità qui in Aula. Questo purtroppo non lo sapremo mai, ed è una grave mancanza da parte del Presidente, nel rispetto non nostro ma dell'Istituzione, perché questa dovrebbe rispettare, in funzione anche del futuro, perché i precedenti poi diventano importanti. E se il canguro è andato bene quando si trattava di approvare la legge elettorale, e non va più bene quando si tratta di coppie di fatto, c'è un'incongruenza di fondo. Il presidente Grasso avrebbe fatto bene a sgombrare il campo definitivamente rispetto al canguro. (...) CERVELLINI (*Misto-SEL*). (...) nessuno può dire è che non potevamo sapere l'esito delle votazioni che avrebbero fatto morire la legge con tutti gli emendamenti premissivi che portava. Al contrario, noi avremmo dovuto rilanciare, dopo che anche il Presidente del Senato, l'unico depositario della valutazione, ha dato successivamente, ovviamente quando era il momento, il giudizio sulla inammissibilità di tutti gli emendamenti premissivi. (...) [BUCCARELLA](#) (*M5S*). (...) come è stato detto e brillantemente illustrato in un articolo ... pubblicato sul sito dell'Associazione italiana costituzionalisti, se un solo voto al singolo articolo, successivo all'approvazione del maxiemendamento, fosse stato negativo, ci sarebbe stato un contrasto tra l'emendamento premissivo che conteneva l'intero dispositivo normativo e un voto contrario anche contro un articolo".

2, sia stato “sempre inteso anche come divieto di mandato imperativo «di partito»”⁴⁴. Si deve rilevare, infatti, che l’articolo 67 Cost. garantisce la chiusura, dell’architrave costituzionale del Parlamento rappresentativo, tra l’art. 48, comma 2 Cost. (sul fronte libero cittadino elettore) ed il 49 Cost. (sul fronte cittadino associato liberamente in partiti politici): se cade il libero mandato cadono anche gli altri due pilastri costituzionali. Ed a più forte ragione, in una epoca costituzionale di mancata attuazione del 49 Cost., nella parte in cui stabilisce la finalità di “concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”, il libero mandato ed il voto libero e segreto, personale ed eguale, sono i residui presidi della tenuta democratica dell’intero sistema. Quindi, tornando alla violazione degli articoli 70 e 72 Cost., è di tutta evidenza sia che il potere Legislativo deve, per Costituzione, essere composto attraverso un sistema elettorale che dia quelle garanzie di libertà nel voto dell’elettore, sia - per questo specifico profilo - che il Parlamento debba funzionare nel proprio lavoro (cioè nella produzione legislativa) garantendo quella piena libertà da vincoli di mandato. “I membri del Parlamento, pur eletti con l’organizzazione e l’ausilio dei partiti, rappresentano come tali non il partito, ma la Nazione ed esercitano il proprio ufficio senza vincolo di mandato. Né l’elettorato che li sceglie, né il partito che ne aiuta la scelta, può vincolare gli eletti a deputati e senatori ad una predeterminata linea di condotta, perché in tale caso essi rappresenterebbero una frazione della propria circoscrizione elettorale ovvero un partito cioè una sezione di cittadini (spesso assai esigua) al quale han data la propria adesione”⁴⁵.

Più in generale, nell’*iter* parlamentare - sia del disegno di legge costituzionale che di quello relativo alla legge elettorale politica - sono state perpetrate gravi violazioni dei principi e delle regole procedurali previste nei regolamenti di Camera e Senato, forzandole e piegandole, in violazione dell’art. 72 c. 1 Cost., e quindi 70 Cost., allo scopo di preconstituire artificialmente una maggioranza, nelle rispettive Commissioni affari costituzionali, favorevole al testo del Governo, per consentire poi in Aula le ulteriori forzature dette, nonché la già lamentata posizione della questioni di fiducia.

Anche a volersi attestare su una lettura minimalista dell’ultimo comma dell’articolo 72, per le leggi elettorali non può dirsi ciò che disse la sentenza n. 237 del 2013 (§ 9.5) di codesta Ecc.ma Corte in ordine alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione. Mentre in quel caso “i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell’art. 72 Cost.” furono declinati in modo soddisfacente dal Regolamento del Senato (che “pone sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione legislativa e quelli di conversione di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi i casi sono obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell’Assemblea, ed escludendo (art. 36) l’assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti”) e dall’art. 96-*bis* del Regolamento della Camera (nella parte in cui “prevede che il Presidente della Camera assegni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle commissioni competenti, in sede referente”), per le leggi elettorali nessuna

⁴⁴ Zanon, *I diritti del deputato “senza gruppo parlamentare” in una recente sentenza del BVJG*, cit., 1150.

⁴⁵ Relazione al disegno di legge, d’iniziativa del senatore Sturzo, A.S. n. 124, III legislatura, *Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative*, nonché relazione al disegno di legge, d’iniziativa del senatore Compagna, A.S. n. 443, XI legislatura.

di tali procedure speciali è contemplata nella disciplina regolamentare: pertanto, troverà applicazione la sentenza n. 9 del 1959 con cui - come la Corte stessa ricorda, nel citato § 9.5 - essa si era “dichiarata competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, poiché, come affermato nella sentenza n. 78 del 1984, la Costituzione garantisce l'autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e la dimensione di tale autonomia”. Difettando qui norme regolamentari specifiche, il bene tutelato dalla Carta costituzionale dovrà essere garantito direttamente da codesta Ecc.ma Corte.

Orbene, la violazione della sede referente tutelata dall'articolo 72 ultimo comma Cost. è avvenuta quando la Conferenza dei capigruppo, nel “richiamare” in Assemblea il disegno di legge elettorale, ha interrotto l'esame che la Commissione affari costituzionali del Senato stava conducendo. L'articolo 43 del Regolamento del Senato consente espressamente questa procedura, ma nella sua applicazione non merita la deferenza della Corte verso il Parlamento: quei pochi minuti di trattazione dell'articolato in Commissione non erano certo sufficienti per il rispetto della sede referente. Al di là dell'accezione “formale” della prassi regolamentare, che oramai legittima qualsiasi sopruso ai danni delle minoranze, ciò che si richiede a codesta Ecc.ma Corte è di effettuare una valutazione di tipo sostanziale, accertando come l'esame della Commissione referente non abbia mai avuto inizio. Né si può omettere il bene giuridico tutelato dall'istruttoria della Commissione parlamentare, che era ben presente ai Costituenti in quanto in buona parte vittime della regressione parlamentare compiuta dal 1924 al 1926 anche attraverso discussioni condotte dalla Camera dei deputati direttamente in Assemblea, per leggi rivelatesi esiziali per la tenuta delle libertà pubbliche⁴⁶.

Le procedure seguite, per le norme introdotte con la citata legge n. 52, costituiscono pertanto una menomazione profonda, significativa e permanente della legislazione parlamentare. Sono, a più forte ragione, vere le seguenti considerazioni:

- a. il procedimento legislativo è un procedimento complesso, costituito da diverse fasi, che costituiscono esse stesse sub-procedimenti perfetti e conclusi in sé stessi;
- b. questi procedimenti interni sono stati portati a conclusione non in maniera serena e pacifica, bensì con tutte (ed altre) le contestazioni di costituzionalità (di merito e procedura) fatte proprie dal presente atto;
- c. per loro natura, una legge elettorale politica dà il senso della Costituzione in cui vige, e, al contrario, una Costituzione viene qualificata *democraticamente* e spiegata *politicamente* dalla legge che regge i propri organi rappresentativi; pertanto si tratta di un binomio inscindibile, che non può essere separato nemmeno per ragioni legate alla diversa cronologia della loro rispettiva vigenza. Che le leggi elettorali siano, infatti, “costituzionalmente necessarie” - in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi

⁴⁶ Nonché per la decadenza degli stessi parlamentari aventinisti, decisa senza previa proposta della Giunta delle elezioni: v. Giampiero Buonomo, *La decadenza dei deputati nella Camera del Regno d'Italia del 9 novembre 1926*, in *Historia Constitucional*, n. 13, 2012. <http://www.historiaconstitucional.com>, p. 697 ss.

costituzionali» (Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014 e n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987) - non significa, infatti, che i loro contenuti siano necessariamente costituzionali. Spetta a Codesta Ecc.ma Corte salvaguardare la forma di governo da aggressioni legislative che - come avvenuto con la legge n. 52 del 2015 - consolidino lo stato di illegalità, propiziando l'elezione delle nuove Camere in base alla legge poi rivelatasi illegittima. L'equilibrio tra i poteri è bene troppo delicato per soffrire di applicazioni di leggi sotto la mera apparenza di legittimità costituzionale: a suo modo lo ammette lo stesso Governo quando - all'articolo 39, comma 11 del testo di legge costituzionale comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2016⁴⁷ - accorda la possibilità di proporre ricorso motivato per sottoporre a giudizio di legittimità costituzionale "le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati"⁴⁸.

Codesta Ecc.ma Corte voglia pertanto riconoscere che esiste un evidente rapporto di continenza e di presupposizione tra la questione specifica dedotta dai giudici rimettenti e la questione di costituzionalità nascente dai dubbi di costituzionalità ora indicati, sicché la risoluzione della seconda è logicamente pregiudiziale alla risoluzione della prima. Ciò giustifica i dubbi, rilevanti e non manifestamente infondati nel giudizio qui attivato, per i quali si richiede alla Corte di dichiararsi giudice *a quo* e di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale dinanzi a se stessa.

CONCLUSIONI

Si richiede che la Corte

1) dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate, ai fini del giudizio in titolo, le questioni di legittimità costituzionale qui sviluppate e, riunendo l'esame delle stesse al presente giudizio, disponga la trattazione innanzi a sé delle questioni sopra prospettate, in riferimento ai parametri costituzionali ivi evocati;

⁴⁷ Originato dall'Atto Senato n. 1429, presentato dal Governo l'8 aprile 2014, poi Atto Camera n. 2613, e successive letture.

⁴⁸ "Ne deriva che la declaratoria così resa dalla Corte potrebbe differenziarsi da quelle attualmente conosciute nel nostro ordinamento, in cui le pronunce della Corte - sia quelle rese in via di azione che in via incidentale - coprono il dedotto ma non il deducibile. Parrebbe suscettibile di approfondimento se il giudizio preventivo di legittimità costituzionale escluda del tutto un giudizio successivo di costituzionalità, sollevato in via incidentale": Servizio studi del Senato della Repubblica, XVII legislatura, *RIFORMA COSTITUZIONALE, Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B)*, Schede di lettura, luglio 2015 n. 229 p. 38.

2) ordini il rinvio del presente giudizio, per poter trattare le questioni relative congiuntamente a quella sollevata dai giudici remittenti ed integrando la relativa istruttoria con l'acquisizione dei processi verbali delle citate sedute delle Camere.

Si producono

doc. 1- ricorso ex art. 702 bis Tribunale Milano N.R.G. 64293

doc. 2- Ordinanza Trib. Civ. Ancona del 3 maggio 2016 in N.R.G.7124/2015

doc. 3- Ord. del Trib. Civ. di Catanzaro del 25/06/2016 in R.G.A.C.5887/2015

doc. 4- Ord. del Trib. Civ. di Bari del 04/06/2016 in R.G.C. 17242-17254/2015

doc. 5- Sentenza del Trib. Ord. di Genova n.2711/2016 in R.G. n.15185/2015

doc. 6- Ord. del Trib. Ord. di Firenze del 21/03/2016 in R.G. n. 1023/2015

doc. 7-Ord. del Trib. Civ./Pen. di Bari n. 11548/2016 in R.G. n.8008/2015

doc., 8- Ord. del Trib. Ord. di Brescia del luglio 2016 in N.R.G. 1823/2016

doc. 9- Ord. del Trib. di Potenza sez. Civ. del 10/5/2016 in R.G.3207/15

doc.10- Ord. del Trib. di Potenza sez. Civ. 16.06-08.07/2016 in R.G.3207/15

doc. 11- Revisione costituzionale e Legge elettorale stralci da atti parlam.

doc. 12- Testo iniziale unificato dell'Italicum

doc. 13- Testo articolo del prof. R. D'Alimonte, IL SOLE 24 ORE del 26.4.15.

doc. 14- Trucco Lara "Governo: va ancora di moda Westminster?" Gli Speciali della Giurisprudenza Italiana 2016, pp. 5-18.

doc 15-Tabella seggi Senato Regioni.

5. [Tribunale di Milano causa R.G. n. 37567/2016 \(*\)](#)

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

Gli avvocati CLAUDIO TANI (XXXX) ; ALDO BOZZI (XXXX), ILARIA TANI (XXXX) ed EMILIO ZECCA (XXXX), i quali agiscono in proprio e stanno in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliati in (XXXX), i quali dichiarano di voler ricevere le notifiche e comunicazioni al seguente numero di **fax** (XXXX)

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (XXXX) in persona del Presidente del Consiglio in carica, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e

MINISTERO DELL'INTERNO (XXXX), in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e

MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI E DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO (XXXX), in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e

ROBERTO OCCHIUTO (XXXX), STEFANO QUARANTA (XXXX) e CRISTIAN INVERNIZZI (XXXX), anche nella loro qualità di delegati di 160 deputati

e

VITO CLAUDIO CRIMI (XXXX), LOREDANA DE PETRIS (XXXX) e GIANMARCO CENTINAIO (XXXX), anche nella loro qualità di delegati di 103 senatori in carica

e

ETTORE ROSATO (XXXX), MAURIZIO ENZO LUPI (XXXX) e LORENZO DELLAI (XXXX), anche nella loro qualità di delegati di 237 deputati in carica

* RICORSO DEPOSITATO IL 6.11.2015 N.R.G. 64293/15, Sezione 1[^] Giudice assegnatario: Flamini udienza fissata 22.3.2016: concesso termine al 30.4.2016 per note rinviato ad udienza 25.5.2016. Il Giudice con l'ordinanza 21.6.2016 ha dichiarato inammissibile l'azione proposta per mancanza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti ed ha compensato integralmente le spese di lite per la novità della questione trattata (prima del ricorso ex art. 702 bis – promosso nell'ambito dell'iniziativa "avvocati antitalikum" – è stato avviato giudizio con atto di citazione notificato il 23.6.2015 da Zecca + altri, recante N.R.G. 41364/2015 assegnato al Giudice Flamini. All'udienza del 3.3.2016, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Con sentenza N. 3708 del 22.3.2016 il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori per carenza di interesse ad agire). Fonte: <https://1.coordinamentodemocraziaconstituzionale.net>.

e

LUIGI ENRICO ZANDA (XXXX), RENATO SCHIFANI (XXXX), KARL ZELLER (XXXX), anche nella loro qualità di delegati di 151 senatori in carica

FATTO E DIRITTO

1) PREMESSA SULLA LIBERTÀ DI VOTO NEI REFERENDUM A SCELTA MULTIPLA – IL RAPPORTO TRA ART. 138 E ART. 48 COST.

Gli elettori - fra di essi gli attuali attori dei quali si producono i certificati elettorali - che si recheranno alle urne per votare nel referendum indetto ai sensi dell'art. 138 della Costituzione sulla legge costituzionale concernente "*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88, si troveranno dinnanzi al quesito referendario più complesso della storia repubblicana, dopo quello che si svolse il 25 e 26 giugno del 2006.

Il precedente referendum ebbe infatti ad oggetto una legge costituzionale concernente "*Modifiche alla parte II della Costituzione*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2005, che aveva riformato ben 57 articoli della Costituzione, in un clima non dissimile da quello in cui ai nostri giorni si è giunti all'approvazione della nuova riforma, che tuttavia (ma non è certo una consolazione) ha messo mano "*soltanto*" a 42 articoli della Costituzione.

Non si tratta, dunque, di una tecnica normativa nuova: l'idea, tutta da dimostrare, che il procedimento ex art. 138 Cost. possa essere impiegato per produrre atti normativi di revisione della Costituzione che coinvolgano una pluralità di istituti tra loro eterogenei (che nesso c'è tra la revisione del Titolo V e l'abolizione del CNEL?) sembra essere stata definitivamente acquisita al costume legislativo del presente. Si tratta di un indirizzo che era stato inaugurato con la l. cost. 1/1993, da cui era scaturito un progetto di modifica (Commissione De Mita - Iotti) di ben 85 articoli della Costituzione sotto forma di articolo unico (suddiviso al suo interno in 85 articoli specifici) e che quindi era proseguito con l'approvazione della l. cost. 1/1997 (Commissione D'Alema).

E' bene notare, però, come in entrambi i casi si fosse di fronte a *leggi costituzionali di deroga dell'art. 138 Cost.*: leggi che, oltre a istituire una Commissione speciale per la redazione di un testo di revisione organica della Costituzione, prevedevano un procedimento speciale rispetto a quello dell'art. 138 Cost. per l'approvazione del testo eventualmente prodotto. Era questo un procedimento che prevedeva sì la doppia deliberazione a maggioranza assoluta di entrambe le Camere, *ma rimetteva il vaglio del testo di riforma alla consultazione popolare sulla base di una norma speciale*. Da questo punto di vista, la consonanza tra il procedimento ex art. 138 Cost. e quello previsto dalle ll. cost. del 1993 e del 1997 era solo apparente. Solo in apparenza, infatti, si optava a priori per uno dei due procedimenti di approvazione previsti dall'art. 138 Cost.; in realtà, in entrambi i casi, si prevedeva, con legge costituzionale, l'immissione nell'ordinamento di *una fonte atipica* (una legge di revisione organica della Parte II della Costituzione), che avrebbe dovuto essere approvata in virtù di un *procedimento*

speciale. In entrambi i casi, questo procedimento speciale avrebbe dovuto essere applicato *una tantum*.

In altre parole, sulla base della normativa di deroga introdotta dalle ll. cost. 1/1993 e 1/1997, il corpo elettorale sarebbe stato chiamato a esprimersi su un ‘pacchetto’ di riforme comprensivo di una pluralità di oggetti non già sulla base della previsione dell’art. 138 Cost., bensì sulla base dei *procedimenti in deroga* previsti dalle citate leggi costituzionali. E, come si è detto, soltanto in apparenza il *procedimento speciale* ivi previsto riproduceva uno dei due possibili modi attraverso cui, ex art. 138 Cost., si procede all’immissione nel sistema di leggi costituzionali o di revisione. Prova ne sia che queste due leggi costituzionali, ancora oggi, sono unanimemente inquadrare dagli studiosi come casi classici di ‘rottura’ costituzionale, e, cioè, come casi di deroga temporanea al sistema della produzione normativa, che potevano riuscire compatibili con i principi e le esigenze di tenuta del sistema delle fonti solo in virtù della loro temporaneità e del loro riferirsi a una fattispecie individuata: uno *ius singulare*, insomma, limitato nel tempo e nella fattispecie, e giustificato dalla eccezionalità della situazione.

Ora, è bene tenere presente che questa ‘rottura’ non si concretava solo nel fatto di istituire una Commissione *ad hoc* per elaborare il progetto di riforma organica alla cui produzione allora si mirava (una soluzione di compromesso rispetto alle proposte di istituzione di un organo speciale), ma prevedeva inoltre un procedimento comprensivo di referendum su un testo bloccato, che avrebbe dovuto raggruppare norme su oggetti tra loro diversi ed eterogenei, unificati solo dall’occasione e dalla forza normativa della legge di deroga. E’ a questo scopo - e ciò è tutt’altro che casuale - che la l. cost. 1/1997, nel suo art. 1, prescriveva (4 comma) che “La Commissione elabora progetti di revisione della Parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo, bicameralismo, sistema delle garanzie”. L’elencazione, così ampia e presumibilmente non tassativa, delle materie che avrebbero dovuto essere investite dall’attività di riforma della Commissione aveva senso solo in quanto finalizzata alla necessità di procedere all’elaborazione di un *unico* testo di riforma da sottoporre al vaglio referendario. Così si spiegava, in quella occasione, l’idea strumentale del ricorso a un referendum unico su oggetti diversi ed eterogenei.

L’idea di un referendum costituzionale su oggetti diversi e scindibili nasce dunque nel 1993, sulla base di una legge costituzionale derogatoria, destinata a valere *una tantum*, che poi è stata riprodotta e ampliata nel 1997 nelle forme che si sono viste. Prima di allora, avendo riguardo alle prassi pregresse, era assolutamente acquisito che la revisione costituzionale dovesse intervenire *su punti specifici*, come era sempre avvenuto nella storia della Repubblica. Se non ci fossero state ragioni di opportunità politica per introdurre una prima forzatura nel sistema, non si sarebbe mai proceduto all’approvazione delle due leggi espressive di *ius singulare*.

Sia concesso di dire che bene sarebbe stato se il fallimento dei due ricordati tentativi avesse portato consiglio, rendendo consapevole il Parlamento, e i partiti che vi siedono, della pericolosità insita nell’avviare processi di revisione connotati da un allentamento (o da una forzatura) dei vincoli che debbono presiedere a ogni tentativo di porre mano alle norme di grado primario dell’ordinamento.

Il problema è che ciò che era *ius singulare* nel 1993 e nel 1997 si è fatto nel tempo acquisizione generalizzata della prassi politica. E l'idea della macroriforma, costruita su una approvazione parlamentare 'leggera' (a sola maggioranza assoluta) e poi concludentesi in un referendum finale su una pluralità di oggetti tra loro assai diversi si è fatta moneta corrente.

Ora, gli elettori saranno chiamati a votare su un testo - il testo di legge costituzionale pubblicato in G. U. n. 88 del 15 aprile 2016 (cd. ddl. Boschi) - che include “*Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione*”.

È quindi proprio con riferimento a questo testo che entra in gioco la questione del corretto utilizzo dell'istituto del referendum ex art. 138 Cost. e della compressione della libertà del diritto di voto, nel momento in cui si chiede all'elettore di esprimersi, con un'unica manifestazione di volontà, sulla modifica di ben 42 articoli della Costituzione, che per giunta attengono a istituti tra loro ben diversi. Si chiederà infatti all'elettore di esprimersi *uno actu* su un contenitore normativo che ingloba oggetti e istituti eterogenei, indipendenti e, in ogni caso, reciprocamente scindibili.

Va da sé che, nel momento in cui si chiede all'elettore di esprimersi con un solo voto sulla modifica di circa un terzo della sua Carta fondamentale, si comprime in misura intollerabile la sua libertà di scelta, poiché l'elettore finisce col dover confermare o rifiutare *in blocco* un testo assai ampio e complesso che mette assieme l'abolizione del CNEL con il superamento del bicameralismo paritario; e che, alla revisione del Titolo V della Costituzione, accompagna il riconoscimento dell'immunità parlamentare ex art. 68 Cost. ai nuovi senatori eletti in seno alle assemblee regionali. Solo incidentalmente, peraltro, si rilevano la contraddittorietà e l'illogicità di alcune proposte, in quanto, solo per fare un esempio, il nuovo senatore sarà immune in quanto senatore, ma sarà soggetto alla giurisdizione ordinaria in quanto sindaco o consigliere regionale.

In sostanza, *si comprime intollerabilmente quella libertà di determinazione dell'elettore che la Corte costituzionale in passato ha riconosciuto essere garantita dall'art. 48 Cost. di fronte ai referendum a scelta multipla*. E si snatura il senso stesso del voto referendario.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

2) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA – LA CONTRADDITTORIETÀ E L'INGIUSTIZIA DEL QUESITO A SCELTA MULTIPLA – IL RUOLO DEL GIUDICE.

E' chiaro che la situazione appena descritta crea incertezza sulla portata e sul contenuto del diritto di voto che ciascun cittadino viene chiamato a esercitare sulla base dell'art. 138 Cost. e delle disposizioni di attuazione racchiuse nella l. 352/1970 (artt. 1-26). A fronte di tale incertezza, entra in gioco il ruolo del giudice rispetto alla domanda del cittadino che, posto innanzi a un referendum riguardante il contenuto di una legge di revisione costituzionale, pretenda di poter esercitare il suo diritto di voto in modo *libero e consapevole*, manifestando cioè la propria volontà in modo potenzialmente e ragionevolmente differenziato sui *ben diversi* contenuti della legge di riforma e sulle singole materie che questa racchiude.

Dal momento che il principio della libertà di voto e della sovranità popolare non può essere soggetto a limitazioni, come la Corte costituzionale (sentenza n. 1/2014) e la Corte di Cassazione (con l'ordinanza di rimessione n. 12060/2013 e poi con la successiva sentenza di merito n. 8878/2014) hanno già sancito con riferimento alle elezioni politiche, sorge naturalmente *l'interesse ad agire per l'accertamento della portata del diritto in questione, sotto la specie delle modalità e dei limiti del suo esercizio.*

Si badi che, come nel caso specifico della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, la questione di legittimità che gli odierni attori sollevano non mira a sostituire la legge sul referendum con altra, ovvero a farla caducare, ma solo a *ripristinare contenuti e modalità di esercizio del voto costituzionalmente coerenti, senza compromettere la permanente idoneità del sistema a garantire lo svolgimento del referendum.*

A sostegno della domanda rivolta a questo Tribunale, giova rammentare che il divieto di sottoporre all'elettore quesiti che incorporino, nella loro formulazione, una pluralità di scelte su oggetti eterogenei è stato sancito, fin dal 1978, dalla Corte costituzionale con riferimento al referendum abrogativo ex art. 75 Cost. (cfr. Corte cost. sentenze nn. 16/1978 e 28/1987, di cui più diffusamente oltre).

E' però bene osservare subito, e a scanso equivoci, che il divieto di quesiti multipli è stato elaborato dalla Corte *non con riferimento specifico ed esclusivo alla struttura 'abrogativa' del referendum, ma nella prospettiva di evitare compressioni di quella libertà di scelta dell'elettore che è direttamente garantita dall'art. 48 Cost.*, tanto nelle elezioni politiche, come nelle consultazioni referendarie, qualunque sia l'effetto (abrogativo o confermativo) tipico di queste consultazioni. *Il divieto di quesiti a scelta multipla, in poche parole, non discende da un problema di ricostruzione dell'art. 75 Cost., bensì di applicazione dell'art. 48 Cost. e della posizione di libertà che in esso è riconosciuta all'elettore.*

E allora, se il divieto di quesiti multipli si basa sulla necessità di tutelare la libertà dell'elettore, che non deve essere *costretto a volere indirettamente ciò che non vuole* (a volere, ad esempio, insieme all'abolizione del CNEL, anche l'immunità del sindaco-senatore), non vi è alcuna ragione di ordine logico o ordinamentale per ritenere che ciò che la giurisprudenza costituzionale ha affermato con riferimento alla scelta dell'elettore nel referendum abrogativo non debba valere anche per la scelta (*rectius*, le scelte) che l'elettore deve compiere con riferimento alla sua Carta fondamentale sulla base del ddl. Boschi approvato.

Ciò che non si capisce, in poche parole, e che sta alla base della domanda rivolta al Tribunale, è *perché la libertà dell'elettore non può essere coartata in sede di art. 75 Cost., costringendo chi vota, secondo le parole della Corte, a "volere ciò che disvuole", mentre invece ciò possa accadere in sede di applicazione dell'art. 138 Cost..*

Sembra dunque evidente l'interesse degli attori ad agire dinnanzi al giudice ordinario per ottenere l'accertamento del diritto di votare conformemente a Costituzione, nei termini che saranno di seguito esposti e previa remissione alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle norme comprese nel Titolo I della legge 5 maggio 1970, n. 352 concernenti il referendum previsto dall'art. 138 della Costituzione, e **segnatamente degli articoli 4, 12, 14 e 16**, per violazione degli artt. 1 e 48 Cost., nella parte in cui non prevedono che l'elettore sia chiamato a pronunciarsi solo su quesiti

formulati in modo omogeneo e aventi unicità di oggetto, così da garantire l'esercizio del voto libero e consapevole.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

3) L'AZIONE DI ACCERTAMENTO.

Quanto alle ragioni che stanno alla base della domanda di accertamento, basti rilevare che non è possibile distinguere l'esistenza di un diritto dalla definizione delle sue concrete modalità di esercizio.

Pertanto, se la legge ordinaria (nel caso di specie la legge 5 marzo 1970, n. 352 nella parte in cui disciplina le modalità di richiesta, controllo e indizione del referendum costituzionale) è limitativa della portata del diritto di voto nel referendum, o anche solo se vi è incertezza sulle sue modalità di esercizio, va da sé che l'azione di accertamento non è finalizzata alla risoluzione di una questione astratta o virtuale, ma risulta orientata al conseguimento di un risultato concreto. Tale azione è pertanto rispondente ai requisiti di ammissibilità di una normale domanda giudiziale di accertamento, e ciò perché l'accertamento di un diritto è di per se stesso un bene.

Nel caso di specie, obiettivo dell'azione è di scongiurare il danno che si verificherebbe qualora l'esercizio del diritto di voto nel referendum fosse illegittimamente compresso, o comunque limitato, da una prassi (o da una normativa) che non consentisse all'elettore un voto libero, consapevole e disgiunto su questioni che sono oggettivamente assai distinte tra loro, ma che sono state artificialmente collegate dal bisogno di produrre *uno actu* un effetto di riconformazione dell'ordinamento costituzionale.

Come già si è detto, la cura degli attori riguarda il fatto che la riforma di cui si discute è stata concepita e approvata come oggetto di una sola legge costituzionale: come un solo 'pacchetto', si dice. Tuttavia, si tratta di un 'pacchetto' in cui sono state introdotte anche questioni di eccezionale rilievo politico, democratico e istituzionale, come la riforma del Senato e del sistema rappresentativo, che non è serio affrontare insieme ad altri e ben diversi aspetti della Carta fondamentale.

Aver varato le riforme costituzionali in un solo blocco non consentirà ai cittadini di approvarne alcune e di respingerne altre, come invece sarebbe stato possibile qualora le si fossero presentate indipendenti le une dalle altre.

Ad esempio, gli attori – e forse molti altri come loro – nel 2006 avrebbero votato volentieri a favore della riduzione del numero dei parlamentari, se questo non avesse significato anche approvare contestualmente un significativo aumento dei poteri del Presidente del Consiglio, al quale erano invece contrari.

Allo stesso modo, oggi gli attori approverebbero la soppressione del CNEL, ma forse non quella delle Province; ovvero approverebbero l'eliminazione delle Province dall'art. 114, ma non la riforma dell'art. 117 Cost. con la confusa ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni che vi si prevede; ancora, si potrebbe essere a favore del superamento integrale del bicameralismo paritario, ma preferendo tenersi un Senato eletto a suffragio universale e diretto. Per tacere di altre alternative.

Tuttavia, la natura multipla del quesito che viene loro rivolto preclude completamente agli elettori di determinarsi liberamente, e così di esercitare liberamente il diritto di voto, imponendo la scelta tra un *prendere o lasciare bloccato dall'esterno*.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

4) L'ATTUALITÀ E L'INTERESSE AD AGIRE.

Dalla lettura della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale menzionata in premessa si apprende la permanente ***attualità dell'interesse ad agire*** in materia elettorale.

Prima di entrare nel merito delle questioni di costituzionalità, occorre valutare se sussista in capo agli attori l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre un'azione il cui *petitum* sostanziale è diretto al riconoscimento della pienezza del diritto di voto nel caso previsto dall'art. 138 Cost., quale diritto politico di rilevanza primaria, in virtù della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle citate norme della legge n. 352/1970.

Come nella fattispecie che condusse alla sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale e alla successiva sentenza n. 8878/2014 della Corte di Cassazione, deve essere valutato positivamente l'interesse ad agire in capo agli attori considerato nel senso "*più ampio*" (in tal senso è Cass. n. 4103/1982).

Se si riconosce l'interesse ad agire a tutela della libertà ex art. 48 Cost. con riferimento all'elezione dei rappresentanti nelle assemblee elettive, non vi è ragione per non riconoscere identico interesse anche in occasione della indizione di referendum costituzionali, considerato che la posizione soggettiva tutelata dalla Costituzione è la medesima in entrambi i casi.

Né si potrebbe obiettare che quella in esame sarebbe un'azione di accertamento finalizzata meramente ed esclusivamente a ottenere dal giudice un "*visto di entrata*" per l'accesso diretto al giudizio costituzionale, in tal modo rivelandosi la sua pretestuosità. E' infatti evidente che, vista in questa prospettiva, si tratterebbe di un'azione inammissibile, per difetto di rilevanza dell'interesse azionato, che si risolverebbe in una mera e astratta prospettazione di un pregiudizio incerto, e perciò inidoneo ad assurgere a giuridica consistenza, in quanto strumentale alla soluzione di questioni di diritto soltanto in via teorica.

Bisogna ricordare che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 12060/2013), in proposito e di recente, ha affermato principi assolutamente consolidati e favorevoli alla domanda incorporata nel presente atto. Dice infatti la Cassazione in proposito: "*A prescindere dal rilievo che la (indagine sulla) meritevolezza dell'interesse non costituisce un parametro valutativo richiesto a norma dell'art. 100 c.p.c. (a differenza di quanto previsto in materia negoziale dall'art. 1322, comma 2, c.c.), si può replicare che, ai fini della proponibilità delle azioni di mero accertamento (ammesso che quella proposta sia realmente tale), è sufficiente l'esistenza di uno stato di dubbio o incertezza oggettiva sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o anche legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non evitabile se non per il tramite del richiesto accertamento giudiziale della concreta volontà della legge, senza che sia necessaria l'attualità della lesione di un diritto* (v. Cass. n. 13556 e n. 4496/2008, n. 1952/1976, n. 2209/1966). Del resto, come si

è detto, è discutibile che si tratti realmente di un'azione di mero accertamento, posto che ***l'interesse dei ricorrenti*** (e ora degli attuali attori n.d.r.) non è tanto quello di sapere di non avere potuto esercitare (nelle elezioni già svolte) e di non potere esercitare (nelle prossime elezioni) il diritto fondamentale di voto in modo conforme a Costituzione, ma è ***quello di rimuovere un pregiudizio che invero non è dato da una mera situazione di incertezza ma da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un'attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali.*** In tal modo ci si allontana dall'archetipo delle azioni di mero accertamento per avvicinarsi a quello delle azioni costitutive o di accertamento-costitutive. Se così è, senza affermare la natura in re ipsa dell'interesse ad agire in siffatte tipologie di azioni (pure predicata da parte della dottrina), sarebbe ben difficile sostenere che l'accertamento richiesto abbia ad oggetto una questione astratta o meramente ipotetica o che si risolva nella mera richiesta di un parere legale al giudice. ***L'espressione del voto - attraverso la quale si manifestano la sovranità popolare (art. 1, comma 2, Cost.) e la stessa dignità dell'uomo - costituisce oggetto di un diritto inviolabile (artt. 2, 48, 56 e 58 Cost., art. 3 prot. I° CEDU) e "permanente" dei cittadini, i quali possono essere chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo esercitare in modo conforme a Costituzione. Lo stato di incertezza al riguardo è fonte di un pregiudizio concreto e ciò è sufficiente per giustificare la meritevolezza dell'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.***"

Inoltre, gli attori ritengono utile ricordare che la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione è sempre stata in perfetta linea con quanto sopra argomentato, e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12060 del 2013 costituisce, di questo orientamento, solo la più compiuta elaborazione in materia di diritto di voto.

Già in precedenza, invero, la Corte di Cassazione, con numerose sentenze, aveva sancito lo stesso principio:

"...l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, integra un requisito di fondatezza della domanda soltanto ipotetica e, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile altrimenti senza l'intervento del giudice, presuppone, nell'azione di mero accertamento, uno stato di incertezza oggettiva - cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive - sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato, ove questi non proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà della legge, un pregiudizio concreto e attuale, ancorché non implicante necessariamente la lesione di un diritto" (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 10 agosto 2000, n. 565);

"... secondo il più recente e consolidato orientamento di questa Corte, da cui non si ha motivo di discostarsi, l'interesse alla domanda di accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione del diritto dell'attore ad opera del convenuto, come invece mostra di ritenere il Tribunale, essendo sufficiente l'esistenza di uno stato d'incertezza oggettiva sulla situazione soggettiva, di cui si invoca l'accertamento, che sia potenzialmente pregiudizievole per la parte e risolvibile soltanto con l'intervento del giudice: l'interesse ad agire con l'azione di mero accertamento sussiste ogniqualvolta ricorra una situazione pregiudizievole di incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile" (v. ex plurimis sentt. nn.

3157/2001, 11250/98, 5819/97, 5207/94, 5889/93, 12818/91, 4208/91 e 5743/90)." (Cass. civ. Sez. lavoro, sent. 7 giugno 2003, n. 9172);

"...l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e la ricognizione della sua esistenza deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito" (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 3737/1984; 11319/1990; 6859/1993). In senso conforme si vedano anche le sentenze delle SS.UU. n. 16022 del 2002, n. 3157 del 2001, n. 1619 del 2000; della Sez. Lavoro n. 24434/2007; della I° Sezione Civile n. 11870/2004.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

5) L'INTERESSE AD AGIRE CON AZIONE DI ACCERTAMENTO NELLA FATTISPECIE.

Proviamo ad applicare il senso delle parole della Cassazione sulla questione del diritto di voto nei referendum, sia abrogativi che approvativi.

Nel caso che ci occupa, l'interesse degli attori non è tanto quello di sapere di non aver potuto esercitare (nei referendum già svolti e in particolare in quello del 25 e 26 giugno 2006 su analoga legge costituzionale di riforma) il diritto di voto conformemente a Costituzione ovvero di non poterlo fare in futuro.

L'interesse è quello, diverso, ad accertare ora, in vista del referendum che sarà convocato, se la disomogeneità e la varietà del contenuto della legge costituzionale consentono al cittadino elettore di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Di fronte a un testo di legge che contemporaneamente modifica composizione, assetto, e funzioni delle assemblee legislative, la potestà normativa del Governo, il circuito fiduciario tra Governo e Parlamento, il sistema delle autonomie locali, la potestà legislativa delle Regioni e altro, appare evidente che la *libertà di voto* in sede di votazione referendaria su un unico 'pacchetto' è pura finzione.

Dinnanzi al cumulo indifferenziato di proposte di riforma, di cui il cittadino può ritenere che alcune siano accettabili e altre da respingere, il risultato del voto sarebbe solo 'plebiscitario', cioè esclusivamente a favore o contro il Governo che ha proposto la riforma.

Non è irrilevante, e rientra nella sfera dei fatti da valutare in questo giudizio, che, come ci dicono le dichiarazioni degli esponenti politici, di maggioranza e di opposizione, e come ci ha detto lo stesso Presidente del Consiglio, il referendum sarà un "*banco di prova*" della fiducia dell'elettorato al Governo che ha proposto (in questo modo, per la verità, imposto) la riforma.

Il rischio implicito in queste dichiarazioni è che, all'atto di votare un referendum ex art. 138 Cost., gli elettori non si troveranno a votare un testo di legge costituzionale, ma anche, o principalmente, una fiducia al Governo e a chi di questa riforma si è fatto portatore in prima persona.

Oggetto del voto, secondo alcune singolari dichiarazioni in Parlamento dei vertici del Governo, non sarebbe soltanto la proposta di revisione di singole e precise norme della

Costituzione, come è nella logica del procedimento ex art. 138, ma anche – evidentemente e forse soltanto – il rapporto fiduciario tra il popolo e il Governo, tanto da dichiararsi pubblicamente l'impegno a rassegnare le dimissioni in caso di esito negativo del referendum costituzionale.

Non si tratta di una dichiarazione dal valore puramente politico. Con queste dichiarazioni si è cercato di attivare un meccanismo analogo a quello che si aziona quando il Governo in Parlamento pone la questione di fiducia su un proprio disegno di legge. Anche in quel caso, l'oggetto di voto non è più – o soltanto più – la legge proposta, ma, inevitabilmente, la fiducia al Governo. Ed è evidente che il primo risultato della posizione di una questione di fiducia è la limitazione della libertà di scelta delle Camere e della manifestazione di volontà (a quel punto, *solo all'apparenza* senza vincolo alcuno di mandato) dei loro componenti.

Non ha nessun senso che un referendum costituzionale venga trasformato in una sorta di plebiscito *extra ordinem* sul Governo, solo per porre corpo elettorale e singoli elettori in una situazione analoga a quella in cui si trovano le Camere successivamente alla posizione da parte del Governo della questione di fiducia. Tanto più che una richiesta al corpo elettorale di conferire la fiducia al Governo attraverso un improprio voto di fiducia (l'elettore approva la riforma, ma in realtà vota la sua fiducia al Governo e al suo Presidente) si pone, a tacer d'altro, *in netto ed evidente aggiramento delle disposizioni dell'art. 94 Cost., che tipizzano e circoscrivono alle Camere elettive il potere di attribuire o meno al Governo la fiducia.*

Può appartenere alla sfera del fatto, ma è nondimeno rilevante ai fini della valutazione della presente domanda, che, in questo referendum, si sottrarrà al diritto di voto dell'elettore il potere di determinarsi liberamente su singoli punti della riforma, ma in cambio gli si attribuirà, di fatto, e in aggiramento dell'art. 94 Cost., il potere di conferire o togliere una fiducia che dovrebbe essere oggetto di giudizio esclusivo delle Camere.

Tornando al punto dell'interesse ad agire, e dell'ammissibilità dell'azione di accertamento nella fattispecie, è evidente che, così come ebbe a stabilire la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12060/2013 (al punto 3.1.1), con cui era stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità della l. 270/2005 (denominata "*porcellum*"), i parametri costituzionali allora invocati (artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione) entrino in gioco anche in questa sede.

Infatti, la necessità di una pronuncia ulteriore del giudice di merito in relazione alle domande che gli attuali attori propongono è già stata ritenuta prova sufficiente dell'assoluta "*incidentalità*" della questione di costituzionalità, che gli attori chiedono di promuovere ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La questione di merito e principale che gli attori sottopongono a questo Tribunale è la domanda di accertamento, che è distinta, ma dipendente, dall'esito della richiesta di pronuncia incidentale da parte della Corte.

Sarebbe un errore ritenere che, nel caso in esame, un'eventuale pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale esaurirebbe di per sé ogni altra forma di tutela richiesta al giudice di merito nella fase successiva, di talché verrebbe meno il requisito dell'incidentalità.

Come si vedrà in prosieguo, affrontando proprio i problemi di legittimità costituzionale delle norme del Titolo I della legge n. 352/1970, la rilevanza quale requisito presupposto, nel presente giudizio, delle questioni di costituzionalità alla pronuncia sul merito della domanda è evidente. Come dovrebbe essere evidente che il *petitum* degli odierni attori è separato e distinto dalle questioni di costituzionalità.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

6) LA SITUAZIONE SOGGETTIVA PROTETTA DALLA COSTITUZIONE – I PRECEDENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE – IL CONTENUTO DELLA SOVRANITÀ POPOLARE.

È dalla decisione n. 16 del 1978 che la Corte costituzionale, all'atto di individuare i limiti ulteriori e non espliciti (art. 75, comma 2, Cost.) all'ammissibilità delle consultazioni referendarie, ha affermato (punto 3 del *Considerato in diritto*) che *“sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una pluralità di domande eterogenee carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell'art. 75 Cost; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l'istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare”*. Di seguito (punto 5 del *Considerato in diritto*), la Corte precisava senso e fondamento di questa affermazione. Posta di fronte a una richiesta di abrogazione in via referendaria di un pacchetto di 97 articoli del Codice Penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 e succ. mod., e, dunque, posta di fronte a una ipotesi di complessiva riforma del codice stesso, che negli intenti dei promotori avrebbe dovuto prodursi in via referendaria, la Corte riteneva di accogliere le prospettazioni dell'Avvocatura di Stato che, già presso l'Ufficio centrale, aveva dedotto “l'improponibilità di quesiti referendari congiuntamente riferiti ad un'eterogenea pluralità di disposizioni legislative” racchiuse nello stesso Codice. Ed era proprio con riferimento a questa domanda che la Corte si trovava ad accogliere la tesi, rinnovata dall'Avvocatura nel giudizio di ammissibilità innanzi alla Corte, che *“di fronte a domande formulate in termini così complessi, gli elettori non potrebbero esprimere risposte consapevoli ed univoche; sicché del referendum si farebbe un uso abnorme, contrastante con i caratteri essenziali di questo istituto”*. E proprio con riferimento a questa prima ipotesi di quesito a contenuto multiplo, la Corte si trovava a *“constatare che, sotto i profili indicati dall'Avvocatura di Stato, l'attuale ordinamento del referendum abrogativo è contraddistinto da gravi insufficienze e da profonde antinomie.”*

Secondo la Corte, *“da una parte, corrisponde alla naturale funzione dell'istituto ... l'esigenza che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici e chiari, con riferimento a problemi affini e ben individuati; e che, nel caso contrario, siano previste la scissione od anche l'integrale reiezione delle richieste non corrispondenti ... D'altra parte, bisogna viceversa riconoscere che la legge n. 352 del 1970 non ha preordinato per nulla i rimedi necessari in tal senso”*. La Corte continuava asserendo che *“la legge attuativa (l. 352/1970, n.d.r.) non chiarisce in nessun modo con quali criteri, da parte di quali organi, in quali momenti, nè con quali effetti dovrebbe esercitarsi il controllo sulla omogeneità delle richieste: con la conseguenza che l'introduzione delle necessarie garanzie di semplicità, di univocità e completezza dei quesiti, presentemente trascurate o ignorate dal legislatore, rimane affidata ad una futura riforma”*. La Corte, per giunta, non si limitò a rilevare le carenze di progettazione, su questo versante, della l. 352/1970, ma intervenne estendendo il proprio sindacato sulla ammissibilità dei quesiti referendari al di là della lettera dell'art. 75, comma 2, Cost., rilevando che *“nello stesso modo in*

cui la cosiddetta discrezionalità legislativa non esclude il sindacato degli arbitri del legislatore, operabile da questa Corte in rapporto ai più vari parametri, così la normativa dettata dall'art. 75 non implica affatto l'ammissibilità di richieste comunque strutturate ... che conservino solo il nome e non la sostanza del referendum abrogativo. Se è vero che il referendum non è fine a se stesso, ma tramite della sovranità popolare, occorre che i quesiti posti agli elettori siano tali da esaltare e non coartare la loro possibilità di scelta; mentre è manifesto che un voto bloccato su molteplici complessi di questioni, insuscettibili di essere ridotte ad unità, contraddice il principio democratico, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso (in violazione degli artt. 1 e 48 Cost.)”.

“Né giova replicare – come hanno fatto i promotori del referendum in esame – che saranno gli elettori ad esprimere in proposito il loro libero giudizio politico: approvando o respingendo la richiesta, secondo che il quesito sia stato formulato in termini più o meno chiari o precisi. Sia che i cittadini siano convinti dell'opportunità di abrogare certe norme ed a questo fine si rassegnino all'abrogazione di norme del tutto diverse, solo perché coinvolte nel medesimo quesito, pur considerando che meriterebbe mantenerle in vigore; sia che preferiscano orientarsi verso l'astensione, dal voto o nel voto, rinunciando ad influire sull'esito della consultazione, giacché l'inestricabile complessità delle questioni (ciascuna delle quali richiederebbe di essere diversamente e separatamente valutata) non consente loro di esprimersi né in modo affermativo o negativo; sia che decidano di votare 'non', in nome del prevalente interesse di non far cadere determinate discipline, ma pagando il prezzo della mancata abrogazione di altre norme che essi ritengano superate ... : appare evidente come i risultati dell'esperimento referendario ne vengano falsati alla radice, per l'unico motivo che referendum diversi – e per se stessi ammissibili – sono stati conglobati a forza entro un solo contesto.”

È degna di riflessione, poi, la chiusa dell'argomentazione della Corte, se riferita al sovraccarico di valenza politica (pro o contro un Governo) che sta accompagnando il referendum costituzionale che si prospetta: *“Uno strumento essenziale di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può infatti essere trasformato – insindacabilmente – in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengono in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive, inscindibili richieste politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto o sostenuto le iniziative referendarie ... Per quanti sforzi interpretativi si facciano, da tali disposizioni non si riesce ad estrarre un quesito comune e razionalmente unitario; e ciò fornisce allora la riprova che la richiesta non può venire ammessa, perché incompatibile con le proclamazioni degli artt. 1, 48 e 75 Cost.”*

Si ritiene che la riproduzione pressoché completa del punto 5 del *Considerato in diritto* della decisione n. 16 del 1978 in relazione ai temi sopra accennati (compressione della libertà del voto ex art. 48 Cost. e sovraccarico del significato politico del voto in contrasto con l'art. 94 Cost.) valga meglio e più di ogni ulteriore considerazione che questa difesa può proporre riguardo alla fattispecie dedotta nel presente giudizio.

Qui non si tratta di riconoscere una qualche analogia tra referendum abrogativo e referendum approvativo, ma di riconoscere la piena e perfetta identità di fattispecie o, meglio, di situazione soggettiva protetta dalla Costituzione, che è assolutamente identica nella sua struttura essenziale in qualunque tipo di referendum, che sia approvativo, abrogativo o solo consultivo; o che sia nazionale, regionale o soltanto locale. La distinzione tra questi tipi di referendum, in realtà, dipende solo dalla diversa natura degli effetti formali che l'ordinamento riconnette all'esito di ciascuna consultazione, mentre la logica strutturale della consultazione è uguale in tutti i casi ed è sempre e comunque bloccata sull'alternativa

tra una affermazione (il ‘sì’) e una negazione (il ‘no’) a una proposta o a un quesito formulati da chi, secondo l’ordinamento, ne abbia di volta in volta il potere (una frazione di corpo elettorale, un quinto dei membri di una Camera, cinque Consigli Regionali, etc.).

Giova forse soltanto sottolineare il nesso che la Corte instaura tra la libertà di cui all’art. 48 e l’art. 1 della Costituzione, e cioè al principio di sovranità popolare che vi viene enunciato. Al di là di ogni considerazione di carattere teorico o politico, che qui non interessa, il nesso si coglie rammentando che, nel discorso giuridico, per *sovranità popolare* non si può intendere altro se non *l’insieme di situazioni soggettive (diritti, interessi e poteri) che i singoli cittadini sono legittimati a esercitare, vuoi singolarmente, vuoi nella vita associata e collettiva, in ordine alla determinazione della volontà degli organi dello Stato*: e dunque, innanzi tutto e non solo, in elezioni e referendum.

Dovrebbe perciò risultare chiaro che ogni limitazione e condizionamento della libertà del voto, simili all’ipotesi su cui è intervenuta la Corte nel 1978, e che si prospettano ora in forme rinnovate, sono inevitabilmente destinati a trasferirsi sul piano della sovranità popolare, concretandosi in una violazione, sottile quanto insidiosa, del principio su cui si è inteso edificare l’intero impianto dell’ordinamento costituzionale.

Né può dirsi che i principi enunciati dalla Corte in ordine alla omogeneità del quesito siano rimasti confinati in quella decisione. Ancora nel 1987, la Corte si era trovata a dover intervenire (decisione n. 28 del 1987) su un quesito a contenuto multiplo, come era quello che investiva l’art. 842 c.c. nel momento in cui se ne chiedeva l’integrale abrogazione, pur riguardando la norma in questione due oggetti diversi: l’accesso a fondi non interclusi nei modi di legge per l’esercizio di attività venatoria e il diritto di pesca previo consenso del proprietario delle acque. In quel caso, la motivazione della Corte era stata tanto semplice quanto lapidaria: *“Ad analoga conclusione (e cioè ad una pronuncia di inammissibilità del quesito, n.d.r.) si deve pervenire nei confronti della richiesta per l’abrogazione dell’art. 842 codice civile. Comprendendo tale articolo due materie distinte (caccia e pesca), la richiesta preclude all’elettore che sia favorevole all’abrogazione di una solo fra le due ipotesi normative di operare una scelta fra esse, confondendolo, e di conseguenza incidendo sulla libertà del diritto di voto”*. Che la Corte da allora non si sia più trovata a dover decidere su quesiti referendari a contenuto multiplo, e che i problemi della omogeneità si siano tramutati in problemi attinenti alla razionalità intrinseca del quesito referendario, è stato dovuto soltanto alla evidenza e alla chiarezza dell’orientamento espresso dalla Corte nel 1978 e confermato nel 1987. Tale orientamento costituisce, ancora oggi, un punto fermissimo nello statuto delle consultazioni referendarie.

A fronte di tutto ciò, e stante quanto già osservato sulla rilevanza della questione, sembra lecito, e senz’altro non manifestamente infondato, chiedere a questo Tribunale di voler rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, 14 e 16 della l. 352/1970 nella parte in cui, nell’ambito del procedimento ex art. 138 Cost., non prevedono alcuna cautela volta a garantire che i quesiti referendari di cui sarà investito il corpo elettorale trattino opportunamente questioni che sono tra loro ben distinte, come tali suscettibili di distinta e scindibile determinazione, in modo da consentire l’esercizio del voto libero e consapevole.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

7) LE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ.

7.1) Incostituzionalità degli artt. 12, commi 2 e 3, e 14 della legge n. 352/1970 per violazione degli artt. 1, 3, 48 e 138 della Costituzione.

L'art. 12 della legge n. 352/1970 stabilisce che: *“L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta di referendum sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge.*

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositare entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedere entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.”

All'Ufficio centrale, quindi, la legge affida il potere di contestare le eventuali irregolarità che, apparentemente, sembrerebbero limitate ad aspetti meramente estrinseci e formali, mentre ogni accertamento relativamente alla legittimità sostanziale delle richieste di referendum di cui all'art. 138 Cost. alla luce degli artt. 1 e 48 Cost. sembrerebbe escluso.

Ad avviso degli attori, tale accertamento, lungi dal presupporre qualsiasi valutazione sul merito delle richieste di referendum, dovrebbe tuttavia essere previsto allo scopo di garantire che la richiesta di referendum sia conforme ai criteri di ragionevolezza e rispondente al fine di consentire la libera espressione del voto separato su materie uniformi e di porre l'elettore in grado di identificare l'oggetto del referendum.

Il ruolo attribuito all'Ufficio centrale – composto da 23 Presidenti di Sezione e dai Giudici più anziani della Corte di Cassazione – non può ragionevolmente considerarsi confinato a un compito *meramente notarile* di controllo del solo rispetto dei termini della pubblicazione della proposta di legge, del numero e della qualità dei proponenti.

Una tale limitazione dei poteri dell'Ufficio centrale – composto da magistrati del più alto grado – sarebbe irragionevole e illogica, anche, e forse soprattutto, tenendo conto delle conseguenze dell'esercizio del potere attribuito in tema di referendum approvativi ai sensi dell'art. 138 Cost..

Il successivo art. 14 della legge n. 352/1970 che ci occupa stabilisce, infatti, che: *“Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 37 viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula: “La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;*

La richiesta del referendum presentata in data è stata dichiarata illegittima dall'ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:”

È quindi evidente la gravità delle conseguenze che derivano dalla decisione dell'Ufficio centrale di ammissibilità o di inammissibilità del referendum.

Potenzialmente potrebbe crearsi la situazione in cui nel procedimento di revisione costituzionale, nel quale si innesta il referendum, non sarebbe contemplato il diritto (sancito, come invece si è visto, per il referendum abrogativo) degli elettori di conoscere e valutare liberamente e consapevolmente il merito di ogni proposta di riforma contenuta nella legge costituzionale oggetto di referendum approvativi.

Sarebbe assolutamente illogico e irragionevole dare per scontata la legittimità di referendum approvativi delle leggi costituzionali a contenuto “*disomogeneo*”, per la semplice ragione per cui, soprattutto di fronte a modifiche della Carta fondamentale, deve essere assolutamente garantita all’elettore la libertà di scelta, ovvero il diritto di votare in modo veramente “*libero*”, secondo le proprie convinzioni personali, senza condizionamenti di sorta.

Si sono già ricordate le sentenze della Corte costituzionale n. 16 del 1978 e n. 28 del 1987 come esempi di pronunzie con le quali la Corte costituzionale ha sancito il principio della necessità che il referendum abbia ad oggetto un quesito “*comune e razionalmente unitario*”, in quanto diversamente vi sarebbe incompatibilità con i principi supremi degli artt. 1 e 48 della Costituzione.

Ma oggi vi è anche la sentenza n. 1/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli artt. 4, comma 2, e 59 del D.P.R. n. 361/1957 nonché dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 533/1993, come modificati dalla legge n. 270/2005 (il c.d. “*porcellum*”) nella parte in cui “*non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati*”, proprio perché, come ivi si legge in motivazione, “*una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta*” (ivi punto 5.1).

È evidente che lo stesso principio deve valere anche per il caso di referendum approvativo di leggi costituzionali.

Nella misura in cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del voto su una lista bloccata, perché, coartando la volontà dell’elettore, è stato ritenuto in contrasto con gli artt. 1 e 48 Cost., non si può con onestà intellettuale negare che il voto unico su tutto il testo della riforma Renzi – Boschi, per il suo contenuto disomogeneo, sarebbe un altro grave e preoccupante precedente di violazione degli artt. 1, comma 2, e 48 Cost..

Da quanto sinora esposto sul punto, si può concludere che all’Ufficio centrale per il referendum deve essere considerato come attribuito il potere di assegnare ai promotori del referendum un termine anche per consentire loro di prospettare uno o più quesiti referendari “*per parti separate*” della legge costituzionale, in guisa da evitare di violare la libertà di voto degli elettori, costringendoli a un “*si*” e un “*no*” non idonei a esprimere in modo “*libero*”, e quindi consapevole ed esauriente, la loro volontà su una pluralità di interrogativi su differenti materie.

7.2) Incostituzionalità, sotto analogo profilo, degli artt. 4, 14 e 16 della legge n. 352/1970, ancora per violazione degli artt. 1, comma 2; 3; 48; e 138 della Costituzione.

È chiaro che un referendum approvativo come quello che si svolgerà sulla riforma che ci occupa, e che tocca ben 42 articoli, dimostra un preoccupante allontanamento dalla logica originaria di quell’art. 138, che era stato pensato per consentire l’introduzione, in tempi

successivi, di messe a punto e adattamenti – si vorrebbe dire di interventi incrementali parziali – al testo approvato nel 1947: adattamenti che, però, avrebbero dovuto rispettare la fisionomia originaria del disegno.

Una riscrittura della Costituzione così vasta e penetrante come quella che si profila agli elettori rappresenta oggettivamente una novità nelle vicende istituzionali della Repubblica, se non addirittura uno strappo nell’impianto costituzionale complessivo; strappo che potrebbe realizzarsi attraverso un utilizzo nuovo, e diverso dal passato, dell’art. 138, quasi che questo fosse un “*grimaldello*” a disposizione di una maggioranza politica contingente.

Va rammentato che la funzione nel sistema dell’art. 138 non è soltanto quella di porre e difendere la “*rigidità*” della Costituzione. Alla base della stesura del 138 stava innanzi tutto l’accordo ad evitare che maggioranze elettorali più o meno ampie, e più o meno variabili, potessero farsi, alla bisogna, e con troppa facilità, potere costituente. Tanto è vero che il referendum approvativo era stato pensato come una cautela a disposizione delle minoranze a fronte del rischio che una maggioranza leggera e volatile potesse intervenire con troppa libertà sulla Costituzione.

Se così non fosse, sarebbe evidente che, in tal modo, la Costituzione diverrebbe un testo manipolabile da chi vince, purché costui rispettasse una qualche lungaggine procedimentale ulteriore rispetto all’approvazione di una legge ordinaria. E allora è chiaro che, in questa ipotesi paventata già in sede di prima stesura della Carta, in cui Governo e maggioranza si fanno potere costituente, il referendum ex art. 138, non prevedendo alcun quorum, si trasforma, nel migliore dei casi, in una sfida con l’opposizione: una sfida destinata ad andare solo a vantaggio delle minoranze più attive.

Ma allora, se è vero che l’art. 138 è stato pensato per l’introduzione di interventi incrementali e parziali, è evidente che, nel momento in cui si prospetta un referendum su una legge costituzionale che, contenendo più riforme su punti diversi, fa funzionare l’art. 138 in modo diverso dal passato, si dovrebbe porre particolare attenzione alla tutela della libertà dell’elettore. Quest’ultimo, si ripete, dovrebbe essere posto in condizione di discernere liberamente, e liberamente votare, sui diversi temi di riforma che sono sottoposti al suo esame, così come fa nel referendum abrogativo.

Va da sé che si pone, innanzi tutto, la questione di costituzionalità dell’art. 4 della legge n. 352/1970 nella parte in cui non contempla che, oltre all’indicazione della legge di revisione della Costituzione ovvero della legge costituzionale che si intende sottoporre a votazione popolare e della data di approvazione e di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non sia prescritto anche quali norme in particolare si intendono sottoporre a referendum. E’ evidente, atteso quanto fin qui considerato, che, quando si è di fronte a un testo di legge avente ad oggetto molteplici complessi di questioni su materie eterogenee non riconducibili a unità, la richiesta di referendum ex art. 4 della legge n. 352/1970 non può e non deve essere limitata alla mera indicazione degli estremi della legge, senza oltretutto prescrivere che i quesiti siano articolati per parti separate su materie omogenee, al fine di non ledere la libertà di determinazione e di voto degli elettori; e ciò per le stesse ragioni già messe in luce dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 16 del 1978.

Se male ha fatto il Parlamento ad approvare un’unica legge anziché più leggi di revisione ad

oggetto omogeneo, *avvalendosi strumentalmente dell'art. 138 Cost. al solo scopo di provocare un voto plebiscitario* (scopo chiaramente estraneo alla *ratio* della norma costituzionale in questione), senza che i richiedenti il referendum ritenessero doveroso articolare il quesito e senza che l'Ufficio centrale, dal canto suo, ritenesse di esercitare il controllo in punto di legittimità, è ovvio che non resta all'elettore altra via che il ricorso all'autorità giudiziaria per l'accertamento del proprio diritto all'esercizio libero del voto (artt. 1, 3 e 48 Cost.), anche nella consultazione referendaria ex art. 138 Cost., previa risoluzione delle questioni di costituzionalità come esposte in questa sede dagli attori.

Se dunque è vero, come si ritiene, che, sotto questa particolare angolazione, l'art. 138 deve essere letto in connessione con gli artt. 1 e 48 Cost., come interpretati dalla Corte Costituzionale nelle decisioni sopra richiamate, sembra lecito dubitare che gli artt. 14 e 16 della legge n. 352/1970 siano da ritenersi costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non prevedono alcun controllo finalizzato ad assicurare che il diritto di voto, nei referendum approvativi ai sensi dell'art. 138 Cost., sia esercitato su quesiti concernenti materie omogenee e per parti distinte.

✧ ✧ ✧ ✧ ✧

8) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La domanda allora è: a fronte di un unico referendum a quesiti multipli l'elettore è in grado di comprendere – sino in fondo – contenuto, conseguenze e finalità della revisione costituzionale? Si tratta di una domanda niente affatto retorica, ma alla quale non si vorrebbe – né si dovrebbe – arrivare.

Precisiamo, non ci si riferisce altezzosamente all'idoneità "*culturale*" del comune cittadino quale presupposto per la partecipazione consapevole al voto. Ci si riferisce soltanto al ruolo che l'ordinamento giuridico – e per esso le istituzioni – devono svolgere per favorire l'informazione che consenta all'elettore di assolvere criticamente (cioè di interpretare, valutare, esaminare e giudicare) l'oggetto della decisione che è chiamato a prendere.

In campo, nelle decisioni che richiedono una manifestazione di volontà politica su un testo di revisione costituzionale, non c'è solo il tasso di "*erudizione*" riguardo a diverse opzioni (nella fattispecie quelle diversificate contenute nella legge costituzionale di cui ora trattiamo), ma c'è prima di tutto l'informazione politica, che deve essere tale da consentire al massimo grado possibile il più stretto rapporto tra la capacità deliberativa dei singoli elettori nella primaria manifestazione di volontà (il voto) e la responsabilità dell'istituzione di non porre i cittadini di fronte a un coacervo di quesiti su aspetti di varia natura, importanza e conseguenze, con un *prendere o lasciare* bloccato dall'esterno.

È ovvio che un referendum concepito come quello che si prospetta sarebbe poco più che un sondaggio sulla fiducia al Governo, se non fosse che nel nostro ordinamento *la fiducia è data dal Parlamento*. Sarebbe, per giunta, un sondaggio dalle conseguenze di enorme portata, che oltretutto la mancanza di quorum partecipativo renderebbe falsato in sé, qualunque fosse il risultato a favore o contro la riforma.

In conclusione, l'approvazione di un'unica legge, anziché di più leggi di "*revisione*" costituzionale a oggetto omogeneo, ben può essere considerata come una forzatura

spiegabile nelle condizioni politiche date, di aspra divisione tra i partiti presenti in Parlamento.

Tuttavia il cittadino elettore, nel momento in cui è chiamato al voto, ha diritto a che il quesito sia articolato, previa risoluzione – come gli attori chiedono – delle questioni di costituzionalità della legge sul referendum (legge n. 352/1970), distinguendo i temi che la riforma ha affrontato in un unico testo, ma in un clima di aspra divisione, deleterio quando si affrontano riforme costituzionali di così vasta portata.

Vale forse la pena ricordare che il 13 maggio 1947, più di sei mesi prima dell'approvazione della Costituzione, era caduto il Governo composto dai tre principali partiti (Democrazia cristiana, Partito comunista e Partito socialista). Eppure, la Costituzione fu approvata dall'Assemblea costituente con una maggioranza di oltre il novanta per cento. Il “*dopo*” (la rottura dell'unità) non aveva annullato il “*prima*”, breve e intenso, del quinquennio 1943-1947 e dall'aprile 1945 sino al maggio 1947.

In altre parole, il patto costituzionale (fra Democrazia cristiana e Fronte popolare) resse alla prova della rottura dell'unità e dell'acceso antagonismo tra i partiti portatori di opposte ideologie e visioni, tanto larghi erano, infatti, gli orizzonti politici e la cornice ideale e culturale che li aveva uniti e che continuò, per lunghi decenni a venire, a caratterizzare l'azione sia di maggioranza, che di opposizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Gli attori come sopra rappresentati e difesi

CITANO

avanti al Tribunale Civile di Milano la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro dell'Interno in carica, il MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI E DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, in persona del Ministro in carica domiciliati per legge in Milano presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in (XXXX) , ROBERTO OCCHIUTO, STEFANO QUARANTA, CRISTIAN INVERNIZZI, domiciliati presso la sede della Camera dei Deputati in Roma, VITO CLAUDIO CRIMI, LOREDANA DE PRETIS, GIANMARCO CENTINAIO, domiciliati presso la sede del Senato della Repubblica in Roma, ETTORE ROSATO, MAURIZIO EZIO LUPI E LORENZO DELLAI domiciliati presso la sede della Camera dei Deputati in Roma, LUIGI ENRICO ZANDA, RENATO SCHIFANI E KARL ZELLER domiciliati presso la sede del Senato della Repubblica in Roma e UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM, in persona del Presidente per la carica e li invitano a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza qui indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e a comparire all'udienza del **10 novembre 2016 ora di rito**, che sarà tenuta nella sede del Tribunale Civile di Milano, avanti al Giudice che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. per ivi – in contraddittorio ovvero in dichiarata loro contumacia – sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Gli attori chiedono che il Tribunale, ogni contraria istanza e deduzione respinta voglia giudicare:

NEL MERITO

previa rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte in giudizio:

- a) quanto all'art. 12, commi 2 e 3, e all'art. 14 della legge n. 352/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost. nella parte in cui non prevedono che l'Ufficio centrale, nell'esercizio dei poteri di verifica della legittimità e della conformità del referendum all'art. 138 Cost., non contempili tra detti poteri anche quelli di invitare, con ordinanza, i promotori a formulare quesiti in modo separato e raggruppandoli per materie omogenee, per consentire la libera e consapevole manifestazione di volontà dell'elettore su ognuno di essi separatamente;
- b) quanto agli artt. 4, 14 e 16 della legge n. 352/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, comma 2; 3; 48; e 138 Cost., nella parte in cui non prevedono che il referendum si svolga su quesiti per materie omogenee, allorché si tratti di leggi costituzionali ovvero di leggi di revisione della Costituzione su parti e materie diverse della Carta fondamentale;

accertare e dichiarare il diritto degli attori, cittadini italiani elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano, di esercitare il loro diritto fondamentale di voto nel referendum che sarà indetto sul "*Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88; cioè accertare e dichiarare il diritto fondamentale di voto degli attori elettori così come attribuito e garantito nel suo esercizio dal combinato disposto degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost., e quindi con quesiti *non bloccati* su molteplici complessi di questioni, accertando e dichiarando nel contempo che l'indizione di referendum ex art. 138 Cost. con un *unico* quesito *bloccato su molteplici complessi di questioni insuscetibili di essere ridotte ad unità* risulterebbe **gravemente lesiva del diritto fondamentale di voto** degli odierni attori, in contraddizione con il principio democratico e in contrasto con il principio della libertà di voto, e dunque in violazione degli artt. 1, 3 e 48 Cost..

Ai fini del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminato e che pertanto il presente atto è soggetto al contributo unificato di Euro 518,00=.

Si producono: *Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di*

funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016; Ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione del 6 maggio 2016.

Milano, 16 giugno 2016

Avv. Claudio Tani

Avv. Ilaria Tani

Avv. Aldo Bozzi

Avv. Emilio Zecca

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d’Appello di Milano, richiesto come in atti, ho notificato il sopraesteso atto di citazione a:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio in carica, nel domicilio eletto *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (20122) Via Freguglia n. 1, ivi a mani di ...

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (20122) Via Freguglia n. 1, ivi a mani di ...

MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI E DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (20122) Via Freguglia n. 1, ivi a mani di ...

ROBERTO OCCHIUTO, nella sua qualità di delegato di 160 Deputati nell’Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

STEFANO QUARANTA, nella sua qualità di delegato di 160 Deputati nell’Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

CRISTIAN INVERNIZZI, nella sua qualità di delegato di 160 Deputati nell’Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

VITO CLAUDIO CRIMI, nella sua qualità di delegato di 103 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

LOREDANA DE PETRIS, nella sua qualità di delegato di 103 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

GIAN MARCO CENTINAIO, nella sua qualità di delegato di 103 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

ETTORE ROSATO, nella sua qualità di delegato di 237 Deputati nell'Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

MAURIZIO ENZO LUPI, nella sua qualità di delegato di 237 Deputati nell'Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo

LORENZO DELLAI, nella sua qualità di delegato di 237 Deputati nell'Ufficio per la carica presso la Camera dei Deputati con sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

LUIGI ENRICO ZANDA, nella sua qualità di delegato di 151 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

RENATO SCHIFANI, nella sua qualità di delegato di 151 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

KARL ZELLER, nella sua qualità di delegato di 151 Senatori nell'Ufficio per la carica presso il Senato della Repubblica con sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM, in persona del Presidente per la carica presso la Corte di Cassazione in Roma(00193) Piazza Cavour, ivi a mezzo posta ...

Come richiesto io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano ho notificato ai soli fini di notizia il sopraesteso atto di citazione a:

Senatore Dott. PIETRO GRASSO nella sua qualità di Presidente del Senato della Repubblica presso la sede in Roma (00186) Piazza Madama, ivi a mezzo posta ...

Onorevole Dott.ssa LAURA BOLDRINI, nella sua qualità di Presidente della Camera dei Deputati presso la sede in Roma (00186) Piazza del Parlamento n. 24, ivi a mezzo posta ...

5.1. [Atto di citazione presentato presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n. 37567/2016](#)

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI MILANO

Sezione Prima Civile R.G. 37567/2016

Giudice Unico Dott. DORIGO .

ATTO DI INTERVENTO ADESIVO ex art. 105, c. 2 c.p.c.

dell'**AVV. FELICE C. BESOSTRI** (XXXXXX)

Nella causa R.G. n. 37567/2016 promossa dagli:

avvocati CLAUDIO TANI (XXXXXX); ALDO BOZZI (XXXXXX), ILARIA TANI (XXXXXX) ed EMILIO ZECCA (XXXXXX), i quali agiscono in proprio e stanno in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliati (XXXXXX)

parte attrice

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (XXXXXX) in persona del Presidente del Consiglio in carica, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e

MINISTERO DELL'INTERNO (XXXXXX), in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

e

MINISTERO DELLE RIFORME COSTITUZIONALI E DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO (XXXXXX), in persona del Ministro pro-tempore, nel domicilio eletto *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato

parte convenuta

e

ROBERTO OCCHIUTO (XXXXXX), STEFANO QUARANTA (XXXXXX) e CRISTIAN INVERNIZZI (XXXXXX), anche nella loro qualità di delegati di 160 deputati

e

VITO CLAUDIO CRIMI (XXXXXX), LOREDANA DE PETRIS (XXXXXX) e GIANMARCO CENTINAIO (XXXXXX), anche nella loro qualità di delegati di 103 senatori in carica

e

ETTORE ROSATO (XXXXXX), MAURIZIO ENZO LUPI (XXXXXX) e LORENZO DELLAI (XXXXXX), anche nella loro qualità di delegati di 237 deputati in carica

e

LUIGI ENRICO ZANDA (XXXXX), RENATO SCHIFANI (XXXXX), KARL ZELLER (XXXXX), anche nella loro qualità di delegati di 151 senatori in carica

altre parti convenute

per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI

Gli attori chiedono che il Tribunale, ogni contraria istanza e deduzione respinta voglia giudicare:

NEL MERITO

previa rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, delle questioni incidentali di costituzionalità dedotte in giudizio:

a) quanto all'art. 12, commi 2 e 3, e all'art. 14 della legge n. 352/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost. nella parte in cui non prevedono che l'Ufficio centrale, nell'esercizio dei poteri di verifica della legittimità e della conformità del referendum all'art. 138 Cost., non contempli tra detti poteri anche quelli di invitare, con ordinanza, i promotori a formulare quesiti in modo separato e raggruppandoli per materie omogenee, per consentire la libera e consapevole manifestazione di volontà dell'elettore su ognuno di essi separatamente;

b) quanto agli artt. 4, 14 e 16 della legge n. 352/1970, per manifesta violazione degli artt. 1, comma 2; 3; 48; e 138 Cost., nella parte in cui non prevedono che il referendum si svolga su quesiti per materie omogenee, allorché si tratti di leggi costituzionali ovvero di leggi di revisione della Costituzione su parti e materie diverse della Carta fondamentale;

accertare e dichiarare il diritto degli attori, cittadini italiani elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Milano, di esercitare il loro diritto fondamentale di voto nel referendum che sarà indetto sul "*Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2016, n. 88; cioè accertare e dichiarare il diritto fondamentale di voto degli attori elettori così come attribuito e garantito nel suo esercizio dal combinato disposto degli artt. 1, 3, 48 e 138 Cost., e quindi con quesiti *non bloccati* su molteplici complessi di questioni, accertando e dichiarando nel contempo che l'indizione di referendum ex art. 138 Cost. con un *unico* quesito *bloccato su molteplici complessi di questioni insuscettibili di essere ridotte ad unità* risulterebbe **gravemente lesiva del diritto fondamentale di voto** degli odierni attori, in contraddizione con il principio democratico e in contrasto con il principio della libertà di voto, e dunque in violazione degli artt. 1, 3 e 48 Cost..

– che, pertanto, al pari degli attori, il qui interveniente volontario intende ottenere la tutela giurisdizionale del proprio diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nella consultazione referendaria in conformità ai suoi diritti costituzionali con particolare riferimento alla libertà di voto e senza svolgere altre argomentazioni a suffragio rispetto a quelle svolte dagli attori sulle quali sia necessario instaurare il contraddittorio

tutto ciò premesso,

l'avv. Felice C. Besostri, che al pari degli attori è cittadino elettore iscritto alle liste elettorali del comune di Milano al n.1653038 che agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., volontariamente interviene ad adjuvandum nel giudizio, con il deposito della presente comparsa, al solo fine di sentire accogliere le conclusioni, trascritte nel presente atto, formulate dagli attori, senza svolgere domande in proprio e pertanto non è soggetto al versamento del contributo unificato ex art.14 c.3 DPR n.115/2002

Si deposita:

doc. 1 :certificato di iscrizione alle liste elettorali del Comune di Milano al n. (XXXXXX)

Milano,
Avv. Felice C. Besostri

26/08/2016

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto Avv. Felice C. Besostri che si difende in proprio congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Giuseppe Sarno, nomina quale proprio difensore e procuratore speciale in ogni fase e grado, anche nelle fasi dell'esecuzione, opposizione, incidentale, cautelare, ed in sede di gravame, se stesso e l' Avv. Giuseppe Sarno (XXXXXX) del foro di Avellino, conferendo ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. SARNO, sito (XXXXXX).

Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Milano, lì

(Avv. Felice C. Besostri)

Vera e autentica è la sottoscrizione della procura alle liti dell'avv.Felice C. Besostri

6. Memoria conclusionale nell'interesse dell'interventore *ad adiuvandum* avv. Felice C. Besostri presentata presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n.°80217/09 (*)

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

Sezione Prima Civile

Giudice Unico Dott.ssa Baccolin

N.°80217/09 di . R.G

MEMORIA CONCLUSIONALE NELL'INTERESSE DELL'INTERVENTORE AD ADIUVANDUM AVV. FELICE C. BESOSTRI

NEL GIUDIZIO PROMOSSO

da avvocato ALDO BOZZI del foro di Milano, il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano, (XXXX),

contro

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione risalente alla fine del 2009, l'Avv. Aldo Bozzi evocava in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Ordinario di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Ivi in sostanza l'Attore lamentava di esser stato costretto ad esercitare il suo diritto di voto, costituzionalmente garantito, secondo modalità contrastanti con i principi sanciti dalla vigente Carta costituzionale, e chiedeva che – previa sospensione del presente giudizio e rimessione di atti e parti per la decisione della questione di costituzionalità in tal modo incidentalmente sollevata – il Tribunale accertasse la sussistenza dei vizi che affliggevano il suo diritto, così come da lui concretamente esercitato; con ogni conseguente effetto.

Nel corso del giudizio si costituivano le convenute Amministrazioni, a ministero della Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed intervenivano altri soggetti, tra cui l'odierno deducente, Avv. Felice C. Besostri, del Foro di Milano, che aderiva alle conclusioni dell'attore principale tranne che in punto spese, di cui chiedeva la compensazione motivandola e per questa ragione non deposita la relativa nota.

Nella causa – avente per oggetto soltanto questioni di puro diritto e quindi tale da non richiedere assunzione di mezzi istruttori – all'udienza del 2 febbraio 2011 u.s. le parti precisavano le loro rispettive conclusioni, che vengono in questa sede confermate e meglio illustrate. L'interveniente chiede venia in anticipo se le sue espressioni possono sembrare frutto di esasperazione, ma è dall'inizio del 2008, cioè da tre anni che è impegnato, come avvocato e come cittadino elettore, per eliminare dal nostro ordinamento una legge elettorale, che costituisce una minaccia per

* Fonte: <http://www.felicebesostri.it/wp-content/uploads/2011/01/mem.-interv.-volontario-avv.-B.-in-causa-Trib.-Bozzi.pdf>

l'ordinamento costituzionale, come, purtroppo, gli sviluppi politici hanno dimostrato: si sono convinti gli elettori che vi è un'investitura diretta del Primo Ministro, scelto direttamente dal corpo elettorale. In Italia non abbiamo una forma di governo del primo ministro, ma una forma di governo parlamentare razionalizzato. Se a distanza di tre anni si insiste nell'adire la giustizia è perché si ha un'incrollabile fiducia nella giustizia e nei giudici.

DIRITTO – LE DOMANDE

oggetto e contenuto

Le questioni che in questa sede si agitano e meritano un'adeguata soluzione, procedono dalla semplice constatazione, in fatto, che l'Attore, Avv. Aldo Bozzi, come ha dimostrato depositando in atti il suo certificato elettorale, è cittadino italiano regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (Milano) e, anche nelle consultazioni elettorali svoltesi nel 2008, ha esercitato il suo diritto di voto che, preme ricordarlo subito, non solo è un preciso diritto pubblico soggettivo assoluto, ma è anche un "dovere civico", come espressamente dispone l'art. 48 della Costituzione. Altrettanto dicasi dell'odierno deducente, Avv. Felice C. Besostri, che – producendo fotocopia della sua tessera elettorale n. 055111127 – ha ugualmente fornito la prova di esser cittadino italiano regolarmente iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza (Milano) e di aver esercitato il suo diritto pubblico soggettivo – dovere civico di voto, nelle consultazioni elettorali svoltesi nell'aprile del 2008 (cfr. casella n. 10 del documento sopra citato); così al tempo stesso comprovando la rituale e legittima sua condizione di interveniente adesivo nel presente processo. Da questi semplici fatti automaticamente discende che sia l'Attore, Avv. Aldo Bozzi, sia l'interveniente Avv. Felice C. Besostri, sono titolari del diritto pubblico soggettivo, costituzionalmente garantito, non rinunziabile e neanche comprimibile o modificabile in pejus, se non sulla base di specifiche norme di legge compatibili con i fondamentali ed irrinunziabili principi stabiliti dagli articoli 1, 2, 48, 56, 58, 67 e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Lamenta invece l'Attore (e vi aderisce l'Avv. Besostri) che questi suoi fondamentali diritti siano stati pesantemente lesi dalle radicali modifiche, apportate alle previgenti regole disciplinanti l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, da qui la domanda di accertamento che non coincide con la questione di legittimità costituzionale delle norme che fanno temere che questo diritto non sia più garantito nella stessa forma, che in passato, cioè prima della introduzione delle modifiche apportate dalla L. 270/2005 e relative a due aspetti principali, l'introduzione di un premio di maggioranza, che svincolato da ogni quorum in percentuale di voti e/o seggi viola l'art. 48 Cost. (e che presenta aspetti di irrazionalità in un sistema bicamerale perfetto come il nostro per l'attribuzione nazionale per la Camera dei Deputati e regionale per il Senato della Repubblica), e di liste bloccate, che violano sia l'art. 48, che l'art. 51 Cost., come sarà illustrato in prosieguo.

L'interveniente avv. Felice C. Besostri ha aderito, in quanto l'azione proposta dall'avv. Bozzi appare l'unico strumento per far valere i propri diritti di cittadino e di elettore, già lesi con la sua partecipazione alle elezioni 2008 e poiché non intende rinunciare per sempre a partecipare alle votazioni ovvero essere costretto a lasciare la scheda in bianco o provarne l'annullamento.

CONSIDERAZIONI SULL'INCIDENTALITA' DELLE QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA'

Non vi è coincidenza tra l'oggetto della domanda e l'eventuale incostituzionalità delle norme invocate come possibile minaccia.

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 127 del 1998, n. 84 del 2006 e l'ordinanza n. 17 del 1999 riguardano fattispecie diverse, in particolare il mancato esercizio di un'opzione o una candidatura non presentata, mentre nel caso di specie è stato esercitato, ma con modalità da non consentire il suo esercizio in modo conforme a costituzione. In questa sede l'interveniente non intende porre in discussione l'orientamento giurisprudenziale dell'incidentalità necessaria rispetto al giudizio a quo, ma va adattata ai casi concreti, specie quando sono in gioco "un bene della vita" quale il diritto di voto e l'esercizio concreto della sovranità popolare o quando siano in gioco diritti inviolabili e ogni volta che sussista una concreta minaccia del loro esercizio (Cass. SS.UU. 9 marzo 1979 n.14393 e 24 luglio 1984 nn. 4389, 4390 e 4397). La sentenza della Corte Cost. n. 48 del 1957 valorizza ai fini dell'ammissibilità il requisito dell'interesse nel giudizio a quo. Poiché il diritto di azione è un diritto fondamentale la giurisprudenza si evolve. Ora è ammessa l'impugnazione diretta di un regolamento, senza attendere il provvedimento applicativo (Cons. Stato sez.VI, 18 marzo 2003, n. 1414). Nella UE il Tribunale di prima istanza ha ammesso il ricorso diretto nei confronti di un regolamento immediatamente lesivo (T. 315/2000). In altre sentenze della Corte Costituzionale la preclusione non appare così rigida, secondo il prof. Cerri (Corso di Giustizia Costituzionale, Giuffrè, Milano, 2008, pagg. 164 e ss., in particolare 167-168) con riferimento alle sentenze n. 59 e n. 68 del 1957, n. 349 del 1985, n. 444 del 1990, n. 120 del 1992, n. 263 del 1994 o n. 102 del 1993. Nel caso di specie si tratta di un'azione popolare in materia elettorale, poiché il cittadino elettore non fa valere semplicemente un interesse personale, ma anche un interesse collettivo ad un processo elettorale legale, legittimo, limpido e trasparente e per di più nel caso di specie conforme alla Costituzione.

Le azioni popolari in materia elettorale sono connotate già da una legittimazione eccezionale nella sede giudiziaria di partenza (il TAR Lazio): questa legittimazione non può esplicarsi, nel caso, se non attraverso una questione di costituzionalità. La Corte potrà poi decidere con una sentenza monito o con una sentenza a termine, sviluppando la legittimazione eccezionale che la legge riconosce in materia elettorale.

Con riguardo alle leggi provvedimento, del resto, la Corte riconosce la proponibilità della questione pur quando gli atti conseguenti a questa legge siano puramente esecutivi (materiali): il problema è preso in esame assai bene dalla recente sentenza n. 270 del 2010, con riguardo al caso Alitalia, e in cui dà conto dei precedenti in parte menzionati nel Manuale del prof. Augusto Cerri, cui si è fatto cenno sopra.

In ogni caso al giudice a quo è riservato di valutare la "non manifesta infondatezza" e la "rilevanza ai fini del giudizio" e non sull'esistenza del requisito dell'incidentalità riservato alla Corte Costituzionale.

La causa può essere infatti decisa sia accertando che il diritto è garantito e perciò non vi è interesse ex art. 100 cpc ad una pronuncia, sia accogliendo il ricorso affermando il diritto e rinviando a successive impugnazioni in relazione a fatti futuri, qualora questo diritto fosse in qualche misura compromesso.

In un caso come nell'altro l'esame delle norme elettorali è incidentale, poiché riguarda il concreto esercizio del diritto di voto, in quanto soltanto in caso di manifesta irrilevanza o di non rilevanza ai fini della decisione, come già detto, si può prescindere dal sottoporre il giudizio alla Corte. Considerazioni sulla legittimazione e sulla giurisdizione.

Sia permesso anticipare che l'unica difesa possibile è in procedura, cioè eccependo un difetto di legittimazione attiva o passiva ovvero la carenza di giurisdizione del giudice adito. Non è un caso che la difesa in merito dell'Avvocatura non tratti la questione del premio di maggioranza, ma soltanto quella del voto di preferenza. Sul premio di maggioranza la Corte Costituzionale si è già pronunciata sia pure obiter dictum in bene due sentenze, la n. 15 e la n. 16 del 2008, in tema di ammissibilità di referendum avverso norme della L. 270/2005 di modifica della legge elettorale della Camera dei Deputati (DPR 361/1957) e del Senato della Repubblica (D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533), una vicenda che l'interveniente ricorda bene, essendo stato il difensore o il codifensore, con i professori Vittorio Angiolini e Costantino Murgia di più parti in quel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale, oltre che parte in proprio.

La Corte non si pronunciò per questioni esclusivamente procedurali, cioè non essere norma vivente il nuovo regime di attribuzione del premio di maggioranza alla lista di maggioranza relativa, invece che alla coalizione di liste non più ammesse, e non essendo la norma vigente oggetto del giudizio.

In modo chiaro e netto la Corte Costituzionale ha affermato che si sarebbe pronunciata appena che la questione le fosse stata sottoposta "nelle forme ordinarie" del giudizio di costituzionalità (art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87).

Non poteva immaginare la Corte, che la questione non le sarebbe mai stata sottoposta, grazie ad un'interpretazione estensiva ed arbitraria dell'art. 66 della Costituzione e la riesumazione di una categoria di atti quelli cosiddetti politici previsti dal RD 26 giugno 1924 n. 1054 art. 31 non inquadrabili tra gli atti materialmente amministrativi (Cass., SS.UU., 25 giugno 1993, n. 7075 e ord. del 18 maggio 2006 n. 11623, nonché Cons. Stato, sez. IV nr. 1053/08). I giudici ordinari ed amministrativi non si sono resi conto che con il fine di proteggere i risultati elettorali, cioè i parlamentari proclamati eletti, hanno legittimato un colpo di Stato istituzionale poiché se il decreto di convocazione dei comizi elettorali è atto politico non impugnabile non sarebbe eccezionale un decreto di indizione dei comizi elettorali per "l'elezione delle nuove Camere" che fissi le votazioni ben oltre il termine inderogabile di "settanta giorni dalla fine delle precedenti" fissato dall'art. 61 Cost..

Quanto alla lacuna di giustiziabilità per la fase preparatoria, si richiama l'attenzione sul fatto che, malgrado gli auspici della Corte (sentenza n. 259 del 2009), la delega contenuta nell'art. 44, c. 2 lett. D) non è stata attuata nel T.U. sulla giustizia amministrativa approvato con D.Lgs. 104/2010. Per qualsiasi cittadino, ma in particolare per i servitori dello Stato, quali sono i giudici, per di più garanti dello stato di diritto, dovrebbe bastare questo fatto, per quanto teorico, per soppesare il peso delle loro decisioni in materia di giurisdizione.

Il nostro è un ordinamento democratico, nel quale "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1 c. 2 Cost.). In un ordinamento democratico e rappresentativo con forma di governo parlamentare secondo la Costituzione, malgrado le modifiche surrettiziamente introdotte con la legge 270/2005, cioè con legge ordinaria, l'espressione massima della sovranità popolare è costituito dalle elezioni, quindi i limiti al suo esercizio sia per il corpo elettorale nel suo complesso, che per i singoli elettori non possono che essere limiti conformi a Costituzione.

Il popolo è l'unico detentore della sovranità e tutti i poteri da esso derivano e nel suo nome sono esercitati compresa la giurisdizione.

Con elezioni libere si eleggono il Parlamento ed i Consigli Regionali, che a loro volta eleggono il Presidente della Repubblica ex art. 83 Cost..

Il Parlamento dà la fiducia al Governo (art. 94 Cost.) nominato dal Presidente della Repubblica (art. 92 Cost.). Spettano al Parlamento ed al Presidente della Repubblica l'elezione dei 2/3 della Corte Costituzionale (art. 135 Cost.) e 1/3 del CSM, presieduto dal Presidente della Repubblica, è eletto dal Parlamento in seduta comune (art. 104 Cost.), dunque la legittimazione democratica da parte del popolo sovrano è essenziale per il complesso di poteri dello Stato. L'art. 67 Cost. ha ugualmente il suo fondamento nella sovranità popolare, perché il parlamentare può rappresentare la Nazione soltanto nella misura in cui sia stato democraticamente eletto. La Costituzione stabilisce un rapporto diretto tra circoscrizioni elettorali e popolazioni (art. 56, c. 4 Cost. e art. 57, c. 4 Cost.) e le eccezioni sono stabilite con norma Costituzionale (Circoscrizione estero e seggi senatoriali attribuiti alle Regioni rispettivamente artt. 56, c. 4 e 57, c. 4 e art. 57 c. 3 Cost.).

Il diritto di voto è un diritto politico soggettivo sia come elettorato attivo che passivo, tanto che può essere limitato soltanto in casi tassativi e di stretta interpretazione (giurisprudenza pacifica) (cfr. art. 48 e 51 Cost.).

La competenza è quindi del giudice ordinario.

La giurisprudenza che riserva ex art. 66 Cost. alle Camere il giudizio sui "titoli di ammissione dei suoi componenti" comprendendo nel concetto di autodichia anche la giurisdizione sulle operazioni elettorali è inconferente per una serie di motivi:

1) Operazioni elettorali non sono oggetto di questo giudizio, né il suo accoglimento pregiudica il diritto di alcun parlamentare di occupare il posto di deputato o senatore, anche nel caso che l'accoglimento o la reiezione del ricorso discenda dalla pronuncia della Corte Costituzionale di incostituzionalità della legge elettorale vigente in alcune sue norme, putacaso si trattasse anche di quelle in forse delle quali i parlamentari in carica fossero stati eletti perché "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 134, c. 1 Cost.).

2) La carenza assoluta di giurisdizione, che, detto incidentalmente, costituisce violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nei confronti "degli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" deve venire riconsiderata alla luce dell'art. 44, c. 2 lett. D) (delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo) L 18 giugno 2009 n. 69, che affida la risoluzione delle controversie alla "giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Ai nostri fini è inconferente che il Governo, del tutto illegittimamente alla luce del combinato disposto degli artt. 76 e 77, c. 1 Cost., non abbia dato attuazione a detto principio e criterio direttivo nell'emanazione del D.Lgs. n. 104/2010. Con lo stesso decreto legislativo è stato abrogato l'art. 31 RD 26.06.1924 n. 1054 (cfr. n. 4 del c. 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 104/2010). La norma è stata approvata dagli organi alla cui presunta tutela è stato stabilito l'art. 66 Cost..

3) L'interpretazione estensiva dell'art. 66 Cost. è errata ed in contrasto con le norme costituzionali, come viola la Costituzione se la riserva alle Camere sia fatta discendere dall'art. 87 DPR 30 marzo 1957, n. 361 per la Camera dei Deputati, che non ha norma corrispondente nel D.Lgs. 533/1993 per il Senato, ma ritenuto applicabile ex art. 27 D.Lgs. 533/1993: in un sistema bicamerale perfetto, già tale circostanza doveva indurre cautela interpretativa dell'art. 66 Cost., che chiaramente si applica alle due Camere del nostro Parlamento. Si richiama inoltre l'attenzione che proprio l'art. 87, c. 2 DPR 361/1957 presuppone l'esistenza di altro organo competente ad annullare le operazioni elettorali. Una pronuncia della Corte Costituzionale la si può ottenere rinviando alla Corte il combinato

disposto degli artt. 87 DPR 361/1957 e 27 D.Lgs. 533/1993 per violazione proprio dell'art. 66 Cost. e delle altre norme sull'accesso alla giustizia.

L'art. 66 Cost. è una norma costituzionale e per di più una norma costituzionale eccezionale. Come norma va interpretata secondo i criteri ermeneutici dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, quindi "non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse". L'art. 14 delle Disposizioni sulla Legge in generale avrebbe dovuto impedire l'interpretazione estensiva delle disposizioni eccezionali. Il giudizio sui "titoli di ammissione dei suoi componenti" presuppone che vi sia un parlamentare proclamato tale: non si è componenti di una Camera senza la proclamazione ad opera dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale sulla base delle comunicazioni dell'Ufficio Centrale Nazionale per la Camera dei Deputati e dall'Ufficio elettorale regionale per il Senato della Repubblica. Il procedimento elettorale preparatorio, come dice il nome, non si estende alla proclamazione degli eletti, che è atto conclusivo.

Il diniego di giurisdizione, di fatto attribuendo alle Giunte delle elezioni delle Camere ogni ricorso compresi quelli che direttamente o indirettamente coinvolgono la costituzionalità della legge elettorale, viola l'art. 24 Cost. nel diritto di agire in giudizio (c. 1) e di difendersi in ogni stato e grado del procedimento (c. 2): la Giunta delle Elezioni può esaminare i ricorsi soltanto dopo le elezioni, cioè a babbo morto.

Il diritto ad un giudizio non è garantito da un organo parlamentare poiché la funzione giurisdizionale è esercitata "da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario" (art. 102, c. 1 e 108 c. 1 Cost.), mentre le Giunte delle Elezioni sono istituite e regolate dai Regolamenti parlamentari previsti dall'art. 64 Cost..

La Giunta delle Elezioni con funzioni di Giudice al di fuori del giudizio dei titoli di ammissione dei propri componenti diventa un giudice straordinario o speciale, di cui è vietata l'istituzione (art. 102, c. 2 Cost.).

Le Giunte delle Elezioni sarebbero giudice in causa propria ed in conflitto di interessi quando la controversia è sulla norma, che ha consentito l'elezione dei suoi componenti, con l'obbligo di astenersi ex art. 51 cpc..

Se in teoria nessun componente di una delle Giunte delle Elezioni potrebbe essere stato eletto in forza del premio di maggioranza nazionale (Deputati) o regionali (Senatori) tutti sono stati eletti su liste bloccate.

Alle Giunte delle Elezioni non è applicabile l'art. 111 Cost. e non è giudice che possa proporre giudizi di legittimità costituzionale ex art. 137 Cost..

Il diniego di giurisdizione sulle leggi elettorali viola l'art. 113 Cost. sotto diversi profili sottraendo alla tutela giurisdizionale atti della pubblica amministrazione (c. 1).

La tutela giurisdizionale sarebbe esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (c. 2). Infine soltanto la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione (c. 3). Se una norma regolamentare parlamentare attribuisse in futuro questo potere, non sarebbe una norma di legge. Le Giunte delle Elezioni non sono organi giurisdizionali e quindi non possono annullare atti di altri organi della P.A., che abbiano ammesso simboli o liste, per esempio con l'illegittima indicazione di un candidato quale PRESIDENTE.

Infine e del tutto paradossalmente l'invocata applicazione estensiva dell'art. 66 a tutto il procedimento elettorale compreso quello preparatorio e delle operazioni elettorali viola proprio il principio di autodichia ex artt. 64 e 66 Cost..

Infatti l'autodichia può essere violata sia sottraendo competenze alle Camere, che attribuendo ad esse competenze che le stesse non abbiano deciso di esercitare.

Nessuna norma regolamentare della Camera o del Senato attribuisce alle loro Giunte delle Elezioni il compito di esaminare le controversie relative al procedimento elettorale preparatorio o alle operazioni elettorali, esclusa la proclamazione degli eletti. Nessuna norma regolamentare parlamentare consente alla Giunta delle Elezioni o all'Assemblea di sollevare questione incidentale di costituzionali, ma soltanto conflitto di attribuzione.

La conseguenza sarebbe che non sarebbe possibile sindacare la costituzionalità delle leggi elettorali ivi comprese norme che violassero l'art. 3 Costituzione. Se così fosse, la violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sarebbe flagrante e totale e quindi violazione degli artt. 10 e 11 della Costituzione (sentenze n. 348 e 349 del 2007 Corte Cost.). La sopra richiamata Convenzione non solo è stata ratificata dal Parlamento italiano (L. 4 agosto 1955 n. 848), ma essendo richiamato nei Trattati UE in vigore (Trattato di Lisbona del 18-19 ottobre 2007 ratificato con L. 2 agosto 2008 n. 130) costituisce anche norma comunitaria o di diritto internazionale, cui la legislazione italiana si deve conformare ex art. 117, c. 1 Cost.. La violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo consente, secondo il deducente, di superare eventuali ostacoli procedurali, poiché il Giudice deve esistere ed essere preconstituito al momento dell'esercizio del diritto di azione.

Ulteriori argomenti per la giurisdizione si deducono dalla sentenza Corte Costituzionale n. 236 del 2010.

Sulla legittimazione attiva l'attore e gli intervenienti sono cittadini elettori e, quindi, sicuramente legittimati per quanto riguarda la partecipazione elettorale, compreso l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni 2008, ad elezioni a loro riservate, diversamente da quelle per il Parlamento Europeo e locali, cui sono ammessi anche cittadini di altri Stati UE.

Le leggi, i decreti legislativi e i DPR sono promulgati o emanati dal Presidente della Repubblica che, non essendo responsabile dei suoi atti (art. 90 Cost.), non può essere evocato in giudizio e per la validità dei suoi atti deve esserci la controfirma del ministro proponente che se ne assume la responsabilità (art. 89, c. 1 Cost.).

Gli atti che hanno valore legislativo (quali i D.Lgs., i DPR e i DL) sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 89, c. 2 Cost.). Basta leggersi le intestazioni di qualsivoglia D.Lgs. per verificare che la proposta è del Presidente del Consiglio dei Ministri e che nell'iter deliberativo interviene una deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri. Il Ministro degli Interni ha vistato il Testo Unico dell'elezione per la Camera dei Deputati DPR 361/1957 e ad esso spetta l'organizzazione delle elezioni.

Tuttavia, atteso che non è oggetto principale della domanda, ma incidentale l'eventuale costituzionalità delle norme, non è rilevante nemmeno il fatto che i disegni di legge di iniziativa governativa in materia elettorale siano presi di concerto con il Ministero degli Interni. La pretesa di un cittadino di votare conformemente a Costituzione è svolta nei confronti dello Stato, che è rappresentato anche nell'ordinamento internazionale e comunitario dal Governo e quindi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso che non possono essere evocati in giudizio né il Presidente della Repubblica, né le Camere.

L'interveniente adesivo ha cercato di rimediare alla lacuna sulla giustiziabilità del procedimento elettorale preparatorio introducendo un pionieristico conflitto di attribuzione tra il corpo elettorale da un lato e il Parlamento ed il potere giudiziario dall'altro ma senza successo (Corte Costituzionale Ordinanza n. 284 del 2008).

Le questioni di legittimità costituzionale

In questa sede pochi accenni alle questioni di merito.

Sul premio di maggioranza nazionale e/o regionale svincolato da ogni quorum di percentuale di voti o di seggi si è già espressa la Corte Costituzionale. Qui si sottolinea l'irragionevolezza in un sistema democratico rappresentativo in cui i seggi sono rapportati alla popolazione (artt. 56 e 57 Cost.) e in cui il voto è uguale (art. 48 Cost.).

Così come è congegnato non è un premio di maggioranza, cioè di consentire di governare alla forza più consistente e che a tale maggioranza si avvicina per consenso elettorale, cioè contemperare il principio di rappresentatività con quello di governabilità, benché la rappresentatività sia un principio costituzionale e la governabilità una scelta di opportunità. Così come è, rappresenta un premio ad una minoranza assoluta che casualmente è una maggioranza relativa.

Un'assurdità e irrazionalità evidente del premio di maggioranza senza previsione di un quorum minimo è che la consistenza del premio di maggioranza è inversamente proporzionale al consenso ricevuto. Una lista o coalizione di liste di maggioranza relativa, cioè che abbia pochi voti in più di quella che la segue, ottiene un premio di maggioranza più alto (si faccia l'ipotesi di una lista con il 30% dei voti di una lista o coalizione di liste e quello di una lista o coalizione che putacaso abbia il 49% dei voti): il premio di maggioranza sarebbe maggiore nel primo caso, cioè più candidati sarebbero eletti grazie al premio di maggioranza.

La violazione dell'art. 48 Cost. sul voto uguale pare evidente, come anche quella dell'art. 51 Cost.. I voti devono avere lo stesso peso teorico anche se gli effetti possono essere diversi. Orbene il premio di maggioranza così come congegnato dà maggior peso a voti inferiori in percentuale e in assoluto rispetto a liste con voti superiori in percentuale e in numero assoluto. Il premio di maggioranza fa eleggere un numero di parlamentari non commisurato ai voti ottenuti dalla lista, quindi vi è anche la violazione dell'art. 51 Cost. perché i candidati delle liste non concorrono in condizioni di uguaglianza come è prescritto dall'art. 51. Non ci sarebbe contraddizione se il nostro sistema fosse bipartitico o fortemente bipolare. Non è così come ogni giorno la cronaca ci ricorda e per di più è stato realizzato tecnicamente male. La decisione che il premio di maggioranza, fino al 54% dei seggi della Camera e al 55% dei seggi delle circoscrizioni senatoriali regionali, sia costituzionalmente illegittimo per mancata previsione di un quorum minimo di voti o di leggi non necessita un intervento del legislatore, che fissi il quorum: l'assenza di un quorum minimo rende la previsione costituzionalmente illegittima, con il conseguente annullamento del premio di maggioranza, mentre non sarebbero toccate le clausole di sbarramento o di accesso (percentuali minime per accedere alla distribuzione dei seggi). Il legislatore, se vorrà mantenere la legge, potrà introdurre in futuro un quorum tale, che il premio diventi un premio alla maggioranza relativa, ma consistente. La fretta non ha consentito di coordinare l'art. 14 con l'art. 14 bis DPR 361/1957, norma comune alle due Camere.

Infatti, mentre è vietato presentare liste di candidati con simboli uguali o confondibili, nulla vieta che partiti o gruppi politici organizzati presentino liste (o coalizioni di liste) con programma identico e con lo stesso capo politico, purché si abbia l'avvertenza di non candidarlo in tutte le liste o di non candidarlo per niente.

Un premio di maggioranza, concepito per consentire ai partiti di candidarsi a governare il paese, prevedeva una triplice maggioranza, sia pure relativa, di voti sulla lista, di voti sul programma elettorale e di voti sul capo-politico. Il mancato coordinamento tra l'art. 14 ed il 14 bis DPR 361/1957 può comportare tre diverse maggioranze, quella della lista o della coalizione più votata, quella sul programma identico più votato di liste non coalizzate ed infine la maggioranza formatasi

su un capo politico, non candidato in nessuna lista, indicato da liste coalizzate o meno, senza necessariamente un identico programma, a parte quello unico delle liste coalizzate, ma con capo identificato nella stessa persona.

Questa possibilità meramente teorica è possibile proprio per la circostanza che non vi sia un quorum minimo per beneficiare del premio, se non quello della soglia di accesso e del 20% per le coalizioni nelle circoscrizioni senatoriali.

La legge elettorale era stata concepita in un contesto di superamento del bicameralismo perfetto. Il Senato in data 18 novembre 2005 approva definitivamente una complessa riforma costituzionale, che per quanto ci interessa trasformava la Camera Alta in un “Senato Federale”, cui non competeva più di dare la fiducia al Governo. La legge elettorale 270/2005 è stata promulgata il 21 dicembre 2005: il collegamento non è soltanto temporale ma si desume dai lavori preparatori e da esternazioni del Ministro proponente Calderoli. Richiesto il referendum costituzionale confermativo la riforma non fu approvata nel 2006. Orbene una deroga così importante al principio di rappresentanza poteva avere un senso soltanto per consentire una governabilità. In questo caso, pur non facendo caso alla diversa composizione del corpo elettorale del Senato, il premio di maggioranza doveva rispondere alla stessa logica, cioè assicurare alla lista o coalizione di maggioranza relativa la maggioranza nelle due Camere del Parlamento. Così non è perché il premio per la Camera è nazionale e per il Senato regionale. Per di più in alcune regioni, Valle d’Aosta e Molise, non vi è alcun premio possibile. Il premio di maggioranza non è neppure percentualmente lo stesso, poiché viene arrotondato al numero superiore, ma soprattutto gioca diversamente in Lombardia con 47 seggi o in Abruzzo con solo 7. Il voto non è uguale come richiede l’art. 48 Cost. e non vi sono condizioni di eguaglianza per gli stessi candidati di essere eletti grazie al premio di maggioranza regionale.

Tuttavia a prescindere da queste technicalità se il premio di maggioranza non assicura la stessa maggioranza nelle due Camere è totalmente irragionevole, e perciò incostituzionale l’attribuzione di un premio di maggioranza finché siamo un sistema bicamerale perfetto. Sulle liste bloccate la violazione più evidente è quella del voto personale che deve essere inteso nel senso di essere dato da una persona ad un’altra.

Necessariamente non implica un voto di preferenza se non in caso di collegi plurinominali con voto di lista: in caso di collegi uninominali il requisito del voto personale è egualmente rispettato. Combinando insieme voto di lista senza preferenze e circoscrizioni ampie la legge attuale di fatto elimina la necessaria rappresentatività degli eletti non tanto nei confronti dei singoli elettori quanto nei confronti dei singoli collegi elettorali nell’ambito dei quali dovrebbe esservi un rapporto più diretto elettori-eletti, eliminato invece dall’elezione in ordine di lista in grandi circoscrizioni dove il rapporto personale si perde. La mancanza di tale rapporto è particolarmente evidente nelle elezioni per il Senato dove il Collegio coincide con la Regione stessa, ma anche nelle elezioni per la Camera dei deputati dove la suddivisione in circoscrizioni della stessa Regione riguarda soltanto quelle più popolose.

Nella legge in vigore non è nemmeno possibile la cancellazione di candidati per evitare che, votando per una lista, non si possa modificare l’ordine di lista e pertanto essere obbligati a votare per candidati sgraditi, che per di più precedono nell’ordine i candidati, che per la loro presenza avevano indotto l’elettore a votare per quella lista e non per altre, cioè esprimere un voto personale e libero. Ma la violazione della Costituzione è inequivoca in relazione all’elettorato passivo, in quanto l’art. 51, c. 1 Cost. sancisce il diritto di accedere a cariche elettive in condizioni di eguaglianza. È evidente che essere collocato al 1° posto o all’ultimo comporta una differenza di chance. Tale differenza non riguarda soltanto il candidato ma il cittadino elettore che non può dare il proprio

voto personale al candidato che ritiene migliore o più competente. Una lista bloccata è teoricamente ammissibile in presenza di consultazioni primarie obbligatorie che determinino l'ordine di lista ovvero in seguito a procedure di partito democratiche e trasparenti che deliberino l'ordine di lista.

L'Italia è l'unico paese della UE privo di una legge sui partiti politici, benché gli stessi esercitino funzioni pubbliche e ricevano fondi pubblici per partecipare alle elezioni. L'art. 49 della Costituzione non è stato attuato, concorrere "con metodo democratico a determinare la politica nazionale" implica non soltanto una pluralità di liste, ma che le stesse siano formate con criteri democratici.

Se così non fosse, non sarebbe costituzionale la disparità di trattamento rispetto ai Sindacati (art. 39 c. 3 Cost.), che sono formazioni sociali ex art. 2 Cost., al pari dei partiti politici. La violazione dell'art. 92 Cost. sulla nomina del Primo Ministro come prerogativa del Presidente della Repubblica non è imputabile alla legge che espressamente esclude che la designazione da parte della lista o coalizione di liste di un capo politico costituisca modifica dell'art. 92 Costituzione. *Excusatio non petita, accusatio manifesta*: non c'è bisogno di essere fini giuristi per sapere che con legge ordinaria non si possono né modificare, né integrare, né interpretare norme costituzionali. Il problema è stato posto dall'illegittima ammissione di simboli elettorali con indicazione di una persona con la qualifica di Presidente.

Si torna al problema di fondo, con la giurisprudenza consolidata che sottraeva, e sottrae almeno fino ad un giudizio di costituzionalità sul D.Lgs. 104/2010 per mancato recepimento sul punto della legge delega, alla giurisdizione il procedimento elettorale preparatorio, non era possibile impugnare l'ammissione di ingannevoli simboli o contrassegni di liste contrari alla stessa legge e alla Costituzione, convincendo gli elettori con una martellante propaganda che stavano eleggendo il futuro Primo Ministro.

L'impugnazione sarebbe stata rinviata alla Giunta delle Elezioni di Camere, elette grazie a quell'escamotage e con maggioranza precostituita vincolata al personaggio politico cui tutti i parlamentari devono essere grati per essere stati collocati in posizione utile in testa di lista ed alcuni di loro ancora più grati per essere stati eletti grazie ad un premio di maggioranza. Con il rinvio alla Corte Costituzionale non si lede gli interessi di nessuno, le Camere ed il Governo potrebbero proporre un conflitto di attribuzione se fosse vera la tesi difensiva dell'Avvocatura dello Stato, mentre al cittadino elettorale non sarebbero offerti altri rimedi se non la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che non ha poteri conformativi alle norme incostituzionali, ma solo di condanna per violazione della Convenzione internazionale.

Con riserva di replica ed illustrazione in sede di discussione orale.

Milano, 4 marzo 2011

Avv. Felice C. Besostri

6.1. Atto di intervento *ad adiuvandum* dell'Avv. Felice C. Besostri presentata presso il Tribunale di Milano nella causa R.G. n.°80217/09 (*)

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sezione Prima Civile
Giudice Unico Dott.ssa Baccolin
ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM
dell'Avv. Felice C. Besostri (XXXXXX).

Nella causa n. 80217/09 di . R.G. promossa da:

l'avvocato Aldo Bozzi (XXXXXX) del foro di Milano, residente in (XXXXXX), il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio in, (XXXXXX),

ATTORE

CONTRO

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge in (XXXXXX),

CONVENUTI

COMPARSA D'INTERVENTO VOLONTARIO

ADESIVO DIPENDENTE

l'avvocato Felice C. Besostri (XXXXXX) del foro di MILANO, (XXXXXX), ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio (XXXXXX),

PREMESSO

– che in data 5 novembre 2009 l'avv. Aldo Bozzi ha notificato l'atto di citazione che qui si trascrive: “TRIBUNALE CIVILE DI MILANO ATTO DI CITAZIONE”

L'avvocato Aldo Bozzi (XXXXXX), il quale agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio (XXXXXX), con il presente atto

CITA

avanti al Tribunale Civile di Milano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica; e il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro dell'Interno in carica, domiciliati per legge in (XXXXXX), e li invita a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza qui indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 del Codice di Procedura, ed a comparire all'udienza del 16 (sedici) febbraio 2010, ore di rito, che sarà tenuta nella nota sede del Tribunale Civile di Milano, avanti al Giudice che sarà designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del Codice di Procedura Civile – per ivi, in contraddittorio, ovvero, in dichiarata sua contumacia, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare: – previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità che con il presente atto vengono dedotte in giudizio, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il

* Fonte: <http://www.felicebesostri.it/atto-di-intervento-2/>. Cfr. <http://www.felicebesostri.it/wp-content/uploads/2013/11/gb67-sentenza-5330-2011-tribunale-milano-giudice-unico-baccolini.pdf>

giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

– accertare e dichiarare il diritto dell'attore – Aldo Bozzi cittadino italiano ed elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 (doc. 1) – di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

– in caso di resistenza alla domanda attrice, condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa in favore dell'attore.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. L'attore è cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano al n. 0942905 (doc. 1), nel quale ha la residenza.

2. Pertanto, l'attore in quanto elettore iscritto nelle liste elettorali ha il diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 48, 56, 58, 67 e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. È accaduto, tuttavia, che le leggi sulla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono state modificate con la Legge n. 270/2005, mediante l'introduzione di norme che, violando la Costituzione, gravemente limitano, comprimono e alterano l'efficacia e l'effettività del suddetto diritto di voto dell'attore costituzionalmente garantito dalle citate norme costituzionali e sovranazionali.

4. Di conseguenza, l'attore ha interesse all'accertamento in giudizio della pienezza del proprio diritto di voto così come costituzionalmente garantito dalle invocate norme costituzionali e sovranazionali, previa declaratoria d'incostituzionalità delle vigenti disposizioni di legge che lo limitano, lo comprimono e ne alterano l'efficacia e l'effettività.

5. Per queste ragioni, in base agli articoli 24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione e degli articoli 99, 100 e 101 del codice di procedura civile, l'attore con il presente atto adisce codesto Tribunale Civile di Milano per la tutela giurisdizionale del proprio diritto di voto che ritiene essere gravemente leso per i seguenti ELEMENTI DI DIRITTO.

6. Con la domanda di merito si chiede l'accertamento del diritto dell'attore di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, lamentandone la lesione a causa della dedotta illegittimità costituzionale del vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e del D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificati ed integrati con la Legge 21 dicembre 2005 n. 270, Le censure d'incostituzionalità traggono origine dalle modificazioni, introdotte con la Legge n. 270/2005, nella disciplina previgente sulla elezione del Parlamento contenuta nei testi originari. Modificazioni che, appunto, evidenziano, al di là di ogni ragionevole dubbio, la incompatibilità della

normativa attuale con le norme costituzionali in materia, avuto riguardo ad alcune delle disposizioni introdotte a modifica o integrazione delle precedenti.

7. In concreto, gli articoli 1, primo comma, 4, secondo comma, 59, 83, secondo, terzo, quarto e quinto comma, dell'attuale normativa per l'elezione della Camera dei deputati, stabiliscono: – che il voto sia espresso dagli elettori soltanto a favore delle “liste concorrenti”; – e che, mediante l'artificiosa e incostituzionale previsione di un così detto “premio di maggioranza”, sono automaticamente attribuiti 340 seggi della Camera dei deputati alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre.

8. A loro volta, gli articoli 14, 16, 17, 19 e 27 della normativa per l'elezione del Senato della Repubblica stabiliscono:

– che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle liste “tracciando a matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta”, senza che, peraltro, sia espresso il voto diretto uninominale ai singoli candidati; – e che, inoltre, mediante l'artificiosa e incostituzionale previsione di un così detto “premio di maggioranza”, alla lista che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre viene automaticamente attribuito il 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla Regione, con arrotondamento all'unità superiore.

9. Infine, l'articolo 14/bis, terzo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, come modificato nel testo vigente dalla Legge n. 270/2005, neutralizza e sopprime le peculiari funzioni del Presidente della Repubblica previste dalla Costituzione repubblicana sulla nomina del Presidente del Consiglio.

10. Tali essendo, in sintesi, gli aspetti innovatori della disciplina introdotta dalla Legge n. 270/2005, si rende necessario valutarne la conformità alla Costituzione e, ove l'esame da parte del Giudice delle leggi risulti negativo, codesto Tribunale dovrà trarne le dovute conseguenze pronunciando sulla domanda che l'attore, essendo cittadino elettore, propone a tutela del proprio diritto di libera e diretta manifestazione del proprio voto.

Il paragone tra l'essenza del diritto elettorale attivo garantito costituzionalmente e la nuova normativa, al fine di individuare se essa sia o non conforme alla Carta fondamentale dello Stato, va condotto in primo luogo in relazione al secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione, il quale dispone che “il voto è personale ed eguale, libero e segreto”: ciò sta a dire che, con l'espressione “voto libero”, quella norma intende sottolineare che gli Organi dello Stato, le leggi elettorali e l'intero Ordinamento devono garantire ad ogni cittadino la possibilità di esprimere la determinazione elettorale nei confronti del candidato direttamente senz'alcuna intermediazione e in piena libertà, sì da essere una manifestazione spontanea di opinione, formatasi attraverso procedure di persuasione, e non mediante procedure diverse, improprie e talora coercitive. Trattasi, in sostanza, della libertà intesa in senso oggettivo, che comprende imprescindibilmente la possibilità, offerta all'elettore, di scegliere tra più candidati poiché, qualora così non fosse, la libertà sarebbe gravemente compressa e mortificata proprio nella sua funzione di esercizio di attività selettiva del destinatario del consenso elettorale.

11. Ora, mentre il D.P.R. n. 361 del 1957 rendeva certo lo svolgimento di quella funzione, stabilendo dettagliatamente, agli articoli 59, 60 e 61, le modalità di manifestazione del voto di preferenza, la nuova disciplina sottrae del tutto all'elettore la potestà di esprimere il proprio voto di preferenza per i candidati compresi nella lista votata, il che porta a concludere che la modifica introdotta contrasta con l'articolo 48 della Costituzione, relativamente alla cui valenza la Corte Costituzionale, con la sentenza 2/10 luglio 1968 n. 96 ha testualmente statuito che “in materia di elettorato attivo l'art. 48, secondo comma, della Costituzione ha carattere universale e i principi, con esso enunciati, vanno osservati in ogni caso in cui il relativo diritto debba essere esercitato”.

12. Ulteriore contrasto con l'articolo 48 della Costituzione è inoltre rinvenibile nelle disposizioni introdotte dalla richiamata Legge n. 270 del 2005 riguardanti l'arbitraria previsione del così detto "premio di maggioranza" mediante l'attribuzione automatica, alla "lista" che abbia avuto anche un solo voto in più delle altre liste concorrenti, di 340 seggi della Camera dei deputati e del 55% dei seggi del Senato assegnati alla Regione.

Invero, per avvalorare la censura di incostituzionalità che affligge quelle norme, per evidente violazione del secondo comma dell'art. 48 della Costituzione (il voto è eguale) appare adeguato e sufficiente in questa sede il richiamo alla motivazione con la quale, nella fase procedimentale consistente nel controllo di "legittimità-regolarità" della nota proposta referendaria, la Corte Costituzionale si è pronunciata.

Difatti, nella nota sentenza n. 15 del 2008, la Corte, pur consapevole di non potere esprimere in quella sede un giudizio anticipato di incostituzionalità delle anzidette disposizioni, dopo avere premesso che "l'assenza di una soglia minima per l'assegnazione del premio di maggioranza è carenza riscontrabile già nella normativa vigente che, giova ricordarlo, non impone coalizioni, ma le rende possibili", precisa che "L'abrogazione richiesta dal quesito referendario avrebbe, per esplicita ammissione dei sostenitori dell'inammissibilità, solo l'effetto di rendere più probabile l'attribuzione dei 340 seggi ad una lista con un numero di voti relativamente esiguo. Anche una coalizione di piccoli partiti potrebbe, ad esempio, superare con minimo scarto liste singole corrispondenti a partiti più consistenti non coalizzati ed accedere in tal modo, con una bassa percentuale di voti, al premio di maggioranza".

Pertanto, la sentenza soggiunge testualmente che "L'impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale, non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l'esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi".

Con analoga motivazione la Corte si è espressa, "mutatis mutandis", nella sentenza n. 16 del 2008, concernente la normativa per l'elezione del Senato della Repubblica.

Pertanto, pur doverosamente contenute nell'ambito della fase procedimentale attinente alla verifica della legittimità-regolarità di quelle proposte referendarie, le motivazioni delle sentenze della Consulta lasciano agevolmente dedurre che la normativa di cui si tratta appare viziata da illegittimità costituzionale, in quanto consente che le maggioranze non siano autentica espressione del voto manifestato dal corpo elettorale (il voto è eguale), ma che si formino in maniera del tutto abnorme e in violazione della regola costituzionale posta dal secondo comma dell'art. 48, cioè in base ad un quid pluris, mediante l'irragionevole attribuzione di un premio secondo un criterio arbitrario, irrazionale o casuale, con l'aggravante dell'assenza di una soglia minima di suffragi. Come è consentito argomentare dalla stessa motivazione, questo sistema si presenta in aperto contrasto con il principio di cui all'articolo 48 della Costituzione, circa l'eguaglianza, anche sostanziale, del voto personale di ciascun elettore, essendo congegnato in modo tale da premiare formazioni politiche sebbene meno rappresentative, con grave distorsione della volontà degli elettori, della rappresentanza politica e dell'assetto e del funzionamento delle Camere.

13. Le censurate disposizioni introdotte dalla Legge n. 270/2005 violano, altresì, gli articoli 56, 58, 67 e 138 della Costituzione.

Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione dispone "La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto."; e il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione dispone: "I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età".

Orbene, suffragio diretto significa che non vi debbono essere intermediazioni tra il corpo elettorale (il singolo elettore) e i suoi rappresentanti (gli eletti): gli elettori debbono poter scegliere direttamente e personalmente i propri rappresentanti. Del resto, il fatto che lo stesso art. 56 Cost., 4° comma, stabilisca che la ripartizione dei seggi della Camera si effettua in base alla popolazione di ogni singola circoscrizione elettorale (“...dividendo il numero degli abitanti della Repubblica...per seicentodiciotto e distribuendo i seggi ...sulla base dei quozienti interi ...) conferma il principio, costituzionalmente garantito, di rappresentanza diretta degli eletti nei confronti del corpo elettorale. Ugualmente, il fatto che l’art. 48, 2° comma, della Costituzione stabilisca che il voto è “personale”, vuol dire che l’esercizio del diritto di voto non può essere delegato, né ceduto ad altri. Conferma ulteriore di quanto sin qui evidenziato si ha nell’articolo 67 della Costituzione, che stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ma, in plateale violazione di questa norma costituzionale, le vigenti leggi elettorali qui censurate prevedono l’esatto contrario della regola posta dall’art. 67. Esse infatti, attribuendo rilevanza all’ordine di inserimento dei candidati nelle medesima lista (ordine di inserimento deciso dagli organi di partito) ed eliminando il voto di preferenza, hanno con un sol colpo sottratto all’elettore il diritto di scelta del candidato e lo hanno affidato agli organi di partito conferendo a costoro la designazione di coloro che, nell’ambito della medesima lista, devono essere nominati rispetto agli altri che non devono essere nominati, ancorché inseriti nella medesima lista dei candidati. In altri termini, la decisione di preferire Tizio a Caio è esclusivamente nelle mani degli organi del partito e ciò determina una dipendenza diretta dell’eletto, un effettivo e concreto suo vincolo di mandato nei confronti degli organi del partito che lo hanno prescelto, vincolo di mandato che contrasta frontalmente con la previsione dell’art. 67 della Costituzione.

14. Sotto un ulteriore profilo, tutte le rammentate innovazioni introdotte con la Legge n. 270/2005 – sia quelle che sottraggono all’elettore la scelta dei candidati da eleggere, imponendogli di accettare in blocco la “lista“, sia quelle che impongono l’inserimento del nome di un capo nella scheda elettorale, sia quelle che attribuiscono il 55% dei seggi della Camera e del Senato alla lista che abbia ottenuto un solo voto in più delle liste concorrenti – costituiscono violazione anche dell’art. 138 della Costituzione, poiché senza avere fatto ricorso al procedimento di revisione della Costituzione previsto dall’art. 138, con una semplice Legge ordinaria sono stati limitati ed incisi i diritti costituzionalmente attribuiti ai singoli elettori.

A questo proposito, occorre, infatti, ricordare che il vigente impianto costituzionale è fondato su una Costituzione rigida. Nel nostro ordinamento costituzionale il divieto di revisione costituzionale non riguarda soltanto “la forma repubblicana” di cui all’art. 139 della Costituzione, ma concerne anche l’intangibilità dell’ordinamento democratico. A salvaguardia di tutto ciò i costituenti posero l’articolo 138 della Costituzione, il cui contenuto risulta travolto e svuotato di ogni valore per effetto di una semplice Legge ordinaria elettorale che trasforma una minoranza uscita dalle urne in maggioranza assoluta addirittura del 55 % dei componenti del Parlamento. Con la conseguenza che, con l’appoggio di altra minoranza pari al solo 11 % delle Camere, si raggiungerebbe fittiziamente una apparente maggioranza di due terzi capace di modificare la Costituzione, con sostanziale violazione dell’art.138. E questo può realmente avverarsi, se si considera che una maggioranza relativa del 37,4% dei voti validi, corrispondente al 35,9% dei votanti e al 28,9% degli aventi diritto (cioè un terzo degli aventi diritto) uscita realmente dalle urne, viene trasformata in maggioranza assoluta del 55% ed è in grado di allearsi con un gruppo che abbia ottenuto solo l’11% dalle urne. In questa situazione, realisticamente possibile, due minoranze che insieme rappresenterebbero realmente circa 46,9 % dei votanti verrebbero fittiziamente trasformate in maggioranza di addirittura due terzi, per effetto dell’irragionevole attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla Legge n. 270/2005

senza la previsione di una soglia minima ovvero senza la previsione che il premio di maggioranza non debba valere per computare la maggioranza prevista dall'art. 138 della Costituzione. In altri termini, il complesso delle modifiche introdotte dalla Legge n. 270/2005 ha alterato la sostanza della garanzia del procedimento di revisione costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione, poiché consente che una effettiva e reale minoranza uscita dalle urne sia posta in grado di modificare da sola la Costituzione e senza la necessità di sottoporre la modifica costituzionale al referendum popolare. Il vigente regime democratico impone che le modifiche della Costituzione non possono essere fatte unilateralmente da una minoranza parlamentare, ma impone il concorso effettivo di una maggioranza reale e fortemente qualificata (due terzi dei rappresentanti realmente eletti direttamente dal popolo). Ciò richiede una maggioranza qualificata effettiva e non fittizia creata con Legge Ordinaria.

15 Non di minore rilievo è la censura di incostituzionalità che affligge l'articolo 14/bis del D.P.R. n. 361 del 1957, inserito dalla Legge n. 270 del 2005: quella norma, al terzo comma, dispone che "I partiti o gruppi politici organizzati, tra loro collegati in coalizione, che si candidano a governare, depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.

"Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione".

La violazione del principio di ragionevolezza, e anzi la irragionevolezza intrinseca dell'art. 14/bis per violazione degli art. 92 e 138 della Costituzione, e la lesione delle prerogative del Presidente della Repubblica, in ordine alla libera scelta del Presidente del Consiglio, appare quanto mai evidente. La disamina di questo stranissimo articolo della Legge elettorale dovrebbe partire proprio da questo secondo comma, che rappresenta un palese lapsus freudiano del legislatore ordinario determinato dalla consapevolezza di avere sostanzialmente svuotato di ogni contenuto il secondo comma dell'art. 92 della Costituzione, "secondo comma" la stabilisce che "Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e su proposta di questi i ministri". A parte ogni considerazione sul fatto che il citato articolo 14/bis avrebbe dovuto, per l'implicita finalità che racchiude, essere adottato mediante norma di revisione costituzionale in senso aggiuntivo e forse anche parzialmente derogativo, soggetta al procedimento previsto dall'articolo 138 della Costituzione, resta certo che, pur nella sua compendiosa sommarietà, il secondo comma dell'articolo 92 non ingenera dubbi sul concetto che quella della nomina del Presidente del Consiglio dei ministri costituisca una prerogativa Costituzionale ed una funzione Costituzionale istituzionale esclusiva ed intangibile del Presidente della Repubblica, che la esercita sia attraverso provvedimenti formali, quali l'incarico e la nomina vera e propria, sia mediante una prassi consuetudinaria, consistente nell'osservanza costante ed uniforme di una regola di condotta, compiuta nella convinzione della sua rispondenza ad una esigenza istituzionale e Costituzionale.

Nel complesso e composito procedimento della nomina del Governo, la prassi consuetudinaria non è meno rilevante del provvedimento sostanziale di nomina, giacché si manifesta nelle "consultazioni" di personalità appartenenti al Parlamento, di presidenti o segretari dei partiti politici, che siano in grado di fornire indicazioni ed orientamenti in ordine alla verifica delle possibilità della formazione di una maggioranza parlamentare che dia la fiducia a un che sia in primo luogo Governo garante della imprescindibile stabilità e legalità costituzionale dell'ordinamento. A ciò si aggiunga che la doverosità delle "consultazioni" si rinviene nel collegamento dell'articolo 92 della Costituzione con il successivo articolo 94, in virtù del quale la nomina del Presidente del Consiglio deve cadere sulla personalità idonea, nella prospettiva della fiducia parlamentare. Dalle suesposte considerazioni discende dunque che, in base alla nuova legislazione elettorale, il

Presidente della Repubblica non potrebbe contraddire le risultanze delle consultazioni elettorali e che le sue funzioni si risolverebbero in un vuoto cerimoniale, che potrebbe anche impedirgli di conferire, mediante le “consultazioni”, un secondo o un terzo mandato.

16. Infine, la violazione dell’art. 117, primo comma della Costituzione si evidenzia sotto l’ulteriore profilo che l’invocato diritto di ciascun cittadino ad esprimere liberamente e compiutamente il proprio voto, nonché il divieto di limitare questo diritto, trovano tutela anche nell’articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Nel fissare la portata e l’interpretazione di questo articolo, la Corte di Strasburgo ha avuto l’occasione, anche recentemente (sentenza Yumak, del 30 gennaio 2007, paragrafo 65 e ss.), di ribadire i principi che devono presiedere alla normativa degli Stati democratici che disciplina l’esercizio del voto popolare, statuendo “che le limitazioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto di disattenderli nella loro sostanza stessa e di privarli della loro effettività, che perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi utilizzati non si rivelino sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt citata, paragrafo 52). In particolare, nessuna delle condizioni previste all’occorrenza deve ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo – altrimenti detto, esse devono riflettere, o non contrastare, lo scopo di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale mirante a determinare la volontà del popolo a mezzo del suffragio universale (Hilbe c. Liechtenstein (dec.) n. 31981/96, CEDU 1999-VI, e Melhitchenko c. Ucraina, n. 17702/02, paragrafo 56, CEDU 2004-X).” In altri termini, ogni deroga al principio del libero esercizio del voto popolare deve conciliarsi con i principi sottesi dall’articolo 3 del Protocollo n. 1. E sull’incidenza della C.E.D.U. nel nostro Ordinamento e delle sentenze della Corte di Strasburgo si richiamano le sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, con le quali la Consulta ha statuito che il loro mancato rispetto costituisce violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione.

17. Ed è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale con le citate sentenze n. 348 e 349 del 2007 ha imposto ai Giudici di proporre (anche d’ufficio) il giudizio di costituzionalità incidentale, per violazione del primo comma dell’art. 117 della Costituzione, tutte le volte in cui la violazione di uno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dalla CEDU dedotta in giudizio appare rilevante ai fini della decisione del merito e non manifestamente infondata. Come si vede nel nostro ordinamento giuridico oggi finalmente esiste, per merito della stessa Corte Costituzionale, il “diritto al ricorso effettivo” previsto sia dal novellato articolo 111 della Costituzione (in tempi ragionevoli) e sia dall’art. 13 della CEDU. Si è trattato di un balzo di civiltà giuridica notevole, che va adeguatamente utilizzato. E’ questa la strada istituzionale indicata espressamente dalla Corte Costituzionale nelle recenti sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, dove, sollevando i medesimi dubbi di incostituzionalità delle vigenti leggi elettorali come modificate dalla Legge n. 270/2005, la Consulta ha detto che su dette questioni essa deve essere adita (quasi chiedendo esplicitamente che ciò fosse sollecitamente fatto) attraverso “le vie normali di accesso al giudizio di costituzionalità delle leggi”.

18. L’attore ha voluto, con il presente atto, seguire ed utilizzare questo “diritto al ricorso effettivo” indicato dalla Corte Costituzionale, e chiede, di conseguenza, che codesto Tribunale Civile di Milano, una volta evidenziata la rilevanza ai fini del decidere e la non manifesta infondatezza, investa la Corte Costituzionale per l’esame delle questioni d’incostituzionalità dedotte: a) quanto all’elezione della Camera dei Deputati, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell’articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U. – degli articoli 1, primo comma, 4, comma secondo, 59, 83, commi 2, 3, 4 e 5, del D.P.R. n. 361 del 1957 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle “liste di candidati concorrenti” e non

consentono il voto diretto ai singoli candidati concorrenti e inoltre prevedono l'attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento di 340 seggi della Camera dei Deputati;

b) quanto all'elezione del Senato della Repubblica, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U – degli articoli 14, 16, 17, 19, 27, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui prevedono che il voto può essere espresso dagli elettori soltanto a favore delle liste “tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta” e non consentono il voto diretto uninominale ai singoli candidati e inoltre prevedono l'attribuzione di un premio di maggioranza fino al raggiungimento del 55 per cento dei seggi del Senato assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

c) quanto al potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, la questione di legittimità costituzionale – per violazione degli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione – dell'articolo 14/bis, comma 3, del D.P.R. n.361 del 1957 nel testo vigente, nonché degli articoli 8, e 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 nel testo attualmente vigente, nella parte in cui dispongono che il voto dell'elettore vale anche come indicazione dell'unico capo della coalizione nella persona che figura già inserita nella scheda elettorale.

19. Poiché l'oggetto della causa non coinvolge alcuna questione di fatto, ma concerne soltanto una questione di puro diritto, l'attore ritiene che non occorra disporre mezzi istruttori ulteriori oltre al richiesto rinvio alla Corte Costituzionale. Di conseguenza non l'attore non chiede l'ammissione di nessun mezzo probatorio.

20. Sulla base di tutti i suesposti motivi, l'attore confida nell'accoglimento delle conclusioni con il presente atto formulate.

Si dichiara che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 (esenzioni) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 1 dell'allegato B (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il presente giudizio promosso a tutela dell'esercizio dei diritti elettorali non è soggetto al contributo unificato

Milano, 3 novembre 2009

Avv. Aldo Bozzi “”

– che nel giudizio, iscritto al n. RG 8027/2009, si sono costituite le Amministrazioni convenute, resistendo alla domanda;

– che nell'udienza di comparizione, tenutasi il 31 marzo 2010, l'attore ha insistito affinché, stante la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il Giudice Unico promuova il giudizio di costituzionalità come prescritto dall'art. 23 della Legge n. 87/1953: “Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i

motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.”;

– che, viceversa, il Giudice Unico ha differito la causa all'udienza del 2 febbraio 2011, per la precisazione delle conclusioni;

– che, il qui interveniente volontario è anch'esso cittadino italiano, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Milano con tessera elettorale n. 055111127 (doc. 1), nel quale ha la residenza, e che, di conseguenza, anch'egli, al pari dell'attore avv. Aldo Bozzi, è titolare del diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente garantito nel suo esercizio, che risulta leso dal vigente Testo Unico delle Leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, e dal D.L.vo 20 dicembre 1993 n. 533 e successive modificazioni, recante le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, come modificati ed integrati con la Legge 21 dicembre 2005 n. 270;

– che, pertanto, al pari dell'attore avv. Aldo Bozzi, il qui interveniente volontario intende ottenere la tutela giurisdizionale del proprio diritto sostanziale di esercitare il diritto di voto nelle forme e nei limiti previsti e garantiti dal combinato disposto degli articoli 1, 2, 48, 56, 58, 67 e 117, primo comma, della Costituzione e dell'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; tutto ciò premesso, l'avv. Felice C. Besostri, che agisce in proprio e sta in giudizio personalmente, ai sensi dell'articolo 86 del c.p.c., interviene volontariamente in giudizio, con il deposito della presente comparsa, al fine di sentire accogliere le conclusioni formulate dall'attore, che fa proprie come segue

CONCLUSIONI

“Piaccia al Tribunale Civile di Milano, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così giudicare:

– previa rimessione alla Corte Costituzionale, delle questioni incidentali di costituzionalità, già promosse dall'attore e che vengono dedotte anche con presente atto d'intervento volontario adesivo, considerata la loro rilevanza ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questioni stesse, e ritenuta la loro non manifesta infondatezza,

– accertare e dichiarare il diritto dell'attore e del qui interveniente, cittadini italiani ed elettori iscritti ciascuno nelle liste elettorali del Comune della loro rispettiva residenza – di esercitare il proprio diritto di voto libero e diretto, così come costituzionalmente attribuito e garantito nel suo esercizio, quanto all'elezione della Camera dei Deputati, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e quarto comma, art. 56, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1 della C.E.D.U.; quanto all'elezione del Senato della Repubblica, dal combinato disposto degli articoli 117, primo comma, art. 1, secondo comma, art. 2, art. 48, secondo e terzo comma, art. 58, primo comma, art. 67 e 138 della Costituzione, e dell'articolo 3 del Protocollo 1, della C.E.D.U.; quanto al rispetto delle forme e dei limiti circa la intangibilità del potere del Presidente della Repubblica di nominare il Presidente del Consiglio, dagli articoli 1, secondo comma, art. 92, secondo comma, art. 117, primo comma, e art. 138 della Costituzione;

– in caso di resistenza alla domanda attrice, non si chiede la condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, in quanto il ricorso è promosso unitamente nell'interesse della legge e del rispetto della Costituzione e l'unico vantaggio che l'interveniente si aspetta è una pronuncia della Corte Costituzionale che ovvii alle illegittimità della legge elettorale vigente e pertanto con compensazione delle spese.

Si deposita:

doc. 1 la fotocopia della tessera elettorale del qui interveniente.

Si dichiara che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 (esenzioni) del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell'art. 1 dell'allegato B (atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, il presente giudizio promosso a tutela dell'esercizio dei diritti elettorali non è soggetto al contributo unificato

li Milano, 30/11/2010

Avv. Felice C.Besostri

7. [Elenco dei ricorsi depositati nei tribunali ordinari contro la Legge 6 maggio 2015, n. 52 \(in ordine cronologico di deposito\)](#) (*)

<p>○ <u>TRIBUNALE DI MILANO</u></p>
<p>RICORSO DEPOSITATO IL 6.11.2015 N.R.G. 64293/15, Sezione 1[^] Giudice assegnatario: Flamini</p>
<p>udienza fissata 22.3.2016: concesso termine al 30.4.2016 per note</p>
<p>rinvio ad udienza 25.5.2016 Il Giudice si riserva</p>
<p><u>ORDINANZA 21.6.2016 CHE DICHIARA INAMMISSIBILE L'AZIONE PROPOSTA PER MANCANZA DI INTERESSE AD AGIRE IN CAPO AI RICORRENTI E COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE DI LITE (per la novità della questione trattata)</u></p>
<p>(prima del ricorso ex art. 702 bis – promosso nell'ambito dell'iniziativa "avvocati antitalikum" – è stato avviato giudizio con atto di citazione notificato il 23.6.2015 da Zecca + altri, recante N.R.G. 41364/2015 assegnato al Giudice Flamini. All'udienza del 3.3.2016, precisate le conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione. Con sentenza N. 3708 del 22.3.2016 il Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda degli attori per carenza di interesse ad agire)</p>
<p>○ <u>TRIBUNALE DI VENEZIA</u></p>
<p>RICORSO DEPOSITATO IL 6.11.2015 – N.R.G. 9385/15, Sezione 3[^] Giudice assegnatario Schiavon</p>
<p>udienza fissata 20.7.2016: depositata il 21.1.2016 istanza di anticipazione udienza</p>
<p>l'udienza è stata anticipata al 6.7.2016: il Giudice assegna termine ad entrambe le parti fino al 20 settembre 2016 per il deposito di memorie integrative e un ulteriore termine fino al 20 ottobre 2016 per eventuali repliche.</p>
<p>rinvio ad udienza 9.11.2016</p>
<p>○ <u>TRIBUNALE DI POTENZA</u></p>
<p>RICORSO DEPOSITATO IL 9.11.2015 – N.R.G. 3207/15 Giudice ass.rio Pres. Sez.Civ. Pagano</p>
<p>udienza fissata 2.2.2016 TRATTENUTA IN DECISIONE</p>
<p>rinvio ad udienza 22.3.2016</p>
<p>Il Collegio emette ORDINANZA 16.6./8.7.2016 con cui dispone il differimento del giudizio in attesa degli esiti del referendum confermativo e della decisione della Corte costituzionale e rinvia per trattazione all'udienza del 6.12.2016</p>
<p>○ <u>TRIBUNALE DI CATANZARO</u></p>
<p>RICORSO DEPOSITATO il 10.11.2015 – N.R.G. 5887/15, Giudice assegnatario Vincelli</p>
<p>udienza fissata 8.4.2016 : il Giudice si riserva</p>
<p><u>ORDINANZA 25.6.2016 CHE ACCERTA IL DIRITTO DI ESERCIZIO DEL VOTO SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA COSTITUZIONE ANCHE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 52/2015 e CONDANNA I RICORRENTI ALLE SPESE DI LITE PER EURO 8.030,00 OLTRE 15% SPESE GENERALI, OLTRE CPA E IVA</u></p>
<p>In data 29.7.2016 DEPOSITATO APPELLO contro ordinanza 25.6.2016 e fissata udienza il 15.12.2016</p>

* Fonte: <https://coordinamentodemocraziaconstituzionale.net/ricorsi-anti-italicum/>

○ <u>TRIBUNALE DI TRIESTE</u>
RICORSO DEPOSITATO L'11.11.2015 – N.R.G. 3441/15, Giudice assegnatario Pacilio
udienza fissata 3.2.2016: TRATTENUTA IN DECISIONE
○ <u>TRIBUNALE DI BOLOGNA</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 12.11.2015 – N.R.G. 17175/15, Sezione 1^ Giudice ass.rio Squarzony, poi assegnato a G.O.T. Piscitelli
udienza fissata 25.5.2016: concesso termine per deposito note conclusive non prima del 20.7.2016;
fissata udienza di discussione 20.9.2016
○ <u>TRIBUNALE DI TORINO</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 12.11.2015 – N.R.G. 27796/15, Sezione 1^ Giudice assegnatario Contini
udienza fissata 23.3.2016: TRATTENUTA IN DECISIONE
SCIOLTA RISERVA, IL 5.7.2016 EMESSA ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: ACCOLTI 2 MOTIVI SU 13 perché rilevanti e non manifestamente infondati. (Ordinanza n. 163 del 5.7.2016 – atto di promovimento – pubblicata in GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 30 del 27.7.2016; termine di 20 giorni per la costituzione delle parti (scadenza termine 16.8.2016); termine di 30 giorni per la comunicazione dell'udienza alle parti costituite (entro 3.9.2016)
○ <u>TRIBUNALE DE L'AQUILA</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 12.11.2015 – N.R.G. 1915/15, Giudice assegnatario Lombardi
udienza fissata 18.4.2016: il Giudice assegna termine di 30 giorni per memorie (30 ai ricorrenti, 30 ad Avv.ra Stato) e rinvia a udienza 21.11.2016
○ <u>TRIBUNALE DI ANCONA</u>
A) RICORSO DEPOSITATO il 18.11.2015 – N.R.G. 7124/15, Giudice assegnatario Piermartini
udienza fissata 21.3.2016 riserva del Giudice
ORDINANZA 3.5.2016 CHE RIGETTA AZIONE PROPOSTA PER INAMMISSIBILITA' (mancanza di
<u>interesse ad agire) e condanna alle spese processuali per euro 700,00 oltre 15% spese generali,</u>
<u>oltre CPA e IVA</u>
PROPOSTO APPELLO ALLA CORTE D'APP. DI ANCONA (udienza fissata per novembre 2016)
B) RICORSO DEPOSITATO a novembre 2015 – N.R.G. 6947/15 Giudice assegnatario Ausili
udienza fissata il 12.4.2016: tenuta da GOT Casoli che, a seguito di trasformazione del rito da sommario a ordinario, ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. richiesti dall'Avvocatura dello Stato e ha rinviato ad udienza 13.9.2016
○ <u>TRIBUNALE DI CATANIA</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 18.11.2015 – N.R.G. 7223/15, non indicati Sez. e Giudice assegnatario udienza fissata 6.7.2016
Il Giudice rinvia all'udienza del 15.2.2017 concedendo termine per note fino a 20 giorni prima (26.1.2017)

<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI ROMA</u>
A) RICORSO DEPOSITATO IL 29.11.2015 – N.R.G. 74812/15, Sezione 1^ Giudice ass.rio Bianchini
udienza fissata 12.7.2016
Il Giudice rinvia all'udienza del 8.11.2016 con termine intermedio per memorie
B) RICORSO <u>EXTRA CDC</u> (avv. Bozzi) N.R.G. 62890/2015
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI MESSINA</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 24.11.2015 N.R.G. 6316/15, Sezione 2^ Giudice ass.rio Pres. Minutoli
udienza collegiale fissata 5.2.2016: autorizzate note
rinvio ad udienza 12.2.2016: il Tribunale si riserva
SCIOLTA RISERVA, IL 17.2.2016 EMESSA ORDINANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: ACCOLTI 6 MOTIVI SU 13 perché rilevanti e non manifestamente infondati. Rubricata in Corte Costituzionale sub reg. ord. n. 69 del 2016 (G.U. 6.4.2016 SS n. 14)
<u>L'UDIENZA IN CORTE COSTITUZIONALE E' FISSATA IL 4 OTTOBRE 2016</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI FIRENZE</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 24.11.2015 N.R.G. 16675/15, Sezione 1^ Giudice ass.rio Prodromo
udienza fissata 21.4.2016
rinvio ad udienza 14.7.2016 per discussione TRATTENUTA IN DECISIONE
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI BARI</u>
2 RICORSI DEPOSITATI IL 25.11.2015 N.R.G. 17242/15 e 17254/15, Giudice assegnatario G. Marseglia
udienza fissata 4.3.2016: il Giudice preliminarmente <u>dispone la riunione dei due procedimenti</u> e concede termini per note conclusive relative all'ordinanza del Trib. di Messina. SI RISERVA
ORDINANZA 4.6.2016: Il Giudice, non definitivamente pronunciando, rigetta le eccezioni di incompetenza per territorio e inammissibilità del rito sommario di cognizione ex art. 702 bis cpc proposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno e dispone la comparizione delle parti per l'udienza del 7.11.2016 ore 9
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI PERUGIA</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 30.11.2015 – N.R.G. 6905/15, Sez. 2^ Giudice assegnatario Maggi
udienza fissata 20.4.2016: concesso termine per memorie al 30.5.2016
rinvio ad udienza 21.6.2016 per discussione TRATTENUTA IN DECISIONE
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>TRIBUNALE DI SALERNO</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 30.11.2015 – N.R.G. 10132/15 non indicati Sezione e Giudice assegnatari
emessa ORDINANZA 18.12.2015 da G.I. Dott. G. Iannicelli che rimette gli atti al coordinatore della sezione per la riassegnazione ad un magistrato del collegio B) che, secondo previsione tabellare, è esclusivo competente sulle controversie in materia elettorale – non è stata fissata udienza
a seguito di <u>istanza di fissazione d'udienza 29.6.2016</u> è stata fissata

○ <u>TRIBUNALE DI GENOVA</u>
atto di citazione portato alla notifica il 2/12/2015 – Giudice ass.rio Scarzella
prima udienza fissata 1.2.2016: rinviato ad udienza 12.5.2016 (trattenuta in decisione)
rinviato ad udienza 20.5.2016 con termine per note al 18 maggio riserva del Giudice
○ <u>TRIBUNALE DI LECCE</u>
RICORSO DEPOSITATO IL 7.12.2015 – non indicati N.R.G e Giudice assegnatario
○ <u>TRIBUNALE DI PALERMO</u> Nessuna notizia
○ <u>TRIBUNALE DI NAPOLI</u>
RICORSO DEPOSITATO – non sono indicati N.R.G. e Giudice assegnatario udienza fissata 21.4.2016
○ <u>TRIBUNALE DI CAGLIARI</u>
TRIBUNALE DI CAGLIARI RICORSO DEPOSITATO IL 5.8.2016

I ricorsi nei Tribunali di:

BOLZANO, CAMPOBASSO, CALTANISSETTA, TRENTO

saranno depositati prossimamente

RIEPILOGO UDIENZE FISSATE (e relativi rinvii)

SETTEMBRE 2016

13/09/2016 **ANCONA II** (2^ udienza)

20/09/2016 **BOLOGNA** (2^ udienza)

23/09/2016 **SALERNO** (1^ udienza)

OTTOBRE 2016

04/10/2016 **LECCE**

04/10/2016 **CORTE COSTITUZIONALE**

NOVEMBRE 2016

07/11/2016 **BARI**

08/11/2016 **ROMA** (2^ udienza)

09/11/2016 **VENEZIA** (2^ udienza)

21/11/2016 **L'AQUILA** (2^ udienza)

..../11/2016 **CORTE D'APPELLO ANCONA** (impugnata ordinanza)

DICEMBRE 2016

06/12/2016 **POTENZA** (3^ udienza)

15/12/2016 **CATANZARO** (udienza a seguito di impugnazione ordinanza 25.6.2016)

GENNAIO 2017

FEBBRAIO 2017

15/02/2017 **CATANIA** (2^ udienza)

8. *Corte Costituzionale, Ufficio Stampa, Rinvio a nuovo ruolo delle questioni riguardanti l'Italicum (19 settembre 2016)*



**Corte Costituzionale
Ufficio Stampa**

Rinvio a nuovo ruolo delle questioni riguardanti l'Italicum

Il Presidente della Corte costituzionale, sentito il collegio, ha deciso di rinviare a nuovo ruolo la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dai Tribunali di Messina e di Torino in merito alla legge n.52 del 2015 ("Italicum"), prevista per l'U.P. del 4 ottobre 2016.

dal Palazzo della Consulta, 19 settembre 2016

9. Consiglio dei Ministri n. 132, Comunicato stampa del 26 settembre 2016

CONSIGLIO DEI MINISTRI – 26 SETTEMBRE 2016

Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, lunedì 26 settembre 2016, alle ore 17.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.

REFERENDUM COSTITUZIONALE IL 4 DICEMBRE 2016

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, ha convenuto sulla data del 4 dicembre 2016 per l'indizione - con decreto del Presidente della Repubblica - del referendum popolare confermativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione" approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

Il Consiglio dei ministri è terminato alle ore 18.20